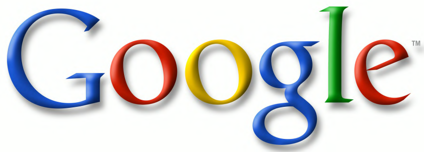
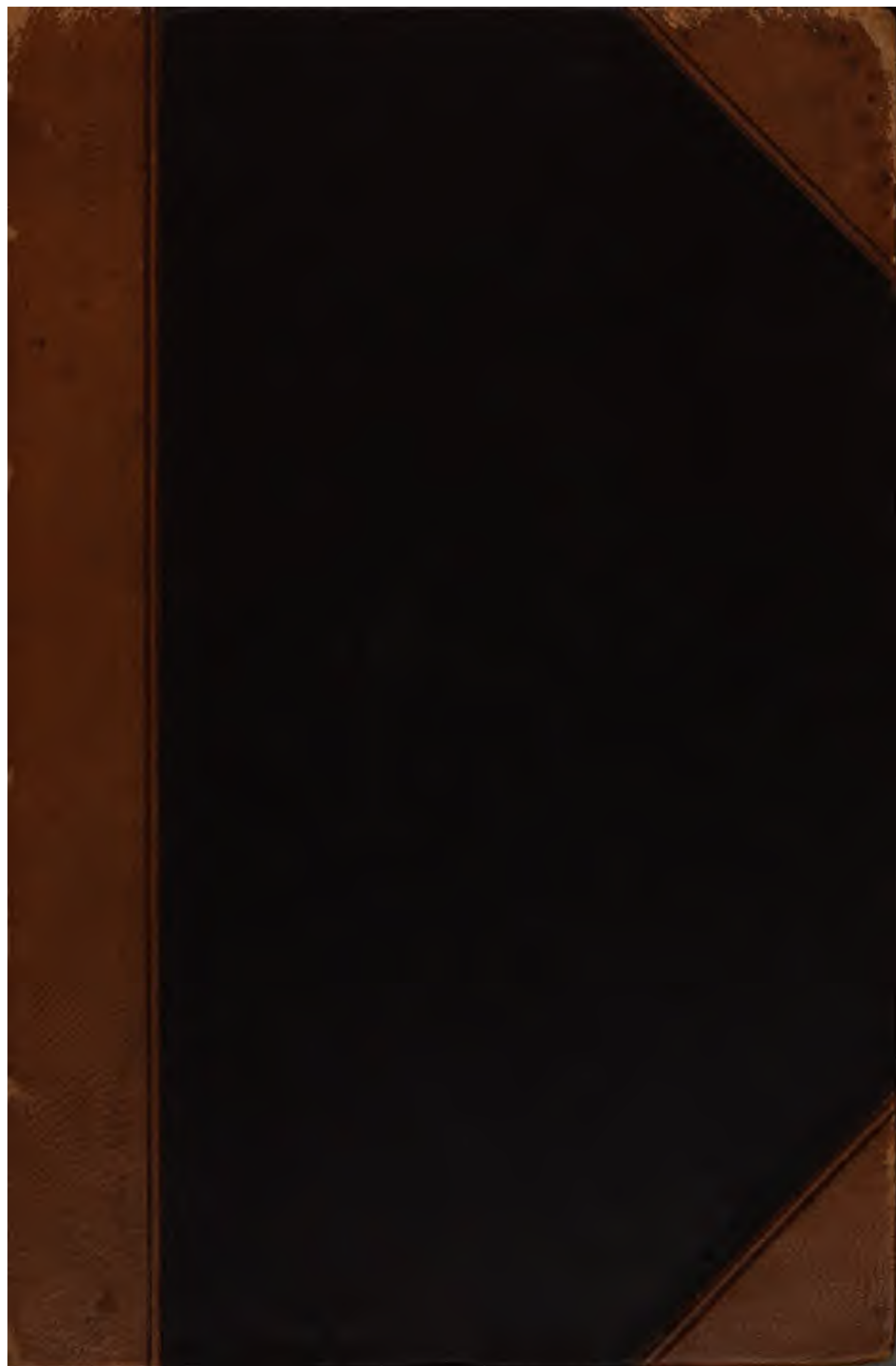






LIBER 50

PLEGIORUM.

ARCHIVIO

VENETO

PUBBLICAZIONE PERIODICA.



ANNO SECONDO.

VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO DI MARCO VISENTINI
1872.

IL LIBER COMMUNIS

DETTO ANCHE

PLEGIORUM

DEL R. ARCHIVIO GENERALE DI VENEZIA

REGESTI

DI R. PREDELLI

UFFICIALE NELL'ARCHIVIO MEDESIMO.





VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO DI MARCO VISENTINI
1872.

PREFAZIONE.

I.

Fu molte volte espresso dai cultori degli studî storici il desiderio di veder pubblicati gl' indici, i cataloghi od i regesti dei documenti che formano la preziosa suppellettile storica del nostro grande Archivio.

Numerosissime scritture tratte da esso furono poste in luce, o per intiero o in ristretto, ma sempre con iscopi speciali, poche volte con quello esclusivo di dar a conoscere una serie intiera di atti (1).

Circostanze diverse fecero sì che per lo passato non si sia potuto effettuare una tale idea, posta innanzi da molti e da alcuno propugnata con calore, ma sempre inutilmente.

Preso a pubblicare l' *Archivio Veneto*, non ultimo pensiero della Direzione fu quello di riempire la lamentata mancanza, al che anche ultimamente la eccitava il dotto illustratore della Storia Veneta Prof. G. M. Thomas, il quale in un suo articolo inserito nel Supplemento dell' *Allgemeine Zeitung* d' Augusta, N. 96 del 1871, parlando con favore di questo periodico, faceva voti che i compilatori di esso volessero accingersi al desiderato lavoro, chiedendo soprattutto gl' indici dei Registri detti *Commemoriali* e *Misti del Senato*.

Ecco in breve le ragioni della presente publicazione. A comparire per primo si scelse il *Liber Plegiorum*, e perchè è il più vetusto volume d' atti uffiziali conservato nell' Archivio di Venezia, e perchè forma corpo da sè, non trovandosene altri di simili.

(1) Si eccettuino i volumi dei *Pacta* dei quali i signori THOMAS e TAFEL publicarono l' indice nel lavoro: *Der Doge Andreas Dandolo*, München, 1855.

II.

Benchè qualche autore, come il Romanin, il Cecchetti ed altri, e recentemente il Minotto, ne abbiano fatto tesoro nei varî loro lavori, il *Liber communis* o *Plegiorum* è tuttavia, si può dire, sconosciuto agli eruditi, come quello che, non essendo d' interesse capitale per la storia narrativa, veniva facilmente lasciato da parte.

Ma per coloro che nella storia ricercano non solo la sequela dei fatti ma le cause di essi nello svolgimento graduale dell' umana civiltà, e quindi nei costumi, nelle consuetudini, nelle leggi, nei rapporti degli individui e dei popoli, in tutti gli atti infine che caratterizzano la vita economica e civile delle nazioni, noi lo crediamo d' importanza speciale.

In esso in fatti il dotto cercherebbe invano, se ne togli pochissimi casi, notizie di avvenimenti che abbiano luogo nella storia narrativa; trattene poche eccezioni, il nostro libro è un giornale o protocollo d' affari di non grave momento, quasi tutti relativi a rapporti di persone private collo Stato, in oggetti di commercio, di navigazione, di diritto civile, criminale o commerciale.

Ma l' economista vi trova larga messe di notizie peregrine sui prezzi delle cose, sul valor dei metalli, sull' annona, sul commercio; il legista, cui manca per que' tempi la luce degli Statuti, raccolti solo posteriormente sotto il doge Jacopo Tiepolo, può trarne non poche norme che reggevano la materia civile e la criminale; qualche disposizione si collega con fatti della storia; chi si occupa della navigazione non lo consulterà senza frutto, valga per tutti gli esempî lo Statuto delle navi (a c. 105), pubblicato già dal Romanin (*St. doc.* II, p. 441); al genealogista infine e a tutti coloro che imprendono a studiare rami speciali delle antiche memorie, esso offrirà ragguagli di qualche interesse.

Questi motivi ci furon di sprone a portare a cognizione degli eruditi il contenuto del codice; e per offrirlo nella sua interezza reputiamo di doverlo fare colla forma di regesti. È vero che si sarebbe potuto riprodurre intieramente, mantenen-

do al libro la sua originalità nell' interesse linguistico, ma se con ciò rendevamo un servigio ai pochi studiosi che si occupano del patrio sermone, le molte dizioni vernacole e le sgrammaticature ne avrebbero resa ad alcuni difficile l' intelligenza.

III.

Ed ora passiamo ad esaminare il libro. È desso, lo dicemmo, il più antico registro ufficiale di atti publici che si conservi nel nostro Archivio; è il residuo di chi sa qual collezione preziosa, giunto a noi attraverso mille peripezie d' incendî, di dispersioni, di depredazioni, salvo ed incolume nella sua integrità. È uno dei pochi lumi che rischiarino quell' epoca di grandezza veneziana, che furon gli anni succeduti ai trionfi di Enrico Dandolo, e per di più è il solo registro degli atti di quel corpo supremo della Republica che fu il Consiglio minore.

Il suo titolo primitivo è *Liber communis*, lo desumiamo dal libro stesso, nel qual è detto in più parti: in *hoc libro communis*, come a c. 32, 42, 64, 99 t.° ecc.; l' appellativo di *plegiorum* gli fu applicato posteriormente, in allusione ai numerosi atti di malleveria (*plegius* - mallevadore) che vi son contenuti.

È formato con carta di cotone, d' ottima qualità, fatta dal tempo di tinta un po' scura, che non sapremmo meglio definire che colla parola francese di *chamois*. Consta di 101 carta, essendone state strappate quattro in tempi recenti, senza danno però, chè evidentemente quelle che mancano non erano scritte. Le carte, di mezzo foglio ciascuna, misurano 30 centimetri in altezza e 20 in larghezza. In alcuni luoghi trovansi applicati al lembo inferiore delle pagine polizzini in carta o pergamena con iscrittevi singole malleverie od altri atti, ed eran forse le minute passate allo scrittore.

Il libro è di mano degli scrivani del Consiglio minore, e in gran parte di un Guglielmo da Novara, chè in più luoghi si trovano malleverie prestate: *mihi Wilelmo scriptori*, come a c. 19.to ecc. Il carattere è minuscolo tendente al gotico, che nelle maiuscole si può dir gotico assolutamente, chiaro e ben formato, e non essendo stato tracciato, nè tutto di sèguito, nè da un solo, varia

più o meno in grandezza ed in eleganza. I secoli diedero all'inchiostro la tinta bruna di seppia, in qualche luogo è ancora nerissimo.

Come la maggior parte dei registri della Republica è coperto di assicelle legate con corregge ad una schiena di cuoio.

Diremo infine che è benissimo conservato, tranne nelle due prime carte, corrose nell' angolo superiore esterno da una larga macchia d' inchiostro, e nella prima e nell' ultima pagina, in cui la scrittura è consumata dall'attrito delle tavole che lo ricoprono.

È scritto in latino semibarbaro, che noi chiameremmo un dialetto latinizzato, anzi il dialetto vi fa capolino in due o tre luoghi con intiere frasi, che riporteremo, quindi la non osservanza della grammatica e la poca precisione delle frasi rendono non di rado oscuro il senso da darsi alle proposizioni per chi non vi si è impratichito.

Gli atti non vi stanno disposti in ordine cronologico, il lettore se ne farà accorto dalle date dei regesti. L' ispezione del codice ci mostra che gli scrittori cominciarono in diversi luoghi a scrivervi atti di differente materia, per tener forse un cert' ordine, lasciando libere alcune carte onde riportarvene altri analoghi, ma giunti nel progresso dello scrivere a riempir le carte destinate alla prima serie, facevano un salto e proseguivano subito dopo la susseguente; si osserva che alcuna volta fu scritto a casaccio ove si trovò uno spazio vuoto; a molti atti si fecero postille in tempi diversi. Questa disposizione fa sì che il libro si possa in qualche modo dividere in parti, delle quali accenniamo le principali.

La prima va fino a carte 19, e contiene scritture fatte dal 30 Ottobre 1223 al 30 Settembre 1226; la prima pagina della vigesima carta è in bianco.

La seconda divisione ha principio a c. 20, tergo, e termina colla c. 48; abbraccia il periodo dal 31 Ottobre 1223 al 27 Settembre 1226.

Le carte 48-51 mancano; le 52-55 sono vuote.

A c. 56 comincia un elenco di danni recati dai sudditi dei marchesi d' Este a quelli della Republica, dal Settembre 1223

in avanti, mancando molte date posteriori, e va fino a c. 61 della quale una sola mezza pagina è scritta.

Le c. 62 e 63 sono in bianco.

A c. 64, in data 13 Settembre 1223, si era dato principio ad una serie di bandi o proclami; la c. 65 porta tre atti, uno non terminato, il resto è vuoto; vuota è pure la 66; la 67 reca poche annotazioni del 1224; la 68 è in bianco.

A c. 69 incomincia una nuova serie di malleverie, e questa volta con qualche solennità, leggendovisi in capo: *In nomine Domini. Anno millesimo ducentesimo vigesimo sexto. Die ultimo exeunte mense Septembris, Indictione XV. Existente in ducatu Venetiarum domino P. Ziano, consiliarii sui nomine Dominicus Quirinus, Marinus Genus, Stefanus Betanus, Filippus Iustinianus, P. de Bocassis et Stefanus Badovaro. Inceperunt primo ad palatium ducatus accedere, et ordinavit dictus dominus dux cum eisdem consiliariis infrascriptas plegerias scribi et denotari ordine inferius declarato.* Questa serie termina a c. 77 colla data 11 Settembre 1227.

Cangiatisi alla fine di questo mese i consiglieri, si intitola una nuova serie coi nomi degli ultimi eletti: M. Storlato, Andrea Marigloni, D. Dolfin, S. Giustinian, G. Morosini, G. Badoer, la quale abbraccia il tempo corso dal 4 Ottobre 1227, al 9 Settembre 1228.

La stessa cosa succede all'ultimo Settembre 1228, coll'ingresso dei consiglieri Benedetto Falier, Teofilo Zen, Nicolò Cauco (Cocco), Marino Donà, Giovanni Michiel e Marco Querini; gli atti di questa vanno fin all' ultimo Marzo 1229, e sono contenuti nelle c. 78 e 79.

A c. 80 nuova formola solenne ci avverte che venuti a palazzo, l'ultimo Settembre 1226, il doge coi consiglieri nominati a c. 69, *infrascripta consilia seu scripta ordinata super aliquo tractatu ad memoriam retinendam, et ordinamenta facta pro communi secundum modum et formam inferius declaratum scribi et fieri preceperunt, vel maior pars ipsorum consiliariorum;* e prende le mosse una sequela di atti che va fino a c. 83, ed al 15 Febbraio 1227. A c. 83 t.° si trova una convenzione dell'Agosto 1226, conchiusa fra Venezia e Ferrara; a c. 84, cinque

bolle papali dell' Ottobre dell' anno stesso. A c. 87, proseguono gli atti dal Marzo 1227, sino a c. 99, ed al Marzo 1229.

Seguono quindi copie di varî documenti fatti in diversi tempi, come a c. 99, dell' Ottobre 1229, a c. 100 t.°, dell' Aprile 1237, e del Marzo 1253, fino a tutta la c. 102.

La prima pagina della c. 103 è vuota, la seconda porta una stima di stabili, che è la medesima di altra che sta a c. 21. A c. 104, sta una formola di giuramento dei consiglieri colla data : Indizione I, Marzo, che per analogia ci pare del 1228 ; a c. 104 t.°, v'ha altra formula simile, indicata pure colla data d' indizione.

In fine, a c. 105, si trova il mentovato capitolare delle navi con la data criptografica, ossia segnata con una specie di cifra, usata anche in qualche altro atto del nostro libro, la quale il Romanin o non seppe o non curò d' interpretare, data di semplice indizione, e che stimiamo del 1227 ; ed a c. 105 t.°, si trovano tre piccole annotazioni, probabilmente del 1226 o 1227.

Come si disse, parlando del titolo del nostro codice, gli atti più numerosi in esso contenuti sono malleverie che i privati prestavano allo Stato per l'adempimento d'obblighi d'ogni genere ad essi incombenti verso di quello. Chi otteneva d'esportar da Venezia mercanzie per un paese qualunque, specialmente della Terraferma, era tenuto a far presentare al Consiglio minore un attestato delle autorità del paese stesso che le merci erano colà arrivate, e per l' osservanza di tal obbligo doveva offrire mallevadori. Chi aveva una lite, una causa, sia civile sia criminale, in Venezia, era tenuto d'avere chi guarentisse per lui ch' egli si sottoporrebbe alla sentenza. Malleveria era prestata per tutti quelli cui fossero stati impartiti ordini dal governo; per l'adempimento dei contratti col publico, per l' esecuzione di lavori, per forniture ; per coloro ch' erano assunti a publici impieghi ; per gli accusati di crimini o di contravvenzioni, onde avessero ad ubbidire ad ogni intimazione dei magistrati, il che si approssima alla nostra inquisizione a piede libero con cauzione ; e così via ; sicchè si può dire che non c'era atto, il quale implicasse un obbligo verso lo Stato, che

non fosse soggetto a malleveria. Notiamo che le guarentigie si prestavano generalmente da più d'una persona, e che i mallevadori erano d'ordinario solidali dei pagamenti, stando quasi sempre espresso che il doge poteva chiederli a quale o a quali dei garanti più gli piacesse. Inoltre avvertiamo che nell'espressione dei valori, tranne i casi che indicheremo, si parla sempre di lire di danari veneti piccoli.

Seconde alle guarentigie per numero sono le annotazioni, ossia ricordi (*recordationes*), scritte per tener memoria (*ad memoriam retinendam*) di decisioni, di ordini, o d' altri atti interessanti; queste per lo più sono precedute dalla formula solenne: *Recordationem facimus nos Petrus Ziani Dei gratia Veneciarum dux etc. cum nostro consilio*, o semplicemente: *Recordationem facimus nos dux cum nostro consilio.* Onde possano essere tosto riconosciuti preponemmo un (R.) ai regesti di tali atti.

Vengono quindi i bandi (*banna*) o proclami, risguardanti quasi tutti prescrizioni di commercio o di navigazione. Anche questi avevano formola solenne: *Ordinatum est per dominum ducem et eius consilium et stridatum .... in publico, atque datum per ordinem generaliter omnibus hominibus Veneciarum.* Alcuna volta in luogo di quest' ultima frase si legge: *sed non datum per ordinem*, il che implicherebbe un maggior rigore per l' osservanza dei primi.

A queste tre classi restringiamo gli atti del nostro libro, chè anche i non preceduti da formola si possono riferire alla seconda delle annotazioni.

La mancanza di un criterio preciso nella disposizione materiale degli atti ci consigliò ad offrirli al lettore ordinati cronologicamente; deducendo la data di quelli che ne mancano, o dal luogo in cui si trovano nell'originale, o dai rapporti che passano fra essi ed altri di identico argomento; onde però non trarre in errore chi legge preponemmo a questi il *s. d.*, e chiudemmo fra parentesi con un punto interrogativo le epoche da noi supposte. E siccome la serie delle denunzie dei danni recati dai sudditi dei marchesi d' Este ai Veneziani, che dicemmo trovarsi da c. 56 a 61, forma un corpo a parte, stimammo poterla rimandare in fine.

IV.

Da quanto è detto di sopra il contenuto del *Liber plegiorum* si riferisce ai tempi di Pietro Ziani. Non riuscirà sgradito a chi legge il veder qui riassunta in breve la vita di quest'uomo, tolta da quanto ne scrissero il Cicogna (*Iscriz.*, IV, 529 e seg.) ed il Romanin, con l'appoggio dei documenti da noi veduti o fra gli atti dell' Archivio generale o fra quelli conservati nella biblioteca Marciana.

Ai 14 Giugno 1205 moriva quel vecchio leggendario che fu Enrico Dandolo. Egli aveva innalzato alla più splendida sublimità col suo il nome della patria, ei le aveva lasciato larga eredità di potenza reale e morale, ed aveva posto in sue mani le chiavi del commercio del mondo dal mar Nero all' Adriatico. A lei lo usar saviamente di tanti nuovi vantaggi, il trarne i frutti maggiori, il compiere e consolidare quello che l' ottuagenario conquistatore aveva fatto.

In tali circostanze il governo della cosa publica richiedeva un uomo di non ordinaria sapienza. Gli elettori chiamarono al seggio ducale Pietro Ziani.

Figlio del doge Sebastiano, dotato di singolare sapienza e pietà, di sommo intelletto, di prodigiosa memoria, ricchissimo e largo delle sue dovizie ai bisognosi, era l' uomo adatto alle circostanze.

Narrano i cronisti fosse uno dei sopracomiti che sotto suo padre combatterono alla pretesa battaglia di Salvore (1177), e che sia stato mandato a Ravenna con sei galee ad incontrare Federico Barbarossa quando venne a Venezia. Di lui sappiamo con certezza che fu Podestà di Padova, conte di Arbe e consigliere ducale.

Fu chiamato al trono ai 5 d' Agosto del 1205; e dovette tosto pensare al consolidamento delle cose d' Oriente ed a regolare la posizione dei Veneziani nelle terre conquistate di fresco. Le coste e le isole della Grecia, in omaggio all' idea trionfante dell' epoca, furono erette in feudi ed investite a nobili veneziani ed a distinti stranieri; la colonia veneta di Costantinopoli, presieduta dal podestà, fu costituita con consigli e ma-

gistrati simili a quelli della madre patria, dalla quale però ebbe differente la legislazione, essendosi per la prima adottate qual codice le *Assise di Gerusalemme.*

Ma la prosperità di Venezia destava l'invidia della sua eterna rivale, Genova, che non trascurava modo di suscitarle più o meno apertamente imbarazzi, aiutando sotto mano pirati che rendessero difficili le vie del mare ai legni veneti e inquietassero i nuovi dominî della Republica, in modo che questa fu costretta a far uscire nel 1206, una flotta, comandata da Rainieri Dandolo, figlio d' Enrico, e da Ruggero Premarin, che ricuperarono Corfù, tenuta dal pirata genovese Leone Vetrano, il quale vi morì; presero nell' anno seguente Corone, Modone, Atene ed altri luoghi, e passarono a ristabilire il veneto dominio in Candia.

Quest' isola era stata venduta a Venezia dal marchese Bonifazio di Monferrato ai 12 Agosto 1204, ma pare che dopo la compera la Republica fosse obbligata a conquistarsela con l'armi alla mano. Un Enrico Pescatore, detto conte di Malta, e famoso pirata, s' era, col favore degli abitanti e coll' aiuto dei genovesi, impadronito di gran parte di Candia. La Signoria veneta incaricò il Dandolo di ricuperarla, e, sia per viste di economia o per eccitare colla speranza del premio il valore del capitano, investì questo del possesso feudale dell' isola coll' obbligo di difenderla e tenerla in pace a sue spese. Ma il Dandolo perì nell'impresa, ed il Pescatore non potè esser cacciato che da nuove forze, venute sotto il comando di Jacopo Longo e Leonardo Navagero, e fu allora che si creò il primo duca di Candia, Jacopo Tiepolo (1208). Non riposava però il Pescatore chè ancor nel 1210 prometteva vantaggi ai Genovesi se lo aiutassero a riprendere l' isola (1), e solo nel 1212 desisteva dai suoi tentativi, giurando il trattato conchiuso in quell' anno fra Genova e Venezia. A meglio assicurarsi il possesso di Creta, la Republica decretò di mandarvi colonie dei proprî cittadini, alla prima delle quali fu concessa in feudo gran parte dell' isola nel Settembre 1211; i coloni avevano obbligo di fedeltà alla

(1) Hehyd, *Colonie degli Italiani in Oriente,* I, 135. Venezia, Antonelli, 1866.

madre patria, di difendere le terre loro assegnate, di combattere i nemici di Venezia, di non favorirli, di coadiuvare il patrio commercio, di obbedire al duca e di assisterlo col consiglio o coll'opera, di rispettare i diritti degli abitanti indigeni ecc. ecc.

In questo frattempo Pietro Ziani aveva conchiusi diversi trattati con estere potenze: con Volchero Patriarca d'Aquileia (Dicembre 1206), per la sicurezza dei negozianti nei dominî del patriarcato; coi Pisani (Agosto 1207), per finire ogni controversia e proteggere i comuni interessi contro i Genovesi; con Padova (Marzo 1209), per l'amministrazione della giustizia nelle liti fra i vicendevoli sudditi; ed essendo disceso in Italia l'imperatore Ottone IV, furono da lui rinnovati con diploma 15 Settembre 1209 i privilegî che i Veneziani riconoscevano dall'impero. Nel Marzo dello stesso anno il veronese Ravano dalle Carceri, signore di Negroponte, cesse quest'isola alla Republica, stimando non poterla difendere da solo, e la riebbe in feudo giurando fedeltà a Venezia.

Circa la stessa epoca Durazzo veniva in potere dei Veneziani, che vi mandavano a loro primo rappresentante Marino Valaresso; e Michele Angelo Comneno riconosceva l'alta signoria di quelli sopra i proprî possedimenti nell'Epiro, nell'Acarnania e nell'Etolia (1210).

Nel 1214, s'ebbe la singolar guerra fra Venezia da una parte, Padova, Treviso e il patriarca d'Aquileia dall'altra, singolare per aver avuto origine da una festa, quella del castello d'amore, singolare pel combattimento finale in cui si vide un esercito terrestre di fanti e cavalli vinto alla Torre delle Bebe, sull'estremo lembo della laguna, da una flottiglia di barche. Entrò paciero il papa, e col mezzo del patriarca attutò le discordie, alle quali fu posto fine coi trattati dell'Aprile 1216.

In questo stesso anno la Republica, avendo prestato ad Andrea re d'Ungheria dieci galee per passare in Terrasanta, ne riceveva in mercede la cessione del possesso di Zara, guarentigie di sicurezza, protezione al commercio veneto nei regî stati ed altri vantaggi.

Intanto nuovi torbidi sorgevano in Oriente, Candia ribellavasi per opera d'Angiostefani, uno dei primati dell'isola, il

duca Jacopo Tiepolo chiamava a soccorso Marco Sanudo, signore nell'Arcipelago, il quale vinti per proprio conto i rivoltosi, costringeva il Tiepolo a ricoverarsi nel castello di Temeno finchè Sebastiano Botanico e Marco Querini, mandatigli in aiuto, nel liberarono. Genova al solito non posava, e continuava nella sua tattica suscitando a'danni di Venezia corsari: fra questi il più formidabile fu certo conte Alemanno, secondo alcuni di Brindisi, secondo altri di Saragozza, in ogni modo dipendente dai Genovesi, il quale andò corseggiando e recando danni grandissimi con diversi legni, fino a che fu disfatto da quattro galee veneziane. In fine, vedendo il poco frutto che faceva, la republica Ligure, gelosa anche dei Pisani che nelle gare delle due rivali tentavano di avvantaggiarsi, pensò di venire a componimento, ed il suo inviato frate Guglielmo da Viterbo stipulò il trattato del 1218, che fra le altre condizioni prometteva risarcimento a quelli ch'erano stati danneggiati dal conte Alamanno.

Tranquillate così le faccende esterne, libera da nemici palesi, Venezia si diede colla solita sua abilità a lavorare diplomaticamente per accrescere i vantaggi del proprio commercio; i suoi negoziatori rinnovavano i patti coll'imperatore di Costantinopoli (1217), conchiudevan trattati col conte di Biblos (Novembre 1217), col patriarca d'Aquileia (Ottobre 1218), con Teodoro Lascari (Ottobre 1219); ottenevano conferma di antichi privilegî dall'imperator di Germania (Settembre 1221) e da quello di Costantinopoli (1221); procuravano franchigie dal signore di Berito (1222), dal patriarca d'Aquileia (Giugno 1222), dal sultano d'Aleppo (Novembre 1225); stipulavano convenzioni con Padova (1222), con Bologna (Luglio 1227), Osimo, Recanati ed Umana (Luglio 1228).

Narrano i cronisti che ai 19 d'Agosto 1214, secondo alcuni, nel 1222 o 1224 secondo altri, il doge proponesse in Maggior Consiglio di trasportare a Costantinopoli la sede della Republica, che tal proposta, combattuta dal procuratore Angelo Falier, fosse respinta da 352 voti contro 350, con grande applauso del popolo, onde disgustati i capi dello Stato decretarono che il publico non potesse più assistere alle sedute del

corpo sovrano. La verità del fatto è però molto dubbia. Comunque sia, una simile proposizione farebbe veder nello Ziani alta mente politica, imperocchè Costantinopoli, una di quelle città eterne destinate dalla loro postura ad esser sempre grandi, in mano d' un popolo giovane, vigoroso e civile, qual era il veneziano, avrebbe forse raggiunto da secoli quell' influenza nel progresso mondiale e quell' altezza nel consesso delle nazioni, che sono ancora per noi una previsione ed una speranza.

Pietro Ziani fatto vecchio abbandonava il potere e ritraevasi, conforme alla propria indole ed allo spirito dei tempi, a vita religiosa, in sullo spirar del Febbraio 1229, dopo un governo di 24 anni, lasciando la patria al colmo della potenza ed arricchita di quei tesori che la resero prima tempio e scuola dell' arte, poscia museo.

Ebbe il doge due mogli, la prima, Maria di Pietro Baseggio, gli diede un figlio morto fanciullo; la seconda, Costanza figlia di Tancredi re di Sicilia, da lui sposata nel 1213, gli procreò Marco, Marchesina e Maria.

Morì nel 1229, e fu sepolto col padre in s. Giorgio maggiore, lasciando eredi delle grandi ricchezze, che in vita gli avevano procurato fama di generoso e caritatevole, la moglie ed i figli, e legando vistose somme in opere pie a beneficio dei poveri e di circa cento fra chiese, ospitali e monasteri.

Delle monete coniate sotto di lui ci rimangono il *quartarolo*, il *marcuccio* ed il *grosso*.

V.

Restaci ora a dare un' idea del Consiglio minore, dell' archivio del quale il nostro codice è l' unico rimasuglio.

Prima dell' elezione di Domenico Flabanico (1032), la somma delle cose nella Republica era in mano dei dogi, che governavano più spesso secondo le proprie passioni ed ambizioni, e della concione, che si lasciava assai di sovente guidare da chi sapeva imporsele, sicchè tumulti, sanguinose liti, uccisioni o deposizioni violente dei capi dello Stato erano passate in consuetudine. Ma la vita marinaresca

e commerciale diffondendo una ricchezza ognor crescente, indusse negli animi degli abbienti lo spirito conservatore, amico del quieto vivere, avverso ai tumulti, sempre esiziali in ispecie alle proprietà mobili, che costituivano da principio la più gran parte del capitale veneziano. I più potenti per censo dovettero quindi pensare a toglier di mezzo il fomite di tanti scompigli, causati appunto dall'ambizione dei reggitori e dalle sovraeccitate passioni della plebe, imponendosi, col peso compatto che dava loro l'influenza delle dovizie e della coltura, all'uno e all'altro degli elementi di rivoluzione, e moderando ambedue.

Di qui ebbe origine quella lunga serie di fatti e di leggi che, restringendo sempre più i poteri del doge da una parte e della Concione dall'altra, ridussero quello alla condizione di primo magistrato esecutivo, e prepararono l'abolizione di questa; di qui ebbe origine quella sapiente politica, non personale e mutabile, ma cittadina e costante, che per lunga serie di secoli rese temuto e riverito in tutto il mondo il vessillo di s. Marco, che difese la civiltà d'Europa contro la barbarie ottomana, che fece di Venezia il più tranquillo e prospero Stato d'Italia, l'emporio commerciale della terra.

Salito al potere il Flabanico, primi provvedimenti suoi furono l'abolizione delle colleganze nel ducato, che potevano renderlo ereditario, e il dare al capo della Republica due consiglieri, senza il voto dei quali nulla potesse ordinare o deliberare. Vogliono alcuni che anche anteriormente sia stata presa una simile precauzione ad infrenare velleità dispotiche, ponendo a fianco di Domenico Monegario (756) due tribuni eletti annualmente, ma ciò è contestato, e se anche fu vero siffatto uso, o non venne osservato regolarmente, o cadde in dimenticanza, e solo al 1032 devesi far risalire l'origine del Consiglio minore. I due consiglieri erano annuali e dovevano assistere il doge in tutti gli affari; per le cose poi di grande importanza s'introdusse l'uso di consultare, prima di sottoporle al voto della Concione, alcuni dei più autorevoli cittadini che, essendo pregati, presero il nome di *Pregadi*, costituiti poi, sotto Jacopo Tiepolo (1229), in corpo stabile, che fu il Senato.

Coll' andar del tempo però questi freni non parvero più sufficienti; i due consiglieri e lo stesso *Pregadi* non bastavano a rintuzzare la prepotenza ducale, giacchè spettava al doge il convocar l' ultimo, e poteva comporlo di persone a sè devote, ed i primi avevano a poco a poco perduto la loro influenza. Il popolo continuava nei tumulti e negli atti violenti, sicchè dopo l' uccisione di Vitale Michiel II (1172), per evitare che i mali crescessero e degenerassero in anarchia e rovina, si dovette pensare ad una radicale riforma della costituzione. Conveniva ben determinare i poteri del principe, provvedere che le leggi regolatrici dei publici interessi non fossero più in suo arbitrio, ordinare la forma della sua elezione, fino allora tumultuaria e senza metodo prestabilito. La grave bisogna fu affidata ad una consulta di autorevoli cittadini, i quali, maturato per sei mesi il riordinamento, ne proposero il piano che fu accettato dalla Concione. In conformità ad esso fu creato il Maggior Consiglio, consesso di 480 persone rinnovabili annualmente, scelte per la prima volta da dodici elettori; a questo spettava la nomina dei magistrati, e la discussione delle leggi delle quali alla Concione non restò più che l' approvazione. Nelle materie d' alta politica o di speciale importanza si continuò a convocare il *Pregadi*. Il numero dei consiglieri, e pel fine politico-aristocratico, e per gli affari cresciuti, fu portato a sei, scelti uno per sestiere. Fu regolata l' elezione del capo della Republica, che doveva esser fatta da undici persone nominate dal Maggior Consiglio, non restando al popolo che l'approvarla.

Questa costituzione vigeva tuttavia ai tempi in cui fu scritto il nostro codice; semplice ancora a quell'epoca la macchina dello Stato, non essendo la Concione, il Maggior Consiglio ed il *Pregadi* consessi permanenti ed esecutivi, ma solo deliberativi e consultivi: il Consiglio minore era il vero pilota della politica interna ed esterna, la testa dal corpo, quello che si direbbe oggi il *ministero*; esso proponeva le leggi ed i provvedimenti che il Maggior Consiglio e gli altri corpi avevano a votare, votati li eseguiva; ad esso avanti la creazione di molte speciali magistrature, seguita più tardi, erano devolute l' am-

ministrazione, la tutela dei diritti, le faccende militari, marittime, economiche e commerciali. Ci mancano i documenti per determinare quali fossero le precise attribuzioni del Consiglio minore nei primi tempi dopo la sua instituzione; i più antichi che ce ne informino particolarmente sono, per ora, le formole di giuramento portate dal *Liber plegiorum* a c. 104 e 104 t.°, alle quali per brevità rimandiamo il lettore. Seguono i *Capitolari* del Consiglio stesso ed i registri dei decreti del Maggior Consiglio.

Secondo tali fonti i Consiglieri erano eletti da quest' ultimo, alla fine di Settembre, come apparisce anche dal nostro libro; duravano in carica un anno, tempo ridotto poscia a sei mesi e quindi nuovamente ripristinato; usciti d' uffizio non potevano essere rieletti per uno spazio eguale alla durata delle loro funzioni; erano esclusi dal carico i parenti del doge (decreto del Febbraio 1252); durante il consiglierato non potevano accettare altri uffizî; l' età che rendeva capaci ad essere eletti erano i 25 anni (1247); in sulle prime si nominarono uno per sestiere, di poi si provvide che fossero scelti tre di qua e tre di là dal canale (Febbraio 1298), quindi si tornò alla primiera consuetudine (Febbraio 1304).

Essendo il doge ed i consiglieri i presidenti della Republica, questi ultimi avevano posto in tutti i consessi consulenti e deliberanti dello Stato, ma non vi avevano voto; a ciò fu provvisto nel Novembre 1298, coll'ammetterli a far parte del Senato e d'ogni altro Consiglio, restando di più senatori con diritto di proporre decreti anche dopo usciti di carica.

Primo loro uffizio era d' essere gli intermediarî fra il principe e qualsiasi altra persona, sicchè le suppliche e le scritture d' ogni specie dirette a quello dovevano passare per le loro mani, e nel Maggio 1384, il M. C. prescriveva loro espressamente di leggere tutte le carte di tal fatta. Nel Martedì, Giovedì e Sabbato trattavano gli affari dei privati; nel 1277, si stabilì il Mercordì per la spedizione dei criminali insieme col doge e la Quarantia; l' anno dopo si cangiò, restando i giorni successivi al Martedì devoluti alla pertrattazione delle faccende publiche, eccettuati i casi gravissimi. Niuna determinazione

era valida quando non fosse appoggiata da quattro dei sei voti.

Spettava, come si disse, ai consiglieri il far eseguire i decreti del Corpo sovrano e degli altri consessi posti alla direzione della cosa publica, e, nel 1246, si commetteva loro anche l' esecuzione di quelli della Quarantia, con facoltà però di provocarne dal M. C. l' abrogazione. Su tal dovere esercitavano un' alta sorveglianza gli Avvogadori di Comun, che avevano diritto di giudicare i consiglieri, di interrogarli sotto giuramento e di impor loro multe (1272, 1282).

Colla facoltà di propor leggi nelle adunanze, il Consiglio minore aveva pur quella di convocarle.

Nel particolare degli affari incombeva a questo una gran parte della criminalità, l' invigilare sulla marina publica, sulle persone dei diplomatici e dei militari, sulla navigazione, sull'annona, sul gius civile, specialmente in materia di competenza di foro, sulla publica economia, sulle finanze, e nell' Ottobre 1290, chiamavansi i consiglieri alla redazione dei bilanci mensili insieme ai Camerlenghi: dovevano infine invigilare al mantenimento del diritto publico dello Stato, a preservazione ed incolumità del quale si commetteva loro nel Decembre 1291 la compilazione d' un libro, che contenesse tutti i privilegî e le ragioni della Republica.

Ai consiglieri era imposta rigorosa assiduità nel grave loro ufficio, e fin dal 1266 si consideravano decaduti se ne fossero restati lontani, anche per causa di malattia, per un mese, spazio ristretto a quindici giorni nel Settembre 1290; era loro vietato di far grazie o doni di danaro publico oltre le 10 lire (1255), di domandarne per sè (Marzo 1266), nonchè di aver parte negli appalti dei dazî e delle gabelle (Dicembre 1297).

Mancando per legittima causa alle sedute a cui eran chiamati, venivano sostituti dai capi della Quarantia, o, non potendo questi, dagli Avvogadori di Comun (1299).

Per togliere poi la possibilità d'abusi di potere in materia publica, fu proibito al Consiglio minore di mutare anche nelle più lievi particolarità i *capitolari* dei magistrati e dei rettori senza il consenso del Consiglio maggiore, e fu senza dubbio

un tal motivo che, in epoca incerta ma verosimilmente nel XIII secolo, inspirava a quest' ultimo il decreto che, aggiungendo al primo i tre capi della Quarantia, creava il *Collegio* detto poi Serenissima Signoria.

E qui ci fermiamo, bastandoci aver additato al lettore quanto può tornar utile all' intelligenza del *Liber plegiorum*. Aggiungeremo solo che in seguito, con altre aggiunte, o stabili, come quella dei Savii grandi e dei Savii agli ordini, o temporanee, e con la creazione di nuove magistrature speciali, la sfera d' attività del Consiglio minore fu sempre più ristretta, ed infrenata ogni possibile velleità oligarchica, scopo supremo di tutta la politica interna della veneta aristocrazia. La vita di questa fu lunga pugna contro la democrazia e l' assolutismo dapprima, e contro l'assolutismo e l'oligarchia dappoi, e tal pugna, sapientemente condotta, fece di Venezia il più tranquillo e longevo Stato d' Europa.



REGESTI.

1. 1223, Ottobre 30. — c. 1. — Giovanni Enzo di s. Pantaleone (1) e Menecco Paduino di s. . . . . . prestano malleveria per Nuvelono di s. Gregorio, obbligandosi a pagare 150 lire di denari veneti (2) se prima del prossimo s. Andrea venisse provato avere il Nuvelono asportato da Venezia cinque *vaselli* d' olio di contrabbando. — Annotazione : I mallevadori diedero pegno per la detta somma ai *giurati della giustizia* (3). — *Cancellata* (4).

2. 1223, Ottobre 31. — c. 20 t.º — Sparsasi la voce che la *cavata* (canale con argini di terra ai lati) intrapresa al di là di s. Margherita delle Bebe non veniva eseguita a dovere, gli assunto-

(1) *De santo Pantalono*, dice il documento. Avvertiamo che i nomi dei cittadini o abitanti di Venezia sono sempre accompagnati da quello del circondario o parrocchia in cui dimoravano, la frase solita è: *N. N. de confinio sancti N.*

(2) *Libras denariorum venecialium ;* e di questa specie di valuta s' intende parlarsi in tutti quei luoghi ove diciamo *lire* senz' altra distinzione.

(3) Probabilmente ufficiali alla giustizia, o giustizieri, magistrato che sopravvegliava alle arti ed al commercio.

(4) Quando gli obblighi incombenti alle parti erano stati adempiti, il documento veniva cancellato con linee diagonali o perpendicolari.

Per dare un' idea dello stile di questi atti crediamo ben fatto trascrivere qui il primo per intiero.

Johannes Enzo de sancto Pantalono. et Meneccus Paduinus de sancta ... (steterunt) et constituerunt se plegios . versus dominum ducem nomine comunis Venecie . pro Nuvelono de Sancto Gregorio . . . . . (qui dicebatur) oleum usque vasella quinque contra mandatum et ordinamentum . . . . (comunis Venecie) portasse. Videlicet quod dabunt libras. C. L. venecialium eidem domino duci secundum quod ipse cum maiori parte suorum consiliariorum fuerint concordes et ita quod ab eis qualemcumque voluerit eorum ipsas recipere possit. hoc autem amodo ad sanctum Andream proxime venturum. Tali tamen ordine quod ipsi ambo debent venire ad dictum dominum ducem et suum consilium tercio die ante sanctum Andream et representare se dicentes ut finem inde mittant secundum voluntatem domini ducis et maioris partis consiliariorum . et si omnia predicta non adtenderent . predictas libras. C. L. sine aliqua condictione solvere promiserunt. — Dederunt pignus de predictis libris. C. L. Iuratis de iusticia.

ri di quell' opera si presentano al doge e si dichiarano pronti a perdere le spese fatte finora, a rifare il lavoro da capo ed a pagare la malleveria prestata, quando, a giudizio di lui e dei consiglieri, l'impresa non venisse condotta a termine secondo i piani e le condizioni stabilite. — *Canc.*

3. 1223, Novembre 1. — c. 20 t.° — Gribertino di Prata dichiara, davanti al doge, ai consiglieri Marino Dandolo, Pietro Barbo e Giovanni Gisi, ed a Pietro Zen, di voler essere sollevato dall'obbligo della malleveria ch' egli aveva prestato in Pordenone a favore di alcuni veneziani per 110 lire, e dice di voler esser sciolto da ogni vincolo relativo. — *Canc.*

4. 1223, Novembre 2. — c. 20 t.° — Pietro Albrico di Genova dichiara d' aver comperato, per sè e pel suo socio Nicoloso de Orto, da Giovanni de Berta di Fermo grano per lire 97, da Menego di Fermo per lire 113 e soldi 8, da Leonardo Zopolo di s. Basso per lire 50. Dice d' aver ricevuto lire 328, due coperte di volpe, due guarnacche ed una cassa di legno che gli doveva Giorgio Ruibolo di s. Gregorio, ed acconsente che da quest' ultima somma sia prelevato il pagamento dei grani da lui comperati.

5. 1223. Novembre 13. — c. 64. — Incomincia una serie di atti colle seguenti parole: *Ista sunt banna ordinata et stabilita per dominum ducem et suum consilium, in primis a sancto Michaele proximo preterito. Sic incipit, in nomine domini.*

6. 1223, Novembre 13. — c. 64. — Il doge, i consigli minore e maggiore, i Quaranta (1), ed i Giustizieri, proibiscono ai Veneziani di comperar, per rivenderlo, legname proveniente dal Cadore(?) (*Calovre*), sotto pena del bando (*banno*) di lire 30 e soldi 12 $^1/_2$, e della perdita del legname; ciò fu stridato in Rialto dal banditore Tardivello (2).

7. 1223, Novembre 11. — c. 21. — Il doge ed il consiglio minore comandano a Rainieri Totolo ed ai suoi compagni, ufficiali al frumento, di dare al comune di Chioggia 30 moggia di grano al prezzo di soldi 17 lo staio, pagabili entro quindici giorni e mediante guarentigia. Il doge poi, pregato da quelli di Chioggia, presta la voluta malleveria consegnando agli ufficiali predetti due *messores*

(1) Quadraginta ordinati pro proficuo et utilitate comunis Venecie.

(2) Publicato dal Prof. A. S. Minotto nei *Documenta ad Belunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium, spectantia*, etc. Vol. II, sect. I, Venetiis, Cecchini, 1871, p. 38.

(brocche ?) d' argento, una *nusca* (gioiello, fermaglio) ed un *bagum* (anello ?) d' oro, con licenza di vender tali oggetti se il prezzo del frumento non venisse pagato all' epoca prefissa. — Fu pagato. — *Canc.*

8. 1223, Novembre 16. — c. 21. — Malleveria simile alla precedente, prestata dal doge a favore del Comune di Cavarzere a cui erano state vendute 10 staia di frumento, che furono poi pagate. — *Canc.*

9. 1223, Novembre 16. — c. 21 t.° Formola del giuramento prestato dai periti scelti a far la stima delle case e terreni giacenti lungo la sponda orientale del rivo dell' arsenale (1).

10. 1223, Novembre 20. — c. 22. — Il doge ed il suo consiglio comandano il sequestro di tutte le cose ed i danari che Quirino Vendelino di s. Giacomo dall' Orio e Pangrazio Doro di s. Salvatore tenevano di ragione dell' imperatrice, sorella del re d'Ungheria, nonchè di tutte le cose e i danari che il Doro riceverà da Giacomo di s. Andrea per conto della medesima sovrana. — Il Doro fu assolto. — *Canc.*

11. 1223, Novembre 23. — c. 22. — Il doge ed il suo consiglio, ad istanza degli Avogadori di Comun, ordinano il sequestro, secondo le leggi, di tutti i beni posseduti da Matteo del fu Bartolomeo Boldù.

12. s. d. (1223, Novembre ?) — c. 21. — Pangrazio Buliaco di s. Bartolomeo, Stefano e Pietro Grassi di s. Marziale, e Leonardo Todero di s. Pietro di Castello, giurarono di custodire la torre delle Bebe secondo gli ordini del doge e del suo Consiglio. — Entrarono in ufficio ai 10 di Novembre. — *Canc.*

13. s. d. (1223, Novembre ?) — c. 21 t.° — Stima delle proprietà giacenti lungo la sponda orientale del rivo dell' Arsenale; in dialetto : « la casa e la terra de lo ponte de Albrigeto et cognato eius » lire 375 : « la casa et la terra de Tomao Ferrario » lire 112 : « la » casa et la terra de Rainerio Marco » lire 93 : « la terra de Gisla » lire 26 : « la terra de Tomao Fabro » lire 52: « la casa et la terra de Marco Paulin » lire 22 : « la terra de Laurencio Sovranzo » lire 108 : « la terra de Pietro Copario » lire 22 : « la casa et la terra de Viota » lire 125: « la casa et la terra de Frogerio » lire 46 : Somma , lire 1001 (2).

(1) Probabilmente per un progettato ampliamento dell' Arsenale medesimo.

(2) Pubblicato dal Prof. B. Cecchetti, *Dei primordi della lingua italiana e del dialetto in Venezia.* Atti del R. Istituto ven. di Sc. ecc., vol. XV, ser. III.

14. s. d. (1223, Novembre?). — c. 103 t.° — Ripetizione, in latino, delle stime precedenti, colle giunte che seguono:

A quella della proprietà di Tomaso Ferrario: il consigliere Andrea da Canal pagò a *Climento Rustego* due parti (terzi ?) del prezzo di stima. A quella della proprietà di Rainieri di Marco: pagò. A quella della terra di Gisla: pagò. A quella della terra di Tomaso Fabbro: la signora Pernice di Loreo chiede certa somma dovutale dal Fabbro, come apparisce da documento notarile; — Pietro Andrea rese frustanea la petizione (*vacuavit clamorem*) della Pernice; — pagò a Pietro Andrea. A quelle delle proprietà di Marco Paulino, di Lorenzo, di Pietro Copario, e di Frugerio: pagò. A quella della proprietà di Vidota: Melodia vanta credito di 25 lire sopra la metà di questa, appartenente a Marino Murario, come apparisce da istromento del Giugno 1221, rogato da Giovanni Bon prete di s. Maria Mater Domini; — simile credito tiene Tarvisio per lire 32; — pagò e fu fatta una transazione coi creditori.

15. 1223, Novembre. — c. 22. — Avendo Martino de Rivo e Vitale Benda fornito alla Republica il legname per sette galee ciascuno, al prezzo di lire 170 per galea, furono pagate al primo nell'anno trascorso lire 800, e nel Novembre corrente si ordinò a Nicolò de Axevele, camerlengo di comun, di pagargli altre lire 300. — Al secondo poi vennero date nell' anno precedente lire 700, e nel mese in corso lire 200; posteriormente gli furono pagate da Sebastiano Vittore lire 100, e da Giovanni de Bocassi lire 250. — *Canc.*

16. s. d. (1223, Novembre ?). — c. 22. — Essendo stato publicato sulle scale di Rialto, che nessun Veneziano il quale tenesse beni di Nicolota figlia del fu Leonardo *Bocca d' uomo* potesse renderne conto ad essa senza l' assenso del doge, Marco da Mula si presentò al Principe dicendo d' aver avuto dal Procuratore di s. Marco, Giacomo Barbo, 1000 lire di ragione degli eredi del suddetto Leonardo, per le quali esso Marco aveva rilasciato un documento in cui si obbligava a trafficare con quella somma e a corrisponderne il guadagno alla Nicolota, entro il Novembre; che mancando a tal condizione ei decadeva dal diritto di tener quel danaro; venir perciò a consegnare 40 lire a titolo di lucro ed a favore della menzionata donna. — Il doge quindi ordinò al da Mula di versare le 40 lire al Procuratore di s. Marco, e dichiarò nello stesso tempo avere il debitore adempiuto all'obbligo suo, e perciò essere immune da ogni pregiudizio. — Segue nota che, non essendo stati d' accordo il Doge ed i consiglieri, fu posteriormente annullata tal decisione.—*Canc.*

17. 1223, Dicembre 1.—c. 22 t.°—Pietro de Sacco, ripario (1) intimò, a nome del Doge e del suo consiglio, ad Andrea Falier di s. Giovanni in Bragora e ad Andrea *Bocca maggiore* di s. Maria Formosa, che non rispondano ad alcuno, senza ordine del principe, delle cose ch' essi tenevano di ragione di Nicolota figlia del fu Leonardo Bocca d' uomo.

18. 1223, Dicembre 7. — c. 23. — Elenco di testimonî giurati assunti in causa di contrabbando d' olio esportato verso Padova: Jacopina Girardo depone di aver aver avuto contezza della cosa dalla figlia di Maria Caponi. — Parma moglie di Giovanni Paolino, e Matteo de Ariano dissero di non saper cosa alcuna. — Lo stesso dichiarò Giovanni da Chioggia. — Giovanni Bragaino giurò. — Donna Altimilia, moglie di Stefano di Giacomo, giurò. — Maria Caponi e sua figlia giurarono. — Nel giuramento i testimonî promettevano che manifesterebbero privatamente al doge ed al suo consiglio quanto venissero a sapere intorno al fatto, prima della Pasqua vegnente. — Altri testimonî che si dovevano esaminare erano: Flogerio Pietro, Salvo Miolo, Giberto di Porto, Pietro Bordo, Venerando e Vitale Balbi. — *Canc.*

19. 1223, Dicembre 12. — c. 22 t.° — Il doge ordina a Pietro Norai di s. Ermagora di non alienare in modo alcuno le cose che aveva comperate da Marino Zusto, cioè due calici, un vaso detto *panagia*, un *cacio*, dei turiboli, ed altro, il tutto d' argento, del peso di marche 22. — Il Norai dichiarò inoltre che il Zusto possedeva delle ancone d' argento. — *Canc.*

20. 1223, Dicembre 19. — c. 23. — Giovanni Gastaldo confiscò il terreno vuoto che Matteo Boldù possedeva a s. Samuele; e ciò fu registrato d' ordine del doge. — *Canc.*

21. 1223, Dicembre 19.— c. 23 t.° — Marco, notaio da Padova, abitante nella parrocchia di s. Giovanni in Bragora, prestò il giuramento di servizio quale contabile dell' arsenale sotto gli ordini di Giovanni Bolli. Egli si obbligava a servire fino alla prossima Pasqua, o per un anno se fosse piaciuto al doge; doveva essere in uffizio ogni lunedì; il suo stipendio era di lire 10, metà delle quali ricevette all' atto del giuramento, e metà doveva riceverle in capo a sei mesi; gli restava proibito di accettare qualsiasi altra retribuzione per l' ufficio da lui assunto. — *Canc.*

22. 1223, Dicembre 21. — c. 1. — Domenico Baldi di s. Bar-

(1) I Riparî erano bassi ufficiali, simili ai nostri cursori od uscieri.

naba e Tebaldino della Calcinaia di s. Pantaleone stanno garanti per lire 30 e soldi 12 $^1/_2$ a favore di Sergente da s. Pantaleone, trovato portar olio di contrabbando, sulla via di Padova. — Testimonî Leonardo Campulo, Marino Badoer ed altri. — *Canc.*

23. 1223, Dicembre 21. — c. 1. — Antonio Lugnano da s. Maffio di Rialto e Pietro Gambarino da s. Giovani Evang. di Rialto stanno garanti per .... di s. Mattio di Rialto, detentore di oggetti che, reputandosi di uomini Spalatini, erano stati sequestrati dai Visdomini (1) a richiesta di Domenico Querini, e dovevano essere tenuti dal suddetto depositario, a disposizione del doge e del suo consiglio.

Dietro giuramento di un certo Cerneca, asserente non appartenere i predetti oggetti a Spalatini, vengono annullati gli obblighi dei garanti e del garantito. — *Canc.*

24. 1223, Dicembre (21 ?) — c. 1 t.° — Giacomo Longo da s. Maurizio e ..... Valier da s. Raffaele prestano guarentigia per Natale Valier da s. Nicolò *dei meliorati*, obbligandosi, fino a Pasqua, a pagare 200 lire quando fosse provato il detto Nicolò colpevole del contrabbando di 8 *vaselli* d' olio, sequestrati dai Giustizieri sulla via di Padova. — *Canc.*

25. 1223, Dicembre (21 ?) — c. 1 t.° — Menego Blazono e Pietro Enzo da s. Gregorio si costituiscono garanti per Nuvelone da s. Gregorio, obbligandosi a pagare lire 150, se fosse stata scoperta la complicità di questo nel contrabbando di cinque *vaselli* d' olio esportati per Padova da certo Pietro dimorante in sua casa. — L'obbligo dei mallevadori durava fino a Pasqua. — Testimonî Giovanni Arimondo, Giovanni Barozzi ed altri. — *Canc.*

26. 1223, Dicembre 22. — c. 24. — Essendo Giacomo Zulian di s. Ermagora accusato di tacita partecipazione (*scivisse*) alla truffa perpetrata da Pietro Albino, il quale dopo aver comprato certo oro da Giovanni figlio di Tebaldino *de Racione* di Verona non lo pagò; il doge col consiglio decisero dapprima che il Zulian desse malleveria di 500 lire di stare a loro disposizione fino al prossimo Natale, e che fosse messo in prigione un Giovanni schiavo di lui, che aveva confessato d'essere stato complice della truffa. Poi, dopo molti dibattimenti, il doge, il consiglio minore ed i XL decretarono, che il Zulian pagasse lire 100 a Tebaldino suddetto; che a questo fosse pur conse-

(1) Nome attribuito a diverse magistrature che si occupavano di affari economici.

gnato lo schiavo; e che con ciò il primo fosse assolto da ogni obbligo. Se poi questi, venendo l'Albino in Venezia, avesse potuto provare la propria innocenza, gli era concesso il diritto di regresso contro il reo ed i suoi beni fino all' ammontare delle 100 lire e del valore dello schiavo. — *Canc.*

27. 1223, Dicembre 22. — c. 24 t.° — Jacopo Foscari dei ss. Apostoli, accusato come il Zulian nel precedente n.° 26, fu condannato a pagare a Tebaldo *da Racione* il prezzo della metà dell' oro truffato dall' Albino in lire 234 $^1/_2$, ascendendo la quantità dell'oro stesso, secondo la deposizione giurata del *de Racione*, a marche 5 meno carati 7; rimanendo al Foscari per tal somma il diritto di regresso contro l' Albino, alle condizioni riferite di sopra — *Canc.*

28. 1223, Dicembre 23. — c. 23. — I funzionarî deputati all' annona del comune di Chioggia dichiararono al doge d' aver avuto da Rainieri Totolo e dagli altri ufficiali sopra i grani di Venezia, 30 moggia di frumento, a 18 soldi lo staio; ed essendo ora arrivata l' epoca del pagamento, versarono al Totolo 200 lire, promettendo di pagare il saldo restante quando quest' ultimo lo volesse. — *Canc.*

29. s. d. (1223, Dicembre ?). — c. 22 t.° — Marino Zusto di s. Vitale dichiara con giuramento d' aver comperato presso Modone, coi suoi compagni Giovanni Saponario di s. Stae e Nicolò Stadio di s. Giovanni Evang., venti ancone circondate d'argento, grandi e piccole, sei marche d' argento in tanti anelli e *surcillos* (cerchielli ?), sedici marche d' argento composte di due calici, un turibolo, un *cacillo* (piccolo calice ?), un *plathone* (piastra ?), una pisside (vaso da *panagia*), alquante pezze di seta, due o tre reliquiarî preziosi (*encolphi*), tre croci di ferro con argento, una di legno coperta d'argento ed una d'oro, più 200 *manulati ucellati* (1). Dice che tutti questi oggetti gli erano stati venduti da Marco Vido dei ss. Apostoli, dal fratello di costui, da Nicola, uomo di Marco Stadio di s. Giovanni evang., da Marco Maglaenzoco di s. Agnese e da altri loro compagni. — *Canc.*

30. s. d. (1223, Dicembre ?) — c. 22 t.° — Nomi dei colpevoli nel saccheggio del tesoro del monastero di s. Giovanni di Polmosa (2): Marco Vido dei ss. Apostoli e suo fratello, Donato da

(1) Moneta imperiale greca.

(2) Secondo notizie favoriteci dal cav. Federico Stefani, da lui tratte dal *Libro di* Benedetto Bordone *in cui si ragiona di tutte le isole del mondo* ecc., stampato a Venezia nel Giugno 1528, da Nicolò d'Aristotile, posseduto dallo stesso egregio cavaliere, tre furono le isole che nel medio evo si chiamarono

Cannaregio, Nicolò Sagornino, Michele David da Murano, Daniele e Pietro *de Zadra* (Zara) ed un loro compagno, Pizolo Bon di s. Ermagora, Nicolò Capeleto di s. Giovanni novo e Marco Maglaenzoco di s. Agnese.

31. s. d. (1223 fine, o 1224 principio) — c. 23 t.° — Nella vigilia del p. p. Natale, Angelo Lombardo giurò di osservare quanto fosse per imporgli il doge in causa dell' ingiuria che si diceva egli avesse fatta alla propria sorella Mandrina; ed il doge gli ordinò, sotto pena di 50 lire, di non recar ad essa molestia fino alla prossima Pasqua. — *Canc.*

32. 1224, Gennaio 1. — c. 2. — Avendo Zeloso de Plebe giurato esser sua certa quantità d' olio esistente nella bottega di Lorenzo dalla Livenza; Bellino Pladoni di s. Gervasio si costituisce mallevadore per lo stesso Zeloso, e promette di pagare qualunque persona che potesse provare di avere diritto su tutto o su parte di quel liquido. — Testimonî Giovanni Gisi e Giovanni Michiel. — *Canc.*

33. 1224, Gennaio 4. — c. 2. — Domenico Blasono da s. Gregorio promette di restituire un sacco di ferro, che era stato trovato in un *asiro* (1) pubblico,o di pagarne il valore, a chi provasse di avere diritto sul ferro stesso, che il Blasono diceva appartenere a Migliore di Benedetto ed a Giovanni di Bono da Fermo, a nome dei quali lo chiedeva. Il ferro gli fu consegnato. — Testimonî Giovanni Bolli, Giovanni de Bollachi. — *Canc.*

34. 1224, Gennaio 4. — c. 23 t.° Il doge ordina a Giovanni Pizo di s. Pantaleone di occupare a nome dello Stato, fino al prossimo 1 Agosto, una casa a lui locata nella stessa parrocchia, da Maria Minio. Questa casa confinava con un' altra appartenente ad una seconda Maria, moglie di Jacopo Minio, la quale vantava diritti ereditarî per una sua figlia sullo stabile tenuto dal Pizo. Tale ordine fu dato perchè restassero impregiudicate le ragioni delle contendenti. — *Canc.*

35. 1224, Gennaio 5. — c. 2. — Frammento che parla di ordine ducale dato a Giovanni Pizo da s. Pantaleone. — *Canc.*

Palmosa o Polmosa: la prima, l' odierna Pianosa; la seconda, Parthenopes dei greci, nel gruppo di Ponza, si dice oggi Palmarola; la terza infine è la nota Patmos nell' arcipelago greco. Crediamo che il nostro libro parli di questa, sapendo che in essa esisteva da antichissimi tempi la celebre abbazia dedicata all' autore dell' Apocalisse.

(1) Sorta di nave.

36. 1224, Gennaio 17. — c. 25. — Marco Vido, accusato di complicità nel saccheggio del tesoro di s. Giovanni di Polmosa, giura di restare a disposizione del doge e di osservare quanto gli sarà ordinato. — *Canc.*

37. 1224, Gennaio 17. — c. 24. t.° — Stefano Gaubarino depone sotto giuramento di non sapere direttamente se le cose sequestrate a Cerneca appartengano a uomini di Spalato, ma di averlo sentito a dire da Domenico Quirini. — *Canc.* (1).

38. (1224, Gennaio 17 ?) — c. 24 t.° — Cerneca di s. Matteo di Rialto dichiara con giuramento che le cose sequestrate appresso di lui non appartenevano a cittadini di Spalato; su ciò il doge scioglie dal vincolo di sequestro le cose stesse. — *Canc.* (2).

39. s. d. (1224, Gennaio 24 ?) — c. 24 t.° — Nomi di coloro che derubarono Domenico da Gemona al di là di Fino, in Bocca di Revedole, distretto di Venezia, i quali gli tolsero lire 175: Bertoldo, Menegato zoppo (*qui est zotus*), Tortula, Olderico Lissa, tutti di Grugera (*Grugaira*).

40. 1224, Gennaio 29. — c. 2. — Angelo Calbo di s. Vio, Marino di s. Agnese e Matteo Vitturi di s. Raffaele stanno garanti per Matteo Vitturi di s. Raffaele e per Agapito Cauco da s. Basegio, accusati di furto a danno d' un mantovano, e detenuti a Venezia. — I mallevadori promettono di consegnare i suddetti indiziati, ad ogni richiesta del doge, tre giorni dopo l' intimazione relativa, o, non facendolo, di pagare lire 500. — Testimonì: Michele pievano di s. M. Zobenigo, Benedetto Falier, Paolo Istrigo ed altri. — *Canc.*

41. 1224, Gennaio. — c. 24. — Carlo ripario dichiara d' aver intimato a Vitale Velloni di s. Moisè, per ordine del doge, di tener a disposizione della Signoria tutte le cose ch' egli avesse di ragione di Nicolota del fu Leonardo Bocca di uomo, chiamandolo responsabile di quanto fosse per consegnare alla suddetta, o ad altri per lei, senza consenso del doge. — *Canc.*

42. 1224, Febbraio 4. — c. 22 t.° — Angelo David si fa mallevadore pel proprio figlio Michele, accusato di complicità nel saccheggio (*depredationi seu raubationi*) del tesoro del monastero di s. Giovanni di Polmosa, promettendo di pagare 50 lire se prima del prossimo *carnisprivio* (3), oppure entro tre giorni dalla relativa dif-

(1) (2) Pubblicati dal Prof. Simeone Gliubich nei *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium* editi dall' Accad. delle Sc. ecc. di Zagabria, 1868 - vol. I, p. 32.

(3) Così chiamavasi la prima domenica di Quaresima.

fida, non consegnerà al doge il detto suo figlio. — Testimonî M. Soranzo, Jacopo Acotanto, consiglieri, e Stefano Viadro. — *Canc.*

43. 1224, Febbraio 4. — c. 2 t.° — Malleveria eguale alla precedente, prestata da Tomaso Istrigo e Stefano Valentino, a favore dello stesso Michele. — *Canc.*

44. 1224, Febbraio 4. — c. 2 t.° — Malleveria eguale alla precedente, prestata da Marco e Domenico Megano di Murano. — *Canc.*

45. 1224, Febbraio 5. — c. 2. — Essendo stato concesso a Corrado Brigo di Brescia di esportare per quella città cinque migliaia d' olio, Martino speziale, bresciano, di s. M. Formosa si obbliga di pagare allo Stato il valore dell' olio suddetto, se esso venisse condotto e venduto in altro luogo. — Testimonî Oliviero Morosini, P. Albino, P. de Sacca ripario. — *Canc.*

46. 1224, Febbraio 5. — c. 2 t.° — Marco Sagornino di s. Geremia e Leonardo Todaro di s. Pietro di Castello si costituiscono mallevadori per Nicolò Sagornino, incolpato di complicità nel saccheggio del tesoro di s. Giovanni di Polmosa, obbligandosi di consegnare il detto reo, ad ogni richiesta del doge, entro tre dì dall'intimazione, o di pagare lire 100. — Testimonî Bartolommeo Barozzi, Marino Bobizo, ed altri. — *Canc.*

47. 1224, Febbraio 5. — c. 3. — Marco Polo di Cannaregio fa malleveria per Marco Vidone dei ss. Apostoli, pel motivo ed alle condizioni del precedente N. 46. — Il mallevadore consegnò il Vidone. — *Canc.*

48. 1224, Febbraio 5. — c. 3. — Malleveria prestata da Martino Maglaenzoco di s. Agnese per Marco Maglaenzoco; motivi e condizioni come nel precedente N. 47. — Testimonî Giov. Michiel di s. Polo, Michele Venier ed altri. — *Canc.*

49. 1224, Febbraio 5. — c. 3 t.° — Domenico Baffo da Poveglia, accusato di aver ferito il giudice di quel luogo, non volle giurare. — Marco Giulio di s. Giuliano, Venerando e Pietro Baffo da Poveglia promettono di pagare, il primo 100, i secondi 50 lire per ciascuno, se il Domenico non obbedisse all' intimazione della Signoria. — Testimonî l' Arcidiacono di Candia, Stefano Viadro giudice, Guido Michiel, Marino Bobizo ed altri.

Il Baffo poi in seguito giurò di stare a disposizione del doge. — *Canc.*

50. 1224, Febbraio 5. — c. 25. — NN. di S. Agnese si costituisce mallevadore per Giovanni Maglaenzoco, promettendo di paga-

re lire 100 se questi non si presentasse al doge a giurare . . . . (*non finito*). — *Canc.*

51. 1224, Febbraio 6. — c. 3. — Pietro Arimondo di s. Marina e Domenico Berengo di Cannaregio si costituiscono mallevadori per Donato Benedetto di s. Geremia; motivi e condizioni come nell' antecedente n.º 48. — Testimonî Andrea Marigloni, Giovanni Cortese ed altri. — *Canc.*

52. 1224, Febbraio 7. — c. 3. — Ventura de Cavalero e Omodeó di ser Morando, ambo da Verona, prestano guarentigia al vice doge Marino Dandolo a favore di Pasquale de Capeleto da Trento, obbligandosi di pagare allo Stato il valore di 8 migliaia d' olio, che questi aveva ottenuto di esportare per quella città, se non facesse constare per lettere del podestà di essa (avanti il 1 Marzo) essere stato il detto olio colà portato e venduto. — Il Capeleto giurò di portar l' olio a Trento. — Testimonî P. Barbo, Angelo Contarini e P. Lombardo giustiziere. — *Canc.*

53. 1224, Febbraio 18. — c. 3 t.º — Avendo Carmano converso di s. Giacomo ottenuto licenza di esportare per Treviso un migliaio d' olio, Enrico Trevisan di s. Fosca garantisce che il detto olio non sarà portato o venduto altrove, obbligandosi a pagarne alla Signoria il valore quando il Carmano non presentasse il relativo certificato del podestà di Treviso. — Testimonî Leonardo Falier, Marco Polo ed altri. — Il certificato fu presentato. — *Canc.* (1).

54. 1224, Febbraio (18 ?) — c. 3 t.º — Malleveria prestata da Leonardo Gisi di s. Geremia a favore di prete Clemente, pure di s. Geremia, per lire 100, da pagarsi entro il giorno seguente. — Motivo di tal cauzione era una lite vertente fra il detto prete e l' abbadessa di s. Secondo. — *Canc.*

55. 1224, Febbraio 18. — c. 25. — Mainardino di Alberto di Largado, Mainardo di Giovanni di Crescenzio, Uguccione di Albertino di Mantello, *Bontengois fili pei*, e Simeone de Alberto, tutti di Cavarzere, giurarono di osservare quanto fosse per ordinar loro il doge fino al prossimo s. Michele, specialmente per aver essi fatto fuggire con frode cinque uomini, ch' erano stati ar-

(1) Publ. Minotto, op. cit., p. 38. Egli attribuisce a questo documento la data 16 Febbraio 1223. Osserviamo peraltro che il *Liber plegiorum* fu cominciato solo nell' Ottobre di quell' anno, quindi il Febbraio sarà quello del 1224; di più l'atto originale porta: *die duodecimo exeunte Februario,* che contando in senso retrogrado dà il giorno 18, per essere il 1224 bisestile.

restati nel tenere di Cavarzere come ladri e condotti davanti al doge. — *Canc.*

56. 1224, Febbraio 22. — c. 25. — Andrea di Giacomo d'Ancona narra ch'essendo egli in quel porto, Pietro Abramo di san Marziale stava per salpare alla volta di Morea con un suo plato carico di ferro, panni e due cavalli di francesi, quando un messo di Giov. de Mandolana, camerlengo d'Ancona, gli prese i timoni e la vela; chiesta dall'Abramo la ragione di tal confisca gli fu risposto: così lice e piace al comune. Fu poscia convenuto che sarebbe levato il sequestro mediante deposito d'una marca di sterlini d'argento, che fu pagata dall'Abramo alla presenza del narrante; ciò non valse però a far restituire le cose sequestrate, e quindi l'Abramo, urgendogli di partire, offerse altro pegno che fu accettato, e fece consegnare per mezzo di Andrea suddetto tre sciamiti lavorati con oro, sicchè riebbe la vela ed i timoni e mandò a suo viaggio la barca, restando egli in Ancona per conoscere la ragione del sequestro. Portatosi perciò dal podestà, gli fu risposto: ordinare gli statuti anconetani che ogni nave portante pellegrini oltre mare pagasse il quinto; l'Abramo protestò di non portar pellegrini, nè andare oltremare, ma nulla ottenne. Il narratore finisce dicendo esser tal cosa accaduta sei anni addietro. — *Canc.*

57. 1224, Febbraio 24. — c. 4. — Dicendosi che Paolo Istrigo, già Camerlengo a Costantinopoli sotto il podestà Marino Dandolo, aveva nella sua amministrazione commesso un errore a danno dello Stato di 75 perperi, il doge ordinò all'attuale podestà di quella capitale, Giacomo Tiepolo, di verificare la cosa; e affine di garantire lo Stato da ogni perdita, Pietro del fu Marco Michiel di s. Sofia e Pietro Istrigo si costituirono mallevadori per l'accennato Paolo fino alla somma di lire 150, in caso si fosse trovato esistere l'errore. — Testimonî la maggior parte dei Consiglieri. — *Canc.*

58. 1224, Febbraio 26. — c. 25 t.° — Il doge ed i consigli maggiore e minore stabiliscono che colui che sarà eletto bailo di Negroponte abbia 450 perperi d'oro all'anno d'onorario e lire 100 per le spese del viaggio; che debba tenere a proprio carico, nel tempo del suo governo, un notaio veneziano, quattro servitori e tre cavalli; possa portar seco quello vorrà in oro ed argento; in Negroponte non gli sia lecito impiegar danari (*implicare*) che in seterie, gemme e perle (*percullis*).

59. 1224, Febbraio 26. — c. 26. — Il doge ed i consigli

maggiore e minore decretano che chi sarà eletto consigliere di Candia abbia 350 perperi d'oro, e lire 50 pel viaggio; resti in carica fino al s. Michele dell' anno venturo; tenga tre servi e due cavalli. E si uniformi alla commissione che gli sarà data.

60. 1224, Febbraio — c. 3 t.° — Essendo stato sequestrato nelle acque di Caorle, a richiesta di uomini di quella terra, un *plato* (1) appartenente a Domenico Cavalero, Pangrazio da Canal di s. Basegio si costituisce garante, promettendo pagare lire 50 se il detto Cavalero non soddisfacesse le pretese di quelli che avevano fatto operare il sequestro. — *Canc.*

61. 1224, Febbraio. — c. 4. — Leonardo Falier di s. Maurizio e Marino Tron promettono di pagare lire 20, se entro quindici giorni Doho Bono di s. M. formosa non si presentasse, all' intimazione del doge, per giustificarsi in una lite a lui mossa da alcuni genovesi padroni di nave. — *Canc.*

62. 1224, Febbraio. — c. 25 t.° — Marco Ravagnano di Chioggia minore giura di dir la verità e di stare ad ogni comando del doge, essendo accusato d' aver esportato da Chioggia vino e vettovaglie di contrabbando. — *Canc.*

63. 1224, Marzo 1. — c. 4. — Malleveria prestata da Vivaldo da Mantova di s. Silvestro, che si obbligò di pagare il valore di 10 migliaia di fichi, dei quali s' era concessa l' esportazione a Giacomo di Pedono da Mantova, quando questi non facesse presentare un certificato del podestà di quella città dichiarante che le frutta erano state colà vendute. — Testimonî la maggior parte dei Consiglieri. — *Canc.*

64. 1224, Marzo 1. — c. 4 t.° — Guarentigia prestata da Domenico Bastiano di s. Raffaele a favore di Bovaterio e Bonsignore da Legnago, per due migliaia di fichi da portarsi in Legnago; simile nel resto alla precedente. — Testimonî Giacomo Acotanto, Giovanni Michiel, consiglieri, e Filippo Corner. — Fu presentata la dichiarazione di Greco podestà di Legnago. — *Canc.*

65. 1224, Marzo 1. — c. 4 t.° — Malleveria prestata da Antolino Lugnano di s. Maffio, a favore di Petraca da Como, per tre migliaia d' olio da portarsi in quella città, colle condizioni delle due precedenti; termine della presentazione del certificato la prossima Pasqua. — Testimonî come al n. 64. — *Canc.*

66. 1224, Marzo 1. — c. 4 t.° — Malleveria prestata da

(1) Sorta di barca.

Filippo Mangiavillani di s. Mattio a favore di Vincenzo da Cremona per 5 migliaia d'olio spedito da questo in patria. — Condizioni come nel n. 65. — Testimonî come nello stesso, più M. Dandolo. — *Canc.*

67. 1224, Marzo 1. — c. 5. — Marco Polo di s. Geremia si costituisce mallevadore per Marco Guidone dei ss. Apostoli, accusato di complicità nel saccheggio del tesoro di s. Giov. di Polmosa, promettendo di pagare lire 100, se l' indiziato non si tenesse a disposizione della Signoria fino alla prossima domenica delle palme. — Testimonî M. Dandolo, P. Barbo, Giac. Acotanto, consiglieri, ed altri. — *Canc.*

68. 1224, Marzo 1. — c. 5. — Rainieri Zen di s. Sofia e Giovanni Marango di s. M. Zobenigo promettono di pagare 500 lire, se Giovanni Muazzo di s. M. Zobenigo e Marco Bon di s. Sofia, nel viaggio che stavano per intraprendere, avessero toccato colla lor nave i porti d' Alessandria, Damiata od alcun altro d' Egitto. — *Canc.*

69. 1224, Marzo 4. — c. 5. — Avendo Marcoardo da Vinimorco provato essere sue 500 pelli di scoiattolo (*schillati*) tenute in deposito da Giovanni Senatore e Giovanni Sglaoldaro, il doge ordinò a questi di consegnarle al primo, in favore del quale si costituì garante con 40 lire Enrico Tedesco di s. Bartolomeo, cognato di Biagio Bledani, dichiarandosi responsabile verso chiunque potesse entro un anno provar diritti sulle pelli accennate. Testimonî tutti i consiglieri meno M. Soranzo. — *Canc.*

70. 1224, Marzo 7. — c. 5 t.° — Guarentigia prestata da Albrigeto pellicciaio di s. Felice per Alberto Granello da Verona, colla quale il primo si obbliga di pagare il valore di 15 migliaia di fichi e di 16 migliaia d' olio quando il secondo non portasse un attestato di Rambertino de Ramberto podestà di Verona, dichiarante che le dette merci erano state colà portate. — Testimonî M. Dandolo, P. Barbo, Giac. Acotanto, consiglieri. Vidoto ed Ambrogio riparî. Fu presentato il certificato. — *Canc.*

71. 1224, Marzo 7. — c. 5 t.° — Malleveria eguale alla precedente n. 70, eccetto che fu prestata a favore di Ventura Macacaro di Verona e per sette migliaia d' olio. — Testimonî come al n. 70, più Giovanni Bolli. — *Canc.*

72. 1224, Marzo 7. — c. 6. — Malleverie simili alla precedente, prestate da Gerardo da Parma di s. Giovanni di Rialto a favore, una di Giacomo de Cassapicata da Verona, per due migliaia d' olio; e l' altra di Aelardo ed Ugone Molese da Verona per 10 migliaia di

fichi e tre d'olio. — Tempo utile alla presentazione del certificato, la Pasqua. — Testimonî Guido Michiele e Leonardo Donà. — *Canc.*

73. 1224, Marzo 7. — c. 6. — Guarentigia prestata da Vitale Maestro Orso di s. Samuele a favore di Guidolino agente di Tebaldino de Racione da Verona, per 3 migliaia d'olio da esportarsi per quella città alle condizioni della precedente n. 72. — Testimonî la maggior parte dei consiglieri, Leonardo Falier ed Avanzo ripario. — *Canc.*

74. 1224, Marzo 7. — c. 6 t.° — Guarentigia prestata da Giovanni Michiel di s. Gio. Evangelista a favore di Isembardo Radarolo e Martinello Dentrelise veronesi, per 12 migliaia di fichi e migliaia 1 $^1/_2$ d' olio da portarsi a Verona — Condizioni come al n. 72. — Testimonî M. Dandolo, P. Barbo, Giacomo Acotanto, Giov. Michiel, Giov. Gisi, Pietro ed Alberto Contarini di s. Silvestro. — *Canc.*

75. 1224, Marzo 7. — c. 6 t.° — Malleverie prestate da Albertino di Porto a favore di Panso di Stefano da Verona per due migliaia di fichi; ed a favore di Bassano da Vicenza per tre migliaia degli stessi frutti, da portarsi a Verona alle condizioni solite. — Testimonî come al n. 74. — *Canc.*

76. 1224, Marzo 7. — c. 6 t.° — Alberto Contarini di s. Silvestro si costituisce garante per Marco de Casoto mantovano, il quale aveva ottenuto il permesso di portare a Mantova 20 migliaia di fichi alle condizioni riferite negli ultimi numeri. — Testimonî come al n. 74, più Filippo Corner e Guido Michiel. — *Canc.*

77. 1224, Marzo 7. — c. 7. — Guarentigia simile alla precedente, prestata da Martino Auriolo di s. Giov. di Rialto a favore di Ragaciano e di Compagno figlio di Gilio, mantovani, per 20 migliaia di fichi. — Testimonî come al n. 76, più P. Traenanzi e Vitale Maestro Orso. — *Canc.*

78. 1224, Marzo 7. — c. 7. — Malleveria simile alle precedenti, prestata da Saviobono da Verona di s. Polo per 6 migliaia di fichi, portati a Verona da Alberto e Greco di Bonavigo, e Forabosco di quella città. — Testimonî come al n. 77. — *Canc.*

79. 1224, Marzo 7. — c. 7. — Michele de Algifi di s. Raffaele sta garante per Graziolo Panzarello da Cremona, a cui era stato concesso di portar colà 10 migliaia di fichi, alle solite condizioni. — Testimonî tutti i consiglieri, Martino Auriolo e Gerardo da Parma di s. Giov. da Rialto. — *Canc.*

80. 1224, Marzo 8. — c. 7. — Guarentigia simile alle precedenti prestata da Pietro Trainanzi di s. Raffaele per un migliaio

d' olio e 2 di fichi, dei quali era stata concessa l' esportazione per Verona a Bonaventura Nonto (o Notaio). — Testimoni Giovanni Michiel, P. Barbo, consiglieri, Giovanni Barozzi e Giovanni Bolli. — *Canc.*

81. 1224, Marzo 8. — c. 7 t.° — Pietro Trainanzi di s. Raffaele si costituisce mallevadore a favore di Enrico Belenciono da Verona, il quale avea ottenuto licenza di esportare per colà 6 migliaia di fichi. — Testimoni come al n. 80. — *Canc.*

82. 1224, Marzo 8.—c. 7 t.° —Malleveria simile alle precedenti, prestata da Giovanni Cortese di s. Marco per Carlessario di Bonomo e Bernardo di Bovolchizio da Verona, portanti colà 3 1/2 migliaia d' olio. — Testimoni come sopra al n. 81. — *Canc.*

83. 1224, Marzo 8. — c. 7 t.° — Pasquale Gezo di s. Croce sta garante che Nemerino Michele da Verona prima della ventura Pasqua presenterà al doge un certificato del podestà di Verona, dichiarante avere il detto Nemerino portato colà 2 1/2 migliaia d'olio. — Testimoni Bartolameo Barozzi e Marino Tron. — *Canc.*

84. 1224, Marzo 9. — c. 8. — Malleveria simile alla precedente, fatta da Giovanni Storlato di s. Tomà, per 10 migliaia di fichi portati a Brescia da Giacomo Galfano di s. Apollinare. — Testimoni P. Barbo, Giovanni Michiel, M.º Dandolo, consiglieri, e Giovanni Bolli. — *Canc.*

85. 1224, Marzo 9. — c. 26. — Pietro Tascono, abitante in casa di Marco Minoto di s. Luca, si obbliga di scavare a tre piedi di profondità (*de subtus*) il rivo dell' Arsenale, dall' arco di questo, fino al canale; l' escavo, le serraglie e tutte le altre cose necessarie saranno a suo carico; in correspettivo riceverà 12 soldi per ogni passo di rivo scavato. — *Canc.*

86. 1224, Marzo 11. — c. 8. — Guarentigia prestata da Giacomo Bolli di s. Fantino a favore di Pietro Tascono di s. Luca, il quale si era assunto l' escavo del rivo dell'Arsenale; il mallevadore si obbligava a pagare 26 lire se il Tascono non adempisse ai propri doveri. — Testimoni M. Dandolo, P. Barbo, Giac. Acotanto, Giov. Michiel, consiglieri, e Filippo Corner. — *Canc.*

87. 1224, Marzo 12. — c. 26. — Fel Fese di Chioggia, comito della saettia (*sagitteda*) publica deputata alla sorveglianza dei contrabbandi di vettovaglie, confessa di aver ricevuto 2 balestre dello Stato. — *Canc.*

88. 1224, Marzo 13. — c. 8. — Bartolameo Mignano di s. Vitale si costituisce mallevadore per Vitale Maestro Orso, il quale pri-

ma della prossima Pasqua dovea presentare una dichiarazione del podestà di Verona essere state portate colà dal secondo 4 migliaia e $^{1}/_{2}$ di olio. — *Canc.*

89. 1224, Marzo 15. — c. 8 t.° — Marco Contarini di s. Silvestro guarentisce per Stepacia e Zunio da Ragusa, ch' essi non moveranno due loro *plati* dalla riva del suddetto Marco senza ordine o permesso ducale; in caso di contravvenzione il Contarini si obbliga a pagare 1000 lire. — Testimònî M. Dandolo, P. Barbo, Giac. Acotanto, consiglieri, e P. de Saco ripario. — *Canc.* (1).

90. 1224, Marzo 15. — c. 8 t.° — Daniele macellaio da s. Moisè, Pietro de Saco fabbro di s. Martino, Pietro fabbricatore di corazze (*osbergarius*) di s. Moisè e Todeschino di s. Geminiano, stanno mallevadori per Viviano fabbricator di corazze che era stato carcerato, promettendo di tenerlo a disposizione del doge e consegnarlo ad ogni richiesta, o, mancando, di pagare lire 200. — Testimonî come al n. 89. — *Canc.*

91. 1224, Marzo 16. — c. 8 t.°—Guarentigia prestata da Isacco Quintavalle di s. Bartolomeo, che si obbliga di pagare il valore di 5 migliaia d' olio se entro quindici giorni dopo Pasqua Ugo Cornagia e Bontà Pusterla, milanesi, non presentassero al doge un certificato del podestà di Milano dichiarante aver essi colà portato un' eguale quantità di quel liquido. — Testimonî Enrico Morosini, P. Albini, P. de Saco ripario ed altri. — *Canc.*

92. 1224, Marzo 16. — c. 8 t.° — Malleveria prestata da Pietro Trainanze di s. Raffaele per Pietro Polengo da Cremona, che aveva ottenuto di esportare per colà 10 migliaia di fichi. — Termine alla presentazione del relativo certificato, l'ottava di Pasqua. — Testimonî M. Dandolo, Giac. Acotanto, P. Barbo, Giov. Michiel e Nicolò Tonisto. — *Canc.*

93. 1224, Marzo 16. — c. 9. — Bonardito Fiorentino di s. Pantaleone fa malleveria al vice doge Marino Dandolo per Nicolò Malfatti di s. Gervasio e Leonardo Cavalcabò di s. Pantaleone, promettendo che questi, nel viaggio che sono per intraprendere colla lor nave *s. Pietro*, non toccheranno alcun porto d' Egitto; ed obbligandosi il mallevadore a pagare 1000 lire in caso di contravvenzione. — Testimonî i consiglieri P. Barbo e Giovanni Michiel. — *Canc.*

94. 1224, Marzo 18. — c. 9. — Guarentigia prestata da Gio-

(1) Publ. Gliubich, op. cit., p. 32.

vanni Morlo a favore del proprio fratello Pietro, al quale era stato permesso di portar a Mantova 6 migliaia di fichi. — Termine per la presentazione del relativo certificato, l'ottava di Pasqua. — Testimoni come al n. 93. — *Canc.*

95. 1224, Marzo 18. — c. 9. — Leonardo Dunzorzo di s. Cassiano, Giacomo Mocenigo di s. Giov. Grisostomo e Tomaso Istrigo si costituiscono mallevadori per Domenico Megeno di s. Stefano di Murano, promettendo che questi, nel viaggio che stava per intraprendere colla sua nave *Asinello*, non toccherebbe l' Egitto, ed obbligandosi a pagare 1000 lire in caso di contravvenzione. — *Canc.*

96. 1224, Marzo 19. — c. 26 t.° — Jacopo Acotanto, consigliere inviato dal doge al re Salanicense (di Salonicchi) per essere chiarito sulla spogliazione perpetrata nell' Ungheria a danno di Pietro Alberti, Donato Olivo e Guido Pentulo, veneziani, avendo adempiuto la sua missione presso il re stesso ed il cavaliere Ugo di Narzolo, ne riportò il seguente documento:

1224, Marzo, Rialto. Demetrio re di Salonicchi ed Ugo cavaliere del signor Narzolo attestano ch' essendo essi in Ungheria, il re Bela, figlio d'Andrea, coi suoi cavalieri ed alcuni cavalieri del duca d' Austria rapirono al veneziano Pietro Alberti 600 Marche d' argento in gioie e metalli preziosi, a Guido Pentulo 4 marche d' oro e 14 d' argento, ed a Donato Olivo 200 marche d'argento. Testimoni Marino Nadal e Marino Pentulo. — Atti Ermagora Cito prete e notaio. — *Canc.*

97. 1224, Marzo 19. — c. 26. — Il Doge col consiglio minore assegnano a Mauro del fu Adelgerio di Pola, il primo di Maggio qual termine per pagare un debito di 30 lire ch'ei teneva verso Stefano Nadal, vescovo di Torcello, in forza di carta d' obbligo rogata dal prete Giovanni Vidal; in difetto del pagamento il doge concederà al vescovo suddetto diritto d' oppignorazione sulle cose degli uomini di Pola fino all' ammontare del mentovato importo. — *Canc.*

98. 1224, Marzo 19 — c. 26 t.° — Giovanni Murlo di s. Silvestro presta guarentigia a favore di Pietro Morlo della stessa parrocchia per 2 migliaia di fichi (*incompleto*).

99. 1224, Marzo 19. — c. 26 t.° — Coloro che fanno coniare le monete giurano davanti al doge ed ai consiglieri, eccetto M. Soranzo, di osservare il capitolare sulla fabbricazione delle monete; — lo stesso giorno assumono l' ufficio.

100. 1224, Marzo 20. — c. 9 t.° — Malleveria prestata da Bonardito Fiorentino di s. Pantaleone a favore di Pietro Morlo di

s. Silvestro per l'esportazione a Mantova di 4 migliaia di fichi. — Termine a presentare il certificato, 15 giorni dopo Pasqua. — Testimonî M. Dandolo e P. Barbo, consiglieri, ed altri. — *Canc.*

101. 1224, Marzo 21. — c. 9 t.° — Malleveria prestata da Giovanni Cortese di s. Marco a favore di Aelardo di Ugone Moleso da Verona, al quale era stato concesso di portare in patria 6 migliaia di fichi. — Termine come nella precedente. — Testimonî M. Dandolo, P. Barbo, Giac. Acotanto, Giov. Gisi, Giov. Michiel, Pangrazio Doro e Baliganto. — *Canc.*

102. 1224, Marzo 21. — c. 9 t.° — Rainieri Zen di s. Sofia fa malleveria per Isembardo da Verona che porta colà 4 migliaia di fichi. — Termine alla presentazione del certificato relativo, l'ottava di Pasqua. — Testimonî P. Barbo, M. Dandolo, Giov. Gisi, consiglieri, Oliviero Morosini, Giov. Querini ed altri. — *Canc.*

103. 1224, Marzo 22. — c. 10. — Angelo Boni di s. Simeone sta garante per Bovaterio da Legnago, al quale era stato permesso di esportare per quella città 1 migliaio e 1/2 di fichi, ed 8000 libbre di cacio. — Il certificato doveasi presentare avanti Pasqua. — Testimonî i consiglieri, meno M. Soranzo; Ambrogio, Giov. Gastaldo e P. de Saca, riparî. — *Canc.*

104. 1224, Marzo 30. — c. 10. — Malleveria prestata da Giovanni da Zara di s. Maria assunta per Marino da Zara comproprietario per metà d'un *banzone* (1); da Nicolò Greco da s. Margherita per Girardo de Rodolfo possessore d' un quarto; e da Michele di Rainieri di s. Vio per Marco Bon padrone dell'altro quarto del detto naviglio; i detti mallevadori si obbligano a pagare lire 250 per ogni quarto del *banzone*, se esso, nel viaggio che stava per intraprendere, avesse toccato l' Egitto. — Michele de Rainieri pagò la sua parte. — *Canc.*

105. s. d. (1224, Marzo ?) — c. 27. — Avendo Emanuele Vallaresso di s. Ternita attestato con giuramento che Andrea Vallaresso aveva, morendo in Ungheria, dichiarato alla sua presenza di nominar sua moglie a propria *fideicommissaria* fino alla maggiorità del figlio, e di lasciare alla Republica 100 lire; il primo fece erigere tal dichiarazione in atto notarile, sul quale la moglie del defunto giurò secondo il costume, e quindi il doge ed i giudici gli diedero forza di testamento.

106. 1224, Aprile 1. — c. 10 t.° — Stefano Viadro e Giuliano

(1) Sorta di nave.

Vendelino di s. Basso promettono di pagare lire 100 per ciascuno, se Pietro Osbergerio non presenterà entro un mese una dichiarazione del podestà di Mantova o di Cremona, d'aver portato in una di quelle città 4 migliaia d'olio da lui esportate a Venezia. — Testimonî M. Dandolo, P. Barbo, Giov. Gisi, Michele de Raınieri ed altri. — *Canc.*

107. 1224, Aprile 1. — c. 27. — Ricordo relativo alla galea ed al galeone inviati sulla Riviera (dell'Istria o d'Ancona ?).

Comito e capitano della prima va Biagio Semitecolo, collo stipendio di lire 100 per tre mesi; sulla galea furono imbarcati, oltre il capitano, 139 uomini, altri 13 si contano *pro honorantia*, pagati dallo Stato per due mesi con una *roga* di lire 912. A conto di stipendio si diedero al Semitecolo 142 staia di frumento, computate lire 170, s. 8; dal camerlengo di Nicolò de Axevelo gli furon contate lire 841, s. 12. Il comito stesso deve pensare alle armi, avendogli dato la Signoria 4 balestrieri *varnitos* ed un servente, pei quali il camerlengo Giovanni de Bocassi pagò lire 52; più un altro uomo, pagato con lire 3.

Del secondo va comito Giovanni da Vicenza, col salario di lire 14 al mese; ebbe questi 99 uomini ed 11 di onoranza, pagati dalla Republica, e la loro *roga* per due mesi ascende a lire 660. In pagamento furono dati al comito suddetto 100 staia di frumento per lire 120, più lire 618 contate dal Camerlengo de Axevele. Ebbe di più 3 balestrieri, stipendiati con lire 27, e due uomini *varnitos ad remos*, pagati con lire 12. — I due navigli salparono al primo Aprile. — *Canc.*

108. 1224, Aprile 2. — c. 10. — Enrico Orso di s. Fosca sta mallevadore che Martino di Ialdo da Cremona presenterà entro il mese una dichiarazione di quel Podestà, d'aver egli colà portato 6 migliaia di formaggio. — Testimonî M. Dandolo, Giov. Gisi, Giov. Michiel, consiglieri, Stefano Viadro, Giov. Bolli e Giov. Gastaldo. *Canc.*

109. 1224, Aprile 2. — c. 10 t.º — Vitaliano Longo di s. Procolo promette di tenere a disposizione del doge Giacomina moglie di Rinaldo Longo; o di pagare 500 lire se non la consegnasse all'intimazione. — *Canc.*

110. 1224, Aprile 2. — c. 27 t.º — Avendo il doge fatto mettere sotto procedura (*intromitti*) Marco Guido (Wido) dei ss. Apostoli, come partecipe del saccheggio del Tesoro di s. Giov. di Polmosa, ed avendo Marco Polo di s. Geremia prestato guarentigia di 100 li-

re per il reo; il doge, il suo consiglio ed i XL lo condannarono ad una multa di somma pari alla malleveria, che venne pagata dal Polo. Tale sentenza fu motivata dall' avere il reo confessato, dopo preventivo giuramento, il proprio delitto, che gli fruttò per sua porzione perperi 26 $^{1}/_{4}$; e quindi fu assolto.

111. 1224, Aprile 3. — c. 10 t.° — Malleveria prestata da Giovanni Cortese di s. Marco a favore di Umiltà, detto de Consoleto, da Verona, per migliaia 6 e libbre 41 di formaggio, che questi aveva ottenuto di poter esportare per la sua patria. — Il certificato relativo doveasi presentare entro 15 giorni dopo Pasqua. — *Canc.*

112. 1224, Aprile 3.—c. 10 t.°—Malleveria prestata da Timoteo da Padova, dei ss. Apostoli, a favore di Gotofredo di Folco de Atone da Verona per migliaia 10 e centinaia 6 di formaggio: il resto come nella precedente n.° 111. — *Canc.*

113. 1224, Aprile 3. — c. 11. — Filippo Mangiavillani di s. Maffio fa malleveria a favore di Giovanni Bello da Mantova, per $1^{1}/_{2}$ migliaio di cacio che questi aveva ottenuto di portare in patria. — Condizioni come nella precedente n.° 112. — Testimonî M. Soranzo, P. Barbo, Giac. Acotanto, Giov. Gisi, Giov. Michiel, consiglieri, Stefano Badoer ed altri. — *Canc.*

114. 1224, Aprile 3. — c. 11. — Guarentigia prestata da Giovanni Michiel di s. Giov. nuovo a favore di Isembardo Radarolo esportante per Verona, sua patria, 3 migliaia di formaggio. — Testimonî come al n.° 113. — *Canc.*

115. 1224, Aprile 4. — c. 27 t.° — Domenico Moroluso da Gemona dichiara di essere stato intieramente compensato dal doge di quanto gli fu tolto in *Bocca de rivole* (1) territorio di Venezia.

116. 1224, Aprile 8. — c. 11. — Malleveria prestata da Giovanni Bufo di Chioggia per Ranieri figlio di Maraldo da Cavarzere, il quale avendo avuto licenza di esportare 14 moggia di segala, doveva presentare prima della festa dei ss. Apostoli una dichiarazione del podestà di Cavarzere che quel grano era stato colà recato; non facendolo, il Bufo si obbligava a pagare alla Republica il valore del grano stesso. — Testimonî i consiglieri; Marco Contarini, Giov. Bolli ed altri. — *Canc.*

117. 1224, Aprile 9. — c. 11. — Vitolino Longo di s. Procolo promette che Rinaldo Longo di s. Giuliano consegnerà al doge, entro dodici giorni, un suo *banzone*, col quale esso era uscito da

(1) Leggasi Revedole.

Venezia contro il volere della Signoria; ove ciò non seguisse, il mallevadore si obbliga a pagare 200 lire. — Testimonî M. Soranzo, Giac. Coppo ed altri. — *Canc.*

118. 1224, Aprile 9. — c. 11 t.º — Avendo Graziadio da Brescia avuto licenza di portar colà migliaia 12 e libbre 200 di formaggio, Martino speziale di s. Giuliano guarentisce che il bresciano presenterà, prima della metà del Maggio prossimo, il solito certificato. — Testimonî P. Barbo e M. Soranzo. — *Canc.*

119. 1224, Aprile 10. — c. 11 t.º — Giovanni Dandolo di s. Apollinare promette di pagare 50 lire, se non potesse presentare, da oggi fino al prossimo s. Michele, ad ogni richiesta del doge, Bonaventura da Verona, accusato di aver portato grano di contrabbando in Ariano. — Testimonî M. Dandolo, M. Soranzo e Giov. Michiel, consiglieri, ed altri. — Posteriormente il termine fu prorogato fino a Natale. — Avendo poi il Dandolo presentato, ai 17 Dicembre, il reo, ed avendo il doge ordinato che questi fosse posto in carcere, il primo rinnovò la malleveria fino ai 15 di Gennaio. — *Canc.*

120. 1224, Aprile 11. — c. 12. — Malleveria prestata da Pietro dalla Torre delle Bebe a favore di Marzio da Vicenza, il quale doveva presentare entro il mese un certificato del podestà vicentino d'aver colà portato 400 moggia di sale. — Testimonî cinque consiglieri, Giovanni Barozzi ed altri. *Canc.*

121. 1224, Aprile 10. — c. 28. — Artico Massario di s. Giov. Grisostomo si obbliga di fornire allo Stato, prima del prossimo s. Pietro, 1000 remi da galea di frassino, in pagamento dei quali ricevette lire 200 alla stipulazione del contratto; altre 100 doveano essergli contate finita la consegna dei remi. A mallevadori dell'esatto adempimento degli obblighi del fornitore si offersero Veniero Mangasso e Mauro fabbricatore di remi (*remairo*) di s. Gio: Grisostomo, che promisero di pagare 200 lire se il Massario vi avesse mancato. — Segue annotazione, avere il fornitore consegnato 804 remi a Giovanni Bolli, e ricevuto lire 61 meno soldi 4. — *Canc.*

122. 1224, Aprile 11. — c. 28 t.º — Avendo il doge permesso al comune di Verona di far venire per mare 236 moggia di grano, onde approvigionare quella città, Bonaventura *Vis de cane* ne portò da Recanati, sulla nave di Marco de Marsigli, moggia 82, Anrigeto de Fragania moggia 32, Pietro Floro moggia 11 ed 1 staio. — *Canc.*

123. 1224, Aprile 11. — c. 28 t.º — In seguito alla procedura iniziata contro Nicolò Sagornino di s. Geremia qual complice nel saccheggio del tesoro di s. Giovanni di Polmosa, ed alla malleveria

di lire 100 prestate per costui da Marco Sagornino e Leonardo Todero, avendo l' accusato confessato aver avuto per la sua parte nel mentovato crimine 20 perperi, fu condannato a pagare 80 lire, che furono esborsate dai mallevadori.

124. 1224, Aprile 19. — c. 12. — Malleveria per 3 staia di nocciuole (*de nuxellis*) ed un migliaio d'olio, prestata da Pietro Zen di s. Giov. Grisostomo a favore di Bovanzio da Legnago, il quale entro il 15 Maggio doveva presentare il solito certificato, del podestà della sua patria per le merci suddette. — Testimonî quattro consiglieri e Bonvino ripario. — *Canc.*

125. 1224, Aprile 23. — c. 12.— Marco de Arado di Loreo sta garante che Ferro de Gato di Co di Goro presenterà entro 15 giorni lettere dell' Abbate di Pomposa, dichiaranti aver questo ricevuto 20 moggia di frumento, le quali secondo l' asserzione del suddetto Ferro, che le teneva in una sua barca, erano di proprietà dello stesso abbate. — *Canc.*

126. 1224, Aprile 23. — c. 12. — Pietro de Rada di s. Marco si obbliga a pagare lire 27, se Marzio da Vicenza non presenterà entro la metà di Maggio la dichiarazione di quel podestà, d' aver egli colà portato una *scola* (1) di sale. — Testimonî quattro consiglieri. — *Canc.*

127. 1224, Aprile 24. — c. 29. — Malleveria prestata da Martino Oriolo di s. Giov. di Rialto a favore di Belacato da Brescia, il quale doveva presentare entro il prossimo Maggio l' attestazione del podestà della sua patria d' aver colà portato 9 migliaia di cacio da lui comperato in Venezia. In caso non adempiesse tal obbligo, il mallevadore avrebbe pagato alla Signoria il valore della merce. — Testimonî P. Barbo e Giov. Gisi consiglieri. — *Canc.*

128. 1224, Aprile 26. — c. 12 t.° — Pietro di Marco Buffo e Domenico di Rolando Buffo da Chioggia, promettono di consegnare ad ogni richiesta del doge, entro 3 giorni dall' intimazione, Nicolò, fratello di Pietro suddetto, accusato di aver comperato scientemente giumenti rubati in Co di Goro e Loreo. La malleveria durava fino al s. Michele, ed era di lire 200. — *Cauc.*

129. 1224, Aprile 26. — c. 12 t.° — Malleveria, eguale alla precedente n.° 128, prestata da Giovanni del fu Giovanni Giustinian da Chioggia per Ugolino Bon, pure da Chioggia. — *Canc.*

130. 1224, Aprile — c. 11 t.° — Un uomo di Lombardia

(1) Sorta di barca.

aveva depositato presso Guglielmo da Novara, scrivano ducale, 25 dozzine *ovetarum* ed altre merci di seta e di refe pel valore di 25 lire. Giorgio da Milano richiese la restituzione di quelle cose, asserendo essergli state involate da Opizino di Gaudiano, presentando a far malleveria per lui Domenico Spiono e Pietro Baco di s. Giov. di Rialto, che si obbligarono per 25 lire, con promessa di pagare chiunque provasse entro un anno e 5 giorni di aver diritto alle menzionate merci. Su ciò il doge ordina al suddetto Guglielmo di consegnare gli oggetti al preaccennato Giorgio. — *Canc.*

131. s. d. (1224, Aprile ?) — c. 27 t.º — In seguito alla procedura iniziata contro Donato Benedetto di s. Geremia qual complice al saccheggio del tesoro di s. Giovanni di Polmosa, ed alla malleveria di lire 100 prestata per l'accusato da Domenico Berengo di Cannaregio ; avendo il reo confessato di aver avuto per sua parte nel nominato crimine perperi 7 $^1/_2$ d' oro , fu condannato dal doge, dal consiglio e dai XL a perdere lire 14, (equivalenti ai perperi 7 $^1/_2$), che furono pagate dal mallevadore.

132. s. d. (1224, Aprile ?) — c. 28 t.º — Affatto simile al precedente, meno i nomi ed i valori, che furono: Marco Maglaenzoco di s. Agnese, reo, Martino Maglaenzoco di s. Agnese, mallevadore ; la condanna ammontò a 56 lire. — *Canc.*

133. s. d. (1224, Aprile ?) — c. 28. — Simile al precedente ; il reo fu Michele David ; mallevadori per lui, Angelo David, Tomaso Istrego, Stefano Valentino, Marco e Domenico Megano, complessivamente per lire 100 ; il delitto fruttò al reo 7 perperi d'oro, e fu condannato a pagare 15 lire. — *Canc.*

134. 1224, Aprile. — c. 28 t.º — (R). Dichiara Leonardo Semitecolo di s. Vio al doge che, viaggiando con una sua barca da Ancona verso Pescara, fu assalito al di là del monte d' Ancona da un *barcoso* su cui erano Spalatini e uomini che chiamano *Cacicii*, i quali lo inseguirono combattendo e saettando fino in terra, ove si rifuggì il Semitecolo abbandonando la propria barca ; e questa ed il suo carico, ascendente, fra panni, ferro, rame ed altre cose, al valore di lire 1600, furono presi da quei pirati, mentre egli era riparato in Ancona. A tale dichiarazione, il Doge rispose che uomini di Ancona lo avevano assicurato che un certo loro concittadino, andato a Spalato, vi riconobbe la mentovata barca, e che la richiese, ma non potè averla ; che quindi il Comune d' Ancona decretò rappresaglie contro gli Spalatini ; in seguito a che la veneta Signoria mandò lettere a Spalato per mezzo di Maffeo Feriola, capitano delle galee, per riavere le

cose perdute dal Semitecolo, nè sa che ne sia poi seguito; quest'ultimo dice che il Feriolo nulla potè conseguire. (1).

135. 1224, Aprile. — c. 29. — Resoconto presentato da Giacomo Falier, all'uscir dalla carica di ufficiale alle biade, ai consiglieri Giov. Gisi e Giov. Michiel:

Incasso totale, lire 4186.

Speso per grani, e pagato ai Genovesi lire 3147, meno denari 12. Residuo in cassa, lire 1029 1/2. — *Canc.*

136. 1224, Aprile. — c. 29 t.° — Resoconto simile al precedente presentato da Pietro Loredan.

Incasso totale lire 2155 soldi 6.

Speso per grani e pagato ai Genovesi lire 1622 soldi 13.

Residuo in cassa lire 533, meno denari 7. — *Canc.*

137. 1224, Maggio 3. — c. 29. — Annotazione che N. Calbani, comito della saettia publica, salpò ed ebbe per sè e per l' equipaggio la *roga* d' un mese, cioè lire 168; ed inoltre che dal Procuratore di s. Marco gli furono consegnate quattro balestre guarnite e 200 quadrella. — *Canc.*

138. 1224, Maggio 18. — c. 12 t.° — P. Zen di s. Giov. Grisostomo promette di pagare 100 lire se non consegnerà al doge avanti la prima domenica di Giugno un *plato* coi relativi attrezzi, sequestrato già presso Loreo da alcuni di Capodistria e della famiglia Barastro, asserendo lo Zen che quel naviglio apparteneva a Liberio da Treviso. — *Canc.*

139. 1224, Maggio 18. — c. 12 t.° — P. de Mar di s. Simeone profeta si costituisce mallevadore per lire 30 a favore di Giovanni Scudacolo da Chioggia, il quale entro la settimana vegnente doveva porre a disposizione del doge 18 forni (*furnos*) di ferro sequestratigli presso Loreo. — Testimonî cinque consiglieri. — *Canc.*

140. 1224, Maggio 26. — c. 30. — Il doge ordina ai seguenti uomini di Arbe, di presentarsi a lui per mettersi a sua disposizione prima del vigesimo giorno di Giugno: Doimo figlio di Zofolino, Gualcina Zamoga, Gambe grosse, Filippo giudice, Filiol, Marino Papamilio, Bertaldo figlio di Grade, Petrixa di Macebobe, Cristoforo de Malo denario, Maggio di Alberto, Galzegna, Pietro Pelenga, Nicola de Rufaldo, Flascon, Vizeni de Goto Palgna, *Zorzi* figlio di Matteo de Candi, Maggio Bertaldo, P. de Perma, Calenda, P. Bozolo. — *Canc.* (2).

(1) Publ. Gliubich, loc. cit., p. 33.
(2) Publ. Gliubich, loc. cit.

141. 1224, Maggio 26. — c. 30 t.° — Fu deciso dai consigli maggiore, minore e dei XL che Maria figlia del fu Jacopo de Bonalda sia posta, entro metà di Giugno, in possesso dei beni immobili paterni, e che n' abbia a godere per un anno, salvo un *abreviarium legis* fatto a Tomasina vedova di Giovanni Dandolo, su cui decideranno i giudici. Nel corso del detto anno dovrà la Maria, d' accordo con le sorelle, rintracciare le sostanze del padre giacenti presso i commissarî ed i debitori, e dalla massa preleverà 1500 lire lasciatele in dote nel testamento paterno, computando in queste quanto avesse avuto per *sezuturam ;* il resto sarà diviso in parti eguali fra lei e le sorelle. Che se presso i commissarî e creditori non si trovasse da formare le 1500 lire, si debba togliere il supplimento mancante dai redditi degl' immobili, il rimanente dei quali vada diviso come sopra. Il doge ed il consiglio minore dovranno prestare alla Maria gli aiuti possibili nella riscossione dei valori esistenti presso i commissarî ed i creditori, e sequestrarli, occorrendo, *per signoriam.*

142. 1224, Maggio 28. — c. 12 t.° — Lorenzo Steno ed Angelo Minio di Cannaregio stanno mallevadori per prete Clemente di s. Geremia, obbligandosi a pagar lire 100, se questi non eseguisca quanto al doge piacerà di determinare nella lite vertente fra esso prete e l' abbadessa di s. Secondo. — L' obbligo dei mallevadori durerà fino al s. Michele prossimo venturo. — Testimonî M. Soranzo, Gio. Donà, e Gio. Bòbizo. — *Canc.*

143. 1224, Maggio 28. — c. 29 t.° — Il doge ordina che si consegnino a Giov. Marango e Granno Zorzi di s. Fantino una vela detta terzaruolo e due canapi, che Benedetto Falier, essendo bailo di Negroponte, aveva nel 1223 avuto (*excussit*) da Guglielmo Porco, il quale andando in corso tolse gli oggetti suddetti alla nave *s. Donato.* Il Marango ed il Zorzi promettono di restituire al doge il valore della vela e dei canapi ogni volta che nel corso di tre anni, a partire dalla prossima pasqua di Maggio, fosse mossa questione sulla proprietà di quegli oggetti. — *Canc.*

144. 1224, Maggio 28. — c. 20 t.° — Il doge comanda a Giovanni Scutezo, fialaio (*friolario*), di partirsi, entro otto giorni dalla prossima domenica, da Venezia con tutta la sua famiglia, sotto pena di lire 100 e di tutto il suo; e di non ripor più piede in città per dimorarvi senza speciale permesso.

145. 1224, Maggio 30. — c. 12 t.° — Malleveria fatta da Leonardo Zopolo di s. Basso a favore di Domenico Pellegrino di s. Giuliano ; lo Zopolo prometteva di pagare lire 30, entro il prossimo

s. Michele, per 1100 doghe da botte che si dicevano tolte al Pellegrino da Marco Blanza di s. Sofia e da Giovanni Malazza di s. M. Zobenigo. — Testimonî quattro consiglieri ed altri. — *Canc.*

146. 1224, Maggio 30. — c. 30 t.º — Il doge promette di pagare entro la prima metà di Luglio a Giovanni Michiel di s. Sofia lire 100, residuo di credito che questi teneva verso la Signoria per ispese da esso incontrate a Brindisi nell'andar consigliere a Costantinopoli. — Segue nota che le 100 lire furono pagate dal camerlengo Giovanni de Bocassi. — *Canc.*

147. s. d. (1224, Maggio ?)—c. 30.—Nomi di coloro che giurarono di eseguire l' ordine emanato dal doge, dal suo consiglio e dai XL, che furono nell'anno decorso fino a s. Pietro, *pro facto Romaniae:*

Marino Zeno di s. Sofia,
P. Zulian di s. Giuliano,
Angelo Zulian, fratello del suddetto,
Giovanni Gisi di s. Stae,
Stefano Viadro di s. Maurizio,
Marino da Canal di s. Apollinare,
Rainieri Dandolo di s. Luca,
Marino Gradenigo di s. Giov. di Rialto,
Leone Barozzi di s. Moisè e Giovanni Dandolo di s. Apollinare.

148. s. d. (1224, Maggio ?) — c. 30. — (R). Tomasino Centranigo riferì al doge che nel suo ritorno da Costantinopoli, ove era stato consigliere, fermatosi a Parenzo, vide in quel porto un *banzone* carico di legnami, ed essendo caduto in sospetto che quel naviglio fosse destinato per l' Egitto, chiamò a se Berti Luvari di Chioggia pilota (*nauclerius*), Filippo Adamo, Leonardo Alberti di s. Cassiano, P. Cavalerio di s. M. Maddalena, Giacomo Biondo di s. Polo e Marco Fabro marinaio, e li fece giurare che non condurrebbero il legno suddetto in Egitto. — *Canc.*

149. (1224 ?) Maggio. — c. 64. — Il doge fece inscrivere in questo registro publico i seguenti uomini come caduti in bando dei beni e della persona per aver contraffatto allo statuto dell' arte dei fialaî (*? artis friolarie*) stabilito dai giustizieri, e da quelli giurato; e i loro nomi furono proclamati in Rialto : Giovanni Scutezo (poscia assolto) Leonardo fratello di Viviano da Peraga, Graziano de Galera, Padavino, Giovanni Zoto, Luca, Rosignolo, Belzane, Giovanni de Vigonza, Lo Belolo, Carlassario, Pietro Parise, Lazzarino, Facino, Garsiliono, Lorenzino, Marco Balbo di s. Croce, Beltrame da s. Pantaleone (cancellato), Viviano de Peraga di s. Tomà della casa di

Nicolò Falier (cancellato) , Rigeto Muzo della casa stessa, Prando della casa di Marino Premarin, G. Muscarolo della casa del pievano di s. Pantaleone, Veriso della casa *donne Marie* Falier, Jacopino di s. Pantaleone (cancellato), Videto di s. Tomà (cancellato), Limicino di s. Barnaba (cancellato) , Simeone di s. Tomà di casa Giovanni Tonisto, Andrea di s. Tomà (cancellato) , Pietro Belli di s. Boldo (*Baudo*) (cancellato) .

150. 1224, Giugno 8. — c. 31. — Adriano de Rogerio e Martino de Paganino da Loreo promettono di pagare lire 300 se fino al 15 d'Agosto non presenteranno, ad ogni intimazione del doge, Minci di Loreo, incolpato di possedere l'argento ed altre cose che erano nelle vesti di Pietro Orefice da lui trovato morto, su di che era nata questione tra Menegacio e P. de Campis di s. Stin, sindico degli eredi del defunto ; promettono inoltre di mantenere la stessa malleveria anche per l' adempimento di quanto fosse determinato dalla Signoria (1) circa la detta questione. — Testimonì M. Soranzo, P. Barbo, Giac. Acotanto, Giov. Gisi e Giov. Michiel, consiglieri. — *Canc.*

151. 1224, Giugno 28. — c. 31. — Avendo Bono Carnello di Chioggia minore giurato davanti al Doge d' essersi proposto di andare, per ragione di commercio, nelle Marche, e che vi si recava *nulla mediante fraude vel ingenio pro aliqua parte illorum de Clugia qui se habent;* il doge gli diede licenza di fare il viaggio suddetto , a condizione che se al suo ritorno in Chioggia non fosse fatta la pace, egli dovesse a lui presentarsi. — *Canc.*

152. 1224, Giugno. — c. 31. — Secondo riferì Nicolò Calbani, comito della saettia publica, e secondo l' attestazione di Gioannello *de Loixe* (*Luigi*) di Rimini, piloto d' un *plato* carico di vino, di ragione di Raimondino di Ariano, il qual vino era stato sequestrato e venduto per comando della Signoria, la quantità di quel liquido fu di anfore 8 e bigonci 1 $^1/_2$, ne furono venduti bigonci 7 a ragione di lire 8 l' anfora, il rimanente a lire 7. Il pilota poi giurò di aver stabilito il nolo del vino in lire 4 di ravagnani ed un barile di vino, che calcolava valere soldi 10 di ravagnani, e di aver ricevuto solo 20 soldi di ravagnani. — *Canc.*

153. 1224, Giugno. — c. 31. — Il doge dichiara in Maggior Consiglio esser sua volontà e del Consiglio minore che tutti quei Visdomini i quali venissero eletti dal prossimo Settembre a quello

(1) A togliere equivoci avvertiamo che sotto il nome di Signoria, usato qui per evitare troppo frequenti ripetizioni, devesi intendere il doge coi suoi consiglieri.

dell' anno venturo, ed i Camerlenghi che sopr avvegliano alle entrate del sale giurino di restituire, di quattro in quattro mesi, a tutti coloro che fecero o faranno il prestito dell' uno per cento, decretato per le galee che vanno in Romania, i danari che loro spettano fino all'estinzione del debito; e ciò secondo risulterà dai registri dei Camerlenghi. Non saranno però tenuti per quanto riguarda le esenzioni che il doge ed il suo consiglio volessero accordare dal dazio (del sale?). *Canc.*

154. s. d. (1224, Giugno?) — c. 31 t.° — Giraldo Centrego di s. Gervasio depone che verso la metà di Giugno 1224, andando egli per mare con un *plato* verso Rimini, Giovanni Melo, Bono Fante, Alberto Gallerano e Biagio, tutti di Cervia, lo seguirono con una barca 7 ad 8 miglia lungi dalla loro città, e gli tolsero il plato ed i danari che aveva, ascendendo il tutto al valore di 300 lire.

155. 1224, Luglio 3.—c. 13.— Basino Pisani di Chioggia promette al doge di consegnargli ad ogni richiesta, fino al prossimo 1 d' Agosto, ed in quel giorno senz' altra diffida, Andrea Ravignano di s. Gregorio, già di Chioggia, o, non facendolo, di pagare lire 25. — *Canc.*

156. 1224, Luglio 5. — c. 13. — Il doge *presta* al Comune di Zara una galea fornita completamente alle seguenti condizioni, dell' esecuzione delle quali stanno garanti Marino Dandolo di s. Polo, conte di quella città, Cosma Pan di Miglio, Stefano di Picega, Cerna di Carbone e Giovanni Ragno : Il detto comune è autorizzato a tenere le galea fino a s. Michele del 1225, obbligandosi a rimandarla a Venezia a proprie spese ad ogni richiesta del doge; se i mallevadori adoperassero per proprio conto quel legno, ed esso andasse perduto o danneggiato, pagheranno il prezzo di malleveria di lire 700; se poi la perdita o il danno avvenisse per oggetto di publico servizio, sono esenti da ogni compenso; spirato il termine della restituzione, la galea dev' essere riconsegnata a Venezia.

Questo patto fu rinnovato ai 25 Giugno 1225 fino alla Pasqua del 1226, colla condizione che se allora la galea fosse rinvenuta guasta dei tarli (*bixata*), il conte di Zara sia tenuto a rifare il danno ad arbitrio di Giovanni Bolli, soprastante dell' arsenale. — *Canc.*

157. 1224, Luglio 7. — c. 13. — Giovanni Arimondo di s. Luca si obbliga di consegnare al doge, perchè ne faccia giustizia, al prossimo s. Michele, Giovanni Cocco di Chioggia, o, non potendo ciò fare, di pagare 300 lire. — *Canc.*

158. 1224, Luglio 7.—c. 16 t. — Avendo le barche publiche

sequestrato ad Odorlico da Trieste due *plati*, carichi di sale e d' un vasello d' olio, ed un *gondolone* con 5 migliaia d'olio, Simone Venier garantì per lui, obbligandosi a pagare 100 lire, se questi non avesse fatto presentare al doge il solito certificato del podestà di Trieste.— Testimonî M. Zen ed Andrea da Canal, consiglieri. — *Canc.*

159. 1224, Luglio 15. — c. 32. — Il doge ed il suo consiglio vollero che si scrivessero in questo libro del *Comune* i seguenti capitolari (1):

Delle carte che si trovano false, debba espressamente far giustizia. — *De comilitatibus ut abiurentur.* — Del far giustizia degli eccessi commessi in tempo dei podestà suoi predecessori, se non fosse fatta. — Dei campi che i francesi dicono appartener loro. — Dei capitani di Rodesto e Gallipoli da eleggersi dagli elettori dei podestà.— Di Gerardo de Streu che vuol esser suddito del doge per la terra che tiene, sul che si interrogherà Marin Storlado. — Del moderare le spese che si fanno all' uscir di carica del podestà. — Della compera del palazzo che fu del doge Enrico Dandolo. — Della bottega da panni (*drapi*) tenuta dal podestà, che deve esser chiusa.

160. 1224, Luglio 16. — c. 13. — Giovanni Verero di Ragusa, Pietro Novello di Venezia, pilota, Paolo e Domenico da Ragusa giurarono al doge di non toccare l' Egitto nel viaggio che stavano per intraprendere con un loro *panzono*, sotto pena della perdita dei loro averi.—Testimonî Gio. Michiel consigliere e Domenico Venier. — *Canc.* (2).

161. 1224, Luglio 20. — c. 32. — Marco Steno e Marco Marino di s. Lucia giurano davanti al doge che essi non venderanno la nave di cui erano padroni, detta *Calelonga*, nel viaggio che stanno per intraprendere con essa. — *Canc.*

162. 1224, Luglio 22. — c. 16. — Serie di malleverie in capo alla quale è scritto : Questi sono della parte di s. Marco. I mallevadori garantivano di pagare per ognuno dei proprî mallevati lire 25, ad ogni richiesta del doge e del suo consiglio (3).

(1) Pare che si riferiscano al podestà di Costantinopoli.

(2) Pub. Gliubich, loc. cit., p. 33.

(3) — Dai documenti n. 163, 164, 205, 206, parci poter dedurre riferirsi queste malleverie a divisioni di partiti che allora ardessero in Chioggia, dei quali volevansi in tal modo prevenire le esplosioni.

Mallevadori :	Mallevati :
Giovanni Gorlino di Chioggia .	Domenico Gorlino, Giacomo de Viviano, Lorenzo de Orlando.
Giacomo de Viviano	Giovanni Gorlino.
Gumberto Buffo	Marco Buffo (1).
Zaccaria Buffo	Cristoforo Buffo.
Cristoforo Buffo	Gumberto Buffo.
Bertoloto Belo Boza	Giovanni Sanso, P. Boza, Giovanni Boza, Giov. Manica di Rigotto,
Giovanni Sanso	Bertolotto Belo Boza.
Giovanni Cocco di Chioggia .	Jacopino Cocco, Girardo Fabbro, Andrea Nani, Giovanni Nani, Giraldo Nani, Fedele Cocco.
Giovanni Porcello	Giovanni Cocco, Berardo Cristoforo.
Giacomo Rodolfo	Fino Facelino, Domenico » .
Giacomo Teuzo	Tiano Albaregno.
Andrea Benevento	Vidone de Bondinelo, Giuliano de Manardo, Abramo » » . Menada (morto), Giacomo Alero.
Giacomo Alero	Domenico Alero, Domenico Alero, Andrea de Benevento.
Berardo Cristoforo	Domenico Pancia.
Domenico Panza	Pietro Panza.
Leonardo de Litaldo . . .	Vandalino Nani, Domenico » , Marco » .
Vandalino Nani	Basilio di Leonardo de Litaldo, Leonardo de Litaldo, Domenico di Leon.º de Litaldo.
Giovanni Cocco	Bartolomeo Valero (Valier).
Greco de Nani	Matteo Maciagallo.
Matteo Maciagallo	Greco de Nani.
Giacomo Rodolfo	Acattapane di Giovanni Burdono.
P. de Gervasio	Giacomo de Liazaro.

(1) Al nome di costui segue l' annotazione : Marco Buffo ebbe il fatto suo.

Mallevadori:	Mallevati:
Bartol.º de Alerio	Giovanni Cocco.
Domenico Cristoforo	Giovanni Cristoforo.

163. 1224, Luglio 22. — c 18. — Serie di malleverie simile alla precedente, e colle stesse condizioni. — In capo ad essa è scritto: questi sono della parte di Rialto.

Mallevadori:	Mallevati:
Giovanni Stlancairo di Chioggia, detto Giustinian	Basilio di Marco Delia, Giovanni Buffo, Domenico de Folia, Giacomo Liverari.
Giovanni Buffo	Giovanni Stlancairo detto Giustinian.
Giovanni Buffo	Giovanni Stlancairo di Chioggia detto Giustinian. . .
Basilio di Bertolo Venero . .	P. Buffo del fu Giovanni, Balenzano Buffo del fu Giov.
P. de Gervasio	Giacomo Cito, Martino Cito, Giovanni Cito, Benvenuto Cito, Tetocio e suo figlio.
Giac.º Buffo di Liazaro . . .	P. de Ervaso.
Basino Pisani	Domenico Pisani, Giovanni Pisani, i figli di Pietro de Peri.
Domenico Pisani	Basino Pisani.
Gaino Pisani	Joncelino Pisani, Marco Pisani.
Joncelino Pisani	Gaino Pisani zio del mallevadore, Marco Pisani di Gaino.
Liazoto Boli	Giovanni Brancacio, Berti Boli, Domenico Boli di Berti.
Giovanni Brancacio	Liazoto Boli.
Domenico Pisani	Giovanni Boli.
P. Feli	Giacomo Belenzano, Basilio Boli.
Basilio Boli	Steno Turco, Pietro Fel.
Giacomo Belenzani	Domenico Pizo.
Domenico Pizo	Bazalerio Malgario.
Giovanni Cito	Giacomo de Ventura.
Biagio Gumpo	Crescenzio Luvari.
Giovanni de Lea	Galvano Caraira.
Galvano Caraira	Giovanni de Lea, Basilio Baldoino.

Mallevadori:	Mallevati:
Giovanni de Lea	Rivero Luvari, Zacaroto Luvari.
P. Nani di s. Tomà	Mainardo de Gribiglo.
Domenico Vitale	Bertoloto Maurino.
Bertoloto Maurino	Domenico Vitale.
Giovanni Tirino	Giacomo Tirino suo figlio.

164. 1224, Luglio 22. — c. 19. — Serie di malleverie simili alle precedenti portanti al principio le parole: Questi sono di Rialto di Chioggia minore.

Mallevadori:	Mallevati:			
Giacomo Carnello	Pietro Caraira	per	L.	20
	Bertolotto Carnello	»	»	20
P. Caraira	Giacomo Carnello	»	»	20
	Martino Caraira	»	»	20
	Bertolino Caraira	»	»	20
	Domenico Carnello	»	»	20
Pietro Maino	Gerardo Caraira	»	»	20
Gerardo Caraira	Pietro Maino	»	»	20
Flogerio Zi	Gualengo Carnello	»	»	20
Giovanni Carnello . . .	Albertino Carnello	»	»	20
	Acarino Carnello	»	»	20
Albertino Carnello	Giovanni Carnello	»	»	20
	Marco Carnello	»	»	20
Domenico Stani	Bono Carnello	»	»	20
	Steno Carnello	»	»	20
Gualengo Carnello	Gualengo Carnello	»	»	20
Fulcolino Carnello	Domenico Stani	»	»	20

165. 1224, Luglio 26. — c. 33 t.° — Il doge ed il consiglio minore decretano che ad ognuno il quale importasse grano a Venezia da Zara ed Ancona in giù, sia pagato dal tesoro publico un premio di due soldi per istaio; quelli poi che lo importassero dai luoghi posti fra Zara e le bocche del Quarnero, e fra Ancona e Ravenna, debbano ricevere 12 denari per istaio. — *Canc.*

166. 1224, Luglio 30. — c. 13 t.° — Orio Venier e Marino sarto, di s. Giov. Decollato, si obbligano a pagare lire 500, se quest' ultimo non si presenterà nel prossimo s. Michele al doge, o prima del detto termine ad ogni richiesta, per giustificarsi dall' accusa di aver ucciso un uomo. — Testimonî Ol. Zorzi, M. Soranzo, Giac. Acotanto, P. Barbo, consiglieri, ed altri. — *Canc.*

167. 1224, Luglio 30. — c. 13 t.° — Malleveria eguale alla precedente n.° 166 prestata da P. de Bocassi, Giacomo Magno e Marino de Nobile, di s. Simeone, per Adiglia sarto. — *Canc.*

168. 1224, Luglio 30. — c. 32 t.° — A Jacopo Arcatore di s.

Basegio, ed a Matteo Patarino di s. Barnaba, guardiani publici (guardiani doganali) in *Seuco* furono consegnate, coll'obbligo della restituzione, due balestre con tutti i loro accessori; di più Giovanni Bolli diede 100 quadrella a ciascuno. — *Canc.*

169. 1224, Luglio 31. — c. 33 t.° — Il doge coi consigli minore e maggiore decreta che le due persone le quali verranno elette consoli ad amministrare giustizia in Tripoli e Bairut, fino alla prossima muda (campagna navale-mercantile), dagli uomini delle tre navi che nel venturo Agosto salpano per la Soria, debbano avere 30 bisanti saraceni d' oro per ciascuna.

170. s. d. (1224, Luglio). — c. 31 t.° — Manfredino de Cablanco e Giovanni Vicioso di Castello raccontano che venendo essi da Ancona con una barca di Enrico tedesco di s. Biagio, ed essendo già sopra Goro, furono assaliti da alcuni cerviesi, i quali li bastonarono e tolsero loro la barca suddetta e panni e denari, pel valore di lire 6.

171. 1224, Luglio. — c. 32 t.° — Nomi di alcuni che fuggirono da una galea pubblica comandata da Giovanni Zantani: Bassano di Padovana, Fisolo di Mestre, Esnardino di Padova, pel quale ultimo aveva prestato malleveria Omodeo medico di s. Bartolameo (1).

172. s. d. (1224, Luglio ?) — c. 33 — Martino Requiano di Chioggia denuncia essergli stato dal podestà di Cervia, un ravennate, e da Teobaldo e Giovanni Conso, sequestrato un suo plato carico di vino, spettante a Casale e Tealdo di Co di Goro, ai quali egli poi pagò 15 lire, perchè recatisi a Cervia si fecero restituire il vino e redensero il *plato* per una somma eguale — Ciò accadde nel Giugno 1223.

173. s. d. (1224, Luglio ?) — c. 33. t.° — Il doge, i consigli maggiore e minore ed i XL decretano che la quarta parte dell' imposizione che riscuoterà Marino Tiepolo, inviato dalla Republica a Durazzo per l' affare delle navi, sia devoluta allo Stato, ed il resto sia distribuito fra coloro che patirono il danno. — *Canc.*

174. 1224, Luglio. — c. 65. — (R). Si notano i nomi degli infrascritti come caduti in bando, essendo stati trovati in possesso d'armi fraudolente dai *cinque* (2) i quali *non invenerunt in eis pignum banni;* e quindi furono stridati in Rialto; (mancano i nomi).

175. 1224, Agosto 1. — c. 32 t.° — P. Orso di Castello fu spogliato violentemente, 15 anni addietro, presso la riva di s. Maria di

(1) Pub. Minotto, op. cit., pag. 38.

(2) Probabilmente qualche magistratura o giunta speciale.

Ravenna, da Biagio figlio di Zolo di Bianco e compagni di Cervia, che gli tolsero letti, panni, armi, scudi, vesti ed altro pel valore di 40 lire.

176. 1224, Agosto 2. — c. 13 t.° — Martino e Guariento fabbri di s. Luca, Andrea fonditore d'argento di S. Polo, Emo calzolaio di s. Stin, promettono di pagare lire 500, se entro il prossimo s. Michele non consegneranno al doge Pietro figlio di Giovanni fabbro di s. Simeone. — *Canc.*

177. 1224, Agosto 12. — c. 22 t.° — Giovanni Fradello di s. M. Zobenigo giura davanti al doge ed ai consiglieri di osservare il capitolare dei militi (nobili feudatarî) di Candia.

178. 1224, Agosto 28.—c. 33.—Nomi degli uomini che quelli di Arbe devono mandare in ostaggio a Venezia, per restarvi finchè piacerà al doge ed al suo consiglio: il figlio di Pietro Bozola, il figlio di Galcegna, il figlio di Pietro Pelenga, il figlio di Cristoforo *Malo denario*, il figlio di Matteo de Candi, il figlio di Rofaldo. — *Canc.*

179. s. d. (1224, Agosto ?) — c. 33 t.° — (R). A Guglielmo, scrivano di palazzo, andato in Francia con missione publica, è sostituito temporariamente Faraldo da Novara; laonde questi giura nelle mani dei consiglieri M. Zen, M. Soranzo e N. Cocco di scrivere quanto gli sarà ordinato dal consiglio minore e di mantenerne i secreti.

180. 1224, Settembre 9.—c. 67.—Il doge ed il minor consiglio proibiscono, dal prossimo s. Martino in poi, la pesca nelle acque poste fra Porto secco e Lido maggiore, ai contravventori si minaccia la perdita delle reti (*recie*) e delle barche, e la pena del bando e del giuramento. — *Canc.*

181. 1224, Settembre 12. — c. 33 t.° — (R). Si fa annotazione che Giovanni Bono Copario di s. Martino (*de Geminis*) è debitore di lire 60 verso Treviso di s. Benedetto come appare da documento del 1205, Maggio, rogato dal notaio Marco Semitecolo. (V. n.° 14).

182. 1224, Settembre 12. — c. 33 t.° — (R). Si fa annotazione che Marino Bianco di s. Martino *de Geminis* deve a Treviso predetto 32 lire, come risulta da istrumento rogato dal notaio Stefano Adamo nel 1222. (V. n.° 14);

183. 1224, Settembre 12. — c. 34. — (R). Annotazione che donna Pernia di Loreo ha credito assicurato sulla terra di Tomaso Fabro, sita presso l'arsenale, e su due proprietà di terre e case, come consta da istrumento rogato nell' Aprile 1224 dal notaio Angelo Barbaro. (V. n.° 14).

184. 1224, Settembre 25. — c. 24. — Giovanni Zanaso di s. Ermagora promette di pagare 12 lire, se entro l' ottava del prossimo s. Michele non presenterà al doge Tolexedro da Rimini. — Nota posteriore: Le 12 lire furono pagate al camerlengo Pietro Copo per ordine del doge, e quel danaro sarà dato a chi lo dovrà avere. — *Canc.*

185. 1224, Settembre 25. — c. 34. — Marco Alberto ed Angelo Sarto di s. Leonardo si costituiscono mallevadori per certo Giacomo, obbligandosi a pagare 500 lire, se prima del prossimo Ognissanti non lo consegneranno al doge. — *Canc.*

186. 1224, Settembre 25. — c. 34.—Angelo Sarto stette mallevadore con lire 200, obbligandosi di consegnare al doge prima del prossimo 1.° Novembre una donna (*mulier*). — *Canc.*

187. 1224, Settembre 27. — c. 34. — Avendo Pietro Orio fatta nel Giugno 1190 una carta d'obbligo a Michele Zen per lire 200, affidategli da questo per trafficarle fino all'Aprile seguente, ed avendo Leonardo Orio fatta nel Giugno 1191 altra simile carta allo stesso Zen per lire 100 e per un anno, Jacopo Zen figlio di Michele doveva ora fare la relativa carta di sicurezza, ossia annullare i predetti documenti; il doge quindi, il suo consiglio ed i XL decretano che Jacopo suddetto debba restar responsabile, se mai alcuno movesse pretesa contro i suddetti debitori di suo padre per causa di quei due documenti.

188. 1224, Settembre 27. — c. 35. — Leonardo Gisi e Pietro de Bocassi furono preposti alla sorveglianza delle rive, delle vie e dei canali, e denunziarono come trasgressori delle prescrizioni relative: Pietro da Canal di s. Marina — Mattio Giustinian per aver fatto lavori vietati — I Viadro per aver fatto lavori nella loro casa in Rialto senza permesso —I Zorzi per lo stesso motivo — Matteo Barbani di s. Polo per aver piantato tre piuoli da fare un' altana sopra il rio (*gita motigloni III per far atana supra rivo*) (1).

189. 1224, Settembre 27. — c. 35. — Fu ordinato dal doge, dal suo consiglio e dai XL, che pel credito che Giovanni e i figli di Natale Gisi tengono verso il re d'Ungheria sia loro concesso il diritto di oppignorazione sui sudditi di questo fino a 201 marca; ciò al tempo del ritorno di Jacopo Bresciani spedito in Ungheria per l' affare di Pietro Alberti e di Donato Olivo. — *Canc.*

190. 1224, Settembre 27. — c. 35. t.° — Eguale al precedente.

(1) Pub. CECCHETTI, loc. cit.

191. 1224, Settembre 27. — c. 36. — Il doge e la maggior parte dei consigli maggiore, minore e dei XL decretano come al n. 189; il che si ordinò venisse scritto nel libro del Comune.— *Canc.*

192. 1224, Settembre 29. — c. 25. t.° — (R). Si fa memoria che Andrea Cortese fu dal doge e dal consiglio deputato a riscuotere le *sezuture* (rendite ?) delle case di s. Moisè che furono di Leonardo Bocca di uomo; e che cominciò nell' ufficio al primo di Maggio, per cui gli fu concesso l' uso della casa che abita; riscosse finora, nette di spese, lire 32 $^1/_2$; deve avere ancora: pel tempo precedente a s. Pietro lire 15 $^1/_2$; per la casa di Giovanni Lissao lire 18, a Pasqua; per la casa Bovazano lire 6 $^1/_2$. Col prodotto delle dette somme, e di quelle che riscuoterà in seguito deve pagare a Quirino Vendelino di s. Giacomo dall' Orio lire 125.

193. 1224, Settembre 29. — c. 35 t.° — Quirino Vendelino ebbe dal Cortese lire 25.

1225, Aprile 30. — A Vendelino suddetto il medesimo pagò lire 58;

1226, Marzo 13. — altre lire 61. — In tutto lire 125.

1229. Il doge Jacopo Tiepolo fa memoria che il detto Andrea pagò a Maria Bocca di uomo, nel Gennaio 1229, lire 50, e altre 50 nell' Ottobre, denari che le spettavano sui beni del padre, giusta decreto della Signoria.

194. 1224, Settembre. — c. 33. — Agnese, già di Marsiglia, aveva promessa in isposa la propria figliuola a Zilio figlio di Raimondo, inglese domiciliato a Venezia, promettendo nel tempo stesso con atto notarile di pagare allo sposo cento lire di parigini ed altre cose, e giurando di condur la ragazza da Marsiglia a Venezia, se la trovasse viva. In seguito a ciò il doge spedì un suo messo con lettere al vescovo di Marsiglia, il quale rispose che la fanciulla era morta; il consiglio minore condannò allora in via giudiziaria (*per signoriam*) l' Agnese a pagare al padre dello sposo 346 lire di piccoli, 32 $^1/_2$ libre di *galenga*, libbre 22 $^1/_2$ di macis, 6 vesciche di zenzero (*zemzebrate*), libbre 14 di cardamomo e 4 verghette di damasco (1).

195. 1224, Ottobre 10. — c. 67. — (R). Si nota essere state consegnate a Tomaso Dono da Castelnovo tre balestre coi relativi accessorî; tre a Tomaso Bon andato colle galee alla custodia della riviera; a Nicolò Calbani quattro balestre, tre *crochi,* 300 quadrella

(1) Pub. da Rawdon Brown nel *Calendar of State Papers* ecc. Vol. I, pag. 1. Il dotto inglese ne diede anche il fac simile.

e tre turcassi; ad Albrigeto tre balestre, due *crochi*, 300 quadrella e tre turcassi. — *Canc.*

196. 1224, Ottobre 14. — c. 67. — Leonardo Semitecolo di s. Vio, Marino Donà di s. Fosca e Margarito da Castello prestano malleveria di lire 25 a favore di Marino Murario, promettendo al doge di pagare la detta somma se non gli presenteranno il Murario ad ogni intimazione. — Testimonî Marino Zen e P. de Bocassi.

197. 1224, Ottobre 24. — c. 67. — Giovanni Tonisto si costituisce mallevadore per lire 500, fino al futuro s. Michele, a favore di Jacopo Giustinian di s. Pantaleone, il quale non volle prestare il giuramento dell' uffizio di Quarantia.

198. 1224, Ottobre. — c. 67. — Bono Zannino Berrettaio (*beretarius*), abitante in una casa del priore di s. Salvatore, disse che Filippino da Cremona, dimorante nelle case di Marino Dandolo, e Giliolo da Cremona, volevano andar a prendere le balestre del signor S. (Sanlinguerra ?) di Ferrara, e crede sieno partiti lo scorso venerdì. — *Canc.*

199. 1224, Novembre 9. — c. 37. — Angelo Contarini, camerlengo di Comun, pagò ai Giustizieri, per ordine di M. Zen e Nicolò Falier, lire 47 e soldi 5. — *Canc.*

200. 1224, Novembre 11. — c. 67 t.° — Nicolò Teupo di s. M. Maddalena si costituisce mallevadore per la possessione posta in Paola, che appartenne al proprio fratello Pangrazio, morto colà, promettendo di tenersi responsabile verso gli eventuali creditori del defunto. — *Canc.*

201. 1224, Novembre 11. — c. 67 t.° — Essendo successa in Rialto di notte tempo una rissa fra Marco Fermo ed altri, Leonardo Gisi di s. Geremia promette di presentare al doge Menego Brazadona di s. Giovanni di Rialto in caso che questi venisse accusato di complicità nel fatto predetto; se non lo presenterà pagherà 100 lire. La promessa era valevole fino al futuro s. Pietro. — *Canc.*

202. 1224, Novembre 11. — c. 67 t.° — Si publica per ordine del doge che nessun veneziano possa navigare oltre Siponto e Ragusa senza permissione od ordine, i contravventori perderanno tutti i beni e saranno atterrate le loro case. — *Canc.*

203. 1224, Novembre 15. — c. 67 t.° — Il nipote del doge, Giovanni Barozzi di s. M. Formosa, sta mallevadore per lire 30 soldi 12 $^1/_2$ a favore di quell' uomo *qui ibat adtratorem* (sic). — *Canc.*

204. 1224, Novembre 28. — c. 13 t.° — Malleveria di soldi 10 di grossi, prestata da Pietro di Rada di s. Marco a Guglielmo, scri-

vano publico, in favore di Todesco da Mestre, che aveva comperato un ronzino dello Stato. — L' obbligo del mallevadore durava otto giorni. — *Canc.* (1).

205. 1224, Novembre 29. — c. 36. — Giov. Gorlino, Giov. Cocco, Zaccaria Bufo, Vandalino, Jac. Teuzo, Bertoloto Boza, Jac. Caime, Arduino di Corrado Piceno, Giraldo Nani, Jacopo Alero, tutti di Chioggia giurarono di osservare ogni comando del doge e del suo consiglio ; e questi ordinarono loro, sotto pena del giuramento, dell' avere e della persona, di non passare oltre Rialto, ma di rimanere nel quartiere di s. Marco , di non uscir di Venezia senza permesso , di non insultare nè ferire quelli della parte avversa, d' impedir ciò a quelli di loro che n' avessero intenzione, e finalmente di non portar armi. — *Canc.*

206. 1224, Novembre 29. — c. 36. — Liazoto Bolli, Basilio Bolli, Domenico e Giuliano Bolli, Giov. Cisto, Mascarello, Barbano, Menegoto de Marona, Stefano de Marona e Jacopo Cito, di Chioggia, di parte contraria a quelli nominati qui sopra, fecero il medesimo giuramento e ricevettero gli stessi ordini. — *Canc.*

207. 1224, Dicembre 5. — c. 36. — Berto Boli di Chioggia presta giuramento e riceve gli ordini come i suoi compatriotti summentovati. — *Canc.*

208. 1224, Dicembre 11. — c. 13 t.º — Andrea Pantaleo di s. Lio si obbliga di consegnare ad ogni richiesta del doge Lazzaro di s. Lio, o di pagare lire 25. — Testimonî M. Zen, P. de Bocassi, Nicolò Cocco ed altri. — *Canc.*

209. 1224, Dicembre 11. — c. 13 t.º — Malleveria eguale alla precedente, prestata da Lanfranco fiolario di s. Tomà a favore di Ambrogio *de lo favro* di s. Agostino.

210. 1224, Dicembre 11. — c. 13 t.º — Malleveria eguale alle precedenti, prestata da P. Belli di s. Agata per Giovanni Solmolo, pure di s. Agata.

211. 1224, Dicembre 15.—c. 13 t.º—P. Balastrerio di s. Giuliano si costituisce mallevadore per Tomasino della Fontana e Riccardo Falsagalono di Ariano già da Ferrara, promettendo di pagare 1000 lire di piccoli, se entro quindici giorni dopo il Natale venturo essi non presenteranno personalmente al doge i ladroni che spogliarono Marco Cheolo, Giacomo Bobizo, Bonfilio da Molin, Rodolfo Lombar-

(1) Pub. Minotto, op. cit., p. 39, colla data 27 Novembre, osserviamo che l' originale dice : *die III exeunte Novembre.*

do e Giacomo Torello, veneziani, insieme con le cose a questi rapite o con quella parte che ne potessero ricuperare; e, se ciò non fosse loro possibile, si presenterebbero essi. — Fatto nella sala maggiore del publico palazzo, presenti Marino e Biagio Bobizo, Andrea Tomao di s. Margherita e Lerri di s. Giov. Decollato.

212. 1224, Dicembre 18. — c. 14. — Avendo Marco Verzo di s. Gervasio disperso (*effundatum*) certo pepe appartenente ad un mercante, Flogerio Pietro di s. Nicolò, Rigo de Armano e Marino Verzo di s. Gervasio, promettono di pagare 200 lire se non consegneranno ad ogni intimazione, fatta publicare davanti alle loro case, il suddetto Marco; o se, questi essendo assente, la Signoria giudicasse che paghino. — Testimonî M. Zen, Andrea da Canal, Nicolò Cocco, Nicolò Falier, ed altri.

213. 1224, Dicembre 24. — c. 14. — Essendo stato arrestato Guido, figlio di Damiano da Lucca, come complice d'un furto di 360 bisanti saraceni di Accon a danno di Angelo de Bocassi di s. Raffaele, Bonaventura del fu Stefano e Rustico Romagnolo, lucchesi, si fecero mallevadori, promettendo di consegnare il reo nelle mani del doge ad ogni intimazione fatta alla casa ove albergavano; e tenendosi obbligati fino all' ottava della prossima Epifania. Mancando alla promessa erano tenuti a pagare i 360 bisanti. — Testimonî P. de Bocassi, Daniele Onero, Bencivegnisti ed altri.

214. 1224, Dicembre. — c. 36 t.° — Rinunziarono le *stazioni* in Rialto: Domenico di Fano per la nave dell' Angelo, per sè e compagni, rinunziò a due stazioni. — Michele Donà a due. — Michele Emo e Nicolò Badoer a una. — Michele Salamon, P. Nani e L. da Canal a tre. — Lorenzo Zamponi a due. — L. Trevisan a una — Maffeo Feriolo e Nicolò Scortegacani a una — Filippo de Bocassi e L. Semitecolo alle due *de bocaxa*. Domenico Tagliapietra ed L. Bafo a una della nave *caldera*. — P. Marcello, Marsilio Tomao e Marco Uberto a una della medesima nave. — Marco Mengolo a una.

215. 1224, Dicembre. — c. 37. — Leonardo Balbo di s. Samuele depose con giuramento davanti al doge ed al suo consiglio che Marco Zulian di s. Trovaso (*Tervasio*) e Giuliano Barastro di s. Rafaele gli fecero violenza (*forzarunt*) nella nave *s. Cataldo*, della quale possedeva una quarta parte, pel valore di lire 375; ed aggiunge di avere ricevuto in compenso, dal Zulian lire 190, e dal Barastro lire 70.

216. 1224, Dicembre. — c. 37. — Oliviero di Pietro di Vassallo, Bertolotto di Pietro Brullo, Bonaventura figlio di Stefano di s. Maria di Boco, ferraresi, imprigionati a Venezia per offese fatte a

Veneziani, giurarono davanti al doge ed alla presenza di Vetrano Balbo ed Avanzo ministeriale, di non danneggiar più i sudditi della republica in alcun modo, e promisero, in caso di contravvenzione, di mettere in balia del doge sè e le cose loro.

217. s. d. (1224 ?) — c. 14. — Giovanni Rosso dichiara con giuramento di aver avuto presso Ariano (forse per rapina) un danno di 126 lire, valore di 18 anfore di vino; essergli state pagate dal marchese d' Este (in compenso) lire 14 e denari 6; e di aver ricavato dagli usberghi (sic, senza spiegarsi di più) lire 14 e soldi 6.

218. s. d. (1224 ?) — c. 14. — Giovanni Rosso di s. Croce ricevette per gli usberghi (*recepit de osbergis*) lire 20.

219. s. d. (1224 ?) — c. 31 t.° — Ol. Tedesco di s. Biagio depone d' aver affidata una sua barca, del valore di 18 lire, a Giovanni di Castello, al quale essa fu rapita il 1 Luglio 1224 da alcuni uomini di Cervia di cui ignora i nomi.

220. s. d. (1224) — 31 t.° — Alessio, Giacomo e Zeto *fiolarii* di s. Pantaleone, depongono che, ai 2 Luglio, gli uomini di Cervia tolsero loro, fra Goro e Volano, un *cambelotum* , coltelli, spade ed altre cose, pel valore di lire 8 ½.

221. s. d. (1224) — c. 31 t.° — Domenico Trevisan depone che nel venir da Ravenna a Venezia, addì 2 Luglio, gli vennero sopra, fra Goro e Volano, alcuni di Cervia, i quali gli tolsero una vela, sartiame, un albero, un *cambelotum*, un mantello ed altro, pel valore di lire 12 ; gli strapparono inoltre la borsa con danaro, e lo ferirono in varie parti della testa con lancie.

222. (1224) — c. 31 t.° — Martino fu Giovanni Lando di Mazzorbo dice che Ugo Bello, Pietro Scarsella e Martino de Pagano, di Cervia, gli rapirono in Cervia stessa, 8 anni addietro, lire 60.

223. s. d. (1224) — c. 31 t.° — Azzo da s. Giorgio di s. Giustina narra che Acarice, Cerbolo, Pietro Monaco e mastro Viviano, gli tolsero nel porto di Cervia, nel Maggio 1124, un plato, noleggiatogli da Matteo Romano di s. Moisè, carico di sale, con legnami, barili ed altre cose, pel valore complessivo di lire 107. — Ottone Perun di s. Maria nova disse che gli stessi, nello stesso mese, gli tolsero nel porto di Cervia un *gondolono*, armi ed altro, pel valore di lire 150.

224. s. d. (1224) — c. 32. —Deposizione simile alle precedenti, fatta da Alessandro di Canaregio e Domenico Nadal di s. Geremia, ai quali fu tolto un *plato* carico di sale, con arnesi, armi, poco vino, stuoie ecc., per lire 100.

225. (1224) — c. 32. — Domenico Mazolani dei ss. Apostoli dice che Tomaso de li Fanti, Tomaso e Varino de Codolazi, Tibaldo Malaflama, Lorenzo de Favreti, Giannetto figlio di Vidolino, Martino di Pietro de Nedia, e Mesio de la Vigla, tutti di Cervia, dopo il primo di Luglio gli tolsero fra Goro e Volano un mantello, una gonnella, una spada, una cintura con coltello, alcuni formaggi, il tutto del valore di soldi 100.

226. s. d. (1224) — c. 32. — Giovanni Baldo di s. Moisè racconta che avendo egli, due anni addietro, depositato in Cervia presso Marco de Leuce due balle di *multonini* (pelli di montone) ritornò colà dopo un anno a reclamarle, ma non potè averle per essere state confiscate da quel comune.

227. s. d. (1224) — c. 32. — Beltrame Scaraoti di Chioggia dice che venendo, nel Giugno del 1223, i suoi figli Zane e Pietro, da Cervia con un plato, Aquilefo da Cervia ed altri si impadronirono del detto naviglio con 8 *vezii* (barili ?) ed altri 5 vasi, armi, vesti, lire 48 e soldi 12 di ravagnani, ascendente il tutto al valore di 300 lire.

228. s. d. (1224) — c. 32 t.° — Mattia Vendelino di s. Lucia, Marino di s. Leonardo e Leone Greco di s. Gio. Decollato, furono derubati il 4 Ottobre 1223, nel porto di Cervia, presso s. Martino, da alcuni cerviesi, i quali tolsero loro: quattro gonnelle, tre guarnacche, due giubbetti, un *palvello*, un mantello grigio, un *vascapo*, due schiavine, tre brache, due camicie, due lenzuola, due paia di calze, due borse con 20 denari grossi ed uno sterlino, un coltello da ferire, un coltello piccolo, un *brocario*, due mantelli, una cappellina, una coperta, un coltrone di piume (*plumacium*), una cassella, due guarnacche, due camicie, due brache, 10 libbre di pepe, una stadera, un fazzoletto, tre giubbetti, una gonnella da donna, una berretta inglese, una calamita, il tutto valente lire 50.

229. s. d. (1224) — c. 32 t.° — Angelo Steno di s. Ermagora fu derubato in Cervia dal figlio di Jacopo Maurisi, da Salimbono di Taddeo e da un suo compagno, da Gorgolo e suo figlio, da Bricis e suo figlio, tutti di Cervia, i quali nel mese di Luglio 1222 gli tolsero un plato con due canapi, due vele, *et sostis et orciis* (1) e gomene, e dodici stuoie, per la complessiva somma di lire 30 di ravagnani.

230. s. d. (1224) — c. 32 t.° — Cataldo Mazaporco di Mazzorbo fu derubato in mare, a circa 15 miglia da Cervia, da *Johanzo* de Bona e compagni, di Cervia, i quali nel Luglio 1224 gli

(1) Nomi di funi da nave: *scotte* ed *orze*.

tolsero pane, vino, cacio, otto *dogorentos,* otto stuoie, sei *paredanas*, una pertica, una *scotta*, un legaccio, un *guturolum*, un *mugolum,* una *foxenam* (fiocina ?) , tre lancioni, un treppiedi e due tavole (*assas*), il tutto stimato lire 6.

231. s. d. (1224 ?) — c. 32 t.º — Enrico Geremia e Martino Longo di Mazzorbo, e Jacopo Moro di Torcello furono derubati, nel mese di Luglio, presso Cervia da Joanzo e compagni, di due coltelli da ferire, tre lancioni, una lancia, un paio di brache, una camicia, una gonnella, due paia di calzoni, un paio di calze, una stuoia, un *vascapum*, un cappello, un *rigano*, che insieme valevano 4 lire e 5 soldi.

232. s. d. (1224 ?) — c. 33. — (R). Il Doge dichiara d'avere dato lire 150 a Domenico Pampulo, inviato dalla Republica in Ungheria per riavere quanto era stato rubato a Pietro Alberti e Donato Orefice, colla condizione che lo Stato venga compensato di quell'importo su quanto fosse per ricuperarsi delle cose derubate. — Segue nota che nel Giugno 1232, dogando Jacopo Tiepolo, le suddette lire 150 furono pagate allo Stato, avendole P. Contarini e Marco Corner, visdomini al fondaco, contate per ordine ducale a Marco Trevisan.

233. s. d. (1224 ?) — c. 35 t.º — Atone de Troia di s. Geremia depone con giuramento essergli state rubate nel porto di Loreo (*Lauretum*) le seguenti cose: 24 pezze di drappo di feltrino legate in due balle, consegnategli da Marino Grassello di s. Croce per lire 100, delle quali lire 66, soldi 14 e denari 4 spettavano al de Troia, il resto al Grassello; più una pezza di fiorentino, una tasca con tre *bocarani*, tovaglie, fazzoletti, bende, e due giubbe di *guartura* (martora ?) , pel valore di lire 20 ; un usbergo del prezzo di lire 22 ; un elmo da soldi 50 ; una spada da soldi 20 ; un sacco con un mantello, una guarnacca da acqua, un paio stivaletti, pel valore di 6 lire.

234. s. d. (1224 ?) — c. 36. — (R). Avendo Jacopo Orio sporto querela al doge contro Jacopo Zen, figlio di Michele, di s. Canciano per aver questo abbruciato il testamento di Pietro Orio padre del querelante, il doge aprì inquisizione sul fatto, che fu confessato da tre membri della famiglia Zen. Fu quindi decretato che il reo dovesse restituire all'Orio due carte d'obbligo, una di lire 200 fatta da questo a Michele Zen, l'altra di lire 100 fatta da un figlio dell'Orio allo stesso, ed inoltre che dovesse rilasciare al querelante una carta di sicurezza chiamandosi responsabile del doppio di quel danno qualunque che potesse ridondare all'ultimo per causa delle suddette due

carte d' obbligo. Notisi che Michele Zen era depositario ed esecutore del testamento di Pietro Orio.

235. s. d. (1224 ?). — c. 37. — L. Semitecolo attesta che al 1 di ..... 1224 alcuni uomini di Loreo sudditi del Marchese d' Este spogliarono in quel porto Pietro Caroso di s. Vio, togliendogli due pezze di panno (*drapi*), una guarnacca nuova, un mantello nuovo, un soprausbergo ed altri panni, il tutto del prezzo di lire 20.

236. s. d. (1224 ?). — c. 57 t.° — Nomi di alcuni Chioggiotti che furono veduti navigar verso Padova con tre *scole* e nove botti : Tonello figlio di Cristoforo, Marco Bufo figlio di Giovanni Trica, bandito, Jacopo Bonocello, bandito, Steno Garion, bandito, Alfarisio nipote del Signor Alero, Marco Gotese suo mercenario. — *Canc.*

237. s. d. (1224 ?) — c. 64 t.° — Furono stridati i seguenti come banditi in perpetuo nell' avere e nella persona, perchè essendo guardiani pubblici *tensaverunt* cose delle quali era proibita la esportazione da Venezia verso Padova: Angelo Sambaino di s. Apollinare, Pietro Centolire, Marino da Canal e suo fratello, tutti e tre di s. Basegio.

238. s. d. (1224 ?) — c. 94 e 95. — Principio di nota d' incassi fatti dal camerlengo Giovanni de Bocassi per conto publico :

Da Marco Agadi lire 1170, soldi 7 meno denari 3.

Dallo stesso, soldi 8 meno denari 3.

Da Baldovino da Lezze per la malleveria dell' oste Alardo,

Da Lazzaro Bonzi lire 3 meno den. 12.

Da Giovanni Donà lire 908.

Per vendita di grano a Varino Spinao di s. M. Mater Domini, lire 25.

Da Timoteo de Larceo di s. Canciano lire 25. — *Canc.*

239. 1225, Gennaio 10. — c. 67 t.° — Avendo P. Malgario di Chioggia presentato al doge, com' era suo obbligo, Bazalerio Malgario, fu assolto dalla malleveria prestata per quest' ultimo. — *Canc.*

240. 1225, Gennaio 10. — c. 69 t.° — Basilio Bolli di Chioggia, presenta, com' era tenuto, al doge il proprio nipote Giovanni, ed il doge gli ordina di non trasgredire i suoi comandi sotto pena del giuramento — *Canc.*

241. 1225, Febbraio 3. — c. 37. — Lorenzo di Teuzo di Chioggia presta malleveria per Manfredino sarto di Lendinara, promettendo di pagar lire 100 se, entro il prossimo mese, quest' ultimo non presentasse lettere di Robino, podestà di Lendinara, dichiaranti aver

esso portato colà, e non in Padova nè altrove, tre botti di vino che aveva estratto da Venezia. — Presenti tutti i consiglieri. — *Canc.*

242. 1225, Febbraio 13. — c. 14. — Malleveria fatta da Giovanni figlio di Domenico Contarini di s. Silvestro a favore di un Veronese, al quale era stata sequestrata una balla (di merci) in Chioggia. Il mallevadore si obbligava di pagare 15 lire ad ogni diffida del doge.

243. 1225, Febbraio 13. — c. 14. — Malleveria simile alla precedente prestata a favore di un Domenico da Chioggia per lire 10, pagabili entro la settimana — *Canc.*

244. 1225, Febbraio 13.—c. 67 t.º—Angelo Sartori di s. Moisè promette di presentare ad ogni intimazione certo Menego Feltre, il quale dicevasi esser bandito dal vescovado di Feltre; non facendolo, il Sartori pagherà lire 100. — *Canc.* (1).

245. 1225, Febbraio 18. — c. 37 t.º—Alla presenza del doge e del suo consiglio, di Ol. di Beseno podestà di Treviso e d'altri, Navacio scutario di Treviso si obbliga a partir da Venezia e a non più ritornarvi (sotto pena di perdere la persona) senza permesso di Giacomo Acotanto e del doge; dichiarando di dar sè stesso in balia dell' Acotanto ogni volta che fosse trovato in Venezia, e che in tal caso a questo sia lecito d'impadronirsi di lui senz'altro ordine ducale (2).

246. 1225, Marzo 17. — c. 14.—Opizzone speziale di s. Giuliano fa malleveria per lire 77 a favore di Andrea figlio di mastro Alberto d' Aquileia, al quale era stata confiscata una balla di fustagni in rappresaglia d' un sequestro fatto, secondo dicevasi, da Ugone di Fratta suddito del patriarca d' Aquileia, a danno di alcuni Veneziani. — Il mallevadore era tenuto pagare ad ogni richiesta del doge. — Testimonî la maggior parte dei consiglieri. — *Canc.*

247. 1225, Marzo 18. — c. 14. — P. Da maro di s. Simeone prof. promette di pagare al doge lire 12 per Adameto di Portogruaro, a motivo di un sequestro (*pignoratione*) fatto dagli uomini di detta terra. — Testimonî quattro consiglieri. — *Canc.*

248. 1225, Marzo. — c. 37 t.º — (R). Copia di lettera inviata al doge da Tarlato podestà d' Ancona.

Dichiara in essa lettera il podestà che l' istrumento d' obbligo fatto dal procuratore del comune d'Ancona a Filippo Dolfin pel Gar-

(1) Publ. Minotto, op. cit., p. 39.
(2) Publ. ibid.

gano (*occasione Gargani*) fu esteso per ordine d'esso podestà coll'assenso del consiglio da Bartolomeo publico notaio del comune.

249. 1225, Aprile 1. — c. 37. t.° — Marco Albaregno prende in appalto il fondaco dello Stato per un anno al prezzo di lire 1360. Stanno mallevadori a suo favore per lire 100 Pietro e Giovanni Arimondo. — *Canc.*

250. 1225, Aprile 2. — c. 14 t.° — Giacomo da Vicenza di s. Eustachio si costituisce mallevadore, promettendo di pagare lire 1000, se entro la prossima pasqua di Maggio non presenterà, ad ogni richiesta della Signoria, Girardo da Vicenza suo padrino (*paregno*), accusato *furtiva pignora recepisse*. — Testimoni M. Zen, P. de Bocassi, e Giac. Querini. — *Canc.*

251. 1225. Aprile 11. — c. 14 t.° — Malleveria prestata da Giovanni figlio di M. Contarini di s. Silvestro, a favore di Desa de Prodanello da Zara. Avendo il Desa comperato della cera, che pretendevasi provenire da un naviglio naufragato nelle acque di Sebenico, ed essendosi perciò sporta querela contro di lui da Stefano Babilonio e compagni, il Contarini si obbligò di pagare lire 100, se il Desa, richiestone da M. Dandolo conte di Zara o da Giovanni figlio e vicario di questo, avesse negato di indicare coloro che gli avevano venduto la cera stessa. — Testimoni la maggior parte dei consiglieri. — *Canc.* (1).

252. 1225, Aprile 14. — c. 14 t.° — Domenico Pestello di s. Martino, Lorenzo Cauco di s. Basegio e Domenico fratello di Giuliano Acotanto, si obbligano a pagare un'ammenda di lire 333 $^1/_3$ per ciascuno, se la loro nave *s. Savino* avesse, nel viaggio che stavano per intraprendere, toccato l' Egitto. Testimoni Giov. Arimondo, e Bonvicio ministeriale (2). — La promessa d'obbligo fu ricevuta dal consigliere Nicolò Cauco. — *Canc.*

253. 1225, Aprile 15. — c. 14 t.° — Guarentigia di lire 1000 prestata per una metà da Giovanni di Giac. Badoer di s. Tomà, e per l' altra da P. Doho di s. Agnese, i quali si sottoponevano a perdere la detta somma, se nel viaggio che stavano per intraprendere colla loro nave *s. Marco* avessero toccato l' Egitto. — La nave ritornò.

254. 1225, Aprile 17. — c. 37 t.°—(R). Si fa annotazione essere state consegnate a Giacomo Lombardo, di s. Trovaso, comito

(1) Publ. GLIUBICH, loc. cit., p 34.

(2) *Ministeriali*, bassi ufficiali poco diversi dai *ripari*.

della galea spedita in Puglia, quattro balestre di corno con *crochi* (cocche) e quadrella . . . e coi loro accessorî. — *Canc.*

255. 1225, Aprile 21.—c. 14 t.º—Giovanni Gorlino di Chioggia promette di pagare lire 200, se, ad ogni intimazione del doge, non presenterà i due figli di Balenzano da Chioggia, per ognuno dei quali il Gorlino guarentiva con 100 lire. — Testimonî cinque consiglieri. — *Canc.*

256. 1225, Aprile 21. — c. 37 t.º — Angelo Calbani, Clemente Bon, Pietro Bianco, Rigo Trentino, Maffeo Tresso, Ugolino da s. Severo giurarono di custodire la torre di s. Vittore *de Feltro* secondo gli ordini del doge. Il loro ufficio comincierà ai 22 Aprile (1).

257. 1225, Aprile 23. — c. 14 t.º — Martino Requiano da Chioggia si obbliga di pagare lire 100, se al prossimo s. Michele, o prima ad ogni richiesta del doge, non presentasse a questo Giovanni Levacarro da Pieve di Sacco, oppure sè stesso a rispondere per lui. — *Canc.*

258. 1225, Aprile 23. — c. 37. t.º — Ventura da Este di s. Apollinare ed Anselmo figlio di Croxato di Vigodarzere, padovano, promettono di pagar 100 lire se prima del prossimo s. Michele non consegneranno, ad ogni richiesta del doge, Giambono Capodilupo di s. Croce, accusato d'aver venduto grano di contrabbando; mancando l'intimazione lo consegneranno agli 8 Settembre. — Testimonî Rainieri Dolfin e Marino Tiepolo. — *Canc.*

259. 1225, Aprile 24. — c. 37 t.º — Berti Carraria di Chioggia si fa mallevadore per lire 20, che Marco Scaroti di Chioggia minore condurrà alla presenza del doge, entro il mese, Giuliano de Manardi di Chioggia a confessare di aver venduto al suddetto Marco una *scola ;* se poi il Manardi non fosse in paese, dovrà esser presentato al doge quattro giorni dopo il suo ritorno. — *Canc.*

260. 1225, Aprile 28. — c. 38. t.º — Il doge ed il suo consiglio comandano a Simeone Dente di S. Simeone profeta, a Benedetto de Lazzaro di s. Cassiano, e ad Omobono diacono di s. Basso, di restituire al patriarca d'Aquileia le cose fatte da essi confiscare ai sudditi di questo in rappresaglia di certa ruberia che Ugo di Fratta aveva commesso sopra di loro mentre viaggiavano verso Pola. Ciò fu ordinato per avere il patriarca promesso di far risarcire i danneggiati suddetti prima della ventura Pasqua di Maggio, purchè con-

(1) Publ. MINOTTO, op. cit., p. 40.

fermassero con giuramento la dichiarazione del valore delle cose lor tolte, e che queste non appartenevano ad uomini di Pola. In seguito a ciò il Dente giura aver perduto per lire 224 ed il diacono per lire 24 di grossi di merci di loro esclusiva proprietà.

261. 1225, Aprile. — c. 38. — Vertendo questione fra Giovanni Contarini e gli altri generi di Enrico Zorzi, per le loro mogli, da una parte, e i figli di Pietro Zorzi dall'altra, intorno alla successione del suddetto Pietro; il doge ed il suo consiglio chiamarono a costituto quali testimonî giurati Giovanni Donà di s. M. Formosa, Giovanni Badoer di s. Stin e Martino Falier di s. Apollinare.

262. Costituto dei due testimonî primi nominati.

Le domande fatte furono:

1. Dicano quanto sanno intorno alla donazione che Giovanni Zorzi di s. Giov. di Rialto fece ad Enrico Zorzi, suo figlio, della sua proprietà posta nella nominata parrocchia; se nella stessa donazione fosse accennato che morendo Enrico senza figli maschi, o prima che questi avessero 15 anni, tutta la sua porzione dovesse passare a Pietro ed a' suoi eredi.

2. Se nell'accennata donazione si leggessero le parole: a favore o utilità di Pietro Zorzi, o de' suoi figli.

3. Che cosa credano o sappiano i testimonî intorno alla donazione stessa.

4. Se conoscano persone conscie del fatto.

5. Se conoscano persone cui sian noti altri che possano attestare in favore di Pietro Zorzi.

6. Se, e da chi abbiano udito a parlare intorno alla donazione.

7. Che cosa sappiano del documento fatto da Pietro Zorzi a Maria moglie di Enrico, relativo alla dote di questa.

8. Se abbiano mai udito da Enrico, o da sua moglie, che la detta donazione fosse stata a vantaggio di Pietro o de' suoi figli.

Giovanni Donà risponde:

1. Non aver veduta la donazione, sapere per fama che Giovanni Zorzi l'aveva fatta colla condizione espressa nella domanda, e colla clausola che morendo Enrico senza figli, o con figli che non avessero l'età di 15 anni, Pietro doveva pagare a ciascuno di questi 200 lire.

2. Credere la donazione fosse a vantaggio di Pietro.

3. Aver già risposto.

4. Pietro Zorzi deve saper tutto avendo visto le due donazioni, esserne informato anche Giov. Badoer, ch' era intimo e consigliere

e cognato di Enrico, e questo aver distrutta la donazione per suo consiglio.

5. Aver già risposto.

6. Aver udito da Pietro, prima che si ammogliasse, che sarebbe andato d' accordo con Enrico per distruggere le donazioni fatte dal padre a' due fratelli; sapere che costoro si consigliarono col loro cognato Pietro Falier, e poi con Pietro Orseolo, chiedendo a questo come potessero annullare quei documenti e restar ciascuno in possesso del suo, al che l' Orseolo aveva risposto che giurassero di non averne copie, poi le bruciassero, e che conducendo moglie, l' uno assicurasse la dote di quella dell'altro; sapere che Pietro assicurò quella di Maria, consorte d' Enrico, e questi quella di Jacopina donna di Pietro.

7. Non vide il documento, ma crede che Enrico avrà fatto con Jacopina quello che Pietro fece con Maria.

8. Non aver mai udito cosa alcuna.

Martino Falier risponde :

1 e 2), non saper nulla.

3) Credere la donazione esistesse, che Pietro ed Enrico Zorzi fossero uomini incapaci di frodi, reputare che Enrico abbia pagato quello che possedeva.

4) Non conosce alcuno.

5) Egualmente.

6) Da Pietro Zorzi, da Enrico e da altri molti.

7) Non sa cosa veruna.

8) Aver udito dal proprio padre che ognuno dei figli di Giovanni Zorzi ebbe la sua parte, aver poi udito da sua madre che ambedue le donazioni avevano la condizione espressa in quella di Enrico; da questo poi aver udito che aveva pagato al padre la sua proprietà.

Costituto di Giovanni Badoer di s. Stin :

1. Non sa se la donazione abbia esistito, crede che possa essere quella accennata da Raimondino Zorzi che gli aveva detto d' essere stato a casa di Pietro Falier, ed aver ivi Pietro Zorzi voluto bruciare il documento, ma che Enrico nol permise, però è dubbioso, e non può espor cosa certa.

263. 1225, Maggio 3. — c. 37 t.° — Il doge ed il suo consiglio ordinano che a tutti i Veneziani, i quali prima del prossimo s. Pietro porteranno grano dai paesi posti al di là di Ancona e di Zara, siano pagati due soldi per ogni staio. — *Canc.*

264. 1225, Maggio 3. — c. 14 t.° — Giovanni Girardi di s. Nicolò di Dorsoduro promette a M. Zen, faciente le veci del doge, di pagare 1000 lire, se il suo *banzone Paoncello* nel viaggio che stava per intraprendere fosse andato oltre il monte dell'Angelo (1). — Testimonî la maggior parte dei consiglieri e Bernardo da Canal.— *Canc.*

265. 1225, Maggio 9. — c. 39.— (R) Si fa annotazione che un messo ducale ricavò dalla vendita di un *plato* che fu del defunto Giovanni Bufo da Chioggia lire 36. Di queste furono date lire 6 alla nutrice d'un figlio del suddetto: più lire 10 pel vitto di altri figli; lire 6 nuovamente alla nutrice, pagate da Giovanni Bolli; in seguito le restanti 14 lire furono mandate al podestà di Chioggia perchè facesse ristaurare il forno (*pristino*) del Bufo.

266. 1225, Maggio 11. — c. 14 t.° — Uguccione de Mantello, da Cavarzere, venendo da Rimini con un *plato* carico di vino, fu arrestato dalla *saettia* di guardia come contrabbandiere, e venne condotto alla presenza del doge e dei consiglieri P. de Bocassi e Nicolò Falier, ai quali esso Uguccione dichiarò con giuramento che la metà di quel vino era suo e dei suoi socî, e che veniva condotto in Cavarzere per esser ivi venduto al minuto. Il doge allora lasciò in libertà il Mantello, e Pietro Teudi e Damiano Nani di s. Croce si obbligarono per lui a pagare lire 100, se fosse trovato che il vino non ispettava ai padroni dichiarati, o fosse stato condotto altrove che in Cavarzere. — *Canc.*

267. 1225, Maggio 17. — c. 15. — Avendo il comito della *saettia* di guardia nelle acque di Loreo arrestato e mandato a Venezia un *plato* carico di vino proveniente dalla Marca, Paltrono ed Albrigeto de Taco di Adria dichiararono di voler condurre quel liquido a casa loro ed ivi venderlo al minuto; di ciò stettero mallevadori Pietro Balestrerio di s. Giuliano e Giov. Cortese di s. Marco, obbligandosi a pagare 200 lire in caso di verificata falsità della dichiarazione suddetta. — *Canc.*

268. 1225, Maggio 17. — c. 39. — Il doge assolve Jacopo Longo di s. Maurizio dalla malleveria di 50 lire da questo prestata a favore di Giovanni de Caverzano da Belluno, accusato di avere involato *danari grossi* a Ugone da Verona; ciò per essere spirato col giorno 15 Maggio l'obbligo della malleveria senza che il derubato portasse querela contro il supposto reo. — *Canc.* (2)

(1) Gargano.
(2) Publ. MINOTTO, op. cit., p. 40.

269. 1225, Maggio 19. — c. 15. — Giovanni di Cristoforo di Pietro di Leone, Giovanni Cito, Giovanni Sichero e Caroto Zacaroto, tutti da Chioggia, promettono di consegnare al doge, ad ogni sua intimazione od anche senza, nella prossima domenica, Zilio di Gorgo da Chioggia, sotto pena di 200 lire. — Testimonî P. de Bocassi, consigliere, Giov. Barozzi e P. de Sacco ministeriale. — Fu pagato. — *Canc.*

270. 1225, Maggio 20. — c. 15. — Vitale e Giovanni Scutaro di s. Salvatore promisero di pagare lire 100, se ad ogni richiesta del doge non conducessero innanzi a lui Gisolfino da Ferrara, già carcerato per offesa personale. La malleveria durava fino al termine del processo. — Presenti tutti i consiglieri, meno Giov. Querini.—*Canc.*

271. 1225, Maggio 20. — c. 15. — Tedeo, Domenico Caotorta di Loreo, Pietro Cavaza e Manardino di Crescenzio di Cavarzere si obbligarono di pagare fino a lire 50, ad ogni richiesta del doge e consiglio, per l' affare *de Vineta* (1). Testimonî Marino Gradenigo, Romeo Querini ed altri. — *Canc.*

272. 1225, Maggio 20. — c. 39.—(R). Essendo sorta questione fra il doge ed il vescovo di Trieste, per il troppo gravoso dazio imposto in quella città ai Veneziani ivi commercianti, e segnatamente a Simone Foscari di s. Fosca, fu accordato a questo il diritto di *pignorazione* sulle cose dei Triestini; ma poi venuti a Venezia messi di questi ultimi per accomodare la cosa, fu loro restituito ciò che il Foscari aveva fatto sequestrare, promettendo essi di far rendere a costui quanto gli era stato indebitamente tolto per non aver pagato il dazio. Ora il doge stabilisce di mandare il Foscari a Trieste per ricevere di ritorno le sue merci; se non le potrà avere gli sarà di nuovo concesso il diritto di *pignorazione.*

273. 1245, Maggio 20. — c. 39. — Ripetizione della malleveria n.° 270.

274. 1225, Maggio. — c. 37. — Il doge ed il suo consiglio fanno publicare essere libero a tutti i Veneziani di recarsi colle loro navi nel regno di Sicilia e a Tunisi (*Toniso*), e a *Buzea*, e a *Seta*, e in Romania, fino in Creta ed a Negroponte, all' epoche seguenti: quelli di Venezia potranno salpare dal prossimo dì di s. Pietro in poi; quelli che si trovano nei porti da Venezia a Brindisi, dalla metà di Luglio in avanti; e quelli che sono ancorati a Brindisi e più

(1) *Pro facto de vineta* senza altra spiegazione.

in giù, dal primo d'Agosto. Ciò fu stridato sulle scale di Rialto dal banditore Tardivello. — *Canc.*

275. s. d. (1225, Maggio ?) — c. 37 t.° — Vertendo questione fra Giacomo Barbo, procuratore di s. Marco, ed Andrea Leoni di s. Simeone profeta , circa il contenuto del testamento di quest' ultimo, il Barbo promise di osservare quanto sarebbero per decidere il doge ed il suo consiglio; tal decisione doveva farsi prima della metà del corrente Maggio. — *Canc.*

276. 1225, Maggio. — c. 38 t.° — Mabilia Badoer interrogato che cosa creda dell'affare della donazione di Enrico Zorzi, dichiara di non poter rispondere con certezza.

277. 1225, Maggio — c. 38 t.° — Principio d' interrogatorio fatto a Mabilia Badoer, relativo alla causa Zorzi. — *Canc.*

278. 1225, Maggio. — c. 39.—Viene pubblicato sulle scale di Rialto che nessuno osi esportare merci da Venezia e suo territorio per Padova e pel Padovano, senza speciale licenza munita del sigillo ducale. I contravventori perderanno la merce e pagheranno lire 30 e soldi 12 $^1/_2$; agli accusatori è promessa la metà delle merci e delle multe. — *Canc.*

279. 1225, Maggio. — c. 39. — (R). Si fa annotazione avere la Signoria prestato al comune di Pola una balestra *ad turnum* , una *ad pesarolam* ed otto *ad strevam*, con otto *crochi*, ed avere il podestà di Pola R. Zen prestato malleveria di 100 lire per l' integra restituzione di quelle armi, e promesso di risarcirne il deperimento secondo giudicheranno gli esperti. — Testimoni cinque consiglieri.

280. 1225, Maggio. — c. 39 t.°—Giovanni de Rosa di Pola si confessa debitore, davanti al doge ed ai consiglieri Benedetto e Nicolò Falier ed Andrea Canal, di lire 26 verso Luca Schiavo di s. Maffeo, e promette solennemente di pagare la detta somma prima del prossimo Agosto, sottoponendosi a perdere il doppio e ad esser reo di mancata fede se non lo facesse.

281. s. d. (1225, Maggio ?).— c. 39 t.°—(R). Si fa annotazione avere Giovanni Bolli consegnato d'ordine del doge a R. Zen podestà di Pola cinque *prederii* e cinque *manconelli* da portare in quella città, ed avere lo Zen promesso di restituire le dette macchine in perfetto stato ad ogni richiesta del doge ; obbligandosi a pagare lire 10 per ogni *prederia*, e 5 per ogni *manconella* che non potesse restituire, ed a compensare i danni che quelli arnesi soffrissero. Testimoni quattro consiglieri. — *Canc.*

282. 1225, Maggio — c. 39 t.° — R. Zen podestà di Pola pro-

mette di restituire in buono stato entro un mese dall' intimazione, la galea od il *barcoso*, che gli erano stati concessi dalla Signoria per andare a Pola, prestando malleveria di lire 550 per la galea e suoi attrezzi, e di lire 50 pel barcoso e suoi attrezzi. Fa inoltre garanzia di soldi 20 per una *pesarola*, e di lire 4 per un *torno* egualmente prestatigli. — Testimonî M. Zen, P. de Bocassi, Nicolò Cocco e Nicolò Falier, consiglieri. — Il barcoso fu restituito in Luglio. — *Canc*.

283. s. d. (1225, Maggio). — c. 39. t.° — (R). Nota della consegna di 8 balestre con *crochi*, quadrella ed accessorii, date a Giovanni Cavalero e compagni, guardiani della via *de mari* (1) che mette a Padova.

284. 1225, Giugno 1. — c. 15. — Berto Valier di Chioggia promette di pagare al doge lire 25, se entro 15 giorni non gli consegnerà Andrea Bufo pure di Chioggia, il quale, contro il divieto della Republica, s' era recato in Alessandria d' Egitto. — Testimonî P. de Bocassi, Nicolò Falier, consiglieri, e D. Dolfin. — *Canc*.

285. 1225, Giugno 1. — c. 15. — Malleveria eguale alla precedente, prestata da Giovanni Gorlino da Chioggia per Veniero de Morixollo. — *Canc*.

286. 1225, Giugno 2. — c. 15. — Rodolfino di Loreo e Giovanni di Vialdenga promisero di pagare prima del prossimo sabato lire 100 per mallevaria di Tetocio e figli da Loreo, i quali erano stati trovati portar vino di contrabbando verso Padova. — *Canc*.

287. 1225, Giugno 6. — c. 65. — (R). Annotazione fatta dai Giustizieri: avere il Procurator di s. Marco dato a Giovanni Cavalerio pei guardiani publici otto balestre di corno con tre turcassi (*tarcasis*) e colle freccie (*pilotis*) relative, più nove *crochi* con 450 quadrella.

Queste armi furono dal Cavalerio distribuite come segue: Pietro Baffo di s. Maria Formosa ebbe una balestra, un turcasso, un *croco* e 50 quadrella; Martino dell' Olio di s. Samuele una balestra, un croco e 50 quadrella; Paise di s. Polo, come il precedente; Bruno Sola dei ss. Apostoli, egualmente; e così pure Giovanni Lugnano di s. Ermagora e Verisio di s. Gregorio. — *Canc*.

288. 1225, Giugno 7. — c. 39. t.° — Il doge ed il consiglio dichiarano che ogni cittadino il quale prima del prossimo Natale porterà a Venezia grano dai paesi al di là (*supra*) di Ancona e di Zara riceverà dallo stato 2 soldi per ogni staio veneto. — *Canc*.

289. 1225, Giugno 9. — c. 15. — Giov. Gisi di s. Stae, P.

(1) Canale navigabile.

Davidore e Filippo Gisi di s. Simon grande, e Quirino Vendelino di s. Giacomo dall'Orio, promettono di pagare lire 1000 per ciascuno se mancassero alle seguenti condizioni : La loro nave *Perla* deve rimanere pei prossimi 15 giorni nei porti d' Ancona o di Venezia ; se entro il detto tempo il doge ordinerà loro di andare al progettato viaggio, vadano ; se invece ordinerà che si uniscano alle altre navi veleggianti per ordine publico, debbano farlo ; se non riceveranno alcun ordine, scorsi i 15 giorni, possono partire pel viaggio che avevano destinato di fare. — Testimonî Andrea da Canal, Nicolò Cocco, P. de Bocassi, consiglieri, ed altri. — *Canc.*

290. 1225, Giugno 9. — c. 37. — Il doge fa convocare nella sala del consiglio tutti i sensali di Venezia, circa 40, e sotto pena della perdita delle sostanze e del bando proibisce loro di trattare contratto alcuno coi Cremonesi senza suo permesso, di aver con loro comunicazione di sorta, o di parlar loro, ed impone che se alcun sensale sapesse che un altro avesse contrafatto a tal ordine, debba subito denunziarlo. — *Canc.*

291. 1225, Giugno 14. — c. 15 t.° — Essendo state arrestate in Loreo tre *scole* di calce viva, appartenenti a Graziolo e Vitale da Ferrara, Domenico de Buffi di s. Marina prestò per essi malleveria al consigliere M. Zen, obbligandosi a pagare lire 50, se i suddetti non presentassero prima del prossimo s. Pietro una dichiarazione del podestà di Ferrara che quella calce era stata colà trasportata. — Testimonî An. Canal e Nicolò Falier, consiglieri. — *Canc.*

292. 1225, Giugno 25. — c. 15 t.° — Leonardo Gisi e Michele Zen di s. Geremia, Giovanni ed Enrico Spina in piede, Giov. Zorzani, Giuliano Spina in piede, Pietro e Polo Bolli, tutti di s. Pietro di Castello, Leonardo di Salmaza di s. Barnaba, Domenico Valier di s. Raffaele, Nicolò Callegario di s. Nicolò *dei migliorati*, Marco ed Angelo Girardi di s. Nicolò dei m., Giov. Padavin di s. Pantaleone, Pietro Teudi di s. Croce, Martino Ancontano di s. Martino, Biagio Fermo di s. Agnese, Bonincontro sarto di . . . . , Leone Deho di s. M. Formosa, Simeone Fermo di s. Agnese, Marino Bon di s. Maria Formosa, Aicardo *aurese* (orefice) di s. Marina, Marco e Giov. Della Torre di Castello, prestano malleveria di lire 3000 a favore di Marco Spina in piede di Castello, le condizioni della quale sono : I mallevadori s' obbligano, fino al prossimo s. Michele, a consegnare il detto Marco al doge, in seguito ad intimazione ; il doge potrà tenere responsabili o dieci o più dei mallevadori, i quali mancando alla promessa, dovranno pagare proporzionalmente al loro numero le 3000

lire. — Testimonî Pietro de Bocassi, Nicolò Falier, Andrea da Canal consiglieri, Marino Dandolo di Andrea e Giov. Tonisto. — *Canc.*

293. 1225, Giugno 26. — c. 15 t.° — Pietro Teudi, Damiano Nani di s. Croce, Giovanni, Pietro e Nicolò Nani fanno malleveria per Uguccione, Pegolotto, Boninsegna, Bonomo, Enrico di Abriano, Alberto di Alegada, Botterengo e Domenico Nani, tutti di Cavarzere, promettendo di pagare al doge 400 lire, se questi ultimi non restituissero le merci rubate da certi loro compatriotti a negozianti Toscani. — Testimonî Enrico Polani, Nicolò Tonisto, Jacopo Campulo, Bartolameo Barozzi ed altri. — Essendo state deposte le cose tolte (?) (*Pignora*) in mano del Procuratore di s. Marco, la malleveria fu annullata. — *Canc.*

294. 1225, Giugno 28. — c. 39 t.° — Essendo stata sequestrata una *plata* carica di legname d' abete (*albeti*) e di travi (*tronconorum*), a Giovanni Muto da Verona, perchè si dubitava che fosse diretta per Alessandria, Marchisino di Pisanello di Loreo promette di pagare 100 lire se il Muto non condurrà il detto suo naviglio a Bologna alla presenza d'un *ripario* ducale colà spedito. Testimonî M. Zen, N. Falier, Andrea da Canal, consiglieri.

295. 1225, Giugno. — c. 36 t.° — Bonfilio da Molin, per ordine del Doge, denunzia con giuramento d'essere stato derubato violentemente da sudditi del Marchese d' Este fra Volano e Goro, e di avere perduto in tale occasione 44 denari grossi veneti d' argento, e circa 45 soldi di piccoli, lire 11 di ravagnani, una cappa da ragazza (*de pulcela*), lenzuola, la sua tasca, una spada, una *bocheta* d' oro, ed altre cose sommanti in tutto lire 52.

Egualmente Marco Cheolo dichiara d' aver perduto nella stessa occasione 3 $^1/_2$ lire di grossi, once 9 $^1/_2$ d' oro di *tarini*, quattro fili di perle del prezzo di 56 bisanti d' oro saraceni, lire 7 di ravagnani, ed altre cose pel valore di lire 325.

Pietro Lombardo similmente dice che gli furono tolti soldi 5 di denari grossi, e per lire 10 $^1/_2$ d' altri oggetti.

Jacopo Taorello di s. Simon grande dichiara essergli stato involato da quelli di Ariano un mantello, due cinture di seta ed altre cose, tuttociò pel valore di lire 5 e soldi 12.

296. 1225, Giugno. — c. 37. — Giovanni Blancacio di Chioggia, Nicola domestico di Guglielmo Beccario di s. Moisè, e Brati servitore di L. Russo, pure di s. Moisè, tutti tre socî, deposero con giuramento che Bertoldo *de Ecclesia*, uomo del vescovo di Concordia, aveva loro confiscato alcuni oggetti pel valore di 55 lire. —

Per risarcire questi suoi sudditi, il doge ordinò alcuni sequestri contro i fedeli del detto vescovo. — Giovanni Bolli, cui ne fu demandata l'esecuzione, incassò per tali sequestri: lire 20 meno soldi 4 per 400 quadrella (*quarellis*) redente da Giovanni di Concordia; lire 5 meno soldi 5, pagate da Baliganto per conto dello stesso Giovanni; lire 6 $^1/_2$ ricavate dalla vendita d'un plato di Pietro de Mare, confiscato da quelli di Portogruaro; insieme lire 28 meno denari 30. Incassò inoltre: soldi 20 $^1/_2$, prezzo di 4 spade, soldi 33 per una pezza di tela, e 48 per pelli ovine, cose tutte ritrovate nel detto plato. Più, d'una barca sequestrata a Pietro Padovano ebbe lire 5 e soldi 5, e soldi 39 per carne, pane, fave e miglio rinvenuti nella barca stessa; altre lire 5 ricavò da una barca di Giovanni Schiavo; insieme lire 15, soldi 5 $^1/_2$ pagate con le prime ai socî mentovati.

297. s. d. (Giugno ?) — c. 39 t.° — (R). Avendo Nicolò Calbani, comito della saettia publica, trovato la nave detta *Cavalera* carica di legname, che si diceva destinato per Alessandria, chiamò a se Giovanni Mangiapane, Benvenuto di Teuzo e Giovanni Ladrone, di Chioggia, che conducevano quel legno, e li fece giurare che si presenterebbero al doge la vigilia di s. Pietro per mettersi a sua disposizione, che entrerebbero colla nave in Chioggia e non ne partirebbero senza permesso. Leonardo Sambo di Chioggia, che era sullo stesso legno giurò che non vi salirebbe senza licenza, e che si presenterebbe. — Non si presentarono. — *Canc.*

298. 1225, Giugno. — c. 39. — Avendo Nicolò Calbani ritrovato tre *banzoni* che si dicevano diretti per Alessandria, si recò da Nicolò Tonisto podestà di Chioggia, e fatti ivi venire Giovanni Sambaino, Basino Pisani, Romonato Giustinian e Martino Zanairo padroni dei detti legni, fece loro giurare che ai 29 Giugno si presenterebbero al doge per sentire la sua volontà. — Essi però non si presentarono neppure cinque giorni dopo scorso il termine. — *Canc.*

299. 1225, Giugno. — c. 41. — (R). Essendo in detto mese passato per Venezia, nel recarsi a Roma presso l'imperatore, il duca d'Austria e Stiria col conte Megenardo (1), quest'ultimo ebbe a prestito dal doge, col consenso del duca, 50 marche d'argento, che promise di restituire otto giorni prima del prossimo s. Martino, dando facoltà al doge, se non fosse adempiuto tale ob-

(1) Probabilmente Mainardo III di Gorizia.

bligo, di rivalersi con sequestri, fino alla detta somma, sui beni dei sudditi d' esso conte e del duca. — Segue nota che furono di ritorno nel mese d' Agosto e confermarono quanto sopra. — *Canc.*

300. 1225, Luglio 2. — c. 15 t.° — Giacomo da Molin si obbliga di pagare per un suo domestico 55 lire ad ogni intimazione del doge. — *Canc.*

301. 1225, Luglio 3. — c. 15 t.° — Essendo stata sequestrata ad Enrico di Fraolaro una barca e circa 60 ciotole (*cainos*) di legno, perchè si supponevano appartenere ad uomini di Concordia, contro i quali erano state decretate rappresaglie (*pignora*); Ugo Gato di s. Martino promise di pagare pel suddetto Enrico 30 lire, valor doppio delle cose sequestrate, se si fosse trovata vera la supposizione accennata. — Presenti Enrico Polani, M. Miolo ed altri. — *Canc.*

302. 1225, Luglio 11. — c. 16 t.° — Guido Michiel di s. Cassiano promette di presentare a qualunque richiesta del doge, un certo *Peoclus* (*Pidocchio*), già carcerato, o di pagare, se nol consegnasse, lire 25. — Testimonî Giov. Campulo e Paolo Istrigo. — *Canc.*

303. 1225, Luglio 17. — c. 16 t.° — L. de Salmaza di s. Barnaba, Marino Rossi di s. Maria Formosa, e Antolino Lugnano di s. Matteo promettono di pagare, il primo lire 100, gli altri due lire 50 ciascuno, se Domenico Baldo di s. Barnaba, nel viaggio da lui fatto, avesse toccato Alessandria con un suo *banzone* che era stato fatto sequestrare dalla Signoria in Trieste. — Testimonî tre consiglieri. — La malleveria aveva vigore fino al prossimo s. Pietro. — *Canc.*

304. 1225, Luglio 17. — c. 42. — Fu publicato sulle scale di Rialto, che nessun veneziano possa andare nel Padovano o nel Trivigiano a comperare burro (*beurum*) o pelliccierie (*opera vaira*), sotto pena del bando publico (*banni comunis*) di lire 30 e s. 12 $^1/_2$, e di lire 100, ad arbitrio del doge e del suo consiglio (1).

305. 1225, Luglio. — c. 40. t.° — Essendo stata lungamente ventilata una questione fra Benedetto abbate ed Andrea monaco e procuratore del convento di s. Trinità di Brondolo da una parte, e Pietro già abbate del medesimo luogo, ora priore di s. Benedetto di Venezia, della stessa regola, dall' altra, ed avendo le parti convenuto di sottoporre la vertenza ad un giudizio di arbitri, furono

(1) Publ Minotto, op. cit, p. 40.

da essi nominati come tali il primicerio di s. Marco e l' arcidiacono di Torcello. Avendo ora questi adempiuto il loro mandato, il doge ordinò che si registrassero in questo libro il compromesso e la sentenza che qui sotto si riportano:

1225, Aprile 14. Rialto — Benedetto abbate ed Andrea monaco e procuratore del Capitolo di s. Trinità di Brondolo da una parte, e Pietro già abbate del medesimo convento, ora priore di s. Benedetto di Venezia dall' altra, eleggono Andrea da Canal, primicerio della chiesa di s. Marco di Venezia, e maestro Filippo, arcidiacono di Torcello, a giudici arbitri nelle questioni esistenti fra l' abbazia di s. Trinità di Brondolo e il mentovato Pietro, dando loro piena facoltà di pronunziare sentenza circa la rinunzia fatta da quest' ultimo dell' abbazia, spontaneamente e per ordine dei visitatori, nelle mani del vescovo di Chioggia, e circa qualunque altra vertenza fra le parti nominate. E queste dichiararono di sottoporsi al pronunziato degli arbitri senza eccezione, sotto pena di 1000 lire di denari veneti. — Fatto nella chiesa di s. Marco, presenti Marco pievano di s. Marziale, Giovanni prete di s. Maria Maddalena, Enrico Morosini, maestro Ermanno, Aserbino, ed altri. — Atti di Giovanni prete di s. Silvestro e notaio.

1225, Aprile 19. Rialto. — Sentenza pronunziata in forza del compromesso precedente dagli arbitri in esso nominati, alla presenza di Angelo Barozzi patriarca di Grado, di Pietro Ziani doge e delle parti:

L' abbazia di s. Trinità di Brondolo, pagherà all'ex abbate Pietro fin che vivrà, ogni anno nel mese d' Agosto, quattro moggia di frumento mondo, tre staia di fave, due di ceci ed uno di fagiuoli, un maiale del valore di 20 soldi da consegnarsi a Natale, al tempo della vendemmia nove anfore di buon vino d'oltre Brenta, che debba avere almeno otto giorni e sia posto in barile, sei *marede* di lino, uno moggio di melica, e 25 lire al s. Michele; tutto a misura veneta e posto alla riva di s. Benedetto, meno il vino pel quale l'ex abbate dovrà inviare i recipienti e la barca. Esso sarà pure esente da ogni tributo di cere, olio, pepe ecc., che i priori di s. Benedetto solevano pagare all' abbazia, solo gli incomberà di dare ospitalità all' abbate ed ai monaci di s. Trinità secondo il consueto. Alla sua morte il priore sarà sepolto nella tomba degli abbati di s. Trinità, godrà inoltre dei redditi della chiesa di s. Benedetto per tutta la vita. L' abbate Pietro poi rinunzierà a tutte le lettere papali da lui ottenute contro l' abbazia predetta e a tutti i diritti

che potesse ulteriormente vantare; e ciò sarà pur fatto dall'abbate di Brondolo per parte del suo monastero. E tal sentenza fu accettata da Benedetto abbate, da Andrea procuratore del convento di s. Trinità di Brondolo e dall'ex abbate Pietro ora priore di s. Benedetto di Venezia. — Fatto nel coro della chiesa di s. Marco, presenti, oltre i già nominati, Marino Zen, Andrea da Canal, Nicolò Falier, Pietro de Bocassi, Giovanni Quirini, Nicolò Cocco, consiglieri, Leonardo arcidiacono di Grado, Nicolò Cocco e Michiele Tron, canonici di s. Marco, Domenico pievano di s. Biagio, Domenico Querini, Pietro Dandolo, Marco ed Angelo Contarini e Benedetto Falier. — Atti Giovanni prete di s. Silvestro e notaio.

306. 1225, Luglio. — c. 41 t.° — (R). Elenco di documenti consegnati dal doge a Stefano Falier inviato dalla signoria a s. Giovanni d' Acri per interessi publici.

Sono nove bolle papali ed altri atti relativi a contese di giurisdizione ecclesiastica fra l' arcivescovo ed il pievano di s. Marco, di Tiro, il quale pretendeva diritti giurisdizionali sopra la terza parte di quella città. Queste bolle sono indicate colle prime e colle ultime frasi di ciascuna.

307. 1225, Luglio. — c. 41 t.° — Continuazione dell' elenco precedente; due documenti nella stessa materia.

308. 1225, Luglio. — c. 42. — (R.) Annotazione che furono spedite lettere ducali a Domenico Pampulo di Caorle, colle quali gli si ordinava di non liberare senza ordine del doge gli uomini del signor Cancelliere (*sic*), (da lui catturati per un credito che teneva verso di questo), essendo quelli accusati di aver ucciso Pietro da Novara, dimorante in Venezia, o se prima non si fossero accomodati colla vedova dell' ucciso. — *Canc.*

309. s. d. — (1225, Luglio). — c. 42. — (R.) Avendo alcuni di Cavarzere derubato certi mercanti Toscani in quel territorio, il doge ordinò che si sequestrassero tanti oggetti, a Pegoloto e soci della detta terra, che formassero la somma di lire 400, e che gli oggetti confiscati si consegnassero a Jacopo Barbo procurator di s. Marco. A questo in effetto furono consegnati: quindici *guarnimenti* del valore di lire 60; quindici panciere e corsaletti (*coreti*) per lire 135; una croce, un calice, un turibolo, per lire 40; tre nappi di Nicolò Nani ed una cintura d' argento, per lire 45; due coppe con coperchio e due nappi d' argento di Damiano Nani per lire 60.

310. 1225, Agosto 9. — c. 42. — (R). Marino Greco denunzia

al doge che Maffeo Marano di s. Maria di Murano possiede un corsaletto di ferro di quelli che furono tolti ai Padovani. — *Canc.*

311. 1225, Agosto 13. — c. 16 t.° — Giacomo Guido di s. Pantaleone promette di pagare lire 200 se Marco Campanaro di s. Luca, potendo ritrovare uno schiavo di nome Dragassio, fuggito da Pietro ed Alberto Campanari, non lo consegnasse tosto al doge. — Testimonî Marco Campulo e M. Tron. — *Canc.*

312. 1225, Agosto 19. — c. 16 t.° — Domenico Caibo di s. Fosca promette di pagare entro otto giorni lire 40, resto d'una multa (*banno*) di lire 200 inflitta a Gilio de Gorgo di Chioggia.—Testimonî tre consiglieri. — *Canc.*

313. 1225, Agosto 26. — c. 42. — Avendo Bonfiglio da Molin e Marco Cheulo di s. Stefano, Pietro Lombardo di s. Bartolameo e Jacopo Torello di s. Simeone deposto con giuramento d' essere stati derubati dai sudditi del marchese d' Este, il primo di lire 52, il secondo di 325, il terzo di 10 $^{1}/_{2}$ ed il quarto di 5 e soldi 12, ed essendo stati presi come indiziati di tal fatto Tomasino da Fontana e Riccardo Falsagarono; Pietro balestraio di s. Giuliano stette garante per lire 1000 a favore di questi, e la Signoria fece sequestrare allo stesso per la sua malleveria otto balestre, valutate 400 lire. Queste furono date ai danneggiati suddetti in risarcimento della loro perdita, e ne rilasciarono ricevuta (facendo pel da Molin Opizone speziale di s. Giuliano) alla presenza di tre consiglieri, e colla clausola che se si fosse rinvenuto qualche altro danneggiato nella ruberia di cui erano stati vittime, restituirebbero ad arbitrio del doge quella parte del risarcimento ottenuto che fosse da lui ordinata.

314. 1225, Agosto 27. — c. 16 t.° — Marco Doho di s. Vio promette ai consiglieri M. Zen, Nicolò Falier ed Andrea da Canal che Marco Agostino da Mazzorbo si recherà a Loreo insieme con un ripario di palazzo, e di là condurrà a Venezia un *plato* carico di sale che gli era stato sequestrato dagli uomini di quella terra; non venendo ciò eseguito, il mallevadore pagherà 100 lire. — *Canc.*

315. 1225, Agosto — c. 42. — Denunzie: Pietro Maino di Chioggia andò in Adria con un *plato* carico di vino, Rinaldo condusse altro *plato* con vino in Ceregnano; e la spia (*incusator privatus*) dei Giustizieri, che sta nel Padovano, denunziò che Giovanni Cocco di Chioggia è in Padova con due *scole* e quattro barili di vino; e che ivi è pure Andrea con una *scola* di sale; che Jacopo di Ventura conduceva verso Porto Gruaro un *plato* di sale.—*Canc.* (1)

(1) Publ. Minotto, op. cit., p. 40.

316. 1125, Agosto. — c. 42. — Stefano vescovo di Torcello dichiarò di aver ricevuto dalla Signoria cinque lire a titolo di compenso per le colonne di marmo della chiesa di s. Giacomo di Tiro, che gli erano state tolte per servizio dello Stato.

317. 1225, Agosto. — c. 42. t.° — Tomasino Zane visdomino dichiara d' aver incassato durante la sua gestione, pei mesi di Novembre, Febbraio e Maggio lire 3316 meno soldi 3; e pel mese d' Agosto gli incassi furono fatti da Andrea Marigloni e Jacopo Acotanto; riscosse di più lo Zane lire 367, s. 3 1/2 da quelli di Fermo. — In tutto lire 3673, denari 6. — Di questi pagò per tre *mude* d' imprestiti lire 3635, soldi 18, e consegnò al Marigloni e all' Acotanto lire 36 e s. 3.

Giovanni Corner, visdomino, incassò li 2842, ne spese 2693 e s. 9, rimasero in cassa lire 149, meno denari 27.

318. 1225, Agosto. — c. 43. — Marco Mengulo di s. Maria Zobenigo si presentò al doge mentre stava nella sala del palazzo col duca d' Austria e Stiria, e dichiarò essere depositario d' un paramento, d' una giubba di *bucarano*, d' una balestra e d'una lancia appartenenti a Bertoldo *de Vil de s.* (sic). Dopo tal dichiarazione Martino Auriolo di s. Giovanni da Rialto, ivi presente, chiese al duca che le suddette cose fossero date a lui a prezzo di stima in pagamento di parte d' un credito che vantava verso il proprietario di esse. Il duca acconsentì, il doge ordinò al Mengulo di consegnar gli oggetti all' Auriolo che li ricevette per lire 15, avendoli così stimati Nicolò Cauco.

319. 1225, Settembre 6. — c. 16 t.° — Avendo Pietro Maino di Chioggia, furtivamente, di notte e con frattura della catena, tolto dal luogo ov' era tenuto in custodia un plato carico di vino affidato ad un guardiano da Avanzo, ministeriale di palazzo; Nicolò Tonisto di s. Tomà si costituì mallevadore pel Maino, promettendo che questi entro otto giorni darebbe al doge un pegno di 150 lire. — Testimonî M. Zen, N. Falier, A. da Canal e P. de Bocassi, consiglieri. — *Canc.*

320. 1225, Settembre 6. — c. 43. — Marino Zen di s. Fosca dichiara aver pegno corrispondente alle lire 400 che Giovanni Dandolo conte di Ragusi doveva allo Stato in pagamento della sua contea, si fece quindi mallevadore che il Dandolo pagherebbe il suo debito prima del prossimo Natale. — Pagò. (1)

(1) Publ. GLUBICH, op. cit., p. 36.

321. 1225, Settembre 13. — c. 16 t.° — Giovanni Gisi di s. Stae si fa mallevadore per Pietro Maino di Chioggia, reo del fatto narrato nel N. 319, promettendo che questi si sottoporrà alla sentenza del doge. — La malleveria durava fino al prossimo s. Michele. — Testimonî tre consiglieri. — Ai 22 Settembre il doge ordinò al Gisi di pagare pel Maino lire 50. — *Canc.*

322. 1225, Settembre 17. — c. 16 t.° — Essendo Rinaldo Maino di Chioggia accusato di aver venduto vino ai Padovani, Giovanni Maino, pure di Chioggia, promise che quello darebbe un pegno di lire 50 entro la settimana, e, se nol facesse, si obbligava a pagare lire 300, restando tuttavia Rinaldo suddetto debitore delle 50 lire. — Testimonî M. Zen, A. da Canal e N. Falier, consiglieri. — *Canc.*

323. 1225, Settembre 20. — c. 43. — Essendosi obbligato Giovanni de Rosa da Pola a pagare entro lo scorso Luglio lire 26 al doge, e non avendo ancor adempiuto a tal obbligo, questi scrisse al podestà di Pola assegnando per ultimo termine al detto pagamento la festa prossima d'Ognissanti, scorsa la quale sarebbero emesse lettere di rappresaglia contro i polensi per la stessa somma.

324. 1225, Settembre 27. — c. 43 t.° — (R). Essendo stati sequestrati presso Cavarzere quattro *plati* carichi di sale, i proprietarî di esso, Marco e Pietro figli di Giov. Manfredo, Nado de Romano, Orseto di Megenardo e Cavace, tutti da Vicenza, deposero presso il procuratore di s. Marco 200 lire. Questa somma doveva venire restituita ai sunnominati quando un *ripario* ducale, spedito con loro fino a Vicenza, riportasse lettere di quel comune dichiaranti essere stato il detto sale colà condotto. — Testimonî M. Zen, Andrea da Canal, consiglieri, ed altri. — Si aggiunge che se il sale non fosse stato recato a Vicenza i suddetti dovevano perdere anche una malleveria di 500 lire da loro prestata al mentovato comune. — *Canc.*

325. 1225, Settembre 29. — c. 43 t.° — Il doge ed il suo consiglio decretano che Marino de Cazato possa tenere per tre anni la *tavola*, già da lui avuta in passato, posta in capo di Rialto presso la beccheria, fra le *tavole* di Guidoto Signolo e di Zorzano; e che per essa il de Cazato paghi lire 15 all'anno.

326. 1225, Settembre. — c. 17. — Avendo quelli di Caorle confiscato nove balle di tele e panni, che reputavano appartenere a Friulani, in rappresaglia del sequestro d'un loro plato, e conse-

gnatele al Procurator di s. Marco, il doge ordinò che quelle merci si dessero a G. Albizo di s. Leonardo, che le diceva di sua proprietà, a condizione però che esso G. e Giacomo Albizo promettessero di stare a quanto in seguito la Signoria ordinasse, o di pagare lire 250. — Testimonî tre consiglieri. — *Canc.*

327. 1225, Settembre. — c. 42 t.° — (R). Avendo il podestà d' Ancona pregato il doge di far restituire il quinto delle carni e del cacio portato in Venezia che i Visdomini avevano esatto dagli Anconetani, gli fu risposto per lettere, e per mezzo del messo inviato a Venezia, essere consuetudine l' esigere la detta imposta dai cittadini d' Ancona, tuttavia, per dimostrare l' amore della Signoria a quel comune, e per questa sola volta, si restituirà il detto quinto.

328. 1225, Settembre. — c. 42 t.° — Avendo il comune di Capodistria dato commissione, con atto rogato dal notaio Almerico, al proprio podestà Nicolò Cocco di provvedere grani pei bisogni della città, il doge, pregato da quello, ordinò che gli si dessero 50 moggia venete di frumento dello Stato. Il Cocco poi promise di pagare del proprio quel grano prima del prossimo s. Martino a ragione di soldi 16 lo staio quando non lo facesse il comune suddetto.

329. 1225, Settembre. — c. 42 t.° — Antolino Lugnano di Rialto presentò al doge ed ai consiglieri Pietro de Bocassi, Nicolò Falier ed Andrea da Canal i due documenti qui sotto riportati, ed il doge li fece registrare dopo che il conte di Ragusi Giovanni Dandolo li riconobbe autentici e validi.

a) 1220, Maggio 16. — Ursacio Dommate figlio promette di far pagare lire 100 in Venezia ad Antolino Lugnano; se nol farà sarà tenuto del doppio. Per altre 100 lire concede al Lugnano per quattr' anni la rendita di lire 25 annue, che gli dava la casa tenuta dalla moglie di Cerna Vitana. Testimonî Lucaro del conte Nicolò, giudice, Calenda Stepacie, Vito Gradi, Giovanni Bogdani. — Atti prete Cataldo, notaio comunale di Ragusi.

b) 1213, Settembre 2. — Vitale figlio di Michele di Nicolò confessa d' esser debitore di 28 perperi verso Antolino Lugnano, e promette di pagarli al prossimo carnisprivio, o prima quando il creditore ritornerà dal suo viaggio. La moglie del debitore, Sueri, si fa mallevadrice per lui colla persona e colle sostanze proprie. Se poi il debitore non volesse pagare al termine stabilito, potrebbe tenere, sempre colla fideiussione della moglie, il capitale, corrispondendo l' interesse del 20 % (*de quinque in sex per annum*). — Testimonî

Vita de Gradi giudice, P. Mengatie. — Atti Biagio Chierico e notaio comunale (1).

330. 1225, Settembre. — c. 43. — Il doge ed il suo coosiglio permettono a Marino Naizo di Murano di sequestrare, coll'intervento d'un ministeriale di palazzo, beni degli uomini di Pordenone, sudditi del duca d' Austrla e Stiria. Tale autorizzazione fu data per risarcire il Naizo d' un credito che teneva con Ivano di Pordenone cavaliere del detto duca. Le cose sequestrate dovevano esser depositate presso i Visdomini a disposizione della Signoria. Questo provvedimento fu preso per essere riusciti vani i mezzi conciliativi usati dal creditore col debitore e col duca d' Austria.

331. 1225, Settembre. — c. 43. — Engenana, donna del Friuli, sporse querela al doge, chiedendo le fosse restituita una sua figlia, di nome Gordruz, ch' era stata venduta da certo Icilino a Talento da Cremona per 12 lire con atto rogato dal notaio Viviano. Il doge fece venire la Gordruz, la quale dichiarò che il venditore non aveva diritto alcuno su lei, non essendo ella nè sua donna nè sua serva, ma libera; averla bensì quello violata e fatta battezzare. Su ciò fu decretato che la giovane fosse consegnata a Domenico Dolfin di s. Canciano, il quale dovesse tenerla a disposizione del doge, il che fu fatto, ed il Dolfin promise di pagar 12 lire se la donna gli fuggisse. — Testimonì M. Zen, Andrea da Canal e P. de Bocassi, consiglieri. — La Gordruz fu presentata. — *Canc.*

332. 1224, Settembre. — c. 43. — Avendo il doge ed il consiglio minore nell' Agosto 1224 decretato che gli abitanti di Arbe pagassero lire 300 pel possesso delle isole di Gollo ed Arta negli ultimi due anni, e che dal detto 1 Agosto in poi il godimento di quelle isole spetti per sei anni al comune di Arbe e a M. (Marco Ziani ?) conte di quel luogo; fu ordinato che la predetta somma sia pagata prima del s. Andrea 1225, il che fu eseguito (2).

333. 1225, Ottobre 9. — c. 17. — Vitale Nadal promette al doge, sotto pena di lire 350, che nel suo ritorno dal viaggio di Puglia presenterebbe alla Signoria una quitanza, nella quale l'imperatore (3) od il suo Camerlengo dichiarassero di non aver più nulla a chiedere a Marino Nadal, fratello di Vitale, a cui quel principe aveva commesso di fargli una corona (*zogia*). Non soddisfacen-

(1) Publ. GLUBICH, op. cit., p. 35.

(2) Publ. SCHAFÀRICH: *Acta Archivii veneti spectatia ad historiam Serborum* ecc. Fasc. I, p. 1., e GLUBICH, op. cit., p. 36.

(3) Federico II.

do a tal dovere, e venendo alla Republica qualche molestia per l'oggetto surriferito, il Nadal doveva pagare le 350 lire. — Testimonî Andrea Marigloni, Giacomo da Molin e D. Dolfin, consiglieri. — *Canc.*

334. 1225, Ottobre 10. — c. 17. — Giacomo Gorlino di Chioggia si obbliga di pagare lire 200, se Elisati, moglie di Giovanni Cocco di Chioggia, fuggisse, o uscisse di Venezia senza permesso, prima del prossimo Ognissanti; promette inoltre di consegnarla al doge nel detto giorno, o prima se ne fosse richiesto, sotto la stessa pena di lire 200. — Presenti tutti i consiglieri, meno Giacomo Acotanto. — *Canc.*

335. 1225, Ottobre 10. — c. 17. — Nicolò Cocco, podestà di Capodistria, dichiara d'aver ricevuto dalla Signoria, per conto di quel comune, 50 moggia di frumento, a soldi 16 lo staio, e promette pagarne il prezzo, ascendente a lire 480, prima del prossimo Natale, sia con danaro del comune di Capodistria, sia col proprio. — Testimonî come al n. 334. — *Canc.*

336. 1225, Ottobre 12. — c. 17. — P. Rosso di s. Simeone, Giovanni Scandolaro di s. Apollinare e P. Cavalero di s. Margherita promisero di consegnare nel giorno di s. Andrea, o prima se fosse loro richiesto, nelle mani del doge Giovanni Cavalero; non facendolo, si obbligano a pagare lire 100 per ciascuno. — Testimonî tutti i consiglieri. — *Canc.*

337. 1225, Ottobre 19. — c. 43 t.° — Leonardo Roaldo di s. Cassiano promette al doge che Vecelo de Aldino da Capodistria dichiarerà prima del prossimo s. Martino se potrà dare allo Stato 1000 corbe di carbone comune, a misura veneta, per le quali ebbe già 200 lire; in caso negativo restituirà tale importo. Se poi darà il carbone, allora si rinnoverà il contratto per nuova fornitura, di altre 100 corbe per volta, a Natale, al Carnisprivio, a Pasqua, a Pentecoste, a s. Pietro; al fornitore saranno anticipate da un'epoca all'altra 200 lire, e non potendo egli consegnare il combustibile ai tempi stabiliti pagherà lire 300. Il Roaldo stette mallevadore coi proprî beni dell'esecuzione di tutto ciò. — Testimonî M. Storlato, Jac. Acotanto, Andrea Marigloni e Jac. da Molin, consiglieri. — *Canc.*

338. 1225, Dicembre 11. — c. 17. — Avendo il doge fatto confiscare quattro sporte di pepe a Domenico Pampulo di Caorle, perchè dicevasi ch'erano *de calumpniis* (prese cioè nelle vietate terre d'Egitto), Giovanni Signolo di s. Cassiano stette mallevadore

pel detto Domenico, obbligandosi a pagare 700 lire, se si fosse prima della prossima Pasqua potuto provar falso il giuramento del figlio del Pampulo che asseriva d'aver comperato in Acri quella droga. — Testimonì F. Corner, M. pievano di s. Maria Zobenigo, Giovanni Friolario ed altri. — *Canc.*

339. 1225, Dicembre 12. — c. 17. — Malleveria prestata da D. Pampulo di Caorle a favore di Elia da Zara per lire 170 che quello si obbligava di pagare se prima della prossima Pasqua fosse stato provato falso il giuramento di esso Elia, che asseriva aver comperato in Acri una sporta di pepe, la quale era stata confiscata nella casa di G. Birfo da Zara per credersi che la si portasse da Alessandria. — Testimonì tutti i consiglieri. — *Canc.*

340. 1225, Dicembre 20. — c. 17 t.° — Rainieri Totolo e Vitale Carazacanape di s. Ermagora, Tomaso Muazzo di s. Gio. Decollato, Marino Miolo di s. Pantaleone, Giov. Barozzi dei ss. Apostoli, Pietro Encinopo di s. Polo, Marino Dandolo di s. Luca, Marino Morosini di s. Benedetto, Leonardo Totolo di s. Ermagora promettono di pagare 5000 lire, ciascuno per la parte a lui spettante, se entro il prossimo s. Pietro non consegneranno, ad ogni richiesta del doge, Leonardo Tinto. — Testimonì M. Storlato, Andrea Marigloni, P. Barbo, D. Dolfin e Giacomo Dolfin, consiglieri. — *Canc.*

341. 1225, Dicembre 21. — c. 17. — Risultando dai registri di Pietro Greco (probabilmente scrivano delle publiche navi) che Pietro Querini era debitore allo Stato di 13 perperi per nolo di lane, ed asserendo il Querini di aver già pagato in Candia; Giacomo Querini di s. Maria Formosa promise allo scrivano Guglielmo di pagare entro un anno 26 lire, se il detto Pietro non provasse l'asserto pagamento o con dichiarazione del duca di Candia, o del figlio di P. Greco, o con giuramento prestato nelle mani del doge. — Testimonì F. da Novara e Guglielmo da Asti. — *Canc.*

342. 1225, Dicembre 22. — c. 17. t.° — Andrea da Canal di s. Maria Formosa e Nicolò *Corini* di s. Matteo promettono di pagare lire 100 per ciascuno, se entro un anno non consegneranno al doge, ad ogni sua richiesta, Andrea de *Camaiore*, già schiavo, il quale era stato arrestato dai Giustizieri per aver portato vettovaglie nel Padovano dietro accusa delle spie (*nuncii privati*) dei Giustizieri medesimi. — Testimonì tutti i consiglieri. — *Canc.*

343. 1225, Decembre 24. — c. 17 t.° — Malleveria analoga a quella riferita al n. 341, prestata da Giovanni Lombardo di s. Maria

Formosa per lire 46 a favore di Leone Deho, pure di s. Maria Formosa, che dai registri di P. Greco appàriva debitore di perperi 23 per nolo di migliaia 8, centinaia 750 di lana. — Testimonî Giacomo Acotanto, Giacomo da Molin ed Andrea Marigloni.—*Canc.*

344. 1225, Dicembre 24. — c. 17 t.º — Giacomo Malaza di s. Maria Zobenigo, Filippo Tron di s. Raffaele, Domenico Venier di s. Samuele, Michele del Porto di s. Nicolò, Venderando e Leonardo Pagano di s. Nicolò promettono di pagare 1000 lire, se prima della festa della Candellaia vegnente non consegneranno, richiesti dal doge, Domenico Gaiardo di s. Benedetto. — Testimonî Pietro Dandolo di s. Fantino, Giov. Dandolo di s. Polo, F. e Giov. Corner di S. Apollinare. — *Canc.*

345. 1225, Dicembre 31. — c. 43 t.º — (R). Avendo Jacopo Biondo di s. Polo venduto a maestro Bonifacio 8 sporte di allume provenienti da Alessandria, e quindi merce proibita, cinque di esse furono sequestrate; il Biondo poi fu obbligato a pagare lire 20 di grossi ed altre lire 30 furono confiscate ad Enrico di Gualperto di s. Boldo, al quale le aveva esborsate maestro Bonifacio per conto del Biondo, decretandosi che quest' ultimo non possa per la detta somma avere regresso contro il Gualperto, che doveva restare immune da ogni danno e pregiudizio relativo. — *Canc.*

346. s. d. (1225, Dicembre ?) — 17 t.º — Malleveria, simile a quella riferita al n. 341, prestata da M. Zen per lire 6 a favore di Angelo Gradenigo, preteso debitore del nolo di 6 stuoie (*storiis*) di lana. — *Canc.*

347. s. d. (1225, Dicembre ?) — c. 17 t.º — Malleveria simile alla precedente prestata da Pangrazio Doro di s. Salvatore per lire 12 a favore di Giacomo Seio, risultante debitore di 6 perperi d' oro per nolo di 2 migliaia di lana caricata in un *corabio* publico. — *Canc.*

348. s. d. (1225, Dicembre ?) — c. 17 t.º — Malleveria simile alla precedente, prestata da M. Zen di s. Sofia, per lire 15 e soldi 5 a favore di Giov. da Canal, che nei registri di P. Greco appariva debitore di perperi 7 e carati 14 per nolo di 2534 libbre di lana. — *Canc.*

349. s. d. (1225, Dicembre ?) — c. 17 t.º—Guarentigia prestata da Giovanni Foscolo dei ss. Apostoli per lire 12 a favore di Pietro Sagredo, debitore di perperi 6 d'oro per nolo di 2 migliaia di lana da lui caricata sopra un *asiro* publico, — il resto come nella precedente. — *Canc.*

350. 1225, Dicembre. — c. 43. t.° — Il doge, il consiglio minore ed i quaranta decretano che siano pagati due soldi per istaio a tutti quei Veneziani che importeranno in Rialto grano delle terre di là di Zara e d' Ancona ; e quelli che lo importeranno dai paesi giacenti fra Ancona e Rimini e fra Zara e la Bocca del Quarnero abbiano dal publico erario 12 denari per ogni staio.

351. s. d. (1225, Dicembre?). — c. 44.—(R). Si fa annotazione del seguente atto :

1225, Dicembre 16, nella sala del consiglio ducale di Venezia. Leone, eletto abbate del convento di s. Ilario e confermato dal Capitolo castellano , promette con giuramento, alla presenza del doge, di Marino Zen, avvocato, e di Roggero monaco della stessa abbazia , di non alienare in modo alcuno i beni del suddetto convento senza il consenso, in atti notarili, del vescovo di Castello e del doge o dell'avvocato preacennato. Atti Guglielmo notaio e scrivano ducale.

352. s. d. (1225 ?) — c. 40.— Inventario di merci rinvenute nella bottega che Bonefacino di san Polo teneva in Rialto, le quali sono di s. Nicolò (sic): 3 pezze di *beretino*, 4 di *sentelarexio* bianco, una grande di *bergamasco*, 5 di sentelarexio giallo (*zalne*) e sanguigno, 5 di detto vergato, un *calosum* grande *de saga de torneo*, 2 pezze di sanguigno, *de drapis de leze*, 6 pezze di fustagno bianco, e 2 indaco, 6 braccia di *mensa* e quattro di sanguigno-*de leze*, 6 pezze di fiorentino, 6 *calosi* di stanforte, sanquintino e piccoli , 2 coltri nuove, un mantello di scarlatto, uno zendado coperto, un caloso vergato, 5 *volture* di tela, 2 pezze di stoffa de *tutalana* , una cassetta, un'arcella chiusa, un salterio, 3 pezze di zendado ed una di tela tinta, un cavezzo di pignolato bianco, mezza pezza di tela, 2 maniche di stanforte, un sacchetto pieno di carte.

353. s. d. — (1225 ?) (1). — (R). Si nota essere stato ricavato dalla vendita d' una sporta di allume (stata già di Giovanni Porcelli da Chioggia), pesante 787 libbre, lire 98, s. 11. d. 3, della qual somma furono pagate lire 31, soldi 9 a Marco Caxerio di s. Luca, più lire 28, soldi 11, allo stesso, che la aveva fatte sequestrare.

354. 1226, Gennaio 9. — c. 17 t.° — Avendo il doge fatto sequestrare a Gregorio Surian 2 cantara e 60 rotoli di pepe, perchè

(1) Tutto ciò è scritto in un polizzino applicato sulla c. 52.

sospettavasi comperato nei paesi dei Saraceni, il Surian giurò che quella droga gli era stata spedita da Pietro genero del fondacaio d'Alessandria in pagamento di debito; la merce fu restituita, e Stefano Moro di s. Ternita si obbligò di pagarne il valore allo Stato se prima del prossimo s. Pietro fosse scoperta falsa l'asserzione del Surian. — *Canc.*

355. 1226, Gennaio 19. — c. 18 t.° — Artico Massaro di s. Giov. Gristomo promette di pagare 200 lire se Arnosto da Pirano avesse fatto vendere al di quà d'Umago quattro moggia di sale che aveva ottenuto di esportar da Venezia pel Castello di s. Giorgio (in Istria). — *Canc.*

356. 1226, Gennaio 24. — c. 44. — (R). Valentino, dal Padovano, detenuto come indiziato di complicità nella uccisione di Pietro Piceno orefice, ma non trovato colpevole, venne liberato dal carcere; però essendo egli bandito da Padova fu obbligato a giurare di uscir dal dogado entro la settimana, colla comminatoria che se poscia vi si fosse lasciato ritrovare sarebbe privato degli occhi. — *Canc.*

357. 1226, Gennaio 31. — c. 18 t.° — Martino Casolo e Marino Caravello di s. Gervasio si costituiscono garanti per Nicolò Bon della stessa parrocchia, promettendo che questi, nel viaggio che stava per intraprendere con un suo *banzono*, anderebbe soltanto in Ancona; se avesse toccato altri luoghi promettono di pagare 250 lire per ciascuno. — *Canc.*

358. 1226, Gennaio. — c. 43 t.° — Avendo la Signoria mandato Vitale Conzabote a Ragusi ed Almissa con missione publica, e stando egli per partire colla barca di Marco da Vicenza di s. Stae, il doge promette che questa sarà pagata se nel viaggio andasse perduta o fosse catturata. — *Canc.*

359. 1226, Febbraio 5. — c. 18 t.° — Malleveria prestata da Leonardo de Salmaza, il quale si obbliga a pagare 1000 lire, se il *banzono* nomato *Cavalera*, nel viaggio che stava per intraprendere, fosse andato altrove che nella Puglia. — Testimonî M. Storlato e Giac. da Molin, consiglieri. — *Canc.*

360. 1226, Febbraio 24. — c. 18 t.° — Simone Venier di s. Maria Formosa e M. Lombardo di s. Maria nuova promettono che la nave *s. Maria Saragana*, ora ancorata in Pola, che apparteneva al detto Simone, e a Domenico Megeno e Domenico Venier, verrebbe a Venezia senza far altro viaggio, e qui attenderebbe gli ordini della Signoria come le altre navi.—In caso di contravvenzione i mal-

levadori si obbligano a pagar 1000 lire. — Tostimonî Giov. da Molin, D. Dolfin ed altri. — *Canc.*

361. 1226, Febbraio. — c. 18 t.° — Malleveria mediante la quale Stefano Betani di s. Samuele, P. Stefano e L. Pagano di s. Nicolò, si obbligano a pagar 1000 lire se non consegneranno, ad ogni richiesta del doge, D. Gaiardo di s. Benedetto, reputato colpevole della morte di P. Piceni. — La malleveria vincolava ogni garante per un terzo della somma. — *Canc.*

362. 1226, Febbraio. — c. 44. — Furono sequestrate a Domenico Calbo di s. Sofia due sporte di allume e due di pepe, le quali egli diceva aver comperate da Giulio di Gorgo prima della publicazione dell' editto che vietava l' acquisto di merci provenienti da Alessandria. Il doge però sosteneva, col suo consiglio e con alcuni dei quaranta, doversi ritenere le mentovate mercanzie come vietate, e non credere che il Calbo le avesse comperate, poichè non diceva d'averle pesate, nè provava di averle pagate ad alcuno; non esser poi credibile che gli fossero costate 900 lire, non essendosi trovate valere più di 600 o 650. Laonde fu ordinato che il pepe e l' allume del Calbo si vendessero a vantaggio dello Stato come merci proibite (*de calumpnia*). Quelli dei quaranta che pronunziarono la suddetta sentenza furono deputati dai loro compagni a giudicare sulle cose tutte che fossero sequestrate come provenienti da Alessandria. — *Canc.*

363. 1226, Febbraio. — c. 44. — Essendo stato provato da deposizioni di testimonî giurati che Miche da Zara detto Gregorio era andato in Egitto con alcuni di Chioggia sulla nave detta *Cavalera*, gli furono sequestrate due sporte di pepe e due d' allume; fu poi sospeso il giudizio su d' una terza sporta di pepe che dicevasi appartenere a Giovanni Mamoli, sulla quale il Miche vantava credito di 36 bisanti da lui prestati a quello. — *Canc.*

364. 1226, Marzo 3. — c. 18 t.° — P. Morolo di s. Silvestro, Giov. Ronzino e Giov. Bancario di s. Maria Formosa promettono, sotto pena di perdere 100 lire, di consegnare ad ogni richiesta della Signoria un parente di quest'ultimo, il quale era stato messo in prigione per aver rubato un letto colle relative coltri. — *Canc.*

— 1226, Marzo 13. — v. n.° 193.

365. 1226, Marzo 13. — c. 44.—(R). Formola di giuramento prestato da Giovanni del fu Pietro Zorzi, il quale dice aver saputo da un suo parente esservi fuor di Venezia un uomo che vide la donazione di Enrico Zorzi, la quale portava a favore di Pietro le

condizioni che quella di costui recava a favore d' Enrico; aggiunge credere uomo di buona fede colui che vide il documento, ed è prete Jacopo pievano di s. Giovanni decollato (1).

366. 1226, Marzo 16. — c. 44 t.° — Daniele de Vidoti da Verona, venuto a Venezia per quel comune a chiedere che fossero rilasciate quattro sporte di allume, sequestrate ad Alticherio Carlassario veronese (il quale le aveva comperate da uno di Chioggia) come provenienti da Alessandria, promette in nome proprio di pagare 360 lire se prima del venturo s. Michele fosse provato che quelle sporte venivano dall'Egitto, o che il Carlassario avesse commesso qualche frode per averle. — Testimonî P. Barbo, A. Marigloni, Jac. Acotanto, consiglieri. — *Canc.*

367. 1226, Marzo 21. — c. 44 t.° — Martino de Rio di s. Agostino promette di dare allo Stato prima del venturo s. Pietro tanto legname di quercia, di passi 18, e d' altra specie quanto sarà necessario per costruirne due *asiri*, portandolo sul luogo; promette poi di fornirne, da Pasqua a s. Pietro, in tal quantità che gli operai impiegati alla fabbrica dei navigli non abbiano a restare inoperosi per deficienza di materiale. Per tale somministrazione il de Rio ricevette già 200 lire, ed altre fino a 675 gliene saranno date di mano in mano che consegnerà il legname. Se non adempirà i detti obblighi perderà tutto il danaro ricevuto. Mallevadori di questo contratto furono Leonardo Zane di s. Jacopo dall'Orio e Michele Bon di s. Giovanni di Rialto. — Testimonî la maggior parte dei consiglieri, Leonardo Gisi ed Andrea Falier. — *Canc.*

368. 1226, Marzo 30. — c. 45. — Domenico e Giovanni Pampulo, Domenico e Gregorio Stefori, Ugerio, Giovanni Pentulo, Angelo da Tomba, Tomaso Gispaldo, Matteo Gastaldo, Vitale Vialpero, Marino Zorzi, Pasquale Barigo, Martino Bolpasto, Giovanni Gastaldo ed Olivo figlio di Clemente, tutti di Caorle, promettono per sè e pel loro comune, col consenso del vescovo Natale, al doge ed ai consiglieri P. Barbo, D. Dolfin ed A. Marigloni, che duranti le ostilità fra Venezia, Padova ed Aquileia, nissun caprulano porterà vettovaglie nel Friuli, in Aquileia o sulla Livenza sen-

(1) Questo nome è scritto in caratteri criptografici: pr XXXX sb XXX t XXXX r XXXXX m. X ac XXXX b XXXXX m. pl XXXX b X n XXXXX m. s X nct XXX. JXXXX an XXX s. d XXXX cXXXll X t X XX. Accennato dal prof. Cecchetti nella sua Memoria: *Le scritture occulte nella diplomazia Veneziana*, inserita nel Vol. XIV, Sez. III, del R. Istituto veneto.

za permesso del doge o dei Giustizieri; e si obbligano solidalmente a pagar 1000 lire se alcuno contravverrà alla loro promessa senza che dal Comune di Caorle ne sia punito a tenore degli ordini del doge che comminavano la multa di lire 50, o confisca dei beni in caso di contumacia, ai disubbienti. — *Canc.*

369. 1226, Maggio. — c. 45. — (R). Avendo l' erario publico pagato a Tomaso figlio di Marino Soranzo, duca di Candia defunto, lire 260, pari a perperi 150, a soldi 35 meno danari 4 il perpero, a titolo di salario del duca stesso, e non competendo a questo più di perperi 75, P. de Bocassi di s. Simone profeta promise di pagare tutto l' eccedente di tal somma che dalle deposizioni di Giovanni da Canal e di Angelo Gradenigo, consiglieri in Candia, risultasse essere stato percepito del Soranzo. — *Canc.*

370. 1226, Aprile 22. — c. 18 t.° — Sanguino di s. Vio e Palmiero Maraldo di s. Severo si obbligano a consegnare nel prossimo lunedì, o prima se il doge lo volesse, Pietro Losco di s. Gregorio, accusato di aver portato sale di contrabbando in Aquileia; mancando all' obbligo i mallevadori pagheranno lire 100. — Testimonî Domenico Dolfin e Tomaso prete di s. Stae. — *Canc.*

371. 1226, Aprile 24. — c. 45. — Per ordine del doge, del consiglio minore e dei XL viene publicamente proclamato nel *broglio* e sulle scale di Rialto da Giovanni Grasso: Nessun veneto del dogado osi andare o mandare nel distretto di Padova senza permesso della Signoria; coloro che non ubbidiranno non potranno, in caso che fossero danneggiati, chiedere risarcimento o restituzione di cose perdute, le quali saranno confiscate, e pagheranno di più lire 30 e soldi 12 $^{1}/_{2}$. Le barche trovate andare nel Padovano saranno sequestrate. — Lo stesso giorno fu egualmente con publico proclama proibito l' andare, il mandare e il portar merci in Aquileia, Friuli e Trieste, sotto pena di lire 100, più lire 30 e soldi 12 $^{1}/_{2}$. — Questi due editti furono *dati per ordine*. — *Canc.*

372. 1226, Aprile 25. — c. 45. — Vien publicato nel *broglio* ed a Rialto dal banditore Tardivello: Niun veneziano o forestiere osi comperare merci da Ragusei, o da navi (*navissellis*) ragusine ancorate nei porti da Zara ed Ancona in quà, o in Venezia. Se alcuno sarà trovato in possesso di merci portate da Ragusini o Schiavoni, pagherà il quadragesimo su quelle di Schiavonia, e il quinto su quelle d' altri luoghi. Il raguseo che porterà merci in Venezia pagherà ai Visdomini come sopra, e se non si presenterà

per adempire a tal obbligo perderà il doppio quadragesimo sulle mercanzie di Schiavonia e il semplice quinto su quelle d' altri luoghi. — *Canc.*

373. 1226, Aprile 27. — c. 18 t.° — Malleveria prestata da Simone Magazalo e Matteo Donà di s. Stefano di Murano, da P. Costantino e Matteo Benedetto di s. Matteo di Murano, i quali si obbligano a pagare lire 25 per ciascuno, se entro il prossimo venerdì non consegneranno Diapoldo di S. Matteo di Murano, accusato di aver fatto fuggire una *mercenaria* della moglie di Alberto Patarino. — Testimonî Berno e Biagio Trevisan, di Murano. — *Canc.*

374. 1226, Aprile 27.—c. 45.—Il doge dà licenza a Rambaldo di s. Sofia ed a Pasquale Emo di s. Canciano di poter andare nei prossimi 15 giorni con loro denari a Concordia, non però con merci, e di ritornarne colle cose di loro spettanza, ma non d' altrui. — *Canc.*

375. 1226, Aprile. — c. 45. — (R). Si fa annotazione della seguente lettera:

Il doge scrive a Giovanni Dandolo, conte, ai Giudici ed al popolo di Ragusi: Aver letto le lettere ed udito i messi inviatigli dai Ragusei; se avesse voluto rispondere adeguatamente ai meriti di questi avrebbe fatto sequestrare quanto si fosse trovato in Venezia di loro spettanza, non avendo essi mandato gli ostaggi nè adempiuto agli obblighi loro incombenti. Avendo però promesso i nunzî suddetti che Ragusi manderebbe gli ostaggi, che terrebbe per nemici i nemici di Venezia, che farebbe la guerra ai *Cacichi* (1) come Zara e le altre isole suddite, la Signoria non aggraverà la mano. Però Ragusi mandi a Venezia, prima della festa dei ss. Pietro e Paolo, in ostaggio il figlio di Jacopo de Cerro, detto Nicoloza, Grobissa de Bailsclava, Grai figlio del conte Zuda, genero di Bubagna, Stefano figlio del conte Lucaro, il figlio di Lorenzo da Pisino, il figlio di Damiano de Gondola, un figlio per ciascuno di Domegna de Ragno, di Nicola de Merexa, di Damiano de Bucegro, di Roderi Grosso, di Matteo de Bodaza, di Baglaza, Calendo de Cerneca, il figlio di Benzolo de Bodaza, un membro della famiglia Gaglopa, uno di quella di Ostigle, il figlio di Demetrio de Ruffi, Biagio genero di Jacopo de Cerro, il figlio di Pietro de Mo-

(1) Pnbl. GLUBICH, op. cit., p. 37.
(2) Pirati dalmati.

ressa; ed eseguisca gli altri doveri. Fino all' adempimento delle dette cose ogni Raguseo che verrà a Venezia con merci dovrà pagare il quadragesimo su quelle che porta dalla sua patria, e il quinto di quelle che portasse da qualunque altro luogo. Mandino inoltre i Ragusini a Venezia tutte le loro balestre (*balista*); e non pratichino coi nemici della Republica (1).

376. 1226, Aprile. — (2). Deposizione giurata di Guandalino figlio di Boschetto speziale, il quale narra che trovandosi, in sulla sera della domenica 25 Aprile, appiedi delle scale di Rialto e parlando con certi Toscani dell' omicidio di cui ora si tratta il processo, capitò ivi certo Gibilino racconciatore di panni (*conzatore draporum*) di s. Apollinare, ed invitò i conversanti a salire da lui perchè alcuni del partito avverso volevano offenderli, consigliando Guandalino ad andarsene; esso nel partire incontrò quattro uomini armati, cioè Marco figlio di Richeldo, il nipote d' Alberto *conzadossi* di s. Apollinare, un trevisano a lui noto di vista, ed un altro che crede essere pellicciaio, i quali dicevansi amici dell' uomo ucciso dai Toscani. Aggiunge che prima egli aveva veduto tre uomini a lui sconosciuti, i quali stando nella contrada dei *casaroli* a Rialto facevano segni di mano contro le botteghe dei Toscani; del resto non sa come si possa venire in chiaro delle cose se non costringendo a dir la verità Gibilino ed alcuni altri, cioè Tomasino della Porta (*de la Porta*), il socio di costui Zorzio di Rialto, e D. figlio di Angelo Sanudo di s. Apollinare, che gli disse d' aver veduti circa venti uomini armati in campo s. Apollinare e d' averli ammoniti a non fare stoltezze.

377. 1226, Maggio 4. — c. 18 t.° — Alberto Lombardo di s. Geremia promette di consegnare Cita sua *mercenaria*, la quale era fuggita asportando molti oggetti ad esso spettanti, in caso che Matteo di s. Geremia da lui spedito a rintracciarla riuscisse a prenderla. Se non la consegnasse perderebbe 200 lire. — Testimonî Giacomo da Molin e Marco Morosini. — *Canc.*

378. 1226, Maggio 4. — c. 45 t.° — Filippo e P. Zulian di s. Giuliano promettono a Guglielmo scrivano ducale di pagare 200 lire se Almerigo da Umago e Baialardo non consegneranno entro il prossimo Agosto tutto il legname, di passi 18, che s'erano obbligati

(1) Publ. Gliubic, loc. cit., p. 37.

(2) Questo atto è scritto su d' un pezzo di carta applicato al margine inferiore della c. 76.

a fornire per la costruzione di due *asiri;* e se questi non osserveranno tutte le altre condizioni stabilite nel relativo contratto, i mallevadori pagheranno la detta somma dietro semplice ordine del doge.— *Canc.*

— 1226, Maggio 9. — vedi 1228, Dicembre 31.

379. 1226, Maggio 11.—c. 45 t.°—Il doge e il consiglio minore decretano che ritornando Tomaso Dandolo e Leonardo Foscolo, castellani e baili di Corone e Modone, finito il lor tempo, creditori di qualche parte di salario, stabilito in 250 perperi annui per ciascuno, la deficienza venga supplita dallo Stato. — *Canc.*

380. 1226, Maggio 11. — c. 45 t.° — Giovanni Bono ed Enrico di Abriano, ambi di Cavarzere, giurano di ubbidire al doge ed alla maggior parte del suo consiglio e nel cacciar di Cavarzere la *masnada* Padovana e in qualunque altra cosa sarà loro comandata. —*Canc.*

381. 1226, Maggio 13. — c. 18 t.° — P. Cavaza, Andrea di Bernardo, Alberto di Dondidio, Boninsegna, Mainardo di Alberto di Diligata e L. Longo, tutti di Cavarzere, giurarono di stare a disposizione del doge, fino al prossimo s. Michele, per aver trasgredito gli ordini ducali e di M. Tiepolo podestà di Cavarzere; di tal loro promessa stettero mallevadori Simeone Fabbro di s. Pantaleone e P. Morlo di s. Silvestro, per lire 600. — Il primo ordine dato dal doge fu che i sei suddetti non escano di Venezia fino al prossimo s. Michele senza suo permesso. — Testimonî An. Marigloni e Giov. da Molin, consiglieri. — *Canc.*

382. 1226, Maggio 13. — c. 18 t.° — Giuramento eguale al precedente, prestato da Gosmero, Benedetto Guarenzono ed Ambrogio figlio di Cazelerio, tutti di Cavarzere; la malleveria a loro favore fu data da Enrico de Abriano di Cavarzere; anche ad essi fu fatta eguale ingiunzione che ai precedenti. — *Canc.*

383. 1226, Maggio 13. — c. 19. — Rodolfino di Loreo, fratello di Marchesino, si costituisce mallevadore per Nicolò di Pietro Bailo da Loreo, il quale, dietro accusa di aver portato sale di contrabbando verso Ceregnano, aveva giurato di stare a disposizione della Signoria fino al prossimo s. Michele; mancando Nicolò al suo giuramento il mallevadore doveva pagare lire 100.—Testimonî Giacomo da Molin e D. Dolfin, consiglieri. — *Canc.*

384. 1226, Maggio 16.—c. 45 t.°—Il doge ed il suo consiglio decretano che circa la questione (*placito*) del vescovado di Castello non si faccia più nulla in Venezia, ma che ambe le parti vadano o mandino alla Curia romana e la lite sia ivi definita dal papa. Le parti dieno malleveria di lire 10,000 ciascuna per l' osservanza di

tal decreto. Chi tiene beni della chiesa Castellana non paghi cosa alcuna a veruna delle parti; e nessuna di queste spenda beni della chiesa stessa sotto la pena suddetta (di lire 10,000 ?). Se una delle parti non vorrà dare la guarentigia o contravverrà ai precedenti ordini, lo Stato procederà contro le persone ed i beni dei disubbidienti. Il doge ed il suo consiglio decideranno circa le armi (*de armis*) del campanile e della chiesa. Tutto ciò fu ordinato d'accordo col maggior consiglio, coi Quaranta e coi capi contrada. — *Canc.*

385. 1226, Maggio 22. — c. 45 t.° — Essendo stati detenuti nella camera del palazzo ducale Tomaso e Cancelario Roso di s. Agostino come imputati o consenzienti a falsificazione di documenti, furono lasciati in libertà per ordine del doge, dei consigli minore, maggiore e dei Quaranta, sotto giuramento però di tenersi a disposizione della Signoria fino al prossimo s. Michele, e di non uscir di Venezia. Se non obbedissero o fuggissero sarebbero publicati in Rialto per banditi, spergiuri e fuor della legge, e distrutti i loro beni in Venezia. — Presenti tre consiglieri. — *Canc.*

386. 1226, Maggio 23. — c. 19. — Marco Doho e Giovanni Pentolo di s. Vio si costituiscono mallevadori per Angelo Calbo della stessa parrocchia, promettendo di pagare lire 300, se questi, nel viaggio che stava per intraprendere con un suo *banzono*, fosse andato altrove che a Brindisi, e se al suo ritorno non si fosse presentato al doge. — I mallevadori guarentiscono ognuno per 150 lire.—Testimonî D. Dolfin e P. Barbo, consiglieri. — *Canc.*

387. 1226, Maggio 26. — c. 19. — Marino Morosini di s. Salvatore, eletto conte di Pola, promette, sotto pena di lire 650, di restituire in Venezia, all'uscir di carica, o entro un mese dalla relativa diffida, la galea che la Republica gli aveva data per condurlo al suo posto; di più si obbliga a compensare le avarie che avesse sofferto quella nave in servizio del comune di Pola, e ciò a giudizio di Gio. Bolli dell'Arsenale; che se i danni fossero stati ad essa recati nel servire lo stato contro i *Caccihi* o i nemici, il Morosini era sciolto da qualunque responsabilità. — Testimonî Giac. da Molin, An. Marigloni e D. Dolfin, consiglieri. — *Canc.*

388. 1226, Maggio 25. — c. 45. — Il doge dichiara essergli stato consegnato da Nicolò de Axevele certo Belvedere figlio di Enrichetto di Terembaldo da Feltre pel quale il primo aveva prestato guarentigia di lire 1000. — *Canc.* (1)

(1) Publ. MINOTTO, loc. cit. p. 40.

389. 1226, Maggio 27. — c. 45 t.° — Domenico Querini di s. Giov. nuovo, Paolo Querini di s. Polo, Marco del fu Giovanni, Marco di Pangrazio e Nicolò del fu Matteo, tutti e tre Querini di s. Matteo, si costituiscono mallevadori verso il doge, promettendo di pagare (ognuno per la sua porzione) lire 10,000 se Leonardo Querini pievano di s. Polo, eletto vescovo di Castello, ed essi tutti o i loro partigiani non osserveranno quanto piacerà al doge di ordinare o fu già ordinato nella questione del vescovado castellano, e specialmente quanto fu decretato ai 16 Maggio; obbligando di più tutti i lor beni. — Presenti i consiglieri Jacopo da Molin, Andrea Marigloni, Domenico Dolfin, Jacopo Acotanto e Pietro Barbo. — *Canc.*

390. 1226, Maggio 27. — c. 45 t.° — Filippo Corner (*Cornairo*), Marino *Navazoso*, Rainieri e Marco Zen, Leonardo ed Andrea Falier, Pasquale Nani, Raffaele Goiro, Lorenzo Cocco (*Cauco*), Pietro e Marco Doho, Zacaroto Vido, Pietro Belli, Giovanni Nadal di s. Raffaele, Giuliano Acotanto, Marco Megeno, Nicolò Tomaso, Matteo Boldu, Tomaso Goiro, Pietro Flamengo, Giovanni e Pietro Trainanci, Simeone Pino, Basilio Semitecolo, Angelo Marao, Enrico Tiepolo, Angelo Taliatore, Bartolameo Acotanto, Leonardo de Salmaza, Pietro Barasto, Giovanni Dandolo Zullo, Marco e Marino Longo, ambi di s. Cassiano, prestano malleveria, eguale alla precedente e alle stesse condizioni, a favore di Pietro Pino arcidiacono eletto vescovo castellano ivi presente. — Fatta nella camera del consiglio e non in sala come la precedente. — *Canc.*

391. 1226, Maggio 27. — c. 46. — Giovanni Querini di s. Giuliano giurò il profitto e l'onor di Venezia mentre starà in servizio dell' imperatore romano. Presenti tre consiglieri. — *Canc.*

392. 1226, Maggio 30. — c. 46. — (R). Patente colla quale il doge fa sapere a tutti i mercanti Ungheresi che volessero venire a Venezia poter essi percorrere tutto il dogado e partirne sicuramente purchè paghino soldi 30 per ogni 100 lire di merci che porteranno seco, e ciò oltre i consueti dazii, per risarcire i sudditi Veneziani delle cose lor tolte in Ungheria (1).

393. 1226, Giugno 2. — c. 46. — Giovanni Scandollaro di di s. Agata, nocchiero d' un *asiro* publico, giura che nel viaggio che sta per intraprendere in Puglia farà e tratterà fedelmente tutto ciò che stimerà utile allo Stato. — *Canc.*

394. 1226, Giugno 10. — c. 19. — Angelo Vendelino di s.

(1) Publ. GLUBICH, loc. cit. p. 37.

Maria Zobenigo, guarentisce, obbligandosi a pagare 300 lire in caso di contravvenzione, che Andrea Orso della stessa parrocchia, prima d' intraprendere qualsiasi viaggio, condurrà a Venezia un suo *banzone* nuovo, che era a Marano, e che quindi non uscirà dalla dominante senza permesso del doge. — Testimonî Giac. da Molin e Giac. Acotanto, consiglieri. — *Canc.*

395. 1226, Giugno 12. — c. 46. — (R). Marco Bonzi, soprastante alle barche e saettie destinate alla sorveglianza dei contrabbandi verso Aquileia, prese a proprio carico la restituzione in buono stato di 12 *corsaletti* di ferro dati ai guardiani d' una saettia, onde se alcuno ne andrà perduto il Bonzi, come promise, ne sarà responsabile. — Testimonî i consiglieri Andrea Marigloni e Jacopo da Molin. — *Canc.*

396. 1226, Giugno 28. — c. 46.—Per ordine del doge si scrive in questo libro la seguente deposizione di Jacopo Mocenigo (*Muzanigo*), relativa alla lite vertente fra M. Morosini e Giov. Contarini quali mariti delle figlie del fu Enrico Zorzi da una parte, e Pietro fratello di quest' ultimo dall'altra (Vedi per le dimande il n. 262). Risposte:

1. Avere udito da Giovanni Donà che Pietro Falier, cognato suo, gli aveva detto d' aver avuto in mano una donazione fatta da Giovanni al proprio figlio Enrico Zorzi d'una proprietà posta nella parrocchia di s. Giovanni di Rialto, che nel documento leggevasi la clausola che se Enrico morisse senza figli maschi, o che questi non fossero giunti a 15 anni alla morte del padre, quella proprietà cadesse in Pietro Zorzi; che se poi Enrico avesse figlie maggiorenni, Pietro dovesse dare a ciascuna di queste 200 lire. Avere inoltre udito che Pietro aveva avuto una donazione eguale, colle stesse clausole a favore di Enrico.

2. Non sapere il testimonio più di quanto depose.

3. Credere che la donazione esistesse in realtà.

4. Avere Jacopo pievano di s. Giovanni decollato detto al testimonio, nel ritornare ultimamente da Costantinopoli, che aveva veduta la donazione; aver di più interrogato il detto prete che ne pensasse, e questi risposto che secondo l' uso antico Pietro Zorzi vincerebbe la causa, secondo il nuovo la perderebbe, non dovendo Enrico rimaner privo di eredità; e che alla dimanda del tempo in cui il pievano avesse visto il documento costui rispose esser circa quattr'anni.

5. Pietro Zorzi e il prete nominato.

6. Dal pievano e dal Donà già mentovati.

7 ed 8. Non sa cosa veruna.

9. Aggiunge sapere che i fratelli Zorzi non vivevano in buona armonia a motivo delle donazioni; che erano venuti a parole; che Maria moglie d' Enrico aveva detto essere state da Jacopina moglie di Pietro poste in opera fattucchierie (*herbarias*) onde il primo non potesse avere figliuoli maschi. Avere inoltre veduto un giorno Pietro molto dolente, ed essersi questi espresso che, se Enrico volesse, si accorderebbe con lui (*sibi fecisse ad plaquimentum*). Credere che Pietro abbia distrutta la donazione, averne anzi egli testimonio, fatto qualche cenno ad Enrico, il quale se l' ebbe a male.

397. 1226, Giugno. — c. 46 t.° — Andrea fratello del defunto Pietro Piceni orefice, ucciso violentemente presso Bottenigo, Pietro Cavaza ed Enrico Favro, tutti di s. Salvatore, e Leonardo Lucana di s. Geminiano, che si dicevano del partito del morto, giurano alla presenza del doge di osservare quanto a questo piacerà di ordinare relativamente al fatto dell' uccisione, della quale sospettavasi autore Leonardo Tinto di s. Angelo o s. Benedetto; promettono che non faranno nè macchineranno cosa veruna a danno di costui o di alcuno del suo partito, anzi lo impediranno a quelli che volessero farlo, o, non potendolo impedire, lo manifesteranno al doge ed al suo consiglio. — *Canc.*

398. 1226, Giugno. — c. 46 t.° — Leonardo Tinto di s. Angelo o di s. Benedetto presta giuramento eguale al precedente, promettendo di ubbidire al doge relativamente al fatto della morte di Pietro Piceni ed al non offendere i costui aderenti. — *Canc.*

399. 1226, Luglio 3. — c. 19. — Marino Michiel di s. Sofia promette, sotto pena di perdere 1000 lire, che Martino de Melzaca da Zara si costituirà, entro un mese dalla prossima domenica, ostaggio al doge, o manderà in sua vece uno dei proprî figli, che dicesi essere a Spalato, nel qual caso il termine surriferito è prolungato di 10 giorni. — Il suddetto Martino giurò di osservare queste condizioni. — Testimonî Giac. da Molin e M. Storlato consiglieri. — *Canc.* (1)

400. 1226, Luglio 3. — c. 19. — Malleveria, simile in tutto alla precedente, prestata da L. Gradenigo di s. Silvestro a favore di Stefano di Picega da Zara, che poteva sostituire a sè Preste figlio di Miche da Zara. — *Canc.*

(1) Publ. coi seguenti n. 400-403 da Glubich, op. cit., vol. I, p. 34 e 35, sotto la data 1225, che stimiamo errata, portando gli originali l'indizione XIV, corrispondente al 1226.

401. 1226, Luglio 3. — c. 19. t.° — Malleveria eguale alla precedente prestata da Bartolameo Barozzi di s. Maria Formosa a favore di Miro Schiavo da Zara, che poteva essere sostituito, come ostaggio, dal figlio di Bogodano de Xigla di Zara. — *Canc.*

402. 1226, Luglio 3. — c. 19 t.° — Malleveria prestata da Bartolameo da Canal di s. Polo, per lire 500 a favore di Simone di Dessa Zoto da Zara, e da Giovanni Badoer, pure per lire 500, a favore di Marino di Bertaldo, egualmente da Zara, alle condizioni delle precedenti; il primo, potendo mandare in sua vece suo nipote Petrigna, il secondo, il figlio di Mica de Picenigo, zaratini. — Si presentarono a tempo. — *Canc.*

403. 1226, Luglio 3. — c. 19 t.° — Malleveria, simile a quella riferita al N. 401, prestata da Andrea Zorzi di s. Giustina a favore di Giovanni Zavata da Zara, che giurò di venire a Venezia in ostaggio o di mandare il suo primogenito. — *Canc.*

404. 1326, Luglio 13. — c. 46 t.° — (R). Essendo stati tolti certi *cugulli* (pietre?) a Venerando Balbo di s. Nicolò, furono confiscati soldi 30 meno denari 4 ed un coltello (*cutellum*) a Gerbino de Orliaco (Oriago ?), i quali si consegnarono al primo in risarcimento delle cose perdute, ed egli promise di restituirli al doge ogni volta gliene fosse fatta ingiunzione. — *Canc.*

405. 1226, Luglio 20. — c. 46 t.° — Contratto stipulato dal doge, dal consiglio minore e dai Quaranta con Giuliano Acotanto di s. Basegio.—Questi andrà colla sua nave s. Savina, bene armata, e con equipaggio di 36 marinai, ad incrociare nell'Adriatico e perseguitare e catturare tutte le navi che, caricato al di quà di Zara legname o altre merci proibite, tentassero di andare in Egitto. Egli eseguirà ciò fino al termine che gli indicheranno i tre dei Quaranta che posero le basi al presente contratto. Potrà catturare anche le navi vuote che avesse ragione di sospettare essere destinate a caricar merci per Alessandria, e trattenerle finchè saprà il vero. Condurrà al più presto a Venezia tutti i legni da lui arrestati; del legname, del carico, delle vele, delle àncore e delle sartie ne spetteranno a lui due terzi, l' altro apparterrà allo Stato. Questo poi giudicherà se si debbano bruciare gli alberi, le antenne ed i timoni; se no, ne avrà egli due terzi. Non potrà esigere i corpi dei legni confiscati, che spetteranno alla Republica. I mobili, le armi, le vesti, gli utensili, le vettovaglie dei legni stessi saranno divise fra la ciurma della s. Savina secondo l' uso veneziano. Se non farà catture potrà andare colla sua nave in Puglia e ricondurla a Venezia carica di ciò gli

piacerà. E nel ritorno gli saranno contate 200 lire. L' Acotanto giurò di osservare quanto sopra, e per lui prestarono malleveria con 400 lire ciascuno Orio Venier di s. Simeone Profeta, Simeone Pino di s. Basegio, Renier Zen di s. Sofia, Marco Doho di s. Vio, N. Guglielmo di s. Maria Zobenigo. Di più il contraente si obbligò con tutti i suoi beni.—Testimonî i consiglieri M. Storlato e P. Barbo. — *Canc.*

406. 1226, Luglio 25. — c. 47. — (R.). Si concede ad Ognibene *de la* Racione, Giovanni Balduino, Negruccio, Giovanni de Racione, Alardo ed Enrico de Ugone Molese, Bono ed Ognibene di Breone, Vitale Mastrorso, Gotofredo di Folco, tutti da Verona, a Joncelino, Aichebono ed Ottolino da Trento, di poter esportare da Venezia per Verona, o dove vorranno, moggia 696 meno due staia di frumento che essi avevano comperato per conto di Federico imperatore Romano da Guglielmo ed Enrico frati dell' ospedale degli Alemanni.

407. 1226, Luglio 29. — c. 47. — Essendo stato ripreso in Venezia Navacio Scutario da Treviso, il quale per aver offeso nella persona Jacopo Acotanto era stato bandito, come è detto al N. 245, quest' ultimo intercedette pel suo offensore, fu quindi costui rimesso di nuovo in libertà, però sotto giuramento di uscir l' indomani dagli stati veneti (*extra regnum Veneciarum*), e con ingiunzione di non potervi ritornare se non mediante permesso rogato dal cancelliere ducale; ciò fin che vivrà l' Acotanto; di più farà il Navacio scrivere questo giuramento nei registri publici di Treviso; se poi fosse per danneggiare in qualsiasi modo l' Acotanto, questi potrà farlo uccidere od arrestare liberamente senza contraddizione del comune di Treviso. — Testimonî Bartolomeo da Canal, Pietro Istrigo, Giovanni e Bartolomeo Barozzi (1).

408. 1226, Luglio 29. — c. 47. — Contemporaneamente Maria, moglie del mentovato Navacio, sospetta di aver instigato il marito ad attentare contro la persona dell' Acotanto, giurò al doge, col consenso del consorte, di non offendere più in modo alcuno lo stesso Acotanto, e di impedir ciò al marito se saprà che lo voglia fare, avvertendone anche il primo se occorra. Inoltre che sortirà dallo Stato veneto entro la settimana nè vi ritornerà, vivente l' Acotanto, senza il di lui permesso dato mediante atto rogato dal cancelliere ducale. Se contrafarà a quanto sopra sarà in

(1) Publ. MINOTTO, loc. cit., p, 41.

balia dell' offeso di farla uccidere, prendere e castigare senz'altra autorizzazione. Morto poi quest' ultimo la donna potrà ritornare a Venezia. — Testimonî come nel precedente (1).

409. s. d. (1226, Luglio 29 ?). — c. 47. — Jacopo figlio del summentovato Navacio prestò giuramento eguale a quello della madre (2).

410. s. d. (1226, Luglio ?) — c. 19 t.° — Giovanni da Zara di s. Maria nuova riceve dal doge in consegna il figlio di Dese de Picega da Zara, quale ostaggio. — *Canc.*

411. s. d. (1226, Luglio ?) — c. 19 t.° — Annotazione che Dese de Picega da Zara consegnò il proprio figlio, a malleveria di sè stesso, in mano di Giovanni da Zara di s. Maria Formosa. — *Canc.*

412. 1226, Luglio. — c. 47 t.° — (R). Si fa annotazione avere il doge ordinato dopo il primo di maggio a R. Dolfin, Giovanni Badoer e M. Morosini, giudici del proprio, ed a prete Pangrazio loro notaio, di non restituire ad Ota Gritti alcuna delle carte a lei spettanti da essi conservate. Ciò per esservene una riconosciuta falsa dai notaî ducali, della quale la Gritti aveva usato davanti agli stessi giudici.

413. 1226, Agosto 8. — c. 47 t.° — Giovanni arcivescovo di Zara giura in presenza del doge e dei consiglieri J. da Molin, M. Storlato, P. Barbo, S. Marigloni e Pietro Barbo, di non aver mai fatto nè consentito a cospirazioni, trattati o convenzioni coi Zaratini a danno di Venezia e per dare il dominio della sua sede ad altro padrone. Che neppure in seguito farà o consentirà cosa simile, nè mancherà di fede alla Republica, che anzi cercherà con tutto il suo potere di mantener Zara fedele al doge ed a Venezia (3).

414. 1226, Agosto 20. — c. 19 t.° — Giovanni Lombardo di s. Polo e Domenico Lombardo di s. Paterniano promettono, sotto pena di perdere lire 500, di consegnare, ad ogni intimazione del doge, Alberto *de domino abbate de Cararia* di s. Margherita accusato di aver ferito un Trevisano nella contrada di s. Giovanni di Rialto. — Testimonî Bartolomeo da Canal di s. Apollinare ed Alberto Contarini di s. Marina. — *Canc.*

(1) Publ. MINOTTO, ibid.
(2) Publ. MINOTTO, ibid.
(3) Publ. GLUBICH, loc. cit., p. 39.

415. 1226, Agosto 23. — c. 84. — Abboccatisi nella chiesa di s. Maria di Loreo Domenico Quirini e Stefano Betani, ambasciatori di Venezia, con Marchisino Piccolo de'Manardi e Jacopino de Vetula, legati di Ferrara, conclusero il seguente trattato in nome delle due città; salve le relative ratifiche: Le questioni, petizioni e querele dei Veneziani per danni recati dai Ferraresi, sia come comune sia come privati, saranno decise da tre cittadini di Ferrara eletti dal doge di Venezia, secondo i patti stabiliti già col doge Orio Malipiero. Il Doge eleggerà parimente due avvocati ferraresi i quali potranno esser costretti dal podestà a difendere le ragioni dei veneti davanti ai giudici preaccennati, e tanto i giudici che gli avvocati giureranno nelle mani del podestà. L' onorario di questi ultimi sarà pari a quello degli avvocati di Venezia. Le parti però potranno difendere da sè le rispettive cause. Le querele dei Ferraresi contro i Veneziani saranno discusse davanti ai giudici del *Forestier* di Venezia. E prima il doge manderà a Ferrara dieci Veneziani danneggiati, e fatta giustizia a questi, Ferrara manderà a Venezia altrettanti de' suoi, e così fin che tutti d' ambe le parti sieno soddisfatti, ed i Ferraresi saranno assistiti in Venezia dagli avvocati addetti alla corte del *Forestier*. Le questioni relative ad omicidii, dazii e taglie imposte ingiustamente saranno di comune accordo delle parti definite in seguito. I giudici summentovati saranno pagati dalla loro città; i Ferraresi dureranno in carica un anno. Il podestà di Ferrara, esigerà malleveria dai suoi che vanno a Venezia o a Chioggia a comprar sale onde questo sia portato in Ferrara e non altrove, e quelli che ne acquisteranno dovranno poi presentare alla Signoria veneta il relativo certificato del detto podestà, il quale farà proibire ai suoi soggetti di portar quella derrata nel Padovano sotto pena della perdita di essa e d' una multa di 20 lire imperiali; simil cosa si farà per le altre merci. Circa le possessioni dei Veneziani in Massa Fiscalia che furono date a Lombardi, esaminati i diritti dei primi, verranno essi soddisfatti come furono soddisfatti i Ferraresi. Le parti faranno publicare ordini che i sudditi dell' una siano liberi, sicuri e protetti colle loro cose nel territorio dell' altra. Salvi tutti gli antichi trattati.

— 1226, Agosto. Vedi 1226, Ottobre 5.

416. 1226, Settembre 2. — c. 19 t.° — Martino speziale di s. Silvestro, Frasso da Mosto di s. Salvatore ed Alberto Lombardo di s. Bartolameo, promettono allo scrivano Guglielmo di pagare 100 lire, se entro la settimana Riccobono da Padova, già detenuto in una ca-

mera del palazzo, non si presentasse al doge. — Testimonî Michele prete di s. Cassiano, Giovanni Gastaldo ed Ambrogio ministeriali. — *Canc.*

417. 1226, Settembre 5. — c. 19 t.° — Clemente Bonizo di s. Sofia ed Alberto Trevisan di s. Apollinare promettono di consegnare al doge, entro otto giorni dalla vegnente domenica, Riccobono da Padova, menzionato nella malleveria precedente, o di pagare 100 lire. — Testimonî Andrea Marigloni e P. Barbo. — *Canc.*

418. 1226, Settembre 6. — c. 19 t.° — Essendo state sequestrate a Donato Brusacastello di s. Fosca circa 20 moggia di sale, perchè dicevasi fosse stato venduto a uomini di Portogruaro, P. da Martelago di s. Margherita si costituì mallevadore pel suddetto Donato, obbligandosi a pagare il valore del sale stesso se quest' ultimo lo avesse esportato da Venezia senza permesso del doge, del suo consiglio, o dei salinieri (1). Test. P. Barbo e M. Storlato. — *Canc.*

419. 1226, Settembre 8. — c. 19 t.° — Giacomo Albizo di s. Ermagora e Giovanni Guglielmo di s. Maria Zobenigo promettono di pagare lire 500, se il *banzono* di Lorenzo di Mica da Ancona, carico di grano, che i comiti delle publiche galee avevano sequestrato presso Pirano, non fosse venuto a Venezia e quivi non avesse venduto il suo carico prima d' intraprendere un altro viaggio. — Testimonî P. Barbo e Giacomo Acotanto. — *Canc.*

420. 1226, Settembre 9. — c. 47 t.° — (R). Avendo certo uomo da Chioggia minacciato di coltello ed ingiuriato un suo fratello, Filippo Zulian podestà di quella terra lo chiamò a sè onde farlo giurare, ma il reo, ad istigazione di Pietro Giustinian della stessa città, non obbedì, anzi andato il podestà con alcune guardie (*ordinati*) alla casa del delinquente dovette ritornarsene non avendo osato di entrarvi. Il doge perciò, col parere del consiglio minore e di 18 dei Quaranta, deliberò di far venire il Giustinian, e d'intimargli lo sfratto da Chioggia fin che la reggesse il Zulian, o più a lungo in balia del doge. Infatti il Giustinian giurò di ubbidire e di partir da Chioggia entro la settimana. — *Canc.*

421. 1226, Settembre 18. — c. 19 t.° — Nicolò Solimano di s. Martino promette di pagare lire 100 se, venendo Gilio da Gorgo di Chioggia a ricuperare una sua schiava, chiamata Deva, non la consegnasse al doge.— Testimonî come all' antecedente n. 419.— *Canc.*

422. 1226, Settembre 18. — c. 47 t.° — Apparendo da docu-

(1) Magistrato preposto al commercio del sale.

mento rogato ai 6 di Luglio 1223 da Michele Bonifazio, pievano di s. Maria Zobenigo, che Gerardo vescovo di Trento, allora arcidiacono, doveva a Giovanni *Miglano* (Miani) di s. Vitale certa somma d' oncie d' oro, ed essendo il vescovo debitore anche alla Republica di 1000 lire, rimasti senza frutto i replicati inviti ed eccitamenti dei creditori per essere rimborsati, la Signoria deliberò di emettere lettere di pignorazione contro tutti i sudditi di Trento, dal prossimo s. Michele fino a che fossero pagati i debiti del vescovo.

Nota posteriore: 1232, Maggio; il vescovo di Trento, il conte del Tirolo, il conte di Ulten Adalperone di Wanga pagarono al Miani 1550 lire, sicchè questi restò sodisfatto.

423. 1226, Settembre 23. — c. 19 t.° — Giacomo mercante di lino dei ss. Apostoli e Guariento Ranono di S. Geremia si obbligano a consegnare ad ogni richiesta del doge Marco Fogeto di s. Geremia, accusato di ruberia a danno del monastero di s. Lazzaro; oppure a pagare lire 100. — Testimonî Giacomo Acotanto e Giov. Tonisto. — Il reo fu consegnato ai 20 Dicembre. — *Canc.*

424. 1226, Settembre 23. — c. 47 t.° — Il doge, i consigli minore e maggiore, ed i XL decretano che siano emesse lettere di rappresaglia contro gli uomini di Fano, pel credito che da essi teneva Maria Toaldo di s. Vitale, che le cose sequestrate sieno consegnate ai Visdomini fino a che il doge ed il consiglio minore decidano sul loro uso, che però non possano esser confiscati a quei di Fano il grano, il vino, il canape, i *plati* ed i barili (*vegetes*).

425. 1226, Settembre 24. — c. 48. — (R). Il doge, il consiglio minore, il maggiore ed i XL decretano: La calle che s' ha da fare sul terreno libero a s. Apollinare si faccia dal muro delle case, cioè da quel canto che più sporge in fuori presso la casa di Zanino pellicciaio (*pilizarii*); sia larga sette piedi e vada diritta al rivo della chiesa suddetta; notasi che il terreno libero giace fra il muro di questa e la casa di Zannino; resta libero al pievano, col consenso del clero e dei vicini, di tracciare la calle più verso la chiesa, quando ciò si faccia entro un mese dalla data del presente. — *Canc.*

426. 1226, Settembre 24. — c. 47 t.° — (R). Furon pagate a prete Ermagora, che parte sabbato prossimo per Roma con missione publica, lire 46 per salario di due mesi; se impiegherà maggior tempo sarà compensato in proporzione. Gli saranno poi rifuse le spese che farà in avvocati e nell' ottenere documenti. — *Canc.*

427. 1226, Settembre 27. — c. 48. — Brano di ordine ducale relativo a certo legname tolto violentemente da alcuni Veronesi,

mentre era trasportato per l' Adige a Venezia, a Pietro Arimondo e compagni, il qual legname non era stato restituito ad onta delle pratiche tentate dalla Signoria presso il comune di Verona. — *Canc.*

428. 1226, Settembre 30. — c. 69. — Comincia una serie di malleverie, ducando Pietro Ziani ed essendo consiglieri Domenico Querini, Marino Zen, Stefano Betani, Filippo Giustinian, P. de Bocassi e Stefano Badoer.

— 1226, Settembre 30. — c. 80. — E s' intitola una serie di altri atti.

429. 1226, Settembre 30. — c. 80. — Il doge, il suo consiglio ed i Quaranta fanno publicare in piazza di s. Marco e sulle scale di Rialto, e *danno per ordine* a tutti gli abitanti del dogado: Nessuno vada nè mandi con merci, danari od altro nei distretti di Padova, Ceregnano, Aquileia, Trieste e nel Friuli, sotto pena di perdere le cose che porterà o manderà, più una somma eguale al loro valore, ed il bando di lire 30 e soldi 12 $^1/_2$. A coloro che condannati non pagassero saranno distrutte le case, chi non avrà casa verrà posto in prigione, i contumaci saranno banditi. Quelli che arresteranno cose destinate pei detti luoghi ne avranno due terzi, un terzo sarà dello Stato; gli accusatori avranno la terza parte di ciò che verrà confiscato in seguito alle loro indicazioni. Le barche portanti merci ai mentovati paesi si brucieranno, avvertano quindi bene i proprietarî di navigli a chi noleggeranno i loro.

430. 1226, Settembre. — c. 47 t.° — (R). Si fa annotazione avere P. Barbo di s. Pantaleone consegnato a Domenico Orseolo due oncie di tarì d' oro, che il primo aveva ricevuto da Marco Zulian di s. Gregorio, il quale le doveva al collettore imperiale del dazio delle vettovaglie in Puglia.

431. 1226, Ottobre 5. — c. 80 t.° — Il doge ordina allo scrivano Guglielmo di scrivere in questo libro il seguente documento:

1226, Agosto. Loreo. Angelo Semitecolo podestà ed il popolo lauretano adunati in concione si obbligano e promettono al doge di riattare prima del prossimo s. Michele l'argine verso il mare del canale (*taglata*) fatto ultimamente tra Torre nuova sull'Adige e Loreo, otturandone tutte le aperture; di tenerlo sempre in buono stato in modo che l' acqua del canale non possa sortirne, e di rimediare in seguito ad ogni eventuale rottura nel termine di 15 giorni. In correspettivo di tali lavori e prestazioni furono restituite dalla Republica 200 lire in tanti oggetti già dati in pegno da quel comune; ed altri, per lire 100, ne saranno restituiti se l' opera sarà condotta a

termine al tempo prefisso. Venezia poi pagherà pei prossimi venti anni al comune di Loreo 5 lire all' anno qual compenso della pattuita manutenzione dell' argine. Mancando a tali obblighi Loreo si assoggettava ad una multa di 600 lire. Sottoscritto dal mentovato podestà, da Martino de Paganino giudice, da Taddeo consigliere e da Domenico arciprete di Loreo, e dai testimonî Pietro Cavaza e Rinaldino da Cavarzere. — Atti del notaio Elefante Bon, prete.

432. 1226, Ottobre 9. — c. 69. — Andrea Marin di s. Vitale si costituisce mallevadore per lire 500 a favore di Giovanni figlio di Matteo da Cherso, venuto in Venezia come ostaggio di quell'isola; il Marin si sottopone a pagare la detta somma se il detto Giovanni uscisse di Venezia senza permissione, o se non lo presentasse ogni qual volta il doge lo facesse dimandare. — Testimonî M. Zen e D. Querini. — *Canc.* (1).

433. 1226, Ottobre 9. — c. 80 t.º — Viene ordinato dal doge, dal suo consiglio e dai Quaranta, publicato in Rialto e *dato per ordine*, che nessun veneziano vada o mandi in Ancona senza permesso del doge sotto pena di perdere le cose portate, più lire 30, soldi 12 $^1/_2$; gli accusatori avranno il quarto delle multe e delle confische e saranno tenuti secreti.

434. 1226, Ottobre 10. — c. 80 t.º — Nomi degli ostaggi chiesti dal doge al comune di Ragusa: Uno dei fratelli di Baisclava, un figlio di Martinuso, uno dei fratelli Gaglopi, un figlio di Teodoro de Crosse, un figlio per ciascuna delle case Naimer, de Raigna, de Rosigna, de Dobraniza, de Gondola e de Morra, o, in luogo di quest' ultimo il figlio di Damiano, o di Giugno de Gleia; uno della casa di Bucignola chiamato figlio di Damiano; Pietro e Nicola de Moresa mandino un figlio; uno i de Stiglo e Slaba; uno i de Macino, Matteo o Mencola; uno Vitale Prasso e la casa de Carnixe, uno i de Macino, uno i Lampri e gli Stopaca, uno i Pecoraro e i Rasti, uno Nicolò de Pecenico e fratelli, ed uno i Mangia vicina e i Zers. — *Canc.* (2).

435. 1226, Ottobre 13. — c. 69. — Malleveria simile all' antecedente n.º 432 prestata da Tomaso Foscarini di s. Polo e da Angelo Trevisan di s. Geremia a favore di Perma da Cherso. — Testimonî M. Zen, S. Betani e S. Badoer. — Segue nota essere stato il Foscarini liberato dall' obbligo. — *Canc.* (3).

(1) Publ. Glubich, loc. cit., pg. 39.
(2) Publ. Glubich, loc. cit., p. 39.
(3) Publ. Glubich, loc. cit., p. 40.

436. 1226, Ottobre 14. — c. 69. — Giovanni Premarin di s. Polo e Giovanni Dandolo di s. Apollinare promettono di pagare lire 150 per ciascuno per conto di Giovanni Dandolo conte di Ragusi prima del prossimo Marzo. — Testimonî M. Zen, S. Betani, S. Badoer. — Segue nota avere il Premarin pagate le 150 lire al camerlengo N. Tiepolo. — *Canc.* (1).

437. 1226, Ottobre 17. — c. 69. — Malleveria prestata da Andrea e Stefano fratelli Marin di Murano, e da Gabriele Balbo di s. Maria Nova, a favore di Cipriano nipote di Matteo di Cherso, venuto ostaggio a Venezia per la violenta morte di Nicolò conte della detta isola; nel resto questa guarentigia è simile a quella riferita al n.° 432. — *Canc.* (2).

438. 1226, Ottobre 17. — c. 81. — Ripetizione della malleveria precedente.

439. 1226, Ottobre 17. — c. 69. — Malleveria simile alla precedente prestata da Andrea Tron di s. Giacomo dall' Orio e da Michele Favro di Murano a favore di Domince figlio di Matteo Marin di Cherso. — *Canc.* (3).

440. 1226, Ottobre 17. — c. 81. — Ripetizione della malleveria precedente (4).

441. 1226, Ottobre 19. — c. 81. — Il doge col consiglio minore ed i Quaranta fanno publicare in Rialto dal banditore Tardivello che niun veneziano vada o mandi oltre Ragusi e Leuca, sotto pena della confisca dei beni e della distruzione della casa (5).

442. 1226, Ottobre 23. — c. 84.— Bolla piccola di papa Onorio III al vescovo di Corone.—Espone il primo essergli stata sporta querela da Leonardo Foscolo, castellano di Corone, contro il secondo per aver questi scomunicato il querelante senza forte motivo, senza preavviso, di propria autorità, e in opposizione ai decreti del concilio generale. Ordina perciò il pontefice al vescovo di revocare, stando le cose così, la scomunica; in caso diverso, il papa dice d' impartire le necessarie autorità al priore di s. Marco di Negroponte, al quale dà potere, esaminato l' affare e ricevuta cauzione, di assolvere il Foscolo e di compiere tutte le pratiche relative. Data in Laterano; anno undecimo del pontificato.

(1) Publ. Glubich, loc. cit, p.40.
(2) Publ. Glubich, loc. cit., p. 39.
(3) Publ. Glubich, loc. cit., p. 40.
(4) Publ. Glubich, op. cit., vol. III, p. 397.
(5) Publ. Glubich, op. cit., vol. I, p. 41.

443. 1226, Ottobre 23. — c. 84. — Bolla eguale in tutto alla precedente, meno il nome del castellano di Corone che in questa è T. Dandolo.

444. 1226, Ottobre 23. — c. 84. — Bolla piccola di papa Onorio III al priore di s. Marco di Negroponte. — Esposta l' istanza fattagli da Leonardo Foscolo, e l' ordine dato al vescovo di Corone, il pontefice ingiunge al priore, in caso che il vescovo rifiutasse di uniformarsi agli ordini papali, di assolvere il Foscolo dalla scomunica, instruendo prima il necessario processo, e ricevendo le prescritte cauzioni. Data come le precedenti.

445. 1226, Ottobre 23. — c. 84. — Bolla in tutto simile alla precedente meno il nome del castellano di Corone, che in questa è T. Dandolo.

446. 1226, Ottobre 29. — c. 81. — D' ordine ducale si publica in Rialto dal banditore Grasso: che nessun abitante di Venezia riceva in casa uomini di Ragusa o cose a questi appartenenti senza denunziarlo entro due giorni ai Visdomini. I contrafattori saranno multati di lire 30, soldi 12 $^1/_2$, e il ragusino pagherà il doppio quinto sulle merci da lui possedute. — *Canc.* (1).

447. 1226, Ottobre 29. — c. 81. — Viene publicamente ordinato che nessuno porti in Venezia merci prodotte al di là di Zara, sotto pena di perderle e di pagare inoltre lire 20, soldi 12 $^1/_2$ (2).

448. 1226, Ottobre. — c. 80. — (R). Si nota essere stato dato una balestra *de pesarola* ed una *de streva* coi loro accessorî a M. Conzabote conte di Grado. — *Canc.*

449. 1226, Novembre 2.—c. 69 t.°— Jacopo Copo di s. Agnese promette di pagare lire 25 per Domenico Bianco e Desegna Dolce di s. Gregorio, se, venendo lettere dal podestà di Loreo, si provasse con queste esser dessi rei del fatto pel quale il detto podestà tolse loro malleveria di 25 lire, e non ubbidissero poscia a quanto fosse per ordinare il doge. — Testimonî M. Zen e F. Giustinian. — *Canc.*

450. 1226, Novembre 9. — c. 69 t.° — Avendo la Republica venduto al comune di Cavarzere venti moggia di frumento, Nicolò Nani, Giovanni Pietro di s. Croce e Jacopo Copo di s. Agnese si fanno mallevadori del relativo pagamento per la somma di li-

(1) Publ. GLUBICH, op. cit., vol. I. p. 41.
(2) Publ. GLUBICH, ibid.

re 216 fino al prossimo *Carnisprivio.* — Testimoni Guido Michiel, F. Cornaro e P. Dandolo. — *Canc.*

451. 1226, Novembre 13. — c. 69 t.° — Avendo Petrigna da Zara, che doveva venire a Venezia in ostaggio, mandata in sua vece una fanciulla, Jacopo Michiel di s. Sofia e Filippo Minotto di s. Luca promettono di pagare lire 250 per ciascuno se la ragazza non resterà in Venezia fin che vi rimangono gli altri ostaggi, o se volendo il doge che venga lo stesso Petrigna, questi non ubbidisse. — *Canc.* (1).

452. 1226, Novembre 13. — c. 81 t.° — Sopra proposta del doge, del suo consiglio e dei Quaranta il maggior consiglio decreta: Possa il doge col consiglio minore punire colla distruzione delle case e coll' imposizione di multe, ed assolvere i rei confessi di trasgressione dei publici ordini, quelli che porteranno merci e vettovaglie in Aquileia, nel Friuli, nel Padovano e a Trieste, ed i Chioggiotti colpevoli d' omicidî, percussioni ed offese in patria, o di contrabbando di merci vietate pei paesi mentovati qui sopra.

453. 1226, Novembre 17. — c. 69 t.° — Andrea Polani di s. Bartolomeo promette di pagare, al comando del doge, tutte le merci che Pietro Morosini podestà di Pirano consegnò a Gabriele notaio della stessa parrocchia. — Testimonî M. Zen e D. Querini. — *Canc.*

454. 1226, Novembre 17. — c. 69 t.° — Marco Contarini sta garante pel valore delle merci che il podestà di Pirano annunzierà aver consegnate a Giovanni Guglielmo. — *Canc.*

455. 1226, Novembre 20.—c. 84.—Bolla piccola di papa Onorio III al priore di s. Marco di Negroponte.—Narra il pontefice come L. Foscolo e F. Dandolo, castellani di Modone, siano incorsi insieme con G. principe d' Acaia nella scomunica, per non aver ubbidito alle prescrizioni del cardinale di s. Prassede, ora legato apostolico, circa il pagamento dell' undecima alle chiese d'Acaia. Dice che il principe, accordatosi coi vescovi, fu poi assolto, e che ultimamente anche i castellani suddetti ricorsero alla s. Sede per esser liberati dalle censure, dichiarandosi pronti a venire ad accordo colle chiese. Ordina perciò il papa al priore che, venendo i castellani all' offerto accomodamento, revochi la scomunica, ingiungendo loro quello sarà del caso. Data in Laterano.

456. 1226, Novembre. — c. 81. — (R). Vidota commissaria

(1 Publ. GLUBICH, op. cit., vol. III, p. 397.

(rappresentante gli eredi) di Pietro Alberti di s. Cassiano, e Donato Olivo di s. Polo, presentatisi al doge, dichiarano di rilasciare allo Stato lire 50 sui danari che verranno riscossi in risarcimento dei danni ricevuti dall' Alberti e dall' Olivo suddetti in Ungheria quando furono colà derubati da uomini austriaci e stiriani (1).

457. 1226, Novembre. — c. 81 t.° — (R). Si nota avere al 1 Novembre Domenico (2), accusatore privato, denunziato allo scrivano Guglielmo, presente il giustiziere Nicolò Acotanto, che nei due ultimi giorni d' Ottobre aveva veduto alla riva d' Ognissanti in Padova Pietro Rosso, Pietro Basilio figlio di Martino *Orbixino*, e due di nome Giuliano, giovani di cui non conosce il cognome, tutti da Chioggia, ciascuno con una *scola* carica di sale.

Ritornato ai 9 Novembre il predetto accusatore denunziò di aver veduto in Padova nella stessa località Domenico Stadella, Domenico Boza, Martino Stella, Pietro Rastello Mellora, Marco Buffo, Falconeto e Casoto, tutti di Chioggia, ognuno con una *scola* carica di sale; e d' aver veduto certo Muto da Chioggia che andava da Conche verso Padova con una simile barca carica di sale.

458. 1226, Novembre. — c. 81 t.° — Un secondo accusatore privato per nome Bartolameo (3) denunziò agli 8 di Novembre aver veduto, nella settimana precedente la festa di s. Simeone, presso la riva di Ceregnano due *plati* grandi carichi di sale condotti da Bernardo di Chioggia che fu da Pieve di Sacco e che ha gli occhi *sgargaliatos*, cioè quasi sanguinolenti, da Pietro, grosso giovane da Chioggia di 25 anni circa, da Celso da Chioggia, giovane di 25 anni, di faccia larga, e da Jacopo Longo, pur da Chioggia, uomo bruno e grosso; aggiunge l' accusatore che il penultimo era stato l' anno decorso fatto arrestare da Nicolò Tonisto, allora podestà di Chioggia; che prima che quelle due barche approdassero alla detta riva v' erano stati uomini di Padova per comperar sale, i quali aspettato alcun tempo se n' erano andati.

459. 1226, Novembre. — c. 82. — (R). Si nota avere Daniele Onaro, già inviato publico in Istria, e Domenico d' Istria di s. Stae denunziato che Marco de Restendo dai due Castelli, Domenico e Mattiolo di Valle rapirono ad essi in Bocca di Leme presso

(1) Pub Glubich, op. cit., vol. I, p. 41.

(2) Il nome di costui è scritto nella solita forma criptografica: D:: mXXXXX n : cXXXXXs.

(3) Scritto in criptografia: BXrt:: lXXXX : XXXXX s.

s. Fele, 20 soldi di denari grossi, 32 di piccoli, una spada del valore di soldi 45, un coltello ed un cappello. Ciò avvenne quando l' Onaro stesso fu fatto prigione.

460. s. d. (1226, Novembre ?) —c. 82.— Albrico, ambasciatore del comune di Pola, nomina Enrico Morosini a proprio procuratore presso il doge, autorizzandolo ad agire per lui nell'affare delle merci condotte da Alessandria, domandate dallo stesso Albrico.— Testimonî M. Zen e S. Betani consiglieri.

461. 1226, Dicembre 2. — c. 69 t.° — Essendo arrivata da Durazzo nel porto di Pirano una nave contro i decreti publici (*sub interdicto communis*), quel podestà ordinò a Stefano Dumzorzi di portarsi a Venezia e di presentare al doge, avanti scaricarle, le cose in essa nave contenute, cioè due migliaia di cera in 8 pani, 15 manti, 6 schiavine, una spada ed altro pel valore di perperi 2 $^1/_2$; laonde Rainieri Damiano di s. Procolo (1), Luca e Giovanni fratelli Barbani di s. Giovanni nuovo promettono di pagare il valore delle cose suddette se il Dumzorzi mancasse al dovere. — Testimonî M. Zen e P. de Bocassi.

462. 1226, Dicembre 4. — c. 69 t.° — Avendo il podestà di Pirano ordinato ad Ottone Storlato di presentare in Venezia al doge certe merci prima che fossero scaricate, Pangrazio Doro di s. Salvatore e Nicolò Tiepolo di s. Maria Maddalena promettono di pagare tutte le suddette merci se lo Storlato non adempirà il suo obligo. — Testimonî M. Zen e D. Querini. — *Canc.*

463. 1226, Dicembre 4. — c. 69 t.° — Malleveria simile alla precedente prestata da Stefano Gambarino di s. Giovanni novo ed Antolino Lugnano di s. Maffeo a favore di certo Cerneca. — *Canc.*

464. 1226, Dicembre 4. — c. 70. — Liazoto Bolli, Giovanni Stancaro, Giovanni Tetozo, Basilio e Stefano di Marco Delia, Jacopo Venier, Domenico de Folia, Domenico Bolli, Giovanni Botino, Jacopo de Rudello, Giovanni Cito, Marco e Basino Pisani, Giovanni de Lea, Pietro de Sentella, tutti di Chioggia, prestano malleveria di lire 1000 di piccoli gli uni per gli altri ; promettendo che ogni qualvolta il doge farà citare alcuno di loro onde vengano a Venezia ubbidiranno, se no, gli altri pagheranno la detta somma per i contumaci. — Testimonî Godomerio ministeriale, Pietro Corezario di s. Geminiano, e Giovanni Zoveno di s. Giovanni novo. — *Canc.*

465. 1226, Dicembre 4. — c. 70. — Lorenzo Polani di s. Moi-

(1) Il nome di costui è cancellato.

sè promette di pagare lire 100 se Domenico de Folia di Chioggia non verrà a Venezia ogni volta sarà citato, o disubbidirà ai comandi che piacerà al doge di dargli.

Simili guarentigie furono prestate da P. Gradenigo di s. Paterniano per Domenico Bolli, da G. Morosini di s. Salvatore per Giovanni Cito, da Saladino Dandolo di s. Luca per Giovanni de Lea, Liazoto Bolli, Giovanni Botino, Basino Pisani e Giovanni Tetocio, da Marco Contarini di s. Silvestro per Giovanni Stancaro, Basilio e Stefano di Marco de Lia e Pietro Bufo, e da Marco de Almaro per Jacopo Venier. — I secondi erano tutti da Chioggia. — *Canc.*

466. 1226, Dicembre 6. — c. 70 t.° — Il doge permette a Marco *de Turre* di s. Barnaba e compagni d' andare in Friuli ed esportarne 100 moggia di miglio e *sorgolo* (1) alle seguenti condizioni: il grano sarà portato a Venezia prima dell' ottava del prossimo Natale; se qualche impedimento si opponesse al passaggio dal Friuli a Venezia la derrata verrà condotta in Capodistria e presentata a nome del doge a quel podestà Nicolò Cocco, il quale potrà permetterne la vendita. Donato Venier di s. Maria di Murano si costituisce mallevadore pel *de Turre*, promettendo di pagare 150 lire, o meno, secondo la quantità del grano che questi portasse a vendere in altro luogo che Capodistria o Venezia (2). — Segue nota che non avendo potuto il *de Turre* recarsi in Friuli a motivo dei ghiacci, il vigore del presente fu prolungato fino al 1 Febbraio. — *Canc.*

467. 1226, Dicembre 7. — c. 70. — Andrea Polani di s. Bartolomeo e N. Tiepolo di s. Maria Maddalena stanno garanti che Gabriele notaio e compagni consegneranno al doge un *banzone* con cui venendo da Durazzo eransi ancorati in Pirano, e promettono di pagare il valore del banzone stesso e di tutti i suoi attrezzi se la consegna non venisse fatta. — Testimonio M. Zen. — *Canc.*

468. 1226, Dicembre 7. — c. 70. — Il podestà di Pirano comandò a Domenico Megano di Murano di trasportare a Venezia tutte le merci contenute in un banzone proveniente da Durazzo, e di metterle a disposizione del doge, prima di scaricarle, insieme col naviglio che le portava. Dell'osservanza di tal ordine stette mallevadore Jacopo fratello di Domenico suddetto, e promise di pagare il tutto se quest' ultimo non adempisse il proprio dovere. — Testimonì M. Zen e D. Querini. — *Canc.*

(1) *Surguli.* Probabilmente la melica o saggina, *Holchus sorgum* di Linneo.

(2) Qui il senso è un pò oscuro, e crediamo d' interpretarlo così per l'analogia del presente documento con quello che si riporta al n.° 509.

469. 1226, Dicembre 12. — c. 70 t.° — Diamante Orzaro di s. Gervasio sta mallevadore che Pietro Quintavalle di s. Vitale presenterà al doge, prima della ventura Candellaia, otto sacchi di lana ed una sporta di gomma arabica che questi aveva caricato sopra una nave di Lombardi proveniente da Alessandria, obbligandosi l'Orzaro a pagare il valore di quelle merci se il Quintavalle mancasse al suo obbligo. — Segue nota essere stato prolungato il termine fino all' 1 Marzo. — *Canc.*

470. 1226, Dicembre 12. — c. 70 t.° — Malleveria simile alla precedente, prestata da Natale de Porto di s. Marciliano per Stefano Rapani di s. Ermagora, il quale aveva caricato nella stessa nave nove sporte di allume, due sacchi di lino, due di lana e due fasci di *verzi* (1). — *Canc.*

471. 1226, Dicembre 12. — c. 71. — Malleveria simile alla precedente prestata da Diamanto Orzaro a favore di Enrico Merzario, che aveva caricato sulla predetta nave quattordici sporte di datteri e sette denti grandissimi d' elefante. — *Canc.*

472. 1226, Dicembre 12. — c. 71. — Guarentigia simile alla precedente a favore di Pietro Provinciale, che aveva caricato sulla nave accennata quaranta sporte di datteri. — *Canc.*

473. 1226, Dicembre 12. — c. 71. — Gerardo di s. Giovanni di Rialto promette al consigliere Marino Zen di pagare ad ogni intimazione della Signoria lire 237 per Filippo Bernardo, il quale, essendo sulla nave accennata di sopra, aveva prestato 60 bisanti d'oro, a lire 4 l'uno, a Pietro Quintavalle. L'obbligo durava fino alla prossima Candellaia e fu di poi prorogato all' 1 Marzo. — *Canc.*

474. 1226, Dicembre 15. — c. 71. — Maestro Giovanni Polo di s. Polo sta mallevadore che Giovanni Gallina di s. Sofia porrà a disposizione del doge 10 sporte di datteri da lui caricate sopra una nave di Lombardi proveniente da Alessandria. Per la durata dell'obbligo vedi la precedente. — *Canc.*

475. 1226, Dicembre 16. — c. 71. — Avendo il podestà di Pirano catturato un *banzono* con merci provenienti da Durazzo, per aver quel naviglio tentato di oltrepassare con frode la punta di Pirano (*qui sfrodatus fuit sopra puncta Pirani*), Vitale Nadal di s. Cassiano stette mallevadore al doge che Michele de Salmaza, padrone di quel legno, verrebbe a Venezia, e non iscaricherebbe le mercanzie in alcun luogo senza prima presentarsi alla Signoria, come

(1) Probabilmente legno per uso di tintoria.

era stato ordinato dal predetto Podestà. Mancando il Salmaza a quest' obbligo il mallevadore doveva pagare allo Stato il valore delle merci notate nelle lettere dell' autorità Piranesi. — Testimonî Pangrazio Doro e Leonardo Campulo. — *Canc.*

476. 1226, Dicembre 17. — c. 71. — Andrea Polani di s. Bartolameo promette di pagare allo Stato il valore delle mercanzie che le autorità di Pirano avevano ordinato a Giovanni Guglielmo di s. Lio di presentare al doge, se il secondo non eseguisse questo suo dovere prima di scaricarle. — Testimonî P. Arimondo e L. Campulo. — *Canc.*

477. 1225, Dicembre 17. — c. 71 t.° — Basilio di Pietro di Angelo e Stefano suo fratello promettono di consegnare al doge, ogni volta che ne sieno richiesti, Domenico figlio di Manelda da Chioggia, il quale era stato posto in carcere (e poi rilasciato ?) per aver condotto in Portogruaro due *plati* carichi di sale. Se non adempissero tal obbligo i mallevadori erano tenuti solidalmente a pagare lire 30 e soldi 12 1/2, o più ad arbitrio del doge. — *Canc.*

478. 1226, Dicembre 21. — c. 71 t.° — P. di Gervasio e Marco Bufo da Chioggia promettono solidalmente di pagare 50 lire, se prima della prossima Pasqua non restituiranno cinque balestre fatte loro consegnare dal doge in servizio del comune di Chioggia, e si dichiarano responsabili degli eventuali guasti di quelle armi. — *Canc.*

479. 1226, Dicembre. — c. 82. — (R). P. Balduino di s. Marciliano depone con giuramento d' essere stato preso e spogliato violentemente presso Parenzo da M. de Rastello dai Due castelli, il quale gli tolse 8 staia di fave, libbre 40 di sugna, una spada ed un coltello, il tutto del valore di lire 16.

480. 1226, Dicembre. — c. 82. — Si nota la denunzia, simile alla precedente, fatta da Litaldo Bosco, al quale M. de Rastello tolse nel distretto di Parenzo: 6 staia di fave, 40 libbre di sugna, un mantello *de carnepista cum baracamo forato*, due paia di calzari, 8 paia di zoccoli, 1 1/2 staio di sale, 7 paia di forme, 4 sacchi, una *carpetta*, 6 paia *de taliis*, 2 mannaie, 8 pezze *de riganis*, un barile vuoto da olio, una stuoia, due canestri (*canistros*) ed alcune borse. Il Bono asserì valere tutto ciò lire 22 1/2.

481. 1226, Dicembre. — c. 82. — D. d' Istria di s. Eustachio depone essergli stato tolto da Marco de Rastello, presente Daniele Onaro, 20 soldi di danari grossi, 32 di piccoli, una spada del valore di soldi 45, un coltello di soldi 20, un cappello di soldi 3, più 12 ravagnani. In tutto lire 31.

482. 1226, Dicembre. — c. 82. — Giorgio de Castello dice essere stato derubato dal Rastello di un velo piccolo, 8 denari grossi, due barili vuoti, un coltello, una schiavina, un paio di calzari, e d' un sacco di panni (*drapis*), il tutto valsente lire 3 $^1/_2$.

483. 1226, Dicembre. — c. 82. — Il doge ed il suo consiglio fanno publicare in Rialto il seguente ordine: Tutti i veneziani che asporteranno grani dalla Puglia, e dai paesi giacenti lungo il mare da Leuca e Modone in su, non potranno fermarsi in alcun porto (*facere portum*) per rivendere il loro carico, ma dovranno portarlo a Venezia; i contrafattori perderanno il carico e le navi.

484. s. d. (1226, Dicembre?). — c. 82 t.° — Deposizione giurata, simile a quella riferita al n.° 482, fatta da Variento Polo di s. Gio. in Bragora, il quale dice d' aver perduto un mantello grigio nuovo, una schiavina, un *flasconum*, un origliere (*oreglero*), un coltello, un paio di brache, una camicia, due sacchi, un saccone, un barile, una giubba e calzari. Il tutto del valore di 6 lire.

485. s. d. (1226?) — c. 44. — Il doge ed il suo consiglio decretano che nessuno possa vantar diritto di sorta sopra lire 108 di grossi ed oncie 22 di tarì d' oro che Michele de Oro fino di s. Cassiano aveva fatto sequestrare dopo la morte di Pietro Musolino, dal quale erano state tenute le dette somme per conto publico mentre viveva; ciò fu ordinato avendo l' Oro fino pagato a chi di ragione l' equivalente del mentovato danaro.

486. s. d. (1226?). — c. 44 t.° — (R). Inventario di documenti, relativi alla vertenza fra l' arcivescovo di Tiro ed il pievano di s. Marco della stessa città, consegnati a M. Storlato inviato a Roma. Sono ventisette carte fra bolle papali, privilegi, commissioni ecc.

487. s. d. (1226?). — c. 46 t.° — (R). A Giovanni Zancarolo, capitano delle galere pubbliche, furono pagati per sè e per la *roga* delle navi lire 958 pei due primi mesi, per due altri mesi lire 959.

N. Vido, comito d' una galea, ricevette per sè e per la *roga* lire 919 pei due primi mesi ed altrettanto pei due susseguenti.

Il comito d' un galione, di cui non si sa il nome, ebbe 692 lire pei due primi mesi ed altrettanto pei due altri.

488. s. d. (1226?) (1). — Formola del giuramento prestato dal podestà di Lido maggiore; ei prometteva: di custodire quel luogo a beneficio ed incolumità di Venezia; di far pronta giustizia ai

(1) Quest' atto stà scritto su d' un brano di pergamena applicato appiedi della c. 87, lo ponemmo nel 1226 sapendo che per lo più i rettori stavano in carica un anno.

suoi soggetti; di tener sicure le vie; di ubbidire ai comandi della Signoria; di non accettar doni e servigi da chi si sia; di non nuocere ai proprî nemici o giovare agli amici; di non deludere la giustizia nelle liti; di esigere un simile giuramento dai Visdomini suoi colleghi; di osservar tutto ciò fino alla Pentecoste del 1227.

489. 1227, Gennaio 1. — c. 71 t.° — L. Falier di s. Angelo sta garante che Pietro Vendelino di s. Maurizio pagherà al doge 110 lire, le quali il podestà di Capodistria, dietro eccitamento di Daniele Onaro, aveva ordinato al Vendelino di pagare alla Republica, essendo quest' ultimo accusato d' aver portato vettovaglie in paesi vietati. — *Canc.*

490. 1227, Gennaio 2.— c. 82. — Gondomero ministeriale di palazzo portatosi alla casa di Marco de Armaro, ove stavano carcerati G. Gorlino, Bertoloto Boza, Jacopo Teuzo, Giovanni Porcello, Pietro Pancia, Domenico e Jacopo Alero, Marco di Guandalino, Leonardo *de Maglo* con Basilio e Domenico suoi figli, Marco Steno, Gerardo e Vandalino Nani, tutti di Chioggia, intimò loro a nome della Signoria che nessuno d' essi osi uscire da quella casa, sotto pena di perdere le mogli, i figli ed i beni; di più che il doge tiene tutti responsabili gli uni degli altri, e quelli che resteranno saran castigati per gli evasi.

491. 1227,Gennaio 11. — c. 71 t.° — Dominigino Bon di s. Cassiano si offre garante allo scrivano Guglielmo a favore di Cataldo Cavalero di Chioggia per 62 bisanti d'oro a lire 3 $^1/_2$ il bisante, promettendo di pagare tale importo se quest' ultimo, accusato d' aver portato da Alessandria merci sopra una nave di Lombardi, non ubbidisse a quanto fosse per ingiungergli la Signoria fino alla prossima Candellaia. — Questo termine fu di poi prorogato all' 1 Marzo. — *Canc.*

492. 1227, Gennaio 17. — c. 71 t.° — Nicolò Tonisto di s. Tomà sta mallevadore che Caroto figlio di Zacaroto, uno dei figli di *Gaino* Pisani, due figli di Domenico di Gervasio e due di Giacomo di Gervasio, tutti di Chioggia, si presenteranno al doge ogni volta che, prima del dì delle ceneri, ne saranno richiesti, essendo stati accusati di contrabbando di vettovaglie; il Tonisto si obbliga di pagar 50 lire per ognuno dei suddetti che disubbidisse; questi poi, non venendo fatta altra intimazione, dovranno presentarsi il primo giorno di Quaresima. — *Canc.*

493. 1227, Gennaio 19. — c. 17 t.° — Malleveria simile alla precedente, prestata da Bartolomeo da Canal di s. Polo a favore di

Domenico figlio di Domenichino (*Dominigini*) de Petraca di Chioggia. — *Canc.*

494. 1227, Gennaio 22. — c. 72. — Leonardo *de Maglo*, Basilio di lui figliuolo e Berardo Cristofolo da Chioggia promettono allo scrivano Guglielmo, sotto pena di 500 lire pagabili proporzionalmente, di consegnare ad ogni richiesta del doge Domenico, figlio del detto Leonardo, il quale era detenuto nella casa di Marco de Armaro; in seguito a ciò è data libertà al carcerato; nel caso poi che Giovanni Garlino, Bertoto Boza e compagni venissero liberati i malevadori resteranno sollevati dal loro obbligo. — *Canc.*

495. 1227, Gennaio 22. — c. 72. — G. Gorlino, Bertoloto Boza, Leonardo de Maglo, Domenico e Basilio suoi figli, Giov. Porcello, Giraldo Nani, P. *Panza,* Jacopo e Domenico Alero e Marco Steno prestano malleveria di 500 lire a favore di Guandalino Nani, simile alla precedente, colla condizione però che questo non possa uscire dalla casa di Marco de Armaro senza permissione del consiglio minore. — *Canc.*

496. 1227, Gennaio. — c. 82 t.° — (R).*Annotazione di cavalli prestati dallo stato ai seguenti: Al priore di s. Maria dei Crociferi, un ronzino bianco con sella bianca, staffe, capestro e *cavacenis*; all' abbate di s. Trinità di Brondolo un ronzino rosso balzano (*balzanum*) con sella e *trevisana* di legno, capestro e freno; al vescovo di Città nuova un cavallo rosso con sella, freno e capestro.

497. s. d. (1227, Gennaio?)— c. 82 t.°—(R). Si nota avere Lanfranchino ministeriale prestato, d' ordine del doge, i sottodescritti cavalli dello Stato ai seguenti: all'abbate di s. Giorgio maggiore un palafreno con sella e briglia messe ad oro; all'abbate di s. Nicolò un palafreno con sella e freno messi ad oro; a quello di s. Cipriano due cavalli con selle e freni; al vescovo di Cittanuova quattro ronzini con selle e freni; all' abbate di s. Ilario due ronzini con freni e selle; all'abbate di s. Felice egualmente; al priore di s. Croce un palafreno bianco con freno, senza sella; al monastero di s. Tomà un palafreno sauro (*sorum*) con ricca sella e freno messi ad oro.

498. 1227, Gennaio.—c. 82 t.°—(R). Si nota avere Pietro Zorzi coi suoi figli Graziano e Nicolò, Giovanni Contarini, M. Morosini e le tre figlie del fu Enrico Zorzi giurato di osservare quanto sarà loro per prescrivere il doge fino al prossimo s. Michele, circa la lite vertente fra essi, e di dire la verità quando saranno interrogati in proposito. Segue nota avere alla fine di Gennaio fatto lo stesso giuramento anche G. Zorzi.

499. 1227, Febbraio 1. — c. 72. — Adamo Avonaro di s. Felice e Giovanni da Imola di s. Martino promettono di pagare 300 lire se il *banzone* di Nicolò da Zara, ancorato presso Chioggia minore, lasciasse i lidi veneziani senza licenza del doge. — Testimonî Pietro Dandolo ed Orio Barastro. — *Canc.* (1).

500. 1227, Febbraio 6.—c. 72.—Essendo stati accusati Jacopo de Aventra e Domenico Pizo da Chioggia d'aver portato sale e vettovaglie in Portogruaro e nel Padovano, P. Gradenigo di s. Paterniano promette allo scrivano Guglielmo di pagare 5 lire per ognuno, se non si presenteranno al doge nella domenica detta *de caseo*, oppure prima quando dalla Signoria ne fossero richiesti. — *Canc.*

501. 1227, Febbraio 6. — c. 82 t.° — Viene publicato nel brolio di s. Marco e sulle scale di Rialto, e dato per ordine: Nessun veneziano vada, mandi o porti merci in Verona e nel veronese, o di di là ne tragga; nessuno vi porti armi o porga soccorso a quelli dei partiti interno ed esterno di detta città senza permesso del doge; i contravventori perderanno averi e persona, nè Venezia nè Verona renderanno ragione dei danni che fossero per incontrare i disubbidienti.

502. 1227, Febbraio 9. — c. 82. — (R). Si nota avere un messo del re d'Ungheria recato al doge una lettera, munita di sigillo in cera rappresentante quel monarca in cattedra, del seguente tenore:

Il re nulla sa della ruberia perpetrata nei suoi Stati a danno di mercanti veneziani, chiede gli sia dato conto per mezzo del vescovo Gouriense (2) dei nomi dei colpevoli, e gli siano spediti i danneggiati, ai quali promette di render ginstizia; termina pregando il doge a non voler rendere responsabili di quel fatto gli Ungheresi (3).

503. 1227, Febbraio 11. — c. 83. — Il banditore Tardivello publica in Rialto per ordine del doge che nessun veneziano carichi legnami da Ravenna e Zara in su per portarli altrove che a Venezia, sotto pena degli averi e della distruzione della casa (4).

504. 1227, Febbraio 11.— c. 83. — Il medesimo banditore ordina publicamente che nessun veneziano comperi merci provenienti dalla ruberia fatta presso Rovigo, o da altra perpetrata lungo

(1) Publ. Glubich, op. cit., vol. III, p. 398.

(2) *Gourine* secondo il *Dictionnaire de statistique ecclesiastique* pubblicato dall'Ab. Migne, Parigi 1851, sarebbe Ghuria o Quriel nella Mingrelia; qui però potrebbe essere uu errore di penna, parlando forse il re del vescovo di Gurck (Gurcensis).

(3) Publ. Glubich, op. cit., vol. I, p. 41.

(4) Publ. Glubich, loc. cit., p. 42.

l' Adige (*in fossa de Atice*), sotto pena di perdere le cose così acquistate più lire 30 e soldi 12 1/2 pel bando.

505. 1227, Febbraio 15. — c. 83. — Il doge ed i consigli minore e maggiore fanno publicare in Rialto che lo Stato pagherà 12 soldi per ogni staio veneto di grano che sarà portato a Venezia dai luoghi giacenti al di là d' Ancona e di Zara (1).

506. 1227, Febbraio 26. — c. 72.— P. Alberti di s. Sofia promette di pagare ogni volta che piacerà al doge, lire 60 per Marino ed Angelo figli di Giberto de Porto di s. Nicolò, detenuti in palazzo come accusati di aver portato vettovaglie nel Padovano. — *Canc.*

507. s. d. (1227, Febbraio ?). — c. 83. — (R). Si nota essere state consegnate lire 300 dall' erario publico a Jacopo Trevisan, capitano di otto galee, per salario di tre mesi, i quali sono da computarsi dal giorno della partenza di quelle navi. Se il servizio del Trevisan durerà di più, egli sarà pagato in ragione di lire 100 al mese.

508. 1227, Marzo 1. — c. 84 t.° — (R . Si fa annotazione avere Palma Falier, Maria Contarini e Filippa Morosini, figlie del defunto Enrico Zorzi, presentate al doge le seguenti carte, che furono deposte in mano del consigliere Filippo Giustinian: Testamento di Enrico Zorzi, dell' Ottobre 1224, Rialto, in atti Giovanni prete di s. Silvestro; carta di divisione di proprietà fra Enrico e Pietro Zorzi, del Giugno 1207, Rialto, in atti Angelo Magno chierico; copia di donazione fatta da Giovanni Zorzi al proprio figlio Raimondo, del Settembre 1173, in atti Michele Bonifazio pievano di s. Maria Zobenigo; carta di sicurezza fatta da Giovanni ed Enrico Zorzi ai 28 Agosto 1173, in atti del prete Angelo Joanaci; quitanza fatta da Enrico e Maria Zorzi al padre di questa Domenico Sagredo per la dote datale nello sposare il primo, dell' Agosto 1183, in atti di Leonardo Janasi prete; atto di testimonianza fatta da Matteo Goiro di s. Ermagora e da Clemente Dalmatino di s. Marina, maestri muratori (*murarii*), del Novembre 1186, in atti del prete Guariento Calbo; altra attestazione, del Gennaio 1186, fatta da Russigna Arimondo di s. Maria Formosa e da Floriano di s. Giuliano, conciatetti, in atti del medesimo Calbo.

509. 1227, Marzo 3. — c. 84 t.° — (R). Si fa annotazione avere il doge concesso a Marco de Turre di s. Barnaba e ad un suo compagno di esportar dal Friuli fino a 100 moggia venete di miglio e *sorgolo* alle seguenti condizioni : Il grano potrà esser venduto in

(1) Publ. Glubich, loc. cit., p. 42.

Capodistria o lungo la riviera istriana come piacerà al doge; se il grano venisse condotto fuori del Friuli, il de Turre pagherà tosto alla Republica 150 lire, o meno secondo la quantità di quella derrata; se nel viaggio di mare succedesse sventura, sarà in arbitrio del doge o di esigere le 150 lire o di usar misericordia. Dell' osservazione di tutto ciò stette garante Martino Civran di s. Margherita.— Testimonî tre consiglieri.

510. 1227, Marzo 3.—c. 85.—Contratto stipulato dal doge con Giovanni Staniaro di s. Severo alle seguenti condizioni: Lo Staniaro andrà a Siponto o in quegli altri luoghi della Puglia che stimerà opportuni, e vi acquisterà entro il mese di Maggio 2000 moggia di grano. Egli viaggerà a proprie spese, eccetto che se morisse il cavallo del suo scudiere il doge potrà compensarlo. Le spese che farà in Puglia per sè, scudieri e servi, e per la compera dei grani andranno a carico dello Stato, meno però quelle relative a grani ch' ei negoziasse per proprio conto. Lo Staniaro per quest'affare porrà in società colla Republica 100 oncie di tarì d' oro (1); giunto al suo destino potrà porne altre 150, dietro avviso, facendo le compre in monte. All' arrivo del grano in Venezia nel prossimo Giugno, la Signoria, col consenso dello Staniaro, ne venderà 100 staia, e secondo il prezzo ricavatone questi sarà rimborsato del suo capitale entro il Luglio, a misura che giungerà la derrata. Il grano che lo Staniaro acquisterà con proprî fondi sarà spedito a Venezia a suo rischio e pericolo in quattro navi diverse, e la Republica gli pagherà i 12 denari per staio promessi agli altri Veneziani. Da ognuna di quelle navi se ne leveranno 25 staia, che saranno vendute come è detto di sopra; questa vendita sarà diminuita in proporzione della quantità mandata. La Republica corrisponde allo Staniaro 150 lire a titolo d' onorario, metà già pagate, l' altra metà potrà prelevarla dai denari dello Stato un mese dopo giunto in Puglia. Se non riuscisse nella sua missione dovrà accontentarsi delle 75 lire ricevute. Della fedele esecuzione di questo contratto stanno mallevadori allo Staniaro i consiglieri P. de Bocassi, S. Betani, F. Giustinian e S. Badoer.

511. 1227, Marzo 12 (2). — c. 105. — Decreto solenne della

(1) La Lumia, *Studî di St. Siciliana*, I, 93, dice che l' oncia d' oro alla metà del XII sec. equivaleva a 125 tarì, e che 100 oncie d' oro equivarrebbero a 106,250 lire attuali.

(2) Questa data, che il Romanin publicando il document o (*St. doc. di Ven.* v. II, p. 441) trascurò d' interpretare, è scritta nel modo c ri ptografico solito nel

Republica (1), che stabilisce gli ordini da osservarsi dai naviganti. In esso si prescrive:

Dovendosi zavorrare una nave debbasi procedere a tal operazione a maggioranza di voti del pilota, d' un padrone e di due noleggianti, e d' una quinta persona, che sarà il console o bailo, ove ne risiede, in caso si avessero due voti opposti. Le navi si stiveranno *ad trabem* secondo ordinerà il bailo, ed, ove questi non fosse, secondo il coscienzioso giudizio del pilota e d' uno dei noleggianti onde il legno non corra pericolo. È proibito caricar merci sulla coperta superiore, tranne le seterie, così pure è vietato porne fra le due coperte; i padroni però non saranno responsabili delle infrazioni a quest' ordine commesse a loro insaputa; le cose occorrenti alla nave si potranno deporre dovunque. Ogni legno sia misurato fra le coperte, fra i due *delfini, et dimittatur pro glava* (sia interamente libera ?) dall' albero di mezzo alla prua. Vi potrà però essere un luogo (*camerella*) dall' albero di mezzo alla porta, fra gli *stanti*, pel sartiame. Anche la coperta superiore dovrà esser libera eccetto i camerini di poppa, ed uno all' albero mediano, alla porta, per le vele. Nessuna nave si possa caricare oltre due piedi sopra la *croce* che più s' immerge, sicchè non sia caricata con frode a poppa, e su ciò giudicheranno il nocchiero, un padrone e due noleggianti, con un quinto scelto da loro in caso di differenza. I padroni che contravenissero perderanno il guadagno fatto nella contravvenzione, che sarà devoluto allo Stato, più pagheranno un' ammenda di 200 lire da esigersi dagli Avvogadori di Comun, e non potendo questi, dalla Signoria e dai XL. È vietato deporre armi nei camerini di poppa. Gli uomini dell' equipaggio potranno avere due bigonci di vino per ogni tre, il di più sia ad essi calcolato come merce. Ognuno potrà avere un bigoncio d' acqua, un baule (*cassella*), non però i servitori, un materasso di otto rotoli, se sarà di più pagherà il nolo di tutto; chi avrà letto nella nave e vi porterà il materasso ne pagherà il nolo. Ognuno potrà portar la legna occorrente pel viaggio, la superflua sarà del padrone. Circa la preparazione delle navi si conferma ciò

nostro codice: die d:.: o d: c: XXXX. XXXXX ntr. nt: m X rc: XXXX. Indic. qXXXXX t. d XXXX c: mX, che leggesi: *die duodecimo intrante marcio Indictione quintadecima.*

(1) A differenza di tutti gli altri contenuti nel *Liber plegiorum* quest' atto comincia colla formula solenne usitata allora per tutti quelli che costituiscono statuto: *Nos quidem P. Ziani Dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie dux, quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie dominus, cum nostris iudicibus et sapientibus et conlaudatione populi Veneciarum.*

che fu ordinato altra volta. Le merci in polvere imballate, una volta sciolte e che si volessero rimetter nei sacchi, anderanno a carico del mercante (*super cantariis mercatoris computentur*). I grani e le vettovaglie potranno esser caricati anche fra le due coperte, purchè non oltrepassino quanto è prescritto di sopra. E questi ordini servono pei legni noleggiati a mercanti; per quelli noleggiati a pellegrini, quando questi paghino due terzi di tutto il nolo, i padroni potranno costruirvi camerini.

512. 1227, Marzo 13. — c. 72. — Pietro *Dervaxo* (Gervasio) di Chioggia si costituisce mallevadore per Basino Pisani suo compatriotta, promettendo di consegnarlo al doge quando ne sarà richiesto, o di pagar 1000 lire. Ciò per avere il Pisani tentato di portar grani da Treviso a luoghi proibiti. — *Canc.*

513. 1227, Marzo 13. — c. 85 t.° — Maorino padovano, dimorante nella casa di Giovanni Colovrino in Rialto, giurò al doge di partir da Venezia prima del prossimo lunedì, e di non ritornarvi nè vantare cittadinanza veneta senza permesso della Signoria, se non osserverà il giuramento sarà frustato e bollato. Tutto ciò per essere egli uomo di cattiva fama e condotta.

514. 1227, Marzo 14. — c. 72. — Pietro Zen di s. Giov. Grisostomo sta garante con 1000 lire allo scrivano Guglielmo che Galiciano da Mazzorbo, nel viaggio a cui s'accinge colla sua nave *Bonaventura*, non uscirà dall' Adriatico nè toccherà l'Egitto. — Testimonî P. de Bocassi e S. Badoer consiglieri. — *Canc.*

515. 1227, Marzo 22. — c. 72 t.° — Basilio Venier (*Venero*) e Marco Bufo da Chioggia promettono, sotto pena di lire 100, che i loro compatriotti maestro Jacopo e P. *Sartore* porteranno a Venezia e porranno a disposizione del doge le 10 moggia di miglio e *sorgolo* che debbono esportar da Treviso. — *Canc.* (1).

516. 1217, Marzo 23. — c. 85 t.° — G. de Torno di s. Salvatore e Marco Bompillo di s. Giuliano giurarono di stare a disposizione del doge, essendo andati in Ancona dopo ch'era stato proibito il recarsi colà.

517. 1227, Marzo.—c. 85.—(R). Si nota avere Giovanni Zorzi deposti nelle mani del doge i seguenti documenti: Donazione fatta da Giovanni Zorzi a suo figlio Pietro, del Settembre 1173, in atti di Campaldo diacono; carta di sicurezza fatta dallo stesso allo stesso nell' Agosto 1173 in atti Angelo Joanaci prete; carta di *cla-*

(1) Publ. MINOTTO, loc. cit., p. 42.

more fatta da G. Zorzi relativa alle due precedenti, rogata dal prete Pietro Stermino nel Gennaio 1201; carta di divisione di beni fra Pietro ed Enrico Zorzi del Giugno 1207, atti del chierico Angelo Magno; donazione fatta da Giovanni a Raimondo Zorzi nel Settembre 1173, in atti di Alberto Mariano prete; quitanza fatta da Pietro Zorzi e Jacopina sua moglie al fratello di questa G. Contarini per 250 lire veronesi datele in dote e per la cassetta (*arcella*), Aprile 1180, atti Gabriele Basegio pievano di s. Stae; quitanza fatta dagli stessi coniugi a Marco Contarini per la dote di 125 lire da questo pagate alla Giacomina, Agosto 1188, atti P. Stermino; carta di *manifestazione* (dichiarazione) fatta da Enrico Zorzi alla moglie di Pietro, relativa alla retrocessione della dote di lei dopo la morte del marito, 1180 Marzo, atti Gabriele Basegio; dichiarazione di G. Radibarba e di certa Pellegrina, relativa alla donazione fatta da Giovanni ad Enrico Zorzi, Settembre 1202, atti Pietro Stermino; dichiarazione di Guglielmo ministeriale di palazzo asserente avere Pietro Zorzi reclamato in giudizio relativamente ai beni in questione tenuti già da suo fratello Enrico, 1202 Agosto, atti P. Stermino.

518. s. d. (1227, Marzo?) — c. 85 t.° — (R). Si fa annotazione avere Giovanni Senatore di s. Simeone profeta deposto presso il Procurator di s. Marco Jacopo Barbo tutti i danari e le cose consegnategli per conto di Enrico Pisani di s. Cassiano da Romano de Alpino e da Virilio pellicciaio (*pilizario*), e che il Senatore aveva tenute in deposito per ordine del doge.

519. 1227, Marzo. — c. 87. — Il doge ed il consiglio minore, adunatisi con Angelo Venier, Marino da Canal, Pietro Mengulo, Jacopo Mocenigo, N. Tinto, Angelo Flabanico, L. Gradenigo ed An. Falier, membri della Quarantia, e con Jacopo da Molin, M. Storlato, F. Corner (*Cornairo*), D. Dolfin, G. Tonisto, Paolo Querini e M. Contarini, membri del maggior Consiglio, esaminata una petizione con cui Cerna di Carbone e Giovanni Ragni, legati del conte e del comune di Zara, chiedevano che quella città fosse autorizzata a consegnare all' imperatore (d'Oriente o di Germania?) da tre a sei ostaggi per l' affare della guerra contro i *Cacicii;* decidono che G. Dandolo, figlio del conte, sia incaricato di comunicare al padre: permettere la Signoria che siano consegnati gl ostaggi quando l' imperatore ne faccia espressa dimanda per legati, e sembri al conte esser ciò di vantaggio a quella città (1).

(1) Publ. Glubich, loc. cit., p. 43.

520. 1227, Aprile 1. — c. 72 t.° — L. Semitecolo di s. Vio sta garante che Andrea venditore di biade (*vende blava*) di s. Stae porterà a Venezia e porrà a disposizione della Signoria, entro le due prime settimane dopo Pasqua, quelle due moggia di *sorgolo* e due di fave che il podestà di Treviso gli permetterà di esportare; in difetto il Semitecolo pagherà 100 lire. — Testimonî L. Campulo e G. Gastaldo. — *Canc.*

521. 1227, Aprile 1. — c. 72 t.° — Nicolò macellaio (*becaro*) di s. Geminiano, P. da Cremona di s. Basso, G. Crosta di s. Marco, Omobono di s. Gregorio e D. Bevagno di s. Procolo si obbligano di consegnare al doge, quindici giorni dopo Pasqua, o prima se ne saranno richiesti, Girardo dal Cadore (*de calovre*) carcerato per aver ferito G. di s. Raffaele; non consegnandolo dovranno pagare 500 lire. — Testimonî come alla precedente. — *Canc.*

522. 1227, Aprile 8. — c. 72 t.° — G. *de Vigna* di s. Fosca stato conte di Grado si fa mallevadore che Gerardino di prete Angelo di quella città si presenterà alla Signoria tre giorni dopo la relativa diffida, in difetto il primo pagherà 1000 lire. Il secondo era stato posto in carcere per aver portato vettovaglie di contrabbando verso Aquileia, e mandato un suo plato, che fu preso dai guardiani, con grano a Capodistria. — Testimonî D. Quirini e P. de Bocassi (1). — *Canc.*

523. 1227, Aprile 8. — c. 72 t.° — L. Gisi di Cannaregio, Marco Alvonaro di S. Cassiano, Lorenzo Cocco e Simeone Pino di s. Basegio, Andrea Falier di s. Gio. in Bragola, Jacopo Doho di s. Vio, Marco Longo di s. Cassiano, Leonardo Falier di s. Angelo, Orio Barastro di s. Agostino e Marco Belli di s. Baldo promettono al doge di pagare 500 lire ciascuno, se, venendo fatta più d' un' elezione al vescovado di Castello, Pietro Pino arcidiacono di quella chiesa, o i suoi partigiani, prenderanno investitura della sedia episcopale prima della prossima Pentecoste senza permesso (*parabola*) del principe e del suo consiglio. — Testimonî M. Zen, S. Betani e P. Bocassi, consiglieri. — Il presente fu approvato dai consigli maggiore e minore e dai Quaranta. — *Canc.*

524. 1227, Aprile 8. — c. 72 t.° — Malleveria simile alla precedente prestata da Marco Contarini e L. Gradenigo di s. Silvestro, Nicolò Falier *gnanfo*. G. Badoer di s. Giacomo dall' Orio, Giovanni da Canal di s. Canciano, Jacopo Mocenigo, Tomaso Foscarini,

(1) Publ. Minotto, loc. cit., p, 42.

Angelo Gradenigo e Zilio Querini a favore di Leonardo Querini pievano di s. Polo. — *Canc.*

525. 1227, Aprile 13. — c. 85 t.° — Marino Civran e Matteo Venier di s. Samuele dichiararono di tenere a disposizione del doge 270 lire di ragione di Nicolò Calbani, il quale *contra honorem Venecie* aveva venduta una galea a G. (Goffredo?) de Vileharduin.

526. 1227, Aprile 13. — c. 85 t.° — Dichiarazione simile alla precedente, fatta per lire 130 da G. Gostarello di s. Raffaele.

527. 1227, Aprile 13. — 85 t.° — Il doge ed il consiglio minore promettono di rimborsare Andrea Michiel, ambasciatore al re di Tunisi, di quanto prenderà a prestito per pagare le spese della sua missione, se i danari già datigli non bastassero.

528. 1224, Aprile 18. — c. 86. — Corradino de Magistro e Bonomo da Parma, cittadini di Modena, promettono al consigliere Stefano Betani di fornire alla Republica entro il prossimo Giugno 25 alberi lunghi 9 passi, 25 lunghi 8 $^{1}/_{2}$, 25 antenne lunghe passi 14, e 25 di passi 13; questo legname sarà preso nel vescovado di Modena e consegnato in Venezia, la grossezza dei singoli pezzi sarà proporzionata alla lunghezza. Otto giorni dopo l'arrivo dei legni i fornitori riceveranno 5 lire per ogni paio d'alberi e d'antenne, e la licenza di esportar da Venezia per Modena 18 staia di frumento. I suddetti modenesi giurarono di osservare il presente contratto eccetto solo il caso che il comune della loro patria proibisse l'esportazione del legname. — Testimonî Andrea Falier e Flogerio oste da Modena.

529. 1227, Aprile 23. — c. 72 t.° — Ottone Trevisan e Daniele Benedetto di s. Geremia stanno mallevadori al doge con lire 400 per ciascuno che Maraldo Pagano di s. Severo e Domenico Gispaldo di s. Geremia, padroni della nave s. Savino, nel viaggio che stanno per intraprendere in Puglia non venderanno il loro legno, ma ritorneranno con esso a Venezia. Questa malleveria fu prestata per la metà della nave suddetta. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

530. 1227, Aprile 23. — c. 72 t.° — Simeone ed Angelo fratelli Deho di s. Geremia prestano una guarentigia eguale alla precedente per l'altra metà della nave s. Savina. — *Canc.*

531. 1227, Aprile 24. — c. 86 t.° — (R). Il doge consegna a Matteo Enzo le seguenti quantità d'oro, per disporne come fu ordinato a L. Bufo (v. n.° 534):

Marche 7, oncie 6, carati 50; di car. 21 meno $^1/_2$ grano, a lire 4 e soldi 19 meno denari 2 il car.; in 25 verghe del valore di lire 802, soldi 14, a lire 103, soldi 3 la marca.

Marche 9, once 1, car. 2; di car. 21 gr. $^1/_2$, a lire 4, soldi 19 meno den. 2 il car.; in 30 verghe del valore di lire 952, soldi 2 $^1/_2$, a lire 104, soldi 8 meno den. 1 la marca.

Marche 18, oncie 6, car. 40; di car. 21 meno $^1/_2$ gr. a lire 4, soldi 19; in 60 verghe del valore di lire 1940, a l. 103, soldi 6, den. 8 la marca.

In tutto marche 35, oncie 5, car. 92 del valore di lire 3695, soldi 16 $^1/_2$.

532. 1227, Aprile. — c. 85 t.° — Il doge ed il suo consiglio decretano che saranno pagati due soldi ogni staio a tutti coloro che fino al prossimo Natale porteranno grani in Venezia dai paesi posti al di là del Malea.

533. 1227, Aprile. — c. 86. — (R). Si nota essere state mandate in Puglia a G. Staniaro marche 39 (sic), oncie 6 e carati (*karate*) 42 d'oro, del valore di lire 3136, soldi 15 $^1/_2$, in ragione di lire 4, soldi 19 al carato.

534. s. d. (1227, Aprile?) — c. 86. — (R). Il doge consegna a L. Bufo le quantità d' oro qui sotto notate perchè le porti in Puglia a G. Staniaro; se questi non fosse colà il Bufo pagherà il grano già contrattato e lo farà caricare a nome della Republica nelle navi *s. Biagio* e *s. Giacomo*, ponendone 350 moggia in ciascuna. Riguardo all' oro che fosse per sopravanzare egli aspetterà gli ordini della Signoria, o, in difetto di questi, lo deporrà per conto ed a disposizione di essa presso le case dei Templari o degli Spedalieri di Barletta.

Distinta dell' oro.

Marche 6, oncie 2, carati 7; di carati 22 $^1/_4$; in 28 verghe del valore di lire 689 meno denari 6.

Marche 3; di carati 21 meno mezzo grano; in 15 v. del valore di lire 309, soldi 16 $^1/_2$.

Marche 4, oncie 5, carati 46; di carati 21 $^1/_4$; in 19 v. del valore di lire 491, soldi 4.

Marche 9, oncie 2 $^1/_2$, carati 33; di carati 21, grano $^1/_2$; in 36 v. del valore di lire 975, soldi 7.

Marche 3, oncie 2, carati 5; di carati 20 $^3/_4$; in 15 v. del valore di lire 334, denari 30.

Marche 3, oncie 2, meno carati 13; di carati 21, grani $^1/_2$, meno soldi 25, *propter coetam;* in 15 v. del valore di lire 337, soldi 6.

In tutto, marche 29, oncie 6, carati 42; del valore di lire 3136, soldi 15 1/2, in ragione di lire 4, soldi 19 al carato.

535. 1227, Aprile. — c. 86 t.º — (R). Si nota essere state consegnate a Marco Vellio di s. Giuliano le seguenti quantità d' oro da portare in Puglia a Giovanni Staniaro come ai numeri 531 e 534:

Marche 10, oncie 2 1/2, meno carati 14; di carati 20, gr. 1 1/2, la cui *coeta* è di soldi 12 di peggio (*cuius coeta peius est sol. XII*); in verghe 41, del valore di lire 1038, soldi 14 1/2, a lire 4, soldi 19 il carato.

Marche 8, carati 32; di carati 22, con *coeta* di den. 18 di peggio; in verghe 34 del valore di lire 974, soldi 4; prezzo del carato come sopra.

536. 1227, Maggio 3. — c. 72. t.º — Daniele Barbeta di s. Angelo sta mallevadore fino al prossimo s. Michele per Amato, nipote di Viviano Gisemberti da Chioggia, arrestato in flagrante contrabbando di due staia di grano, promettendo di pagare lire 33 1/3 se tre giorni dopo la relativa diffida quel reo non si presentasse al doge. — Testimonî M. Zen e D. Querini consiglieri. — *Canc.*

537. 1227, Maggio 3. — c. 73. — Malleveria simile alla precedente, prestata da P. Malgario per Giovanni figlio di Pietro Pancia e per Tomeo Capponi, tutti da Chioggia. — *Canc.*

538. 1227, Maggio 6. — c. 73. — G. Vento di s. Luca, S. Giustinian di s. Pantaleone e G. Dandolo di s. Polo promettono di consegnare al doge entro 20 giorni, o prima se ne fossero richiesti, Salinbomo da Forlì (*de furlino*) detenuto in palazzo per aver usato denari falsi; non adempiendo tal obbligo il doge potrebbe multare uno di loro, o tutti insieme, di 100 lire. — Testimonî M. Zen e S. Betani consiglieri. — *Canc.*

539. 1227, Maggio 18. — c. 87. — Il gastaldo Tardivello publica in Rialto: L. Salamon, *Lucia* Graziano, Marino Gritti, Ottone di Ottone e Paise suo parente, ed Orso Zanasi di s. Lucia furono accusati di contrabbando di grani, vengano perciò davanti al doge dentro la settimana, altrimenti saranno banditi nelle persone e nell' avere.

Il giorno dopo si presentò L. Salomon e giurò di dire la verità e di stare a disposizione della Signoria fino al venturo s. Michele.

— 1227, Maggio 24, v. 1227, Settembre.

540. 1227, Maggio 27. — c. 86. — Agnese vedova di Angelo Steno dichiara, alla presenza del doge e della maggior parte dei consiglieri, di tenere a disposizione della Signoria la casa che ha in parrocchia di s. Matteo, stata già del suo defunto marito.

541. 1227, Maggio 31. — c. 73. — Flogerio da Cremona, albergatore dei Modenesi a s. Giovanni di Rialto, sta mallevadore con 50 lire ai consiglieri Stefano Betani e Pietro de Bocassi, che Corradino de Maestro e Bonomo da Parma, modenesi, adempiranno tutte le condizioni del contratto da essi concluso per la fornitura di alberi ed antenne allo Stato. — Testimonî Giovanni Bolli e M. Gritti. — *Canc.*

542. 1227, Maggio 31. — c. 87. — (R). Si nota avere il doge ricevuto il seguente dispaccio:

F. Zulian, podestà di Chioggia, in obbedienza ad ordini ducali che gli ingiungevano di ricevere da tutti i Chioggiotti banditi, che volessero prestarlo (tranne quelli che l'erano per omicidio), il giuramento di stare a disposizione della Signoria, partecipa al doge (*vestre Serenitati*) che tale formalità fu adempiuta da: Leone Spulio, Giovanni Cauco, *Forza Impeto*, Jacopo suo fratello, Martino di Ventura, Viviano Muzo, Gervasino, Mainardo de Gribillo, Tiano Albaregno, Giovanni Faseolo, Tomasino de *Spiamel*. Aggiunge sperare, secondo promesse dei rispettivi parenti, che altri assenti al loro ritorno giureranno. Prega perciò il doge a rimandare in patria G. Porcello, Marco di Guandalino, G. Gorlino e B. Boza che sono trattenuti in Venezia, e finisce dicendo lusingarsi che tal ritorno sarà di onore a Venezia e restituirà la concordia in Chioggia.

543. 1227, Maggio. — c. 87. — (R). Il Procuratore di s. Marco consegnò per ordine del doge a Liberale .... patrono d'un *asiro* publico e a M. Bollani, quando andarono in Creta, tre o quattro balestre.

544. 1227, Giugno 5. — c. 73. — Pietro Zen di s. Gio. Giosostomo promette di presentare al doge nel giorno di s. Michele, o prima entro otto dì dalla relativa diffida, Bertoloto Boza e Giovanni Gorlino da Chioggia; non facendolo pagherà 500 lire per ciascuno di questi. — Testimonî Giovanni da Zara ed Antolino Lugnano di s. Mattio.

545. 1227, Giugno 11. — c. 73. — Avendo la Republica prestato al comune di Zara un galione, Marino Dandolo conte di quella città e Gregorio fratello di Jurisclavo, legato del comune stesso, stanno mallevadori, ciascuno per la metà del valore del detto naviglio, dell' adempimento delle seguenti condizioni: Il galione sarà condotto a Venezia a tutte spese del comune di Zara pel giorno del prossimo s. Michele, o prima se venisse richiesto dal doge; gli eventuali guasti o perdita del legno verranno pagati secondo la stima che ne farà

Giovanni Bolli, quando avvenissero per cause non risguardanti il servizio di Venezia e di Zara. — Testimoni quattro consiglieri. — Segue nota essere stata prolungata questa malleveria fino alla Posqua del 1228. — *Canc.* (1).

546. 1227, Giugno 12. — c. 73 t.° — Venuti a Venezia Mauro console, e Bertoldo, legati e procuratori del comune di Pola, a chiedere a prestito una galea con tutti i suoi attrezzi, la ottennero alle seguenti condizioni : la nave sarà restituita entro la prima metà d' Agosto in Venezia, o prima se il doge vorrà ; il comune di Pola pagherà i danni che il legno avesse a riportare secondo la stima che ne farà Giovanni Bolli ; se però questi danni derivassero da servizio a favore della Republica, i Polensi non saranno tenuti ad alcun risarcimento. Dell' esatta osservanza di tutto ciò stettero mallevadori i suddetti legati con lire 350, metà del valore della galea, e con egual somma Marino Dandolo conte di Zara, Marino figlio di Enrico Morosini e Rainieri Zen, per l' altra metà. — Segue nota essere ai 30 Settembre la galea ritornata in Venezia, ed avere Giovanni Bolli stimati i danni da essa sofferti nel corredo a lire 70 e più, presenti il doge ed i consiglieri Jacopo Tiepolo, G. Morosini, G. Badoer e S. Giustinian. — *Canc.*

547. 1227, Giugno 12. — c. 87. — (R). Si nota avere Giovanni Bolli consegnata una galea publica a Mauro console e Bertoldo legati del comune di Pola ; la detta nave esser fornita di cento remi, tre vele, due ancore , due cavi (*capita*), due *prodesi*, due *grippii*, due *polombari*, due gomene di prua, una *fonda* di mezzo, due *prodani*, quattro *soste* (scotte), quattro *orze*, quattro braccia di antenne, un *ventolo* e due *manti*.

548. 1227, Giugno 15. — c. 73 t.° — Vetrano Balbo di s. Marina sta mallevadore con 500 lire pel figlio di Preste da Zara, e con egual somma pel figlio di Dese de Picega, obbligandosi a pagare i detti importi se i due accennati non si presenteranno al doge otto giorni prima del venturo s. Michele, o quando ne fossero richiesti. — Segue nota essere stata rinnovata questa malleveria ai 16 Agosto con nuovo termine fino al venturo Ognissanti e ridottone l' ammontare a sole lire 500. — *Canc.* (2).

549. 1227, Giugno 18. — c. 73 t.° — Opizo speziale di s. Giuliano promette di consegnare al doge entro quindici giorni Girardo

(1) Publ. GLUBICH. loc. cit., p. 43.
(2) Publ. GLUBICH. op. cit., vol. III, p. 398.

dal Cadore, accusato dell' uccisione di Giovanni da s. Raffaele, se nol farà pagherà 200 lire. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.* (1).

550. 1227, Giugno 19. — c. 87 t.° — Essendo stato accusato Enrichetto (*Enrigetus*) da Verona di complicità nel guasto dato a certi alberi (*arborum foratorum*) a danno di cittadini veneziani, il doge, il consiglio minore ed i XL comandano che sieno sequestrate, e deposte a disposizione della Signoria presso il Procurator di s. Marco, 80 lire che Leonardo Totolo teneva ragione di quel veronese.

551. 1227, Giugno 28. — c. 87 t.° — Per ordine del doge viene stridato dal banditore Giovanni Grasso in Rialto: Nessun carpentiere (*marangonus*) o calafato (*calafadus*) osi sortir di Venezia a cercar lavoro senza permesso della Signoria, sotto pena di lire 30, soldi 12 $^1/_2$. E sotto la stessa pena tutti gli artieri suddetti che sono fuori di Venezia vi ritornino entro gli otto giorni seguenti alla prossima domenica.

552. 1227, Luglio 6. — c. 73 t.° — Martino Oriolo di s. Giov. ev., e Pietro di Gisla ed Alberto di Tangentino, ambi da Brescia, promettono di pagare 50 lire quando alcuno potesse provare diritti sopra una croce d' argento ed altri piccoli oggetti sacri fatti restituire dal doge a certi chierici bresciani che asserivano esserne stati derubati. Queste cose provenivano da sequestro fattone ad un Bartolameo di Puglia, sedicente pievano d' una chiesa di Mantova, il quale, presentato al doge, al suo consiglio e ai XL mentre sedevano in chiesa di s. Marco come uomo sospetto, fu posto in carcere. — Testimonî M. Zen e S. Betani.

553. 1227, Luglio 19. — c. 74. — Essendo stato posto in carcere nel publico palazzo Dese de Picega da Zara come sospetto d' aver fatto uccidere il suo compatriotta Giovanni Ragni, si presentarono al Doge Leonardo Gradenigo di s. Silvestro e Giovanni Michiel di s. Canciano, e prestarono malleveria, il primo di lire 766 $^2/_3$, il secondo di lire 253 $^1/_3$, a favore del Dese, obbligandosi a pagare tal somma se questi non si presentasse al doge nel dì del prossimo s. Michele, o prima quando ne fosse fatta analoga intimazione. — Testimonî S. Betani e S. Badoer. — Segue nota che il Gradenigo consegnò il reo ai 5 Settembre e quindi fu sciolto dal suo obbligo. — *Canc.* (2).

554. L. Sambo da Chioggia giura davanti al doge ed a tre

(1) Publ. Minotto, con data erronea (12 Giugno), loc. cit. p. 41.
(2) Publ. Glubich, loc. cit.

consiglieri di non offendere in modo alcuno Giuliano Acotanto, il quale avendo per ordine della Signoria inseguita la nave s. Savina perchè veleggiava verso l' Egitto, la fece bruciare. Giura di più che impedirà qualunque offesa che altri volesse recare all' Acotanto per quel fatto, e se non potesse impedirla ne darà al più presto notizia al doge.

555. 1227, Agosto 3. — c. 74. — Marino Miolo di s. Pantaleone promette di pagare 300 lire se non consegnerà al doge nel prossimo Natale, o prima se ne fosse richiesto mediante strida fatta davanti alla sua casa, il proprio parente Giovanni, già detenuto come colpevole di violenza perpetrata di notte in Rialto sopra una ragazza di Padova. — Testimonî Domenico Querini consigliere, Nicolò Pentani giustiziere e Sebastiano Ziani. — *Canc.*

556. 1227, Agosto 15.—c. 87 t.º — (R). Copia di ducale inviata a M. Rosso (*Rubeo*) podestà di Fermo. In essa il doge prega quest' ultimo a far sì che tutti coloro i quali rimasero debitori di grani o danari verso la Republica al tempo della missione in quella città di G. Lombardo o d' altri, paghino quanto devono; dice aver autorizzato R. Moricoccio di Fermo ad esigere quei crediti, e finisce invitando il Rosso a tenere informata la Signoria di quanto sarà per fare in tal proposito.

557. 1227, Agosto 31. — c. 74. — Avendo Pietro Pizzamano di s. Giovanni in Bragora e Fanuelo Alberti di s. Stae, commissario del proprio nipote Enrico Alberti, sporto querela al doge contro il comune di Fermo, il quale con sentenza arbitramentale pronunziata da Guarnieri Quattro *coci* e da Jacopo *Juxta mare* era stato condannato nella persona di Rinaldo suo massaro a pagare 124 lire ai querelanti, sull'asserzione di costoro che, scaduto il pagamento fino dal Giugno 1226, non poterono ottenerlo, il consiglio minore aveva fatto sequestrare lire 124, di ragione di Matteo de Baroncelli e compagni di Fermo in mano di Domenico Barastro. Ora, non venendo i creditori, nonostante nuove sollecitazioni, redintegrati nel loro avere, il doge ordinò che di quella somma si dessero al Pizzamano 69 lire ed all'Alberti 55, a condizione che se prima del prossimo Ognissanti si fosse venuto a sapere che la cosa stava altrimenti da quello asserivano i petenti, Andrea Falier, costituitosi per ciò mallevadore, restituirebbe la somma pagata al primo ed Andrea Signolo quella assegnata al secondo.

558. 1227, Agosto 31. — c. 74. — Marino Magno padrone della nave *Scarlatta* promette al consigliere S. Betani di pagare 500

lire, se il proprio collega e compadrone Giovanni Vento non giurerà, tre giorni dopo guarito dalla malattia che lo travaglia e prima che la detta nave sorta da Venezia, di non vender quel legno che a Veneziani. — Testimonî Domenico Querini e Filippo Zulian. — *Canc.*

559. 1227, Settembre 3. — c. 87 t.° — (R). Si nota: Giovanni Venier deve allo Stato 50 lire per Nicolò Calbani. — Angelo Foscolo di S. Leonardo tiene 68 lire sequestrate in sue mani da Lazaro Bonci e Costanzo Stevano, come appartenenti a uomini di Marano rei di contrabbando di vino e di opposizione armata ai publici guardiani. — R. Zen, ebbe dallo Stato sei panciere e cinque corsaletti al prezzo di lire 91, delle quali 80 furono date al Bonci e allo Stevano. — Pietro Longo, camerlengo, diede ai Chioggiotti una panciera del valore di lire 17, la quale era stata dello Zen.

560. 1227, Settembre 11. — c. 74. — (R). Avendo la Signoria sequestrato certi beni di Rinaldo Bruni di s. Samuele, dalla cui vendita si ritrassero lire 36, soldi 6, fu publicato che i creditori del suddetto si presentassero a palazzo per esser pagati. In seguito a ciò s' insinuarono Pietro pievano di s. Giov. Grisostomo per lire 44, Rolando di s. Maria Mater Domini per lire 42, donna Perona di s. Samuele per lire 8, per la *sezutura* (affitto ?) della casa, e Raimondo francese per lire 7. E il consiglio minore, respinta la petizione della Perona, divise le 36 lire fra gli altri creditori in proporzione del loro avere, a condizione che se dentro un anno il debitore, venendo a Venezia, potesse provare non sussistenti le ragioni da loro asserite, essi restituirebbero l' avuto. Di questo stettero mallevadori: pel primo, che aveva percepito lire 14, soldi 9, d. 7, Jacopo Orso di s. Marciliano; pel secondo, che aveva ottenuto lire 14 meno soldi 3 $^1/_2$, Enrico de Cosa da Verona; e pel francese, cui s' erano pagati soldi 46, P. Calbo da s. Raffaele. — Ciò fu fatto alla presenza del consigliere Marino Zen.

561. 1227, Settembre 11. — c. 74 t.° — Domenico Verzo di s. Gervasio sta mallevadore con lire 150, che Marino Verzo si presenterà al doge nella vigilia del prossimo Natale. Ciò perchè dicevasi che il secondo, nel venir di Negroponte, aveva avuto in un suo cofano (*caxella*) certa *tramissa* richiesta da alcune donne di Mazzorbo. — Testimonî S. Betani e Giovanni gastaldo. — *Canc.*

562. 1227, Settembre 11. — c. 74 t.° — Marino Gradenigo maggiore di s. Silvestro e Giovanni Michiel di s. Cassiano stanno mallevadori per Leonardo Gradenigo di s. Silvestro e Giovanni Dandolo di s. Polo, eletti consiglieri in Candia; promettono cioè di pa-

gare 50 lire per ciascuno se sarà provato che i precedenti consiglieri di Candia non abbiano avuto più di 50 lire di stipendio ognuno. — Testimonî Marino Zen e Stefano Betani. — *Canc.*

563. 1227, Settembre 23. — c. 88. — Viene stridato in Rialto: Nessuno ardisca far lavori sul canale e nelle publiche strade sotto pena di lire 30, soldi 12 $^1/_2$, e della distruzione delle opere fatte; chi volesse dar mano a simili opere ne ottenga prima il permesso dai signori deputati a provvedere ai lavori lungo le rive del canale e sulle vie.

564. 1227, Settembre 24.—c. 88.—Marco Signolo di s. Lucia, pilota d' un *corrabio* (1) publico, e P. Caroso giurarono, il primo per sè, il secondo per sè e sull' anima di Vitale Stadio, Benedetto Calbo e N. Contarini, di ben governare il loro legno e curarne l'incolumità, promettendo di restituirlo con tutti i suoi attrezzi in buono stato a Giov. Bolli o ad altro dell' Arsenale otto giorni dopo ritornati dal viaggio di Durazzo. Promisero inoltre che ritornerebbero col naviglio carico per metà di grano comperato in quel territorio a prezzo non maggiore di 25 soldi lo staio veneto netto da spese, calcolando il perpero a 35 soldi.

565. 1227, Settembre 24. — c. 88. — Il doge ed il suo consiglio decretano che M. da Canal e M. Giustinian siano rimborsati con danari dello Stato delle spese da essi incontrate nell' andare a Roma a farsi assolvere della scomunica in cui erano incorsi mentre fungevano l' uffizio di castellani di Corone e Modone.

566. 1227, Settembre 28. — c. 88 t.° — (R). Avendo il doge, i consigli minore, maggiore ed i XL deciso che Vitale *Caracazacanapo* e tutti i suoi compagni di Venezia e di Chioggia, danneggiati dai Piranesi mentre venivano da Durazzo su d'un banzone, fossero risarciti con beni e roba sequestrata a uomini di Pirano; essi furono compensati di due terzi della perdita sofferta ricevendo lire 1233 meno soldi 12; per altro terzo saranno pagati quando nuovi sequestri n' avranno prodotti i fondi. — Fu pagato il tutto. — *Canc.*

567. 1227, Settembre 28. — c. 88 t.° — (R). Si nota avere il doge coi consigli minore, maggiore e dei XL decretato che le parti interessate nella causa vertente fra Pietro Zorzi e figli, e le figlie di Enrico Zorzi per la proprietà dei beni posti in Rialto debbano *ire ad racionem ;* dopo ciò il doge fece giurare ai contendenti di obbedire agli ordini della Signoria, e comandò che nessuno di essi entri in

(1) Sorta di nave.

proprietà o sequestri i beni in questione senza consenso del consiglio minore.

568. 1227, Settembre 28. — c. 88 t.° — Lo scrivano Guglielmo presenta al doge ed a quattro consiglieri una domanda con cui chiede il permesso di comperare fuori di Venezia 55 moggia di miglio o *sorgolo,* e d' importarlo in città promettendo di non venderlo senza permesso della Signoria. — Fu accordato. — *Canc.*

569. 1227, Settembre 29. — c. 88 t.° — Il doge ed il suo consiglio decretano che P. Morosini, spedito commissario della Republica in Cherso pel fatto dell' uccisione di quel conte N. Querini, abbia 50 lire d' onorario al mese, decorrenti dal dì della partenza da Venezia. — Partì l' 11 Ottobre (1).

570. s. d. (1227, Settembre ?). — c. 88. — (R). Si fa annotazione del seguente documento :

1227 (2), Maggio 24. Pietro Manno da Venezia, per sè ed a nome del doge, promette di pagare lire 250 a Stefano notaio di prete Grimaldo da Padova *de hora ruthene* se Bernardo scrivano potesse dar nelle mani della veneta Signoria quattro o almeno due dei malfattori che involarono oggetti sacri dalla chiesa di s. Marco di Venezia, e se potesse procurare il rinvenimento della metà dei detti oggetti, i quali erano : una croce d' oro gemmata, due d' argento, tre calici d' argento dorati ed uno semplice, un secchiello d'argento con gemme, due candelabri d'argento, due libri con coperte argentate, e 100 lire in denaro. Se gli oggetti ricuperati fossero meno della metà il premio sarebbe diminuito in proporzione. A guarentigia di sua promessa il Manno depone presso Biagio de Bunselli giudice di Padova un candelabro con piedestallo d' argento dorato del peso di 20 marche e del valore di lire 250, il quale poteva restare in proprietà del notaio Stefano se, adempiuto l' obligo suo, non ne ricevesse la pattuita ricompensa. — Testimoni Prando giudice figlio di Simeone Gazari, Manfredino notaio figlio di Ugolino *de Peta de Scrufa,* Martino di Bonizo, padovani, Tibaldo da *Curana,* Giovanni di lui fratello e Frauto di s. Raffaele, veneziani. — Fatto nel publico palazzo di Padova, atti Egidio da Pontelongo notaio.

571. 1227, Ottobre 4. — c. 75. — Entrati in carica i consiglieri M. Storlato, Andrea Marigloni, Domenico Dolfin, Stefano Giu-

(1) Publ. Glubich, op. cit., p. 44.

(2) L' originale dice veramente 1225, ma poi reca l' indizione XV, che corrisponde al 1227, e ciò ed il luogo occupato nel codice dal documento ci fa credere ch' esso debba riferirsi al detto anno.

stinian, G. Morosini e G. Badoer. si comincia una nuova serie di malleverie.

572. 1227, Ottobre 4. — c. 75. — Jacopo Malaza di s. Maria Zobenigo e Marino Michiel prestano malleveria a favore di Desa de Picega. — Condizioni come al n.° 553, meno il termine della presentazione, che qui è la festa del venturo Natale, e la somma ridotta questa volta a 500 lire. — Testimonî quattro consiglieri.—*Canc.* (1)

573. 1227, Ottobre 7. — c. 89. — Principio di nuova serie d' atti coi nomi dei consiglieri riferiti al n.° 571.

574. 1227, Ottobre 9. — c. 89. — (R). G. Doro, M. Donà e Filippo Zulian, inviati dalla Signoria in Ossero per l' uccisione di quel conte Nicolò Querini, al loro ritorno presentarono la seguente memoria intorno ai beni possessi dell' ucciso.

Marino detto Visconte dichiarò aver udito da Puzupo Permane di Cherso che gli uomini di Cafisolo uccisero, dopo la morte del conte, 140 fra buoi e giovenche, e che il Permane stesso aveva 800 pecore da latte, 184 montoni (*multonos*), 90 agnelli, 143 capre, 38 capri (*bicos*) e 31 capretti (*caureolos*) ; l' arcidiacono e Matteo Marino Visconte dissero che nell' isola v'erano 22 giumente, state dell'ucciso, ora custodite dal comune; fra tutti questi animali non si contano i frutti dell' anno corrente. Drassica Puzupo di Ossero dichiarò di tenere 930 pecore senza il frutto di quest' anno ; il Visconte riferì inoltre che Drubago aveva confessato di tenere 394 animali ed essere in credito, pel conte, di 18 parti (*gesti*) per condanne (*de bannis*); aggiunse il Visconte che restano a riscuotere le condanne scritte in due carte da M. Morosini, il quinto delle quali spetta ai giudici; infine Drassica Puzupo si disse debitore alla contessa di lire 90, pagabili a Pasqua in Pola, per 14 buoi (2).

575. 1227, Ottobre 15. — c. 75. — Pietro Vendelino di s. Maurizio e Bovazano Marzolo di s. Moisè promettono che *Zulio* e Leonardo Gastaldo di Caorle, nel viaggio che stanno per intraprendere con un loro banzone fino a Brindisi, non andranno più in là, e si presenteranno al Doge prima di partire per altra spedizione. Contravvenendo, i mallevadori pagheranno 500 lire. — Segue nota che la nave ritornò in Venezia ai 10 di Gennaio 1228. — *Canc.*

576. 1227, Ottobre 15. — c. 75. — Jacopo Buzo di s. Barnaba e Matteo Viadro di s. Vitale promettono di pagare 500 lire, se

(1) Publ. GLUBICH, op. cit., Vol. III, p. 399.
(2) Publ. GLUBICH, op. cit. Vol. I, p. 44.

non presenteranno al doge Domenico figlio del Buzo ogni qual volta ne fossero richiesti o venisse stridato davanti alla casa d' uno di loro. E ciò onde il giovane deponga la verità intorno all' uccisione di certa Aventurela, perpetrata da Pietro nipote di Domenico Baldo, e giuri di eseguire quanto sarà per imporgli il doge. — *Canc.*

577. 1227, Ottobre 13. — c. 75. — Jacopo Buzo e *Fel* di Giovanni Torundo da Chioggia promettono che fino al venturo s. Michele Maria moglie di Domenico di Leonardo *de Maglo* non uscirà di Venezia senza permesso del doge, e che consegneranno a questo la detta donna ad ogni richiesta fatta ad uno di loro; in difetto pagheranno 100 lire. La donna era stata messa in prigione perchè suo marito era fuggito di carcere. — Testimoni M. Storlato ed A. Marigloni. — *Canc.*

578. 1227, Ottobre 21. — c. 89 t.° — (R). Si nota essere stato dato un asiro publico a Michele di Orofino coll'incarico di andare a Siponto (per comperare grano); essergli state consegnate 500 lire, delle quali 50 per suo onorario, le altre per pagare i marinai, e lire 2586, soldi 14 in oro; del tutto egli dovrà render conto al ritorno. — Segue annotazione che l' Orofino rese buon conto della sua missione ai consiglieri D. Dolfin e S. Giustinian.

579. 1227, Ottobre 21. — c. 89 t.° — Il banditore Tardivello publica in Rialto per ordine del doge: Nessun veneziano osi recarsi, prima del prossimo Natale, ad alcuna fiera (*feria*) senza permesso della Signoria, eccetto a quelle di Mantova e Verona, alle quali sarà lecito l' andare, ma solo per l' Adige; i contravventori pagheranno lire 30, soldi 12 $^1/_2$ e perderanno le merci.

580. s. d. (1227, Ottobre ?). — c. 89. — (R). Si nota avere M. di Orofino giurato il seguente capitolare: Nel viaggio che sta per intraprendere con un asiro publico ei veglierà diligentemente alla salvezza del legno; prenderà quel pilota, marinai e barcaiuoli che crederà più convenire al servizio dello Stato; amministrerà scrupolosamente e custodirà i denari che gli saranno affidati dal doge e ne disporrà secondo i di lui ordini; nel ritorno consegnerà la nave, il grano comperato ed i denari restatigli a chi sarà dalla Signoria destinato a riceverli. Questo, ed ogni ulterior comando del doge, egli osserverà, e veglierà su tutti i denari ed oggetti della Republica che verranno in sue mani. — Ripetè il giuramento ai 19 Maggio 1228.

581. 1227, Novembre 2. — c. 89 t.° — (R). Avendo la Signoria prestato un galeone al comune di Ravenna, il quale aveva pro-

messo, con malleveria di Guido Michiel di s. Cassiano, di restituirlo prima del s. Andrea, i vicarî di quel podestà, i consoli ed il Michiel pregarono con loro lettere il doge a prorogare il termine della restituzione. — Segue nota che ai 15 Aprile 1228, i mandatarî di Ravenna pagarono per ordine ducale 700 lire a Marino Badoer camerlengo di comun qual prezzo del galeone e relativi attrezzi, onde il ricordo qui sopra fu cancellato.

582. 1227, Novembre 16. — c. 75. — Ivano Zupano ed Andrea de Petrizo, legati del comune di Zara, promettono in nome proprio e dei loro mandanti di pagare 500 perperi per ciascuno se Domaldo de Volcina e Pietro figlio di Lorenzo Pogano facessero alcun chè contro l' onore del doge, del conte di Zara, o del figlio di questo; o se non li consegnassero quando ne fossero richiesti dalla Signoria. — *Canc.* (1).

583. 1227, Dicembre 20. — c. 75 t.° — Avendo Saladino Dandolo di s. Luca fatto asportare dai beni di D. Pampulo di Caorle alcuni animali che questi asseriva suoi e che il primo pretendeva spettare alla propria moglie per eredità paterna, Pietro Premarin dei ss. Apostoli promise di pagare pel Dandolo 150 lire ogni qualvolta ne fosse richiesto dal doge. — Testimonî i consiglieri Giovanni Morosini e Domenico Dolfin. — *Canc.*

584. 1227, Dicembre 24. — c. 75 t.° — Spirato il termine della malleveria riferita al n.° 572, i mallevadori presentarono, com' erano tenuti, Desa de Picega al doge, e questi disse loro che se non rinnovassero la guarentigia egli farebbe porre in carcere il Picega, laonde il Malaza ed il Michiel si costituirono di nuovo garanti pel loro protetto fino alla prossima Candellaia colle condizionî riferite al mentovato numero. — *Canc.*

585. 1227, Dicembre 30. — c. 75 t.° — Opizo speziale di s. Zulian promette allo scrivano Guglielmo di pagar 1000 lire se Jacopo Pizolano e Jacopo de Mare, padroni della nave detta *Donzella* ancorata presso s. Biagio, non salperanno con quell' ordine che piacerà al Doge ed al suo consiglio di dare ad essi ed alle altre navi. Testimonî Giovanni Guglielmo ed Apruno Bernardo di s. Bartolomeo. — *Canc.*

586. 1227, Dicembre 31. — c. 90. — Il doge, i consigli minore e maggiore, ed i XL decretano, e si publica nel *brolio* di s. Marco ed a Rialto :

(1) Publ. Glubich, loc. cit., p. 45.

Nessun veneziano osi caricare (*facere caricum*) vettovaglie e altre cose lungo le coste dell' Adriatico al di qua di Sinigaglia e del Quarnero per portarle altrove che a Venezia. Nessun veneziano getti le ancore (*facere portum*) nel porto d' Ancona per ragion di commercio. Chi vorrà caricare vada nei porti giacenti fra Ancona ed il Gargano, non possa però prendere a bordo grano e pellegrini; quelli che andranno nei detti porti per salpar indi verso la Siria od altro destino, meno l' Egitto, dovranno sciogliere le vele (*collare*) prima della metà del venturo Maggio. Nessuno ardisca prendere a bordo pellegrini sulle coste al di là del Quarnero, ma sia libero di caricare ogni altra cosa. I contravventori ad uno solo di questi ordini cadranno in bando di tutti gli averi e della persona.

587. s. d. (1227 ?) — (1) Formola del giuramento prestato dagli interessati nella causa fra Pietro Zorzi e le figlie del costui fratello Enrico. — In esso giuramento i suddetti promettono di osservare quanto imporrà loro il doge e di dire la verità su quanto sarà loro dimandato.

588. s. d. (1227 ?). — Su d' un brano di carta incollata a piedi della c. 86, lacerato per metà nel senso della lunghezza, stanno:

a. Un ordine del doge che pare ponga sequestro sulle proprietà in questione fra i membri della famiglia Zorzi, fino a causa decisa;

b. Nota di giuramento prestato dai Zorzi di rispettare il sequestro suddetto;

c. Nota di accomodamento concluso il giorno di s. Michele, in causa civile.

589. s. d. (1227 ?) — In un brano di pergamena (mancante in parte) incollato appiedi della c. 87 sta scritto:

Furono date a quei di Chioggia 12 armi (armature ?) di ferro quando il doge si recò colà e .... D. de Nada. Lazaro Bonzi ne diede 11, e R. Zen ne ebbe dai Chioggioti 10, restando creditore di lire 10, per l' undecima; lo Zen ricevette pure una panciera, come asserisce il camerlengo P. Longo, del valore di lire 15 ... 17, e tutto ciò è dovuto allo Stato.

R. Zen vendette al comune di Ferrara miglio e sorgolo, e non avendo da compire la pattuita quantità ne prese a prestito dalla

(1) Questa formola è scritta su d' un polizzino di carta applicato alla prima pagina della c. 52, ed è eguale a quella riferita al n.º 573.

Republica, rimanendo debitore ad essa di 9 moggia, ma quando pagò il grano era diminuito di prezzo, onde M. fratello dello Zen stette mallevadore del pagamento della differenza.

R. Zen deve allo stato lire 9 meno soldi 5 che mancano *de suo pignore* ....

590. 1228, Gennaio 13. — c. 75 t.° — Pietro Scandolaro di s. Polo, Giovanni Nadal di s. Bartolomeo e Marco Alberti di s. Leonardo stanno mallevadori per lire 2000 al consigliere Stefano Giustinian a favore di Giovanni Signolo di s. Cassiano, di Almerico Vitale e di Mattia Vendelino comproprietari della nave chiamata *Bonaventura*, attualmente ancorata in Palazzolo. I garanti si obbligano a pagare un terzo per ciascuno della mentovata somma, se quella nave non fosse condotta in Venezia a prender gli ordini del doge prima di intraprendere alcun altro viaggio. — Testimoni Marco de Almaro di s. Polo, Jacopo Contarini di s. Silvestro e Marino di Rainiero di s. Vio. — La nave venne in Venezia ai 30 Maggio. —*Canc.*

591. 1228, Gennaio 29. — c. 75 t.° — Bartolomeo Barozzi di s. Maria Formosa, Filippo Basegio di s. Sofia, Leonardo Tinto di s. Angelo, Vitale Vigloni di s. Moisè ed Andrea genero di Giovanni Cortese di s. Marco promettono di pagare 150 lire ciascuno, se quest' ultimo non ubbidirà a quanto piacerà al doge d'ingiungergli fino al prossimo s. Pietro, essendo egli sospetto d' aver agevolato l' evasione dalle carceri di Venezia a certi Chioggiotti. — Testimoni tutti i consiglieri. — *Canc.*

592. 1228, Febbraio 9. — c. 90. — Fu stridato in Rialto ed a s. Marco dal banditore Tardivello : Niun veneziano osi passare oltre Sinigaglia e l' Istria, con merci o senza, per terra o per acqua, se non avrà prima ricevuto gli ordini della Signoria.

593. 1228, Febbraio 20. — c. 76. — Vitale Trevisan di s. Gregorio, Domenico Pisani di s. Barnaba, Andrea Orso di s. Maria Zobenigo, Jacopo da Canal di s. Felice, Giovanni *de Vigna* di Cannaregio, Marino *Sovranzo* di s. Margherita e Pietro Masolo di s. Fosca promettono di pagare 1000 lire se nel giorno di Pasqua, o prima quando ne fossero richiesti, non presenteranno al doge Pietro Pitulo (o Piculo) sospetto dell' uccisione del proprio genero. — Testimoni Balduino Quirini, Angelo Babadona genero di Marino de Lancia e Federico scudiere del doge.

Seguono note posteriori : ai 23 di Marzo, all'Orso, al Soranzo ed al da Canal subentrarono nella malleveria Biagio da Zara di s. Marziale e Marco Pitulo di s. Marco, ed il termine ne fu prorogato fino

alla futura Pasqua di Maggio. — Furono tutti sciolti dalla malleveria. — *Canc.*

594. 1228, Febbraio 26. — c. 90 t.° — Filippo Badoer e Nicolò Quirini giurarono il capitolare di Consoli dei mercanti, essendo stati assunti a tal carica. — Simile giuramento prestò ai 13 Marzo Benedetto Falier.

— 1228, Marzo 2 ; vedi 1229, Ottobre 19.

595. 1228, Marzo 4. — c. 90 t.° — Il doge ed i consigli maggiore e minore fanno publicare sulle scale di Rialto esser proibito a tutti i cittadini del dogado l' uscir di Venezia, prima dell' ottava di Pasqua, senza il consenso della Signoria, per recarsi nei paesi posti al di là del Tronto e di Ragusi ; gl' inobbedienti perderanno i beni e saranno distrutti i loro stabili (1).

596. 1228, Marzo 5. — c. 76. — Essendo in addietro sorta questione fra Detuino di Capodistria e Pietro Alemanno di s. Raffaele, i contendenti rimisero la cosa al giudizio di arbitri, che, con laudo rogato dal notaio Varino, condannarono il primo a pagar 30 lire al secondo ; ora pretendendo questo di non essere stato pagato, il doge inviò Leonardo Trevisan nella suddetta città per verificare la cosa, ed intanto Ambrogio de Oria, pure di Capodistria, stette mallevadore pel Detuino, promettendo al doge di pagar le 30 lire se il Trevisan al suo ritorno non riportasse avergli Facina di *ser Engo* dichiarato d' essere stato incaricato dall' Alemanno d' incassar per suo conto la surriferita somma. — Testimonî M. Storlato e S. Giustinian. — *Canc.*

597. 1228, Marzo 6. — c. 76. — Vitale Trevisan promette di pagare 50 lire se nella prossima Pasqua, o prima dietro intimazione, non presenterà al doge Domenica moglie di Artusio e due figli di lei. Ciò per essere il detto Artusio accusato di complicità in una ruberia perpetrata *sopra Lugnano* (2) a danno di certi tedeschi. Il Trevisan poteva esimersi dalla malleveria presentando la donna coi figli prima dell' epoca stabilita. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

598. 1228, Marzo 7. — c. 76. — Marco de Almaro di s. Apollinare sta garante con 100 lire che Jacopo di Aventura da Chioggia farà presentare al doge migliaia 3 $^1/_2$ d' una merce che erano state sequestrate al secondo presso Caorle. — *Canc.*

(1) Publ. Glubich, op. cit. vol. III, p. 399.

(2) Forse Lughignano nel territorio di Treviso, o Lugugnano in quello di Portogruaro.

599. 1228, Marzo 8. — c. 76. — Giovanni Tintore di s. Luca presta malleveria di 30 lire a favore di certa donna gravida, detenuta per essere il marito di lei accusato come al n.° 597. Il resto come nel detto numero. — *Canc.*

600. 1228, Marzo 13. — c. 76. — Gabriele Polo di s. Pantaleone guarentisce con 100 soldi che Andrea Polo si terrà responsabile verso qualunque potesse vantar diritti sopra certo mantello di biavetto di cui Ugolino da Padova asseriva essere stato privato con frode da Albertino taverniere di quella città. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

601. 1228, Marzo 15. — c. 90 t.° — Galiziano da Mazzorbo giura di stare a disposizione della Signoria per aver sequestrato cose di ragione dei Trevisani per risarcirsi d'un credito ch'ei teneva verso Bonavolta da Treviso; dice d'aver giurato altra volta la stessa cosa. — Il doge poi gli vieta di fare ulteriori sequestri senza permesso (1).

602. 1228, Marzo 27. — c. 76. — Giovanni figlio del fu Nicolò, Leonardo, P. figlio di Nicolò, Pietro figlio di Marco, ed Angelo, tutti Belli di s. Agata, promisero di consegnare al doge nel giorno della ventura Pasqua di Maggio, o prima quando uno di loro ne venisse richiesto, Matteo Belli che era stato arrestato per aver ferito di coltello un uomo. Se non avessero adempito tal obbligo dovevano pagare 500 lire. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

603. 1228, Marzo 29. — c. 90 t.° — I consigli minore e maggiore decretano che il termine indicato nel proclama riferito al n.° 595 sia prorogato al 16 dell'Aprile; e ciò fu publicato sulle scale di Rialto.

604. 1228, Aprile 5. — c. 91. — Pietro Nani e Jacopo *Miglani* (Miani) esaminatori dell'oro giurarono il capitolare del loro uffizio.

605. 1228, Aprile 12. — (2). — (R). Pietro Acotanto depose d'essere stato assalito tra Goro e Volano, mentre tornava da Brindisi, verso la metà della passata Quaresima, da Bastardo di Guidolino de' Turchi ed altri ferraresi, che gli tolsero 15 soldi di sterlini (*de sterlingis*), soldi 14 e den. 1 di grossi, lire 9 veronesi, 7 venete, 25 lire in altre monete e 4 $^1/_2$ marche d'argento *de folia*. Qual testimonio del fatto, prodotto dall'Acotanto, fu esaminato Michele Alino di Castello, che si disse nocchiero del naviglio in cui era il primo, e nar-

(1) Publ. Minotto, loc. cit., p. 42.

(2) Scritto sopra un brano di pergamena, incollato appiedi della c. 91, per ordine del doge dallo scrivano Guglielmo, che ne fa espressa dichiarazione.

rò d'aver veduto a togliere a questo una borsa (*fondam*) con danari. che il ladro si mise in seno. Pietro Baldrico di Caorle asserì, senza giurare, d'essere stato presente al fatto, d'aver veduto gli assalitori in numero di dieci entrar nella nave e strappare all' Acotanto una *fonda* con denari; aver esso deponente perduto 14 soldi di grossi, 15 den. di sterlini, un ottimo coltello da tre lire e tre *fortoni* d'argento; il fatto essere avvenuto ai 25 del passato Febbraio. L'Acotanto depone a favore del Baldrico, da lui veduto battere e spogliare, e ripete la enumerazione dei valori da lui stesso perduti.

606. 1228, Aprile 13. — c. 76 t.° — Giuliano Acotanto di S. Basegio promette, sotto pena di 200 lire, di far consegnare al doge nella prossima Pasqua di Maggio, o prima a richiesta, Pietro Arcatore, della sua stessa parrocchia, accusato di complicità nella ruberia perpetrata da Gualterio d'Aquileia a danno di certi Tedeschi. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

607. 1228, Aprile 15. — c. 91. — Il doge ed i consigli maggiore e minore fanno publicare in Rialto e nel *broglio*, prorogarsi a tutto il presente mese il decreto riferito al n.° 603.

608. 1228, Aprile 27. — c. 104. — Promissione giurata dal doge per il giuramento dei cittadini (1). In essa il principe prometteva di far eleggere i capi contrada deputati a ricevere dai Veneziani il giuramento di fedeltà. Intimato ai cittadini quest'atto, essi dovevano prestarvisi; i recalcitranti (*rebelles*) venivano denunziati alla Signoria, la quale nel termine di tre giorni condannavali ad un'ammenda di 10 lire, chiedendo loro di nuovo il giuramento, e se questo veniva negato, la multa era accresciuta di altre 50 lire. Agli impotenti al pagamento veniva distrutta una parte della casa equivalente alla condanna, e se non avessero avuto case erano banditi fin che pagassero. Anche coloro che, soddisfatta l'ammenda, uscissero di Venezia senza giurare, restavano banditi. In qualunque caso l' assoluzione dal bando era condizionata al giuramento. Il doge poi promette di dar opera che i futuri consiglieri giurino di osservare quanto sopra. La presente poteva venir modificata dalla Signoria e dai XL a maggioranza, sempre però in senso restrittivo (*in minuendo*).

609. 1228, Maggio 5. — c. 91. — Avendo Giacomo Bon di S. Marziale, Biagio Canasino di S. Margherita e Bartolameo da Molin di S. Stae, venduta in Puglia una loro nave, stata *de ca Doko*,

(1) Successivamente entrò a far parte delle promissioni ducali.

contravvenendo alle leggi, giurarono di stare a disposizione della Signoria fino al prossimo S. Pietro.

610. 1228, Maggio 12. — c. 76 t.° — Gregorio ed Angelo fratelli de Mensa di S. Sofia promettono di consegnare entro il giorno seguente Giovanni de Mensa accusato di ferimento. Se nol faranno pagheranno 100 lire. — *Canc.*

611. 1228, Maggio 15. — c. 91. — (R). Si nota che Raffaele Goiro e Lorenzo Polani, castellani di Corone e Modone, dichiararono con giuramento d'avere speso 830 lire del proprio per conto publico, cioè per condurre alle dette terre sergenti *(sergentes)*, scudieri, cavalli, legnami ed altro; che perciò fu decretato potessero rimborsarsi sulle entrate dello Stato in quei territorî, calcolando i perperi a 35 soldi veneti; se poi tali rendite non bastassero, verrebbero pagati in Venezia in ragione di 38 soldi il perpero.

612. 1228, Maggio. — c. 91. — Si proibisce ai padroni delle navi di imbarcar pellegrini, maschi o femmine, senza permesso nei porti posti al di qua di Rimini e delle bocche del Quarnero. Da quei due luoghi in là, fino a Ragusi ed al Gargano, è concesso, restando vietato l'andare in Ancona e pertinenze. I padroni pagheranno allo Stato la terza parte del nolo dei pellegrini imbarcati, e ne manderanno l'importo netto di spese, al più presto e per mezzo sicuro, a Venezia o dove comanderà la Signoria. Quest'ordine fu dato per la prima volta alla nave dell'*Angelo* ed ai suoi padroni e marinaî, cioè a Stefano Deho, Ottone di Rainieri, Matteo Borgaro, P. Pisani, Matteo Padavin e Domenico Adamo (1).

613. 1228, Maggio. — c. 91 t.° — (R). Marco Contarini dei Ss. Apostoli dichiara che il conte Alamanno (2) gli rapì nelle contrade di Tunisi *(Tonisi)* 2650 bisanti, dei quali 276 $^3/_4$ spettavano a Giovanni Bolli, 382 $^1/_2$ ad Angelo e Pietro Doho, 47 a Giovanni de Fontana, 3 $^1/_2$ a Domenico Vidal, 14 a Guidotto Musa, i rimanenti al Contarini; ed i predetti cointeressati confermarono la cosa.

614. s. d. (1228, Maggio?) — c. 91 t.° — (R). Avendo il conte Alamanno spogliati alcuni veneziani imbarcati sulla nave *Paradiso*, togliendo loro 3200 bisanti, furono restituite: a Iacopo Dolfin lire 4288, s. 2; a Tomaso Miani l. 2447, s. 2 $^1/_2$; a Marco da Molin l. 2164 $^1/_2$; a Marco Barbo l. 3719, s. 5; a Marco Signolo l. 1290; a Marco Foscolo pilota l. 475 $^1/_2$; a Rigo Nicola l. 295; a Michele

(1) Publ. Glubich, op. cit., vol. III, p. 400.
(2) Pirata genovese, di cui si tenne parola nella prefazione.

Trevisan l. 175; a Pietro Acotanto l. 300; a Giovanni Steno l. 408, s. 2; a Marco da Canal l. 60; a Nicolò Foscolo l. 14; a Iacopo Scandolaro l. 69; a Biagio Lissi l. 90; a Filippo Sambatino l. 56; a Nicolò di Bassano l. 28, s. 12; a Pietro Bonvicino l. 8 1/2; a Pietro Sambatino l. 34; a Iacopo Coppo l. 22; a Nicolò Spalatino soldi 36; a Pietro Olivo l. 14, s. 5; a Martino Vidal l. 4; a Pellegrino l. 50; a Giovanni Vendelino l. 50; a Giovanni Lugaro l. 12; a Marino Storlato ed a prete Simone suo fratello l. 18; a Iacopo Barbaro l. 3, s. 15; a Tomaso di S. Vitale l. 27; a Stefano da Zara l. 6; a Martino Grasso pilota di barca l. 4, s. 2; a Ugolino l. 10; a Giovanni *Pizolo* ed a *Zorzi* l. 37, s. 12; a Giovanni Pizolo l. 2, s. 13; a Zorzi l. 3; a Giovanni cuoco di Andrea Michiel l. 30.

615. 1228, Giugno 9. — c. 92 t.° — Trattato stipulato in Venezia da Tiberto giudice e Simpliciano, legati dei comuni di Osimo, Recanati, Castel Ficcardo ed Umana, col doge, agente per la Republica. — In esso si pattuisce: È guarentita completa libertà di traffico ai Veneziani nei territorî sunnominati, con esenzione da dazî ed altre imposte *(comerclia)*; gli abitanti dei detti comuni difenderanno e proteggeranno i Veneziani e le cose loro sì per terra che per mare, e terranno sicuro il porto contro gli Anconetani; in caso che fra questi ultimi e Venezia scoppiasse guerra, in causa d' offese o d' altro, i comuni di Osimo ecc. apriranno le ostilità contro Ancona, e porranno in campo un esercito di 500 cavalli e di 8000 fanti bene armati a loro spese, e non faranno pace nè tregua senza il consenso della Republica; nè questa farà pace o tregua senza includervi i suoi alleati, e pattuirne la sicurezza del porto; il quale resterà sempre di esclusiva proprietà di Osimo e Recanati; il podestà e gli altri rettori di queste due terre giureranno di osservare per cinque anni il trattato, sottoponendosi al pagamento di 1000 marche d' argento se lo infrangessero; tal giuramento sarà rinnovato annualmente all' entrare in carica dei podestà; ognuno dei comuni contraenti sottoscriverà un esemplare di questi patti; rappresentando però i due legati solo le città di Recanati ed Osimo, la Republica non sarà vincolata dal presente verso Castel Ficcardo ed Umana se queste non vorranno giurarlo. — Atti Michele Bonifacio, pievano di S. Maria Zobenigo, notaio e cancelliere ducale (1).

616. 1228, Giugno 10. — c. 91 t.° — (R). Denunzia di Marco

(1) Esiste nell'Archivio (*Ducali* e *Atti diplom.*, B. VII, a. 4) la procura rilasciata dal comune di Recanati al suo legato in data 7 Maggio.

Minotto minore di S. Cipriano, il quale narra quanto segue: S' era imbarcato in Andreville con altri pellegrini e mercanti su d' una nave d' Uberto Rosso e compagni da Brindisi, e veleggiavano per l' Ionio, quando, correndo la quinta settimana dopo Pasqua, sorpreso il legno da una tempesta, fu gettato a rompere sugli scogli del Capo Bianco al mezzogiorno di Corfù *(rupit supra petram a capite inferiori ab lefca)*. Esso fu tosto tirato in terra e si attendeva a scaricarlo, allorchè sopraggiunsero messi del duca di quell' isola (1), il cui nome è ignoto al narrante, i quali sequestrarono a quest' ultimo 450 braccia di tela di lino, armi e panni pel valore complessivo di 75 lire. Poco di poi arrivò sul luogo il duca stesso, dichiarò ai naufraghi esser suo volere che fossero restituite le cose lor tolte dai suoi, e li invitò a mangiare; accettarono tutti, e vi andarono col Minotto: Marco e Marino Muraro di S. Ermagora, Adamo da Chioggia con un suo cognato, ed altri da Brindisi. Intanto che si refocillavano, il duca adunò parecchi greci e disse ai suoi ospiti che, avendo udito esser dessi mercanti e quindi gente danarosa, volessero consegnargli tutto il contante che tenevano indosso per ripartirlo poi fra loro, e così bellamente li fece spogliare fino alla calzatura; fatto ciò, entrò in una sua barca e se n' andò a *Comiano* (2) nelle sue terre. In tale occasione furono tolti al narrante 1500 marchi sterlini, un perpero d' oro di 25 carati ed un cinto d' argento del valore di 10 perperi.

617. 1228, Giugno 12. — c. 76 t.° — Giovanni Vento di San Luca promette, sotto pena di perdere 200 lire, di far consegnare al doge nel giorno del venturo S. Michele, o prima a richiesta, Giannino Vento della stessa parrocchia, accusato di aver fatto violenza e percosso certa schiava. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

618. 1228, Giugno 17. — c. 92. — Il doge, i consigli maggiore, minore ed i XL, fanno publicare esser permesso a tutti i Veneziani d'andare a caricar merci lungo tutta la spiaggia occidentale dell' Adriatico, al di qua del Gargano, eccetto che nel territorio di Ancona; i carichi fatti da quest' ultima città in su non potranno avere altra destinazione che Venezia; quelli fatti dal monte d' Ancona al Gargano, Venezia o Accone.

(1) Ciò mostrerebbe che i Veneziani a quel tempo avevano già perduta l' isola stessa, probabilmente verso il 1215, come opina l' Heyd, op. cit., I, p. 114.

(2) Probabilmente l' Epiro (ove dominava Teodoro Comneno), chiamato anche altrove con tal nome.

619. 1228, Giugno 17. — c. 92. — Circa l'affare delle malleverie dei *banzoni* di Chioggia, i consigli maggiore e minore ed i XL decretano che quel comune debba pagare allo Stato 500 lire dei primi proventi delle botteghe *(stazonarum)* del suo palazzo.

620. 1228, Giugno. — c. 92. — (R). Si nota avere il procurator di S. Marco consegnato per ordine del doge a Matteo Giustinian podestà di Cherso 20 scudi, 29 cappelline, 4 corsaletti, una panciera e 25 lancioni.

621. s. d. (1228, Giugno?) — c. 92. — (R). Da parte della Signoria e di Carota, vedova d'Alifino Civran di S. Croce, fu commesso a Filippo *Moranesego* di riscuotere dal priore dell' ospitale di S. Giovanni d' Oltremare di Brindisi 62 oncie di tarì e due tarì, che erano stati deposti presso il priore stesso da Iacopo Bon e Bartolameo da Molin per conto del Civran. Il Moranesego poi, pel quale aveva guarentito Opizo speziale, consegnerà il danaro al procurator di S. Marco, che lo terrà a disposizione della Signoria. Ogni oncia di tarì si calcola a lire 10 meno soldi 7 di denari veneti.

622. 1228, Luglio 2. — c. 92. — Per ordine del doge e del suo consiglio si publica in Rialto che tutti i Veneziani i quali porteranno panni *(drapariis)* e merci in Venezia, soggette già al quadragesimo, debbano pagar tal dazio ai Visdomini secondo l' antica consuetudine.

623. 1228, Luglio 7. — c. 76 t.° — Dovendo il comune di Verona lire 3375 meno soldi 2 alla Republica, Alberto Casolerio da Legnago, dimorante a S. Giovanni in Bragola, guarentisce con tutti i suoi beni e colla persona il pagamento di quella somma, nel caso che il detto comune vi mancasse, promettendo sborsare l. 2171, s. 6 in Verona e il resto in Venezia, metà nel giorno di San Michele e metà ai 2 Febbraio venturo. I denari andranno ripartiti come è determinato nei quaderni dei Visdomini. — *Canc.*

624. 1228, Luglio 12. — c. 92. — (R). Si nota essere a conoscenza della Signoria che Pietro Rosso speziale, abitante in casa di Balduino Osbergerio, portò in Ancona 52 balestre, e dicevasi anche più, sapendolo i consiglieri.

625. 1228, Luglio 21. — c. 76 t.° — Domenico Dolfin si costituisce mallevadore verso il doge con 2000 lire, promettendo che quando saranno pervenuti in mano del procurator di S. Marco i beni del proprio figlio defunto Bartolomeo, beni che ora diconsi esser presso Marsiglio Barbo e Marchisino da Mula, gli altri figli del Dolfin non moveranno pretese contro il suddetto procuratore, nè gli

torranno quei beni se non in seguito a decreto ducale. Giovanni del fu Domenico Michiel presta anch' esso eguale malleveria. — Testimoni quattro consiglieri, Teofilo Zen e Filippo Contarini. — *Canc.*

626. 1228, Luglio 23. — c. 93. — Vien publicato in Rialto per ordine della Signoria esser proibito a chiunque di portar sale in Venezia dai luoghi giacenti al di qua della punta del Quarnero e di Ravenna; i contravventori perderanno il sale e le barche, più l. 30, s. 12 $^1/_2$; i veneti che arresteranno di simili contrabbandi, potranno tenersi il carico fraudolento pagandone il quinto allo Stato.

627. 1228, Luglio 28. — c. 76 t.° — Matteo Giustinian eletto podestà di Cherso ed Ossero promette di restituire ad ogni richiesta del doge la saettia che, con tutti gli accessori, gli era stata data per condurlo al suo posto; non facendolo pagherà 300 lire, e risarcirà le avarie che quel legno avesse a patire, secondo ne giudicherà Giovanni Bolli. Gli attrezzi della saettia erano: un cavo *(caput)*, un'ancora, un albero, un'antenna, due *spadi*, due vele, cinquanta remi, un *manto*, una gomena, una *gropida* (ormeggio), una scotta e due orze. — Testimoni quattro consiglieri. — *Canc.* (1).

628. s. d. (1228, Luglio?) — c. 92. — (R). Si fa memoria che Iacopo Tiepolo e S. Betani pagarono nello scorso Aprile, quando furono ambasciatori a Roma, 12 lire a prete Iacopo di S. Bartolameo procuratore della Republica presso la S. Sede; e che il Camerlengo Nicolò Tiepolo pagò nel Luglio al pievano della stessa chiesa e a prete Osberto, procuratori del medesimo, lire 100.

629. 1228, Luglio. — c. 92. — Copia di commissione data al pievano di S. Maria Zobenigo ed a Pietro Albino quando furono inviati in Osimo e Recanati; essi dovevano: chiedere a quei comuni il giuramento del trattato conchiuso colla Republica dai loro legati (2) e gli esemplari del trattato stesso sottoscritti e ratificati; — portarsi quindi a Fermo, e quivi, preso prima il parere dei due comuni suddetti, sentir le intenzioni dei Fermani in caso che Venezia movesse guerra ad Ancona; — se queste fossero favorevoli, indurre quei cittadini a dare un soccorso di 200 cavalieri e 2000 fanti o più, promettendo che la Republica non farà pace senza includerveli, e la

(1) Publ. GLUBICH, op. cit., Vol. I, p. 45.

(2) Nel cod. LXXI, cl. XIV, lat. alla Marciana, esistono gli originali dei giuramenti prestati dai comuni di Osimo e Recanati, Umana e Castel Ficcardo; ed all' Archivio (*Doc.* e *Atti diplom.*, B. VII, *a*, 5 e 6) altro esemplare di quello di Osimo e di Recanati, e l'originale di Cingoli.

esenzione dal quadragesimo per le merci da essi portate a Venezia quando però accordassero libertà di traffico ai Veneziani; — passare a Rimini e chiedere aiuto di 100 cavalieri e 1000 fanti o più, accordando ai Riminesi facoltà di esportar grani dai porti di Osimo e Recanati, e promettendo di comprenderli nella pace; — se i detti comuni non volessero far simili patti per cinque anni, cerchino gli inviati d'indurli a spedir loro messi a Venezia; — se gl'inviati potranno ottenere condizioni favorevoli, faranno bene.

630. 1228, Agosto 1. — c. 93 t.° — Viene publicato in Rialto: nessun veneziano imbarchi pellegrini entro i confini del dogado senza permesso del doge e del suo consiglio.

631. 1228, Agosto 3. — c. 93. — (R). Michele de Salmaza giurò in presenza del doge e del suo consiglio ch'ei portava per propria difesa, e non per offendere alcuno, un coltello non permesso *(fraudolentem)* e che lo terrebbe nascosto.

632. 1228, Agosto 4. — c. 93. — Giovanni Maltalento ed Enrico de Germana, legati e procuratori di Almerico Gastaldione, Venerio di Toperga e Pietro di Apollonio, consoli di Pirano, in forza di procura 23 Luglio, rogata da Catulo scolastico e notaio di quella città, che gli autorizzava a trattare ogni specie d'accordo coi Veneziani che vantassero ragioni contro i Piranesi, alla presenza del doge e del suo consiglio promettono con giuramento, a nome dei loro mandanti, di pagare a Cerneca di S. Maria nova e a Vitale Carazacanapo e compagni lire 608 $^{1}/_{2}$, a titolo di compenso d'un terzo del danno recato a costoro dai Piranesi; una metà di tal somma verrà pagata nel futuro *Carnisprivio,* l'altra a Pasqua.

633. 1228, Agosto 7. — c. 93 t.° — (R). Si nota essere state contate lire 80 a Gabriele notaio ducale inviato a Genova ed al conte Alamanno per ricevere il giuramento della pace; tale importo fu pagato per salario di due mesi, se l'inviato starà in missione per un tempo minore restituirà l'eccedente di quanto gli compete in ragione di lire 40 al mese; e di tal restituzione stette mallevadore Domenico pievano di S. Bartolomeo; se poi dovesse restar lontano più di due mesi, sarà pagato in proporzione. — *Canc.*

634. 1228, Agosto 8. — c. 77. — Compagno Paninsaco di S. Giacomo dall'Orio promette, sotto pena di lire 50, di consegnare al doge certo Giovanni che Marco *de Azer* da Murano aveva venduto ad Ancono *de la Porcina* per lire 8 per conto di certo Gotomano, come apparisce da istrumento in atti del notaio Bartolomeo.

635. 1228, Agosto 9. — c. 77. — Azardo Fusendulo sta mal-

levadore con 1000 lire per metà della nave detta *Rana,* che questa, fino alla ventura campagna marittima *(mudua)* di S. Pietro, non andrà in terra di *Comiano* nè con cavalli nè senza. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

636. 1228, Agosto 9. — c. 77. — Malleverie simili alla precedente; una prestata con 500 lire per un quarto della mentovata nave da Iacopo Sarasino di S. Cassiano a favore del proprio cognato Tibaldo, fonditore d'argento; l'altra per l'altro quarto con egual somma da Andrea Zanasi di S. Martino a favore di Giovanni Erizzo di S. Gio. Battista. — *Canc.*

637. 1228, Agosto 11. — c. 77. — Marino Gritti di S. Gervasio e Gilio Cavaza dei Ss. Apostoli stanno garanti al doge con lire 699 $^2/_3$ che Marino Donà di S. Fosca, padrone d'un terzo della nave chiamata *S. Pietro,* non manderà il suo legno fino al venturo Luglio in Egitto, e se vorrà venderlo in Siria non lo farà se non col consenso del bailo o di altro rappresentante veneto ivi residente. — Eguali malleverie prestarono Alberto Contarini di S. Silvestro, Domenico Felice di S. Fosca, Nicolò Venier e Marino *Favro* di S. Raffaele, i due primi per Pietro *Velaro* di S. Marziale, i due ultimi per Giovanni Venier di S. Raffaele, padroni degli altri due terzi della nave. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

638. 1228, Agosto 12. — c. 93 t.° — La Signoria fa stridare in Rialto esser proibito a tutti i Veneziani di imbarcar pellegrini in Venezia, in Ancona e nei porti intermedî senza consenso del doge; chi vorrà imbarcarne, lo faccia nei paesi giacenti fra Ancona ed il Gargano nei modi che prescriverà la Signoria, senza permesso della quale nessun veneto potrà far uscir di Venezia suoi legni. — *Canc.*

639. 1228, Agosto 12. — c. 98 t.° — Per ordine del doge e del suo consiglio viene publicato nel Broglio e in Rialto: Niun veneziano osi imbarcar pellegrini senza permesso da Zara ed Ancona in qua; è lecito farlo oltre Zara fino a Ragusi, ed oltre Ancona fino al Gargano, purchè sia pagata alla Republica la *quartaria* netta da spese, che i padroni o conduttori di navi manderanno per sicuro mezzo a Venezia al più presto (1).

640. 1228, Agosto 15. — c. 93 t.° — Andrea de Salmaza di S. Barnaba, padrone della nave chiamata *Verga d'oro,* giurò d'osservare quanto si contiene nel precedente n.° 639. — Egual giura-

(1) Publ. GLUBICH, op. cit., Vol. III, p. 400.

mento prestarono N. Calbani e N. Bon di S. Maurizio, padroni. Giovanni Erizzo di S. Giovanni in Bragola e Stefano, fratello di Tebaldino fonditore d'argento di S. Cassiano, per la nave *S. Antonio*; Domenico Arimondo e Simeone Foscari, padroni della nave *S. Giovanni*; Andrea Boccamaggiore di S. Maria Formosa, padrone della nave *Armelina*, giurò per sè e pei suoi compagni, che se troverà a Fermo o nella Marca, dove va a caricar pellegrini in Settembre, il messo del doge, gli pagherà la *quartaria* del nolo, franca di spese, non trovandolo, la pagherà al ritorno.

641. 1228, Agosto 15. — c. 94. — Si publica che niun veneziano faccia sortire nave alcuna, carica o scarica, da Venezia senza permesso del doge e del suo consiglio.

642. 1228, Agosto 19. — c. 94. — Viene stridato in Rialto esser proibito a tutti i Veneziani di recarsi nelle terre di *Comiano*, o di mandarvi; potranno recarvisi solamente la nave e gli uomini che ne avranno ottenuto l'assenso, e neppure questi senza aver prima ricevuto gli ordini della Signoria.

643. 1228, Agosto 21. — c. 77. — Alberto Brutacio di San Moisè promette di consegnare al doge, ogni volta che a questo piacerà, Borisclavo da Fianona che Marino di S. Moisè reclamava come suo schiavo. — *Canc.*

644. 1228, Agosto 28. — c. 94. — Tomaso, figlio di Pangrazio Falier, alla presenza del doge e di quattro consiglieri, rinunzia a tutti i diritti che gli potessero competere sulle proprietà del defunto Enrico Zorzi.

645. 1228, Agosto 29. — c. 77. — Pietro Marcello di S. Basegio promette al doge di pagare chiunque, prima del futuro S. Pietro, provasse diritti sopra 15 perperi d'oro che Leonardo Foscolo e Tomaso Dandolo, castellani di Corone e Modone, avevano contato a Bartolomeo Bon della stessa parrocchia. — Testimoni tre consiglieri. — *Canc.*

646. 1228, Agosto 30. — c. 77. — Oliviero Anconetano e Domenico Cavalero di S. Barnaba stanno mallevadori con 300 lire che Bonaccursio Anconetano della stessa parrocchia, nel viaggio che sta per intraprendere alla volta di Fermo o dopo il ritorno, non venderà a uomini d'Ancona o ad altri il suo banzone. — Testimoni Meliorato di S. Barnaba e Michele Gradenigo di S. Gio. Novo. — *Canc.*

647. 1228, Agosto 31. — c. 94. — Gabriele notaio giura davanti al doge di conservare secrete *(tenebit credentias privatas)* le cose che gli saranno comandate dalla Signoria fino a S. Michele del

1229 in servizio dello Stato; ciò osserverà anche senza ordine espresso, quando un membro del consiglio gliene faccia motto, e fino a tanto che non sia assolto dall'obbligo.

648. 1228, Settembre 13. — c. 77. — Avendo il doge permesso a Bocacino da Mantova di far venire a Venezia una plata ch'ei teneva carica di vino a Loreo, Domenico de *Brixis* promise di pagare 100 lire se si fosse scoperto appartenere quel liquido a Ferraresi. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

649. 1228, Settembre 13. — c. 90 t.° — Capitolare delle navi, che doveva giurarsi da tutti i proprietarî e conduttori di legni. In esso promettevano: di non vendere nè affidare le loro navi che a Veneziani, eccetto il caso in cui non trovassero altro mezzo di salvarle da sicura perdita, oppure quando gli acquirenti stranieri dessero sicura guarentigia con giuramento di disfarle; — di esigere dai compratori veneziani eguale promessa; — di denunziare alla Signoria, entro otto giorni, ogni vendita di nave che seguisse in Venezia, facendo registrare nei libri del comune i nomi dei compratori; — di far erigere in atti notarili i giuramenti dei compratori di navi vendute fuori di Venezia, facendoli presentare al più presto alla Signoria. — Questo capitolare fu giurato nel giorno suddetto da Martino *Zorzani* per la nave *S. Biagio.*

650. 1228, Settembre 15. — c. 94. — (R). Essendo stato accusato Biagio, figlio del fu Giovanni Calegario da Loreo, di complicità ad una ruberia perpetrata presso Volano a danno di alcuni veneziani, ed essendosi l'indiziato reso contumace, il doge aveva ordinato a Marco da Loreo, podestà di quella terra, di sequestrare tutti i beni del Calegario, il che fu fatto; ma la madre di costui presentò il testamento del proprio marito, rogato da prete Folco notaio nel Novembre 1218, che la dichiarava usufruttuaria di tutti i beni del defunto; laonde fu decretato che la volontà del testatore si rispettasse, e che i beni in questione venissero al fisco solo dopo la morte della donna.

651. 1228, Settembre 15. — c. 94 t.° — Viene publicato sulle scale di Rialto, volere la Signoria che le *stazioni* di Rialto rimangano fino al prossimo Ognissanti nello stato in cui si trovano, eccetto il caso di eventuale pregiudizio ai loro conduttori o alla Republica; e che il doge le farà porre all' incanto verso il S. Michele.

652. 1228, Settembre 22. — c. 77. — Pangrazio Doro di S. Salvatore presta una malleveria simile all'antecedente n.° 648 a favore di Ottolino da Forlì *(de Furlino),* che teneva a Loreo una scola

(scaula) carica di quattro botti di vino; l'Ottolino doveva denunziare l'arrivo del vino a Venezia, ove sarebbe esaminato, e se si fosse trovato di provenienza ferrarese, il Doro era tenuto a consegnare la scola col carico al doge. — *Canc.*

653. 1228, Settembre 22. — c. 77 t.° — Malleveria simile alla precedente prestata da Guido Michiel di S. Cassiano a favore di Galzo da Ravenna per due scole con otto botti di vino. — *Canc.*

654. 1228, Settembre 28. — c. 94 t.° — (R). Tomaso Centranigo, Leonardo Vitori di S. Maria Formosa, Marco Bembo di S. Salvatore ed Enrico *Corrizaro* di S. Giuliano promisero, e stettero garanti coi loro beni, di osservare quanto segue: obbediranno gli ordini della Signoria in quanto riguarda l'esercito, purchè non siano obbligati d'intervenirvi in persona; pagheranno i prestiti e l'*avetatico* in proporzione dei loro beni; non andranno nè manderanno contro i decreti della Republica; e la Signoria ratifica tutto ciò, notando che l'obbligo dei suddetti decorreva dal primo del passato Maggio. — Segue nota che ai tre Gennaio 1229 fece egual promessa Benedetto Navallaro di S. Iacopo dall'Orio.

655. 1228, Settembre 29. — c. 94 t.° — Frammento di nota che ricorda il diritto di rappresaglia concesso a Giovanni Migliani di S. Vitale contro i sudditi di Gerardo vescovo di Trento.

656. 1228, Settembre 30. — c. 78. — S'intitola nuova serie di malleverie essendo entrati consiglieri Benedetto Falier, Teofilo Zen, Nicolò Cocco, Marino Donà, Giovanni Michiel e Marco Querini.

657. 1228, Settembre 30. — c. 95. — Principio dei decreti, proclami ecc. pel 1228-29 coll'ingresso dei consiglieri nominati nel precedente.

658. 1228, Settembre. — c. 94 t.° — (R). Il doge ed i consiglieri Andrea Marigloni, Iacopo Tiepolo, Domenico Dolfin e Giovanni Morosini decretano che Robaldo, fratello dello scrivano Guglielmo, nel viaggio che sta per intraprendere a Negroponte con sua moglie, non abbia a pagare tasse o dazi maggiori degli altri veneziani.

659. s. d. (1228, Settembre?) — Su d'un brano di pergamena incollato appiedi della c. 100, sta scritto:

Pancrazio Querini, Pietro Staniaro, L. Vidal, Matteo Zane, Marino Pittore, Angelo Signolo, Domenico de Aibol promisero il tutto senza giuramento.

Pietro Agadi giuri tutta l'obbedienza eccetto l'articolo dell'esercito.

Tomaso Centranico, Leonardo Vittori, Marco Bembo ed Enrico *Corrizaro* debbono giurare il tutto, eccetto l'esenzione dal servizio militare personale per la quale staranno ai voleri della Signoria.

D. Copo, se non giurò, giuri (1).

660. 1228, Settembre (2). — c. 104. — Capitolare giurato dai consiglieri all'entrare in carica; promettevano:

Di esercitare diligentemente ed imparzialmente l'officio dal S. Michele d'un anno a quello dell'altro, non chiedendo servigi a privati per conto proprio, e mantenendo i secreti dello Stato; — di recarsi puntualmente alle sedute ordinarie e straordinarie del consiglio sotto pena del giuramento (3), tranne il caso di legittimo impedimento; — di curare l'elezione dei capi contrada pel castigo delle offese, le quali giudicherebbero imparzialmente secondo il parere della maggioranza dei consigli minore e maggiore e dei capi contrada; — di sorvegliare che il doge mantenga tutti i Veneziani eguali dinanzi alla legge, tanto i presenti che gli assenti, eccetto i rei di delitti di stato, i quali verranno giudicati dalla Signoria e da altri a ciò destinati; — di vegliare che le cose ricuperate dai naufragi lungo le spiaggie del dogado siano restituite ai loro proprietari; — di intervenire all'Arengo, approvandovi quanto stimeranno essere d'utile publico, tranne le parti prese nei consigli maggiore e minore (che i consiglieri non potevano naturalmente non approvare); — di dar opera che le sentenze siano adempite; — di far venire a Venezia mille moggia di frumento all'anno; ed altre mille se lo giudicheranno conveniente i consigli maggiore, minore ed i XL; — di rivedere le partite dei Camerlenghi di Comun, presentando il risultato della revisione alla Signoria nei primi quindici giorni dopo finito l'ufficio, dietro richiesta dei dissenzienti; — di curare l'esecuzione dei decreti dei consigli minore e maggiore; — di vegliare al ricupero dei beni dello Stato; — di richiamare il doge al proprio dovere quando trascurasse di far eseguire le parti approvate; — di procurare il risarcimento dei danni recati ai Veneziani in paesi stranieri; — di procurare, entro otto giorni dall'elezione, la spedizione dei publici rappresentanti inviati fuor di Venezia per mare; — di

(1) Il contesto ci fa credere che qui si tratti degli obblighi di cui è parola al n.° 654.

(2) Questo capitolare portava in origine la data d'Aprile, indizione XV (1227), che fu poi cancellata e sostituita dalla presente.

(3) Che cosa s'intenda per *pena del giuramento* può vedersi al n. 674.

accudire coi colleghi all'evasione delle petizioni presentate al doge; e di recarsi perciò ogni venerdì non festivo a palazzo dopo udita la messa a S. Marco; — di far sì che i successori giurino questo capitolare con quelle modificazioni che vi apporteranno il doge, e i XL col consenso della Concione; — di rimettere al giudizio del maggior consiglio, dietro richiesta dei dissenzienti, quelle parti nella cui votazione tre consiglieri fossero contrarii agli altri tre, e di eseguire la decisione dello stesso maggior consiglio, eccetto il caso in cui fosse revocata dalla maggior parte del minore; — aggiunta: se gli elettori nomineranno alcuno a qualche ufficio e questi preferisse pagar l'ammenda all'accettar la carica, *ego illud (officium) non habebo pro occasione.*

661. 1228, Ottobre 6. — c. 78. — Malleveria simile all'antecedente n.° 652 prestata da Giovanni Crosta di S. Marco a favore di Conte da Mantova per 8 botti di vino caricato sopra una plata. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

662. 1228, Ottobre 9. — c. 78. — Malleveria simile alla precedente prestata da Giovanni Avolnaro di S. Giovanni Novo a favore di Giovanni Biondo di S. Gregorio per 8 botti di vino e rispettiva plata; il Biondo giurò che il vino era suo e non prodotto nel Ferrarese. — *Canc.*

663. 1228, Ottobre 10. — c. 78. — Tardivello e Bonvino promettono al vicedoge Teofilo *(fiophilo)* Zen di pagar 30 lire per Martino Malacape, venuto senza permesso a Venezia con vino.

664. 1228, Ottobre 14. — c. 78. — Marco Loredan di S. Fosca si obbliga di pagare prima del prossimo Ognissanti 30 lire per Guido Bianco e 30 per Noto, ambi da Loreo, che erano venuti a Venezia con vino ferrarese proibito. — Testimonî due consiglieri.

665. s. d. (1228, Ottobre 14?) — c. 78. — Marco Querini di S. Matteo presta malleveria di 30 lire simile alle precedenti (n.° 664) a favore del figlio del fu Pietro Maestro di S. Apollinare.

666. 1228, Ottobre 17. — c. 95. — Si prolunga d'un anno a Iacopo da S. Andrea, vicario del marchese d'Este, il termine ad un pagamento ch'era tenuto a fare alla Republica.

667. 1228, Ottobre 23. — c. 95. — Rigo merciaio *(merzaro)* di S. Basso, Martino sarto di S. Cassiano, Gerardo ed Enganulfo, compagni, e G. Pisani, alla presenza del vicedoge T. Zen e di tre consiglieri, dichiarano di prorogare di 15 giorni il termine del pagamento del debito che Alberto *caxolero* di S. Giov. Novo teneva per conto dei Veronesi verso alcuni Veneziani; tal dichiarazione fu

fatta dai due primi anche a nome di Bono de Onesta, Girardo Capelletto e della vedova di Robaldo da Verona.

668. 1228, Ottobre 24. — c. 95. — Il dottore Giovanni *de la Rota* promise con giuramento, alla presenza di T. Zen e di due consiglieri, di venire prima del prossimo Natale a Venezia, per rispondere in giudizio alle querele di Saladino Dandolo; se mancasse, si obbligò a pagare a quest'ultimo 50 lire. — *Canc.*

669. 1228, Ottobre 28. — c. 95. — Il doge, i consigli maggiore e minore ed i XL vietano a chiunque di coniar monete entro il dogado sotto pena della perdita di esse e di lire 30, s. 12 $^1/_2$. Sotto la stessa pena proibiscono l'esportazione dei *miliaresi* (1) da Venezia senza permesso.

670. 1228, Ottobre 30. — c. 78. — Dondidio *(Donesdeus)* ferrarese, domiciliato a S. Raffaele, sta mallevadore allo scrivano Guglielmo che Giovanni da Bologna di S. Barnaba pagherà allo Stato il valore di 18 anfore di vino, che aveva ottenuto di far venir da Loreo, se si fosse trovato di provenienza o spettanza ferrarese. — Testimonî Alberto e Guerice guardiani. — *Canc.*

671. s. d. (1228, Ottobre?) — c. 78. — Malleveria prestata da Giovanni Crosta di S. Marco a Teofilo Zen vicedoge a favore di Ravagnano da Mantova, per sette botti di vino che questi aveva a Loreo, e che aveva giurato esser suo e non prodotto nel Ferrarese, il resto come nelle analoghe precedenti. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

672. 1228, Novembre 5. — c. 78. — Marco *Istrego* di Castello e Carlevario Gallo di S. Antonino, promettono al doge di consegnare nel venturo giorno di S. Andrea, o prima se vorrà, Leonardo Monetaro di S. Antonino accusato di aver rotto il muro della casa di Ol. Belloni; se nol faranno, pagheranno 100 lire. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

673. 1228, Novembre 5. — c. 95. — Vien publicato nel Broglio: Nessun veneto comperi o faccia comperar, per rivenderlo, legname di abete, di larice e di pino *(sapine)*, nè *paredane* condotte pel Piave, sotto pena di perderlo e di pagare lire 30 e s. 12 $^1/_2$. Fu inoltre publicato, ma non dato per ordine, che niun veneto possa

(1) Erano monete greche d'argento equivalenti alla dodicesima parte d'un bisante d'oro; vedi Du Cange, *De inferioris aevi numismatibus dissertatio, XCVIII;* potrebbe poi sorger dubbio che qui si tratti di monete veneziane così chiamate per la loro somiglianza con le greche.

far società con forestieri per rivendere legnami, sotto la mentovata pena. Di più, che nessuno introduca in Venezia legnami segati delle qualità suddette.

674. 1228, Novembre 11. — c. 95 t.° — Bando d'Ancona. — Il doge, i consigli minore, maggiore ed i XL, fanno publicare: Nessun veneto porti o mandi merci in Ancona, sotto pena del giuramento, vale a dire chiunque sarà andato in quella città, non costretto da forza maggiore, e vi avrà venduto o comprato mercanzie, sarà proclamato spergiuro sulle scale di Rialto; si fa poi sapere che la Signoria avrà spie *(spide)* in Ancona per sorvegliare i contravventori, ai quali i Visdomini torranno il valore delle merci vendute o comperate colà; i contumaci saranno denunziati a tutti i rettori dei territorî della Republica onde procedano contro di loro. — Segue nota che ai 31 Maggio 1229 si ordinò ad Alb. Contarini, podestà di Chioggia, di far publicare questi ordini anche in quella città.

675. 1228, Novembre 13. — c. 95 t.° — (R). Essendo accusati alcuni ecclesiastici di Castello d'aver fatta violenza in una casa di quel sestiere, tenuta da certa Mariota, la Signoria chiamò diversi di quegli abitanti *(vicini)*, i quali giurarono di dir la verità e di obbedire ai comandi del doge. Intimato simile giuramento a Pietro Boza prete, Tomaso diacono, Marino e Bartolameo chierici, essi rifiutarono; il doge quindi, i consigli maggiore e minore ed i XL, fecero publicare che i magistrati di Venezia non possano render ragione di sorta, nè accettar querele da quei disubbidienti, i quali in tal modo furono privati dei diritti civili.

676. 1228, Novembre, prima metà. — c. 95 t.° — Si proibisce, con proclama publicato in Rialto, a tutti i Veneziani di esportar da Venezia canape o legname d'un valorè eccedente i 40 soldi, e ferro, se non fosse in attrezzi per proprio uso, sotto pena del giuramento, della perdita del ferro, canape e legname, e di lire 30, s. 12 $^1/_2$; eccetto il caso di speciale licenza da parte della Signoria o dei Giustizieri.

677. 1228, Novembre 18. — c. 96. — (R). Angelo Damiani di S. Procolo promette di non recare nè far recare molestia alcuna alle case (del monastero?) di S. Zaccaria nè ai loro *sergenti*, sotto pena di lire 25.

678. 1228, Novembre 23. — c. 96. — Si nota essere state mandate, già da dieci giorni, lettere a Rainieri Zen, podestà di Chioggia, nelle quali il doge ed il suo consiglio, coll'assenso della

maggior parte dei XL, gli ordinavano di confiscare tutti i beni posti in quella città di ragione del fu Giovanni Nani, ora tenuti dalla di lui vedova Agnese, dal figlio Guarniero e dalla figlia ancor ragazza.

679. 1228, Novembre 23. — c. 96. — Fu fatto rinnovare il proclama che tutti i veneziani, i quali vengono con merci di qua dei monti, paghino il quadragesimo; si fa eccezione per le mercanzie di provenienza non soggetta a dazio, e pel ferro, pel rame e per l'acciaio *(azarum)*, pei quali si pagherà ai Visdomini il consueto. Coloro che porteranno a Venezia delle merci suddette, dovranno denunziarle entro tre giorni dall'arrivo, sotto pena del doppio quadragesimo o dazio.

680. 1228, Novembre 29. — c. 96. — La Signoria ordina ai fratelli Giovanni e Marino Gradenigo che d'ora in poi non permettano ad Angelo Bernardo d'abitare con una sua amanza in una lor casa, posta in contrada di S. Giov. di Rialto; la medesima intimazione fu pure fatta riguardo ad altre donne dimoranti in quella e in altre case; inoltre fu ordinato ai due fratelli di non affittare ad alcuno i loro stabili senza consenso della Signoria; tutto ciò sotto pena del bando.

681. s. d. (1228, Novembre?) — c. 95 t.° — (R). Si nota essere stato ordinato al podestà di Chioggia di spedire a Iac. Barbo Proc. di S. Marco il nolo del banzone venuto ultimamente da Ancona, e di mandare alla Signoria il socio del padrone di quel legno coi suoi dodici marinai onde giurino di dir la verità e di obbedire agli ordini. Inoltre che il detto podestà faccia publicare in Chioggia i due proclami riferiti ai numeri 670 e 672, entro cinque giorni dalla presentazione.

682. 1228, Novembre. — c. 96. — (R). Si nota che Filippo Zulian, stato oratore al soldano d'Iconio, in conformità al fatto giuramento di manifestare alla Signoria quanto stimerà utile alla Republica, raccontò d'aver veduto nei paesi del soldano Marco Longo di S. Cassiano, che si diceva ivi andato coll'ambascieria di Narzoto, bailo dell'impero di Costantinopoli, ed aggiunse d'aver saputo positivamente che il Longo aveva portato all'infedele dodici armature di ferro, cappelline e lancioni.

683. 1228, Dicembre 2. — c. 78 t.° — Cerna di Carbone e *Ioseb* figlio di Lorenzo stanno mallevadori con 200 lire a favore di Lamprezo figlio di Preste, e di Preste figlio del fu Miche Lodina da Zara, ostaggi in Venezia. I mallevadori si obbligavano a pagare la

detta somma se, succedendo che il padre o la madre dei loro protetti facessero o macchinassero qualche cosa a danno di Venezia, di Zara, di M. Dandolo, conte di quest' ultima, o del suo vicario, essi non consegnassero al doge il figlio del colpevole. — *Canc.* (1).

684. 1228, Dicembre 3. — c. 96 t.° — La Signoria ordina ad Enrico Dandolo, sotto pena di quel bando (multa) che fu stabilito, di non permettere che dimorino più a lungo in una sua casa, posta a S. Giovanni di Rialto, quelle persone che vi abitarono nei due ultimi mesi; e che non riceva alcuno in casa per dimorarvi senza consentimento del doge e del suo consiglio.

685. 1228, Dicembre 5. — c. 78 t.° — Simeone Foscari di S. Fosca e Domenico Arimondo di s. Salvatore prestano malleveria per Marco Alberti che teneva il fondaco dei Tedeschi in nome d'un suo fratello e d'un suo parente, i quali per ciò dovevano allo Stato lire 1100 pagabili in tre rate; l'anno cominciava dal 1.° Dicembre. Il doge poteva chiedere il pagamento dell'intiera malleveria a quale dei garanti più gli piacesse. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

686. 1228, Dicembre 5. — c. 78 t.° — Malleveria eguale a quella riferita al n.° 683, per ciò che riguarda le persone e l'importo; le condizioni della presente erano che i mallevadori dovessero consegnare i due ostaggi ogni qualvolta piacesse al doge richiederli. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

687. 1228, Dicembre 5. — c. 97. — Il doge, i consigli minore, maggiore ed i XL, fanno publicare in Rialto esser proibito a tutti i Veneti di recarsi o mandare, fino al venturo S. Pietro, nei paesi posti al di là di Zara e di Fermo, e in Ancona, senza consenso della Signoria. — Ai 10 Dicembre fu comandato a R. Zen, podestà di Chioggia, di far proclamare anche colà i medesimi ordini (2).

688. 1228, Dicembre 6. — c. 97. — Si publica sulle scale di Rialto esser vietato a tutti i *ternieri* (mercanti di grascie) di accender fuoco in Rialto per riscaldare olio, sotto pena di lire 25.

689. 1228, Dicembre 7. — c. 97. — (R). Nel corso dell'anno furono accordate ad Almengarda, moglie di Crescenzio fornaio *(pancogoli)* di s. Apollinare, patenti ducali con cui s'invitavano tutte le autorità ad arrestare certo Lanfranchino da Brescia, che aveva involato alla donna 36 lire in monete ed altro, e a consegnarlo al la-

(1) Publ. Glubich, op. cit., vol. III, p. 401.
(2) Publ. Glubich., op. cit., vol. III, p. 401.

tore delle patenti stesse, Nasciverra, fratello dell' Almengarda. Costui ritrovò il ladro a Trento, e se ne impadronì, e conducevalo al palazzo del vescovo; ma sorvenuto un potente signore, Pellegino della Porta gli fu da questo tolto di mano. Il Nasciverra chiese tosto giustizia al vescovo stesso, ma non ostante l'appoggio prestatogli dal nobile Enrico di Beseno, non n'ebbe altro se non che giustizia sarebbe fatta quando il reo fosse presentato al tribunale vescovile. Ritornato il Nasciverra a Venezia a mani vuote, denunziò la cosa alla Signoria, la quale decretò competere al nominato Crescenzio il diritto di pignorazione di tutti i beni che fossero trovati in Venezia e territorio appartenenti a sudditi Trentini; che il prodotto dei sequestri fosse consegnato ai Visdomini, ai quali incombesse tutta la relativa procedura fino al completo risarcimento del danno. — Segue nota aver avuto luogo il risarcimento nella maniera decretata. — *Canc.*

690. 1228, Dicembre 8. — c. 78 t.° — Venerio *de la femina* di s. Barnaba presta malleveria a favore di Giovanni Bono da Bologna, abitante nella stessa parrocchia, al quale era stato concesso di far venire a Venezia 20 anfore di vino alle solite condizioni (vedi n.° 671). — *Canc.*

691. 1228, Dicembre 11. — c. 97 t.° — Si fa annotazione del seguente documento comunicato da Giovanni Querini, podestà veneto in Costantinopoli:

1228, Settembre. — Convenzione di tregua stipulata fra i baroni reggenti l'Impero di Costantinopoli e Teodoro Lascari Comneno, relativa principalmente alla sicurezza del commercio dei vicendevoli sudditi nei rispettivi stati (1).

692. s. d. (1228, Dicembre 11?) — c. 97 t.° — Altro documento, comunicato come il precedente:

Trattato stipulato dai baroni reggenti l'impero di Costantinopoli con Giovanni re (di Gerusalemme) pel matrimonio della figlia di questo col minorenne Baldovino II (2):

(1) L'importanza di questo documento e il non trovarlo riferito nella raccolta: *Urkunden zur älteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig* publicata dai sig. Tafel e Thomas nei *Fontes rerum austriacarum* dell'imp. Acc. delle Scienze di Vienna, vol. XII-XIV, nè accennato dal Muralt nel suo *Essai de chronographie byzantine*, 1057-1453, t. I, 1871, ci consigliarono d'offrirlo al lettore nella sua integrità (veggasi l'appendice in fine), accontentandoci di darne quì questo breve cenno.

(2) Questo documento è riferito nella bolla 9 Aprile 1229, Perugia, colla quale il papa approvò il trattato stesso, e che fu publicata da Thomas e Tafel, op.

Si farà il contratto di nozze fra Baldovino e la figlia del re, ed il matrimonio sarà consumato quando gli sposi saranno in età. Il re verrà incoronato imperatore e terrà l'impero fino alla morte, e potrà disporre, in favore dei suoi eredi personali, di tutti i paesi che acquisterà, o che già possiede, salvi i diritti dei cavalieri latini; il successore nell'impero rispetterà le disposizioni di Giovanni. Questi provvederà Baldovino di onorevole trattamento fino all'età di venti anni, al qual tempo il giovane sarà investito del regno di Nicea e dei possedimenti latini in Asia col ducato di Castronuovo, salvi i diritti acquistati dai signori latini fin dal tempo di Federico imperatore. Il ducato di Nicomedia resterà all'imperatore. Giovanni potrà impadronirsi per proprio conto dei dominî greci in Asia, e di quelli dei Comneni fino a Dimos, Adrianopoli e Filippopoli, e della Tracia, rispettando i regni di Tessalonica e di Bulgaria. Di tali acquisti si farà omaggio all'impero, e gli eredi di Giovanni dovranno subire gli obblighi di grandi vassalli dei Cesari. Le terre asiatiche, poste in parte nei dominî regî e in parte negli imperiali, riconosceranno la supremazia di quel sovrano, nel cui territorio sarà la porzione maggiore. I feudatarî immediati dell'impero saranno ligî a Giovanni finchè vivrà. Baldovino assunto il regno giurerà il trattato presente, e presterà i suoi servigî feudali all'impero, il che pure faranno i suoi baroni, anche per le terre da acquistarsi in avvenire. La fidanzata avrà in dote 20,000 perperi, e ne saranno tutori il patriarca e quattro baroni. Alla moglie di Giovanni sarà assegnata una dotazione nelle terre a lui personali, a scelta del marito; se costui morisse prima d'impossessarsi di dette terre, la principessa sarà provveduta coi primi acquisti a giudizio del patriarca e di quattro baroni; colla clausola che, acquistandosi successivamente i territorî assegnatile dallo sposo, essa ne andrà tosto in possesso, rinunziando agli altri. I feudatarî tutti giureranno di osservare quanto sopra e di riconoscere Giovanni per imperatore, e questo giurerà di mantenere i diritti, onori e consuetudini dell'impero, quelli di Venezia e delle chiese.

cit., parte II, pag. 265. Però le parole premesse al precedente atto, e la data del susseguente (31 Dicembre 1228), ci fanno credere che il trattato siasi trascritto nel nostro codice già nel Dicembre stesso. Da ciò potrebbesi arguire che il qui riferito non ne fosse che il progetto.

Il nostro documento fu publicato per intiero da Glubich, op. cit., vol. III, p. 401, non troppo esattamente, e quindi credemmo prezzo dell'opera il riportarlo nell'appendice.

693. 1228, Dicembre 15. — c. 78 t.° — Martino Zorzani di Castello promette, sotto pena di 100 lire, di consegnare al doge nel prossimo *Carnisprivio,* o prima se ne fosse richiesto, Guido Marano, pur di Castello, detenuto come sospetto d'un furto perpetrato a s. Marco. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

694. 1228, Dicembre 16. — c. 78 t.° — An. Doro di S. Salvatore presta malleveria, simile all'antecedente n.° 690, a favore di Giovanni de Boasso da Ravenna per otto botti di vino. — *Canc.*

695. 1228, Dicembre 23. — c. 79. — Rainerio Morosini di S. Bartolameo promette di pagare, ad ogni richiesta del Doge, fino a 200 lire per Marchisino di Pisanello da Loreo, il quale aveva sequestrato *(pignoraverat)* cose spettanti a uomini di Ravenna. — Testimonî due consiglieri. — *Canc.*

696. 1228, Dicembre 31. — c. 98. — La Signoria ordinò che si scrivesse in questo libro il seguente istromento:

1226, Maggio 9. Cividale, nel palazzo patriarcale. — Enrico, marchese d'Istria, per sè ed ed eredi, dichiara di aver ricevuto dai fratelli Domenico, Angelo, Filippo e Giovanni Grimani 420 marche aquileiesi, a titolo di prestito, rimborsabili in rate annuali di 50 marche sui redditi delle sue possessioni di Vipacco ed Arnsberg, le quali restano ipotecate, meno la torre, a favore dei creditori. I parziali pagamenti saranno fatti nel giorno dell'Epifania di ciascun anno in Cividale, Sacile, o Aquileia, Pordenone, Trieste o Capodistria. Il marchese poi dichiarò esser solo e libero possessore dei beni ipotecati, e giurò l'osservanza dei proprî obblighi stendendo la mano sull'altare di S. Paolino della cappella patriarcale. — Testimonî: Ottone preposito di S. Vodolrico, Enrico canonico di Cividale, Leonardo scrivano patriarcale e canonico d'Aquileia, Enrico scrivano del marchese, Corrado de Scombech, Gerardo di Lilienberg, Corrado Gal, Gotscalgo de Andeis, Ottone e Dietrico de Pux, Enrico de Cascher, Bertoldo de Niuemberg, Alberone de Andeis, Enrico de Rifenstein, Artolfo de Stein, Almerico de Doremberg, Dietrico de Rusch, Corrado Botiz, Volurado de Puressino, Enrico Blach ed altri.

Atti Wolrico notaio.

697. s. d. (1228?) — Su d'un brano di pergamena, incollato al lembo inferiore della c. 100, sta scritto: Il doge ed il suo consiglio ordinarono che nessuno possa fabbricare botticelli *(botexellas)* di rovere, in Venezia e sue pertinenze, di misura inferiore ad un'anfora, eccetto barili da olio e da acqua, anche questi solo dietro licenza della Signoria, ed eccettuati coloro che giusta permesso ottenuto

possono lavorare in tal genere fino al futuro S. Pietro, ed hanno in pronto il legname. Niuno poi osi asportare da Venezia barili minori di quattro bigonci, e doghe di rovere. I contravventori pagheranno un'ammenda di lire 30, s. 12 $^{1}/_{2}$ e perderanno i recipienti ed il legname.

698. 1229, Gennaio 1. — c. 79. — Abelino di s. Bartolomeo, Filippo Vidal di s. Silvestro, Pietro Barastro di s. Basegio e Pietro Goiro di s. Polo stanno mallevadori per lo stesso Abelino, il quale aveva assunto il nuovo fondaco del comune, ed un altro eretto in casa di Giovanni Michiel, verso l'annua corrisponsione di lire 1100 pagabili in tre rate quadrimestrali. — Testimonî due consiglieri.

699. 1229, Gennaio 7. — c. 90. — Radunatisi nella sala del maggior consiglio il doge coi consigli minore, maggiore e coi XL per trattare della causa vertente fra Pietro Zorzi e gli eredi del fu Enrico, furono fatte proposte diverse; l'una che gli eredi suddetti fossero posti in possesso dei beni in questione riservando alla parte loro avversaria i suoi diritti; l'altra che si dibattesse la lite fino al prossimo Agosto, lasciando le cose nello stato attuale, e che giunto l'Agosto si procedesse come nella prima; la terza che i beni fossero occupati dallo Stato lasciando ai contendenti facoltà di far valere le loro ragioni. Votate le proposte risultò approvata l'ultima.

700. 1229, Gennaio 7. — c. 98 t.° — Si ordina con proclama publicato nel Broglio, che nessun veneto fabbrichi entro i confini del dogado navi le quali non abbiano le seguenti proporzioni: lunghezza in colomba, piedi 56; *lanzar* nei delfini, piedi 34; larghezza in bocca, piedi 24; altezza, piedi 9 o più; larghezza del fondo, arbitraria.

701. 1229, Gennaio, prima dell'8. — c. 98 t.° — (R). Si nota che prete Iacopo di s. Bartolameo, procuratore della Republica presso la S. Sede, partì per Roma l'ultimo Febbraio 1227 collo stipendio di 20 lire al mese. A conto di questo furono pagati: lire 40 alla sua partenza, lire 60 dal camerlengo Giov. de Bocassi al pievano e ad altro prete di s. Bartolameo; altre lire 60 ai medesimi da Pietro Navallaro; 100 lire da Marino Badoer, camerlengo, nel mese d'Agosto; 200 lire ai 31 Dicembre da P. Dandolo. — Ritornato poi il suddetto procuratore ebbe, ai 22 Settembre 1230, lire 100; mentre 12 lire gli erano state pagate dal doge (Iac. Tiepolo) quando fu a Roma con S. Betani; e N. Tonisto, legato a Perugia, pagò lire 20 a certo Enrico, nel mese d'Ottobre.

702. 1229, Gennaio 18. — c. 98 t.° — (R). Pietro de Saco intimò a nome della Signoria a Tomaso Gradenigo che entro i prossimi otto giorni allontani dalla sua casa, posta a s. Giov. di Rialto, Aica Polani che vi dimorava, e non possa affittar quello stabile ad alcuno senza permesso del doge e del suo consiglio, sotto pena di l. 30, s. 12 $^1/_2$.

703. 1229, Gennaio 23. — c. 79. — Marino Soranzo di santa Margherita e Giovanni Rainoldino si obbligano di consegnare al doge, qualunque volta ne siano richiesti, Vittore Favoreti sospetto autore dell'uccisione di Gabriele Fabbro; non adempiendo ciò promettono di pagare 300 lire. La malleveria durava fino a Pasqua, nel qual giorno dovevano presentare il reo anche senz'altra diffida. — Testimonî Marco Cheolo e Giulio Filacanape di s. Margherita. — *Canc.*

704. 1229, Gennaio 23. — c. 79. — Simeone Semitecolo e Biagio Zanasino, di s. Margherita, prestano una malleveria eguale alla precedente a favore di Marino Brici della stessa parrocchia. — *Canc.*

705. 1229, Gennaio 23. — c. 79. — Giovanni de Lago, *friolario* di s. Margherita, e Giovanni *de Plebe* dei ss. Apostoli, prestano malleveria simile alla precedente a favore di Ottonello, cognato di Marino Brici. — *Canc.*

706. 1229, Gennaio 26. — c. 79. — Lanfranco fialaio di s. Tomà, promette di pagare il prezzo di 18 anfore di vino, che Guglielmo notaio di Galeria aveva in Loreo, se si fosse trovato che quel liquido appartenesse a uomini di Ferrara o fosse stato prodotto nel territorio ferrarese. Il detto Guglielmo poi giurò che questo non era, e che prima di vendere il vino lo farebbe assaggiare ad un messo ducale per verificarne la provenienza. — *Canc.*

— 1229, Gennaio, v. n. 193.

707. 1229, Febbraio 5. — c. 79 t.° — Malleveria simile alla precedente prestata da Giovanni Bastiano di s. Margherita a favore di Domenico *de Orabona* di s. Croce, detentore di 26 anfore di vino in 6 barili. — *Canc.*

708. (1229?), Febbraio 7. — c. 105 t.° — Iacopo . . . . promette alla Signoria di dar pegno o presentare fideiussore per lire 25 nel prossimo dì delle Ceneri; a ciò pure si obbligano *Menego* Venier di Anna e Pietro figlio di Domenico *(Menegi)* de Miro.

709. 1229, Febbraio 8. — c. 98 t.° — (R). Copia di patente ducale rilasciata a Iacopo Bobizo in data 10 Febbraio; con essa costui era autorizzato a contrarre prestiti per la somma di 5000 lire,

fino alla metà del futuro Maggio, per comperare grani; si prometteva ai creditori il rimborso entro otto giorni dal loro arrivo in Venezia, dichiarando esenti da qualunque imposta le investite ch'essi facessero in Venezia di quei danari. — Data nel palazzo ducale.

710. 1229, Febbraio 10. — c. 98 t.° — (R). Commissione data a Iacopo Bobizo: gli si ingiunge di recarsi ad Osimo e Recanati e procurar di acquistarvi per conto della Republica fino a moggia 1000 di grano e da 4 a 5 migliaia di tela da vele; pel grano gli si dà facoltà di pagarlo fino a soldi 14 lo staio veneto posto in riva al mare. Fatti i contratti, li confermi alla presenza di Nicolò Cocco, podestà di quelle terre; finalmente gli si raccomanda di tenere informata con frequenti lettere la Signoria dell'andamento della sua missione. — Data nel palazzo ducale.

711. 1229, Febbraio 12. — c. 79 t.° — Giorgio Schiavo di s. Angelo promette con giuramento al vicedoge Teofilo Zen di non prendere in modo alcuno vendetta delle offese fattegli dalla propria moglie Domenica col darsi ad altri, e che se anche in avvenire essa lo offenderà, non le toglierà la vita, nè la mutilerà, obbligandosi, se ciò facesse, a subire la pena ch'egli inferisse a lei. Dell'osservanza di tal promessa stanno mallevadori Radoano da Zara e Bertaldo da Treviso, ambi di s. Angelo, i quali si obbligano a pagare 300 lire se lo Schiavo mancherà ai proprî impegni. Fatto nella camera del Consiglio. — Testimonî Giovanni Michiel, Marino Donà, Benedetto Falier e Marco Quirini, consiglieri.

712. (1229?), Febbraio 21. — c. 105 t.° — Marino Rossò di s. Simeone profeta, Drobano servo *(puer)* di Giov. Vittori e Marco da Cannaregio di s. Geremia denunziano che nel venire da Ravenna furono derubati presso Magnavacca *(Maliavaca)* dai figli di Lavagnolo di Ariano, i quali tolsero loro 33 lire.

713. s. d. (1229, Febbraio?) — c. 105 t.° — Malleverie di soldi 100 ciascuna, prestate da: Nicolò Cocco per Guido Acotanto e per Bonfiglio da Molin, da Nicolò Falier pel figlio di Stefano Giustinian e pel figlio di Pietro Flamengo.

714. 1229, Marzo 13. — c. 79 t.° — Malleveria simile a quella riferita al n. 706 prestata da G. Scutario di s. Salvatore a favore di Vidolino da Faenza per 8 anfore di vino in tre barili. — *Canc.*

715. 1229, Marzo 23. — c. 99. — Il doge Iacopo Tiepolo (1)

(1) I pochissimi atti del nostro libro relativi al dogado del Tiepolo ci consigliarono ad ommettere di parlarne nella prefazione, e limitarci a dirne qui in breve. Fu proclamato doge ai 6 di Marzo 1229, e rinunziò al dogado ai 20 Mag-

fa memoria avergli Giacomo Baldello da Chioggia presentata istanza onde la Signoria volesse adoperarsi per ricuperare 10 lire di ravagnani, ch'erano state tolte al supplicante cinque anni addietro dagli abitanti di Ancona per esser egli entrato in quel porto, nel venire da Recanati, con un suo plato carico di vino per timore delle saettie. Il Baldello afferma essere rimaste inefficaci altre pratiche fatte all'uopo dal doge.

716. 1229, Marzo 31. — c. 79 t.° — Giovanni Premarin di s. Polo sta mallevadore che la vedova di Robaldo pilota consegnerà ad ogni intimazione del doge, prima del venturo s. Michele, la *plata* del defunto suo marito, sequestrata dallo Stato per l'affare dei Ferraresi *(sic)*, e se nol farà pagherà lire 30. — Nota posteriore: Il Premarin fu assolto dalla malleveria. — *Canc.*

717. 1229, Ottobre 19. — c. 99. — La Signoria ordina che si trascriva in questo libro il documento seguente:

1228, Marzo 30. Rialto. — Enrico marchese de Andes dichiara alla presenza del doge Pietro Ziani d'esser debitore a Domenico Grimani di s. Samuele di 370 marche d'argento di denari aquileiesi, obligandosi a restituirne 50 all'anno, nel giorno dell'Epifania. Il Grimani poi dovrà far regolare quitanza dei singoli pagamenti e trasmetterla al marchese per mezzo del doge. Fatto nel palazzo ducale, presenti Leonardo e Iacopo Campulo, Giovanni Barozzi, Giovanni Grimani ed altri.

gio 1249. Fin dalle prime ebbe a domare una ribellione suscitata in Candia dalle famiglie Scordilli e Melissini nel 1230 e acquietata solo nel 1235; soccorse l'impero latino di Costantinopoli contro i Greci ed i Bulgari; accolse in Venezia l'imperatore Federico II, a cui poscia dichiarò la guerra in seguito alla morte di Pietro Tiepolo suo figlio, podestà di Milano, fatto uccidere da Ezzelino da Romano duce dell'armi imperiali contro la Lega lombarda, colla quale e col papa strinse alleanza, come pure altra alleanza strinse con Genova per combattere i pirati. Accolse sotto la protezione della Republica Ravenna, ed aiutò il marchese d'Este a ricuperare Ferrara. Ricuperò Pola e Zara ribellate. Frutto di queste guerre e scompigli furono, al solito, per Venezia diversi trattati vantaggiosi, stretti cogli amici che bramavano il di lei soccorso e coi nemici vinti o debilitati; altre convenzioni con Trieste, Recanati, Rodi, coi soldani d'Aleppo e d'Egitto, coll'Armenia e colla Barbaria furono sotto il Tiepolo stipulate a favore della Republica. Ciò che rese il Tiepolo illustre e benemerito della patria fu l'aver riunito in un corpo di leggi, lo *Statuto*, le norme che reggevano la materia civile, criminale e nautica, l'aver così dato una solida base al diritto civile, criminale e marittimo. Sotto di lui fu creato il tribunale di *Petizion*, e la magistratura dei *Cinque anziani alla pace*, specie di giudici conciliatori, e fu reso corpo stabile il Senato o Pregadi (1230).

Atti Michele Bonifacio pievano di s. Maria Zobenigo e notaio.

— 1229, Ottobre 26; vedi 1229, Novembre 12.

— 1229, Ottobre; vedi n. 193.

718. 1228, Novembre 12. — c. 99 t.° — Vien trascritto per ordine della Signoria il seguente istromento:

1229, Ottobre 26. Venezia. — Bertoldo patriarca di Aquileia si dichiara debitore di 370 marche aquileiesi a Domenico Grimani, faciente per sè, per Filippo, Giovanni e pei figli di Angelo Grimani defunto, e promette di pagarle in rate annuali di 50 marche, e l'ultima di 20, da riscuotersi in Aquileia nel dì di s. Giorgio. Tale debito proveniva al patriarca, quale erede del suo defunto fratello Enrico marchese d'Istria nei possessi di Wippacco ed Arnsberg, obbligati ai Grimani con istrumento 9 Maggio 1226 (v. n. 685); il patriarca si sottopone a pagare il doppio se non soddisfacesse a' proprî impegni alle epoche convenute, e si costituisce garante delle fatte promesse con tutti i suoi beni dovunque posti, autorizzando i creditori ad agire anche senza intervento d'autorità civili, ed escludendo qualunque cavillo di legge potesse addurre in futuro per esimersi dal pagamento. — Testimonî: Corrado vescovo di Trieste, Corrado decano d'Aquileia, Ottone preposito di s. Odolrico, Leonardo arcidiacono di Trieste, Giordano priore di s. Benedetto di Padova, Enrico arcidiacono di Padova, Iacopo pievano di s. Cassiano di Venezia, Giovanni Dandolo podestà di Padova, Stefano Betani, Stefano Badoer, Giovanni Querini, Domenico Orio, veneziani, Giovanni Gostarolo visdomino veneto in Aquileia, Vecile de Prata, Alderigo di Polcenigo, Doringo di Mels, Enrico di Gemona, Rodolfo Darie (di Ariis) ed altri.

Fatto presso s. M. dei Crociferi di Venezia. Atti Gabriele Scrivano notaio.

719. 1231, Ottobre 28. — c. 33. — (R). Il doge Iacopo Tiepolo dichiara essersi a lui presentato Adriano Alessio di s. Gervasio ed avergli narrato che venendo da Sinigaglia con un plato, da esso noleggiato, carico di grano, costretto dal mal tempo riparò nel porto di Cervia, presso la chiesa; e mentre ivi scaricava il grano per alleggerire il naviglio, venne una turba di uomini che, a nome del comune, gli tolsero 16 staia riminesi ed uno staio (veneto?) di frumento, obbligandolo a dar un pegno di 15 soldi di ravagnani, e ciò perchè pretendevano che quel grano fosse stato comperato in Cervia, il che non era vero, che anzi l'Alessio ed un suo compagno vi furono costretti a prestar su ciò giuramento.

— 1232, Maggio; v. n. 422.

720. 1237, Novembre 23. — c. 100 t.° — La Signoria fa trascrivere in questo libro il documento che segue:

1237, Aprile 25. — Rizzardo conte di Verona e podestà di Mantova, convocato il consiglio generale, promette, a nome del comune da lui retto, a Giovanni procuratore di Leonardo Grimani, di pagare a quest'ultimo in Mantova, prima del venturo s. Martino, 80 lire imperiali, prezzo di stima di dieci vasi d'olio fatti sequestrare dall'ex podestà di Mantova Alberto de Celsano a danno di Leonardo suddetto, come appariva da carta rogata dal notaio Boninsegna de Sacca. Il Grimani restituisce al podestà quest'ultimo istrumento, e promette recedere, incassata la somma, da qualsiasi ulteriore pretesa per l'olio mentovato, dandone idonea malleveria. Se poi il pagamento non venisse fatto al termine stabilito, il comune di Mantova sarà responsabile delle spese che fossero per risultarne al Grimani; e per l'esecuzione del tutto si obbligano i beni del comune. — Fatto nel palazzo publico di Mantova, presenti Montanaro di Monteaureo, Guelfo Stricto, giudici, Bartolameo Nuvoloni, Martino de' Bonacausi, Ceruto da Riva ed altri.

Atti Giovanni Bono del fu Ugone, notaio e *dictator* di Mantova (1).

721. 1253, Aprile. — c. 102 t.° — Il doge Rainieri Zen (2) ordina la trascrizione del documento che segue:

1253, Aprile 14. — Marco e Iacopo Ferioli, veneziani, dichia-

(1) Questo, ed i documenti che seguono, di molto posteriori al periodo in cui fu scritto il nostro libro, vergati in carattere gotico, affatto differente da quello degli altri atti, mostrano che furono iscritti nel codice casualmente, e che si approfittò di alcune carte in bianco di esso per preservarli da ogni smarrimento copiandoveli. Essi perciò non formano propriamente parte del *Liber plegiorum*.

(2) Rainieri Zen, eletto ai 25 Gennaio 1253, tenne il dogado fino ai 7 Luglio 1268; sotto di lui Venezia strinse alleanza con re Manfredi di Napoli; collegata con Bologna, Mantova e Ferrara combattè nella terraferma contro il tiranno Ezzelino, che perdette Padova e la vita. In Oriente, rinfocolate le antiche gelosie, non mai spente, fra Veneziani e Genovesi, arse la guerra e le battaglie di Tiro e di Acri vinte dai primi non valsero certo ad attutire i rancori, chè mentre Venezia cercava di sostenere il cadente impero latino, Genova alleata de' Greci otteneva da questi larghi privilegi, sicchè nuova guerra scoppiò nelle acque di Morea, di Tiro, di Sicilia, sempre favorevole a Venezia; alla quale il greco imperatore spedì legati per segnare colla Republica la Pace. Nè sotto lo Zen mancarono le solite negoziazioni diplomatiche di recar profitto a Venezia; convenzioni commerciali erano conchiuse con Aquileia e con Pisa, con Vicenza, Treviso, Fermo, Milano; e Aleppo; e Parenzo veniva sotto il dominio di s. Marco.

rano di rinunziare ad un credito di 140 marche aquileiesi, che, sciolta la società da essi formata con Gerardino, Guglielmino, Guerretta e Zilio figli del fu Iacopino di Cividale, era stato loro assegnato qual parte ad essi spettante di 326 marche dovute da Mainardo conte di Gorizia alla società stessa; dichiarano pure di rinunziare ad altre 40 marche dovute loro dal conte per panni e merci fornitegli. Quest' ultimo poi si confessa debitore verso i Ferioli di 180 marche, e promette di pagarle in tre rate, cioè 60 al 1.° Novembre venturo, 60 ai 24 Giugno 1254 e 60 ai 25 Dicembre 1254, sotto pena del doppio meno 5 soldi, dei danni e spese, ed obbligando tutti i suoi beni, dichiarando non potersi provare l'avvenuto pagamento che colla restituzione della carta presente. Inoltre Ugo di Raiffenberg e Wicardo di Grisignana promettono con giuramento che se il conte non pagherà ai tempi stabiliti si recheranno a Capodistria e vi staranno finchè vengano soddisfatti i creditori. — Fatto in Venezia nella casa di s. Maria dei Crociferi; testimoni Marco Zen, Marino Soranzo, Marco Zorzani, Pietro di Rainieri, veneziani, Anzo di Ragogna ed Eppo Rosso di Capodistria. — Atti Antonio de Malerbe notaio del defunto imperatore Federico.

722. 1253, Maggio. — c. 100 t.° — Il doge Rainieri Zen fa trascrivere la lettera seguente:

1253, Aprile 11. — Corrado, eletto re dei Romani e di Sicilia, accompagna al doge Lorenzo di s. Giovanni Rotondo, procuratore di Paola vedova, Pietro e Iacopina, figli ed eredi di Murico da Siponto, i quali mandano il detto procuratore a Venezia per esigere 392 once d' oro che Iacopo da Firenze aveva deposto per conto del Murico presso Marco Corner. Il re prega il doge a far sì che il deposito venga senza contrasti restituito. — Data presso Coronata.

723. 1253, Maggio. — c. 101. — Si trascrivono i documenti che seguono per tenerne memoria:

1253, Aprile 13. — Egidio, giudice di Siponto, dichiara che presentatisi a lui Pietro e Iacopa, figli del fu Murico e di Paola di quella città, chiedendo che fosse costituito a lor curatore il giudice Iaquinto, nominatamente per esigere da Marco Corner, procuratore di s. Marco di Venezia, 392 once d' oro a peso del Regno, che erano state depositate presso quest' ultimo per conto del Murico da Iacopo da Firenze; con facoltà di nominare un procuratore autorizzato a fare quanto occorrerà per conseguire la restituzione del deposito; la qual petizione fu accolta, ed il giudice Iaquinto giurò di adempiere fedelmente agli incarichi che gli furono dati, stando per lui malle-

vadori Leonardo de Cita e Sir. Saffo cambiavalute *(campsor)* di Siponto. — Testimonî Landolfo notaio, Goffredo del fu Leone de Vito, Simeone cambiavalute, Roberto cambiavalute, Giovanni Gisenolfio.

Fatto in Siponto, atti Benedetto notaio.

724. 1253, Aprile 13. — c. 101 t.º — Egidio giudice e Benedetto notaio di Siponto dichiarano che presentatisi a loro Pietro e Iacopa del fu Murico, coll'asssenso del proprio curatore, conferirono a Lorenzo da s. Giovanni Rotondo la facoltà di esigere le 392 once d'oro nominate nel documento precedente, e di far tutte le pratiche necessarie per ottenerne il pagamento. Questa procura fu approvata anche da Paola madre dei mandanti. — Testimonî come nel precedente. — Fatto in Siponto.

725. 1253, Maggio 12. — c. 102. — Lorenzo di s. Giovanni Rotondo, procuratore di Pietro e Iacopa figli Murico da Siponto, ed a nome del loro curatore e di Paola madre degli stessi, confessa d'aver ricevuto dal procuratore di s. Marco, Marco Corner di s. Apollinare, 392 once d'oro a peso del Regno, ne rilascia piena quitanza, dichiara che a' suoi mandanti non resta più nulla a ripetere, e promette che questi staranno responsabili coi proprî beni di ogni eventuale futura querela che fosse in seguito mossa al Corner.

Fatto in Rialto, nel palazzo ducale, alla presenza del doge e dei testimonî: Giovanni Zulian visdomino, Marco Zen e Pietro Zancarolo. — Atti Gabriele Paulin, notaio e cancelliere ducale.

Diamo qui, come fu detto nella prefazione, le denunzie di danni recati a' Veneziani dai sudditi dei marchesi d'Este. La difficoltà di precisarne le epoche ci consigliò a presentarle nell'ordine che hanno nel libro, tanto più che le date che portano sono per lo più quelle del dì in cui successero i fatti.

Il quaderno comincia: *Iste sunt ammissiones seu perditiones rerum hominum Veneciarum, quas homines marchionum vel illi de Ariano abstulerunt eis vel derobaverunt primo* (1).

1223, Novembre 23. — c. 56. — Angelo di Leonardo Moise dei ss. Apostoli, fu derubato, *infra pelagum*, a tre miglia sopra Volano, da varî uomini di Ariano, di diversi oggetti, che si descrivono,

(1) Tutte queste denunzie furono publicate dal prof. MINOTTO nei *Documenta ad Ferrarium Rhodigium etc. spectantia*, Venetiis. 1873.

del valore complessivo di lire 60 ven. — Segue nota che R. Zen e M. da Canal ricuperarono dal podestà di Ariano lire 45, le quali furono date a Leonardo Moise, che si dichiarò contento a nome del figlio.

1223, Ottobre. — Prete Angelo di s. Giuliano fu spogliato al di qua di Comacchio, da varî uomini del marchese, di lire 8 in danari e d'altri oggetti che nomina.

1223, Settembre. — A Manardino merciaio di s. Antolino, venendo da Adria, furon tolte da uomini del marchese, lire 16 di ferrarini e merci diverse, di cui dà l'elenco, pel valore di almeno 55 lire.

1223, Novembre 10. — c. 56 t.º — Giovanni *de Feltro* e Bernardo tedesco, ambi di s. Pantaleone, nel venire da Ferrara, in *Calle,* furono derubati di tre lire imperiali da uomini del marchese.

1223, Agosto. — Giovanni Gonduino di s. Apollinare fu derubato nel porto di Volano da uomini del marchese che gli tolsero varie merci ed oggetti, descritti nel testo, del valore d'oltre 35 lire.

1223, Luglio. — A Leonardo e Marco Falier, fratelli, gli uomini del marchese tolsero, nel tenere di Formignana, cinque giumenti del valore di 60 lire, ed 80 fra buoi e giovenche.

1223, Novembre. — Bortolameo Lombardo, spogliato presso Volano da uomini dei marchesi, perdette varî oggetti per 55 soldi.

1223, Novembre. — Giovanni Michiel di s. Trovaso *(Tervasio)* assalito in mare presso Volano da uomini del marchese perdette varie armi, vesti ecc. del valore di lire 12. — Gli stessi malfattori tolsero ai marinaî del Michiel altre cose per 60 soldi.

1223, Luglio. — Altri uomini del marchese tolsero a Giorgio Malunto, presso Volano, soldi 20 di ravagnani, una borsa ed un *tiraforte* del prezzo di soldi 8.

1223, Luglio. — c. 57. — Donato Trevisan di s. Giov. Novo e Giovanni Barate suo socio, spogliati presso Magnavacca *(Maliavaca)* da uomini del marchese (fra i quali è nominato Guidolino de' Turchi, fratello del podestà), perdettero armi, vesti e danari del valore di lire 6 $^{1}/_{2}$.

1223, Ottobre. — Pietro Salimbono di s. Raffaele fu derubato in Capo di Calle di lire 6.

1223, Settembre. — Ansaldo Longo di s. Maria Zobenigo fu derubato in Codigoro dalla banda di Malreverso di quattro *binde* e d'una *gonnella* del valore di lire 6.

1223, Novembre. — Enrico sarto di s. Procolo, assalito dalla banda di Clarello oltre Magnavacca in una *taliata,* perdette lire 4 in danaro, una spada ed una gonnella di stanforte valenti soldi 40.

1223, Novembre 10. — Gualtieri di s. Polo, derubato presso Ferrara dalla banda di Malreverso, patì un danno di lire 3.

1222, Novembre 1. — Adalperone di s. Felice, Giovanni *marangonus*, Iacopo dei ss. Apostoli e Carlo di s. Lucia, assaliti in Po *(paudo)* fra Massa e Corna Cervina dalla banda di Rulla de Calabrano, perdettero fra vesti, danari ed altri oggetti lire 24 $^1/_2$.

s. d. — Gualandino figlio di Boschetto speziale fu derubato da uomini del marchese nelle acque di *Galera* di 24 pezze di vermiglio di Lucca, una *zoia* d'argento, vesti, denari, involti *(envoglas)* di tela ed altro. — Riebbe 20 pezze di vermiglio, cinque delle quali tagliate e toltene 5 braccia di stoffa da ognuna.

(1224?) Gennaio 19. — A Nicolò Variento di s. Gregorio fu tolto dagli uomini del marchese presso Volano fra merci e vesti per soldi 30.

1224, Maggio 30. — c. 57 t.° — Marchesino da Loreo di san Silvestro denunzia che 15 mesi addietro alcuni d'Ariano ed altri uomini del marchese saccheggiarono una sua casa in Fiscaglia asportandone oggetti pel valore di 13 lire; asportarono da un suo tenere in *Ustolato* (luogo dell'abate di Pomposa) 6 animali bovini, due altri da un podere ch'ei teneva in *Quinta*, due da' suoi fondi in Valle di Chiusura ed uno da Fiscaglia, tutti insieme del prezzo di 60 lire.

1222, Novembre. — c. 58. — Ugo genero di Paolo di san Paterniano, perdette fra Goro e Volano soldi 50 in danaro, un mantello da lire 4, tela per s. 20, una *dolatora* da s. 10, una *sarabola* ed una camicia *(camisia)* da s. 18, un paio di zoccoli *(zocolis)* da s. 6, ed altro per s. 50. — Non giurò.

1222, Dicembre. — Zerbino di s. Cassiano perdette fra Guardia ed Ariano fra pane, cacio e danari per s. 16 imperiali, un barile di vino del prezzo di s. 25 imp., più altri oggetti, il tutto del valore di lire 40. — Domenico Querini gli diede lire 10.

(s. d.) — Domenico Adriano perdette lire 44 di ravagnani; Marino Vastavino lire 30 di rav. — Non giurarono.

(s. d.) — Steno Bon perdette, nel luogo chiamato Costa, vari oggetti (fra cui *guturollos* pieni d'acqua rosa e nanfa) del prezzo di l. 9. — Non giurò.

(s. d.) — Adalperone di s. Felice perdette presso Massa Fiscaglia, fra vesti, biancherie, armi, danari ecc., l. 9. — Non giurò.

(s. d.) — Iacopo dei ss. Apostoli perdette armi e vesti per lire 9. — Non giurò.

(s. d.) — Giovanni Marango perdette come sopra per lire 6. — Non giurò.

(s. d.) — Variento di s. Sofia perdette in varî oggetti lire 3. — Non giurò.

1222, Ottobre 12. — Carlo di s. Lucia perdette varî oggetti. — Non giurò.

(s. d.) — Alberto Lombardo perdette fra Goro e Volano lire 100 di ravagnani, soldi 20 di grossi, 8 pezze di panno grigio di Verona del costo di l. 51 1/2, ed altri oggetti. — Non giurò. — Giurò posteriormente, e deve avere l. 270. — Ricevette l. 120.

(s. d.) — Martino Tinto perdette s. 9 di ravagnani. — Giurò.

1222, Novembre 23. — A Rinaldo Bellono furono tolte, fra *Rovischillo* e Codigoro merci pel valore di s. 20 ven., s. 4 di perperi e s. 4 di grossi; più in danaro s. 16 di perpero.

(s. d.) — Biagio Gastaldo di s. Lio.

(s. d.) — Enrico Callegario di s. Bartolameo perdette l. 20. — Giurò.

(s. d.) — Adriano.

(s. d) — Achille di s Raffaele e Stefano Baialardo, l. 38. — Ne ricevettero 13 dai Visdomini. — Giurò (sic).

(s. d) — Giovanni di s. Canciano, l. 80. — Giurò. — Ebbe da Domenico Querini lire 21.

(s. d.) — Giovanni Diacono di s. Maria Formosa, lire 40. — Giurò. — Diede *sterlin* . . . del valore di l. 32. — Dom. Querini gli pagò l. 2.

(s. d.) — Benedetto Albani da Murano, lire 18. — Giurò.

(s. d.) — Giovanni da Romania perdette nel *plato* di Alberto Lombardo 65 den. grossi. — Giurò. — Ebbe da Dom Querini 16 den. gr. e 6 piccoli.

(s. d.) — Rodolfo e Rolando Lombardo di s. Bartolomeo, assaliti in mare presso Goro, perdettero zucchero, zenzero *(zurziber), zervolam, verzi,* sandalo, crini di cavallo, zinzebrata, datteri, zolfo, galenga ecc. — Ne riebbero per 29 lire, e giurarono. — Dom. Querini diede loro l. 7, s. 5

(s. d.) — Domenico Querini diede a Leonardo Gisi 10 den. gr. per un marinaio del *plato* di Alberto Patareno.

(s. d.) — Aganulfo *de Camantuano* e Gerardo suo socio, furono spogliati nel distretto di Gambarara, perdendo fra armi, panni e carni per l. 25, più l. 40 in denaro.

1224, Gennaio 17. — Angelo Grimani di s. Agnese fu deru-

bato nel porto di Magnavacca di 4 *mezenos* di carne secca del prezzo di lire 10.

(s. d.) — Boneto di s. Trovaso perdette nella stessa occasione un barile di vino del valore di s 20, ed un coltello.

(1224?) Gennaio 17. — c. 59. — A Pietro da Cremona, assalito da una barca armata non lungi da Codigoro, fu tolto una cassetta piena di bende del prezzo di l. 130; altre 14 bende di seta del valore di l. 10, altre 6 da s. 42, 7 *tiraforti* e 12 borse di Soria valenti l. 4, due *zoie* di perle *(perullis)* e 12 *cemussis* per l. 5 1/2, 12 cinti *(centae)* di Parigi, 12 anelli e 2 *bochetae* d'oro per l. 5 1/2, più droghe per l. 5, 20 tovaglie *(toaliae)* per l. 21, berretti e cinture di lana per s. 40.

(1224?) Gennaio. — Marco Roaldo di Mazorbo *(Mazurbio)* fu derubato presso Magnavacca di 125 lire fra robe e denari. — Segue nota che ai 4 Luglio 1229 Iacopo Tiepolo fece dare al Roaldo lire 11 meno den. 31, cambiate per lire 12 meno s. 7 sequestrate da Avanzo in mano di Domenico Baldo di s. Nicolò.

(1224?) Maggio. — Alcuni ferraresi d'Ariano rapirono a Noto e Giodano da Loreo in Fiscaglia 5 moggia e staia 6 ferraresi di frumento; altre staia 5 1/2 con due sacchi in un molino presso Fiscaglia al primo, al quale pure furono rubate presso Corna Cervina 33 pecore e 15 agnelli; tutto insieme del valore di l. 19 1/2 imperiali.

(s. d.) — Tobia Graziano denuncia a Pietro Ziani doge che al tempo in cui erano podestà d'Ariano Alberto *de la Fontana* e Iac. *de la Vecla,* questi gli fecero togliere dal massaro del castello s. 30 imp. per 3 migliaia di canape; che la Banda di Rullo gli rapì fra Massa Fiscaglia e Goro un mantello di zendado, bende e danaro per s. 30 imp.

1224, Marzo 3. — c. 59. t.° — Giovanni Balbo di s. Nicolò de' Meliorati nell'andare a Mantova fu assalito da uomini di Pontecchio presso la Rotta di Figarolo, che gli tolsero fra danaro e oggetti per 40 lire.

(s. d.) — A Bernardo di s. Pantaleone gli uomini del marchese rapirono nel tenere di Calle l. 3 imp.

(s. d.) — Berti Carraria e figli, spogliati dalle bande di Rullo e Grassello presso Magnavacca, ebbero una perdita di l. 100.

(s. d.) — A Giovanni Trevisan di s. Stin la banda di Fagosino tolse, presso Galera, 25 lire.

(s. d.) — A Michele di Lorenzo e Bernardino suo compagno Pievanino oste di Ariano e compagni rapirono lire 8.

(s. d.) — Domenico di Bonsignore denunzia che uomini d'Aria-

no, nella fossa omonima, gli rubarono lire 60, uccidendo Domenico Istriano suo socio.

(s. d.) — P. Caroso di s. Vio perdette nel porto di Loreo per 60 lire di cose spettanti a Leonardo Semitecolo.

(s. d.) — G. Lombardo perdette presso la Casa del Fagiano s. 15 di den. gr., sterlini e manulati.

(s. d.) — Francesco e Gerardino de Picello ed Albertino Molinario perdettero una barca con vela e s. 8 di grossi, complessivamente lire 42.

(s. d.) — Giov. Da Vicenza di s. Stae perdette 19 anfore di vino ed altri oggetti.

(s. d.) — A Meliorato di s. Barnaba fu rubato presso Goro un coltello da 20 soldi e 5 den. di gr.

(s. d.) — Nuvelono di s. Gregorio perdette presso Goro s. 24 di rav., l. 3 $^{1}/_{2}$ di den. gr., vettovaglie e vestiti per s. 3.

(s. d.) — A G. Barata di s. Maria Formosa, fu nel venir da Ravenna, rubato pel valore di l. 6.

(s. d.) — Marco merciaio *(merzarius)* di s. Marco, assalito presso Volano dalla banda di Martino Cagalia, ebbe una perdita di l. 117.

(s. d.) — Ambrogio di s. Maria Formosa perdette presso Primaro s. 6 di gr., s. 40 di picc., s. 30 di rav., 12 bende del prezzo di l. 6, un mantello ed una guarnacca da l. 3, 400 ova del costo di s. 20, due bilancie da s. 20, più s. 12 in denaro.

(s. d.) — Dondidio di s. Raffaele e suo cognato P. Goiro ebbero gettata a terra una casa in Medelana, riportando un danno di lire 20 imp.

(s. d.) — A T. Servo di s. Maria della Carità furono rapite in Goro fra danaro ed oggetti l. 18.

(s. d.) — Leone de Garisia chiese la restituzione di s. 62 ferrarini fattigli pagare in Adria per *maletultu,* imposta non consueta.

(1225?) Ottobre 7. — A Michele di s. Ermagora Giliolo figlio di Opizino da Ferrara, in abitante Massa, e compagni rapirono nel porto di Loreo due balle di grigio del prezzo di l. 125.

(1225?) Novembre. — D. de' Buffi dice che quando l'esercito era a Bondeno gli *ascarani* del marchese gli tolsero presso Guardia un migliaio e mezzo di cacio del valore di l. 39 $^{1}/_{2}$.

(s. d.) — Bonaventura di Iacopo Allegranzo nell'andare a Bologna perdette in Primaro l. 93, s. 7 in contanti.

(s. d.) — A Martino Alberto di s. Marziale nel venir d'Ancona fu tolta in Ariano una barca ed altro pel complessivo valore di l. 10.

(s. d.) — Montenario Barbabella di s. Gervasio perdette presso Primaro l. 6.

1225, venerdì santo. — A P. Teudi di s. Croce Tomaso e Turco *de la Fontana* tolsero in Ariano l. 4 imp. per canape da lui preso in Ferrara.

(1225?) Settembre. — Domenico Bon de' ss. Apostoli, tornando dalla fiera di Bologna, perdette a Massa *Bragantini* l. 50.

(s. d.) — Iac. Seio podestà di Loreo dice che il visconte del marchese fece togliere agli uomini di Cavarzere un plato, una scola e denari. Aggiunge che i Turchi d'Ariano gli rapirono in Loreo, di notte tempo, una plata carica di vino; e che altri tolsero dai suoi molini molto grano.

(s. d.) — D. de Marco di s. Gervasio perdette in Calle fra vesti ed armi per lire 12.

(s. d.) — Morordo d'Aquileia di s. Bartolomeo ebbe in Volano un danno di s. 15 di den. gr.

(1225?) Dicembre 3. — P. di s. Vio perdette nel porto di Loreo fra vesti, armi, merci ecc. l. 20.

(s. d.) — A G. Gonduino furon tolti in Volano merci, vesti e vettovaglie per l. 35.

(s. d.) — Atone de Troia ebbe in Loreo un danno di l. 151, per le quali gli furono restituite l. 18 imperiali, pari a l. 72 ven., ed un elmo da s. 30, date quelle e questo a Giovanni Gastaldo, messo ducale; resta in credito di l. 78, delle quali il visconte del marchese ebbe l. 21 da Boccasalata, uno dei ladri.

(s. d.) — Manardino di s. Antonino perdette in Loreo per l. 80 di merci.

(s. d.) — Ad Enrico merciaio di s. Basso fu tolto sulla piazza *(ad forum)* di Badia, distretto di Rovigo, per 150 lire fra avellane *(nocellas)*, corna di montone *(multoni)* ed altro.

(s. d.) — Angelo Bertramo di s. Marziale ebbe un danno d'oltre 14 lire.

(s. d.) — L. Boso denunzia che un suo agente fu derubato in *Crimignana,* villa per metà appartenente al marchese e per metà ai Padovani, ove perdette l. 8 $^1/_2$ e s. 8 di den. gr., l. 7, s. 6 d'imp., l. 4 di bolognini e s. 5 di crociati, insieme l. 286. Dice che avendone sporta querela al Comune di Padova ne riebbe la metà, e chiede gli sia restituito il resto dagli uomini del marchese.

(s. d.) — Iac. Bobizo di s. Maria Maddalena, nel venire di Ancona, fu assalito in mare fra Goro e Volano e perdette ogget-

ti di vestiario *(brace, stivali)*, merci, lenzuola, un *orelerium* (origliere) ecc.

(s. d.) — Gli *ascarani* del marchese tolsero in Gambarara a Curando di s. M. Formosa per l. 103.

(s. d.) — A Matteo Orso furon rapite due balle di tela comprata in Ancona, l. 24 di rav., s. 16 e den. 4 di gr., l. 4 ven., 2 cinture da l. 3, un mantello da l. 3, lino per s. 10 di rav., un fascio *(faxium)* di fichi da s. 12, più coperte da letto; insieme l. 75, s. 12.

(s. d.) — Manno da Chioggia perdette nel porto di Goro vari oggetti per l. 6.

(s. d.) — Alberto pilota *(nauclerius)*, abitante in casa di M. Tiepolo, perdette nel tenere d'Ariano l. 14.

(s. d.) — G. Graziani di s. Canciano ebbe in mare, verso il porto di Goro, un danno di l. 80.

(s. d.) — A Radivo di Cannaregio e compagni, furono tolte, presso Goro, 18 anfore di vino del prezzo di l. 144.

1223 Settembre — A Michele Robato di s. Ermagora, furono rapite da Ferraresi due balle di *grisello* del valore di l. 150.

1224, Novembre. — Benvenuto Bertoldo di s. Geremia fu assalito nella fossa d'Ariano, e perdette l. 33, s. 12 di ferrarini; in Formignana perdette l. 4 di ferr. e 24 den. gr., ed ivi fu legato ad un salice colle mani a tergo e postogli in bocca *stropa quadam.*

(s. d.) — c. 60 t.° — Rolando Cervo, M. Grasello ed Anastasio Muraro di s. Ermagora furono derubati in Corna Cervina di 42 (staia?) di frumento e di 152 pani, che portavano il sigillo di Ferrara fatto da Ciglano, ciò accadde 10 anni addietro; tre anni addietro poi al detto Rolando la banda di Maldiverso tolse, fra Valle di Chiusura e Rovischignolo, l. 14 d'imp. — Gli uomini di Salinguerra tolsero allo stesso una *macia* di ferro, un *capironum* e 4 *taravacios.* — Gli uomini del marchese l. 25. — Quelli di Salinguerra, presso Ferrara, libbre 150 di carne, s. 7 imp. e due sacchi; in Medelana l. 6 in fichi e moscatello.

(s. d.) — Berti Carraria di Chioggia perdette in mare presso Magnavacca per l. 128 fra vesti e merci, più una balestra e 4 spade.

1223, Settembre. — Giov. Filacanapo di s. Croce ebbe nel castello d'Ariano un danno di s. 40 imp. per *sevo longo* rubatogli, e l. 4 imp. in danari; più in Codigoro perdette s. 20 imp.

(s. d.) — Due anni addietro Ferarino di Cogomaro fu derubato in Ariano di s. 17 imp.

(1224?) — A Giov. Leucari il massaro d'Ariano tolse l. 11 di ferrarini per un plato carico di canape; e Villano massaro gli tolse altre l. 52 ferr.; T. de Fontana e Turcolino gli presero in Codigoro l. 22 ferr., ed altre l. 5 ferr. il figlio di Spavaldino.

1223, Dicembre. — G. figlio di Bertolino da Cavarzere ebbe presso Magnavacca un danno di l. 50.

(s. d.) — A Marcio de Mantello e ad Enrico di Abriano da Cavarzere il comune di Ferrara tolse, al tempo d'Azzone il vecchio, per l. 50 imp. in Goro.

(1223 o 24?) — Il comune di Cavarzere denunzia che al tempo della fiera di Badia alcuni ferraresi derubarono, nel distretto di esso comune, certi mercanti fiorentini, i quali furono risarciti dal comune stesso con l. 400.

(s. d.) — Cancellario Roso da Venezia chiede gli sia pagata la annualità *(feudum)* di 5 moggia di frumento, 5 anfore di vino e lire 51, promessa con documento al di lui padre dal comune di Ferrara per un'invenzione *(ingenium)* colla quale i Ferraresi presero Argenta; l'annualità non era mai stata corrisposta.

1223, Novembre 10. — G. de Feltro e Bernardo Tedesco perdettero in Calle l. 3 imp.

1225, Aprile. — A Todeschino e Calzavacca da Loreo e a Deodato furono rapiti un remo, 45 reti, un coltello e mezzo staio di sale in *Valle de ferrarese.*

(s. d.) — Quelli che stavano a Pontecchio al tempo della guerra rubarono in due volte dal molino di Loreo 3 staia di frumento di Tedeo da Loreo.

(s. d.) — Bonfiglio di s. Felice denunzia che 10 anni addietro gli fu rubato da uomini del marchese, presso l' ospitale di Massa, per 10 lire in vino, e l. 20 in panni, tele e masserizie *(massaria)*, più s. 20 imp. in danaro; e che fu inoltre costretto a promettere ad essi s. 20, da lui poscia pagati; che nel 1223-24 gli fu tolto presso Guardia, fra masserizie, vesti, vino ed un barile di pesci pel valore di 34 lire; che nella fiera di s. Martino del 1224 fu posto in prigione in Ferrara, ove perdette fra vesti ed altro l. 60.

1225, Agosto. — Rosso di Ariano tolse in quella terra a Marco Bocassi, G. Biondo ed Andrea di s. Michele per l. 27 di lino.

1223, Settembre. — Noto da Loreo, derubato dai Turchi, perdette l. 20 di ferr. Narra poi che 10 anni addietro Rodolfo Borgognone podestà di Ferrara gli aveva fatto pagare l. 15 di ferr. accusandolo di contrabbando di grano; che lo stesso gli aveva tolto nel-

l'anno medesimo 4 migliaia di tegole *(cuporum)* perchè voleva tornasse ad abitare in Ferrara, il che non fece.

1223, Marzo. — Adamo di Pietro *Pizolbono* fu derubato *in valle* da quelli d'Ariano di reti, pesci e vesti per l. 17. Nel Maggio passato (1226) quelli *de Fontana* gli tolsero altri s. 40 fra reti e vesti.

(s. d.) — c. 61. — Marchisino da Loreo di Venezia dice che al tempo del podestà Rodolfo Borgognone e di Bombarone il comune di Ferrara gli tolse in due volte per l. 40 di frumento.

1225, Aprile. — Gli uomini del marchese tolsero a P. figlio di Ubaldino da Loreo nella Valle di Chiusura tre giovenche, tre vitelli ed un bove, del prezzo complessivo di l. 7 imp.

(s. d.) — Marchesino di Pisanello da Loreo depone, che i nominati *Falsagalones,* allorchè andarono a Bondeno, distrussero una casa di pietra di sua moglie Boniza, ed una casa di legno; che il comune di Adria gli occupò un campo, un simile al quale fruttò a Martino de Blande l. 100 imp. E campo e case son posti in Adria. Aggiunge che il marchese A. (Azzone) confiscò alla Boniza le rendite di 5 anni, valutate l. 25 imp.; che quelli d'Ariano gli distrussero un molino, una peschiera, togliendogli armi ed altre cose. Dice che le sue perdite complessive ammontano a l. 1100.

1224, Novembre. — M. Badoer denunzia che presso Bragantino gli fu tolto per l. 10 di cotone, *(bambaxii),* del quale quel castellano gli aveva promesso la restituzione, non avvenuta; che su ogni merce gli fu imposto un dazio di den. 12 il migliaio, 6 pel comune di Ferrara e 6 pel Sommo Pontefice.

(s. d.) — I Ferraresi rapirono a G. *de lemoze* l. 10 imp.

(s. d.) — Il priore di s. Daniele dice che Salinguerra confiscò colla forza i beni che il monastero predetto possedeva da oltre 60 anni.

(s. d.) — A Michele *de Bergis* i figli di Pietro Casanino rapirono presso Finale 4 moggia di frumento e per l. 4 ferr. di salici. Altri di Frisegallo gli tolsero 1 $^1/_2$ anfora di vino del prezzo di lire 4 $^1/_2$ ferr. Albertino de Donore gli prese in Finale staia 20 di melica, ed al tempo di Salinguerra per *sigelli* 3, s. 16 ferr.; ed al podestà di Ferrara dovette pagare s. 4 ferr. per poter partire con un suo plato. Tutto ciò successe al tempo della guerra ferrarese.

(s. d.) — Dondidio di s. Raffaele narra che Salinguerra gli tolse 20 moggia di fave deposte nella casa di Ottobuono Pagani, in contrada di s. Giacomo in Ferrara, e dice d'averne consegnata la ricevuta al doge. — Aggiunge che i partigiani del marchese gli

abbrucciarono una casa in Medelana con vasi vinari *(tinacios)* ed altro, pel valore di l. 25 imp.

(s. d.) — G. Michiel di s. Cassiano fu costretto con altri veneti a pagare presso Figarolo den. 12 imp. per ogni migliaio di merci, onde perdette coi suoi compagni s. 100 imp.

APPENDICE.

AGGIUNTE E CORREZIONI.

Pagina 10, linea 7 e seguenti, si legga: A. c. 104 sta la formola d'una *promissione* ducale colla data: Indizione I, Marzo, che per analogia ci pare del 1228; a. c. 104 t.° v'ha il giuramento che dovevano prestare i consiglieri.

Ibid. lin. 17. — In luogo di: « probabilmente del 1226 o 1227 » si legga: probabilmente del 1229.

Pag. 19, lin. 4. — Si legga: Il più antico documento che ce ne informi è la formola di giuramento portata dal *Liber plegiorum* a. c. 104 t.°, alla quale per brevità rimandiamo il lettore.

N. 10. — Publicato da Gliubich, *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, vol. III, p. 392.

N. 20. — Si legga: Giovanni Gastaldo confiscò, per mandato degli Avogadori di Comun, ecc.

N. 23. — Publ. Gliubich, loc. cit., pag. 393.

N. 96. — Publ. ibid. con data 1223. — Questo documento, insieme con quelli riferiti ai n. 98 e 99, cioè tutta la seconda pagina della c. 26 del *Liber plegiorum*, venne riprodotta in fac-simile fotografico nella tavola IV, fascicolo II, della splendida collezione: *Monumenta graphica medii aevi*, publicata per cura del prof. Th. Sickel ed a spese dell' i. r. Ministero della istruzione publica dalla Stamperia di Corte e Stato di Vienna.

N. 104. — Publ. Gliubich, loc. cit., p. 393, con data 2 marzo.

N. 119. — Publ. Minotto; *Documenta ad Ferrariam, Rodigium, Policinum et Marchiones Estenses spectantia*, etc., p. 16, con data 1223.

N. 125. — Publ. ibid. pag. 17, con data 1223.

N. 156. — Publ. Gliubich. loc. cit.

N. 170. — Publ. Minotto, loc. cit., p. 24.

N. 172 e 175. — Publ. ibid., p. 26.

N. 178. — Publ. Gliubich, loc. cit., p. 395.

N. 189. — Publ. ibid., p. 396.

N. 197. — Publ. Minotto loc. cit., p. 27.

N. 206. lin. 2. — In luogo di « Cisto » leggasi: Cito.

N. 211. — Publ. Minotto, loc. cit., p. 23, con data 1223.

N. 216. — Publ. ibid., p. 27,

N. 217 e 218. — Publ. ibid., p. 23, con data 13 Febbraio.

N. 219 — 231. — Publ. ibid., p. 24 – 26, con data 1 Luglio.

N. 224, lin. 2. — leggasi: fatta da Marco de Alessandro.

N. 267. — Publ. Minotto, loc. cit., p. 25, con data 1224.

N. 270. — Publ. ibid., p. 34.

N. 291 e 295. — Publ. ibid., p. 23, con data 1224.

N. 313. — Publ. ibid., p. 37, con data 1226.

N, 327, lin. 7. — In luogo di 100 corbe leggasi 1000 corbe.

N. 339. — Publ. Gliubich, loc. cit., p. 396.

N. 350 e 358. — Publ. ibid.. p. 397.
N. 387, lin. 8. — Invece di « *Caccihi* » leggasi : *Cacichi*.
N. 415. — Publ. Minotto, loc. cit., p. 34.
N. 499. — Publ. Gliubich, loc. cit, p. 398.
N. 503 e 504. — Publ. Minotto, loc. cit., p. 37.
N. 520. — Publ. Minotto, *Documenta Bellunum, Cenetam* etc. *spectantia*, p. 42.
N. 528. — Leggasi 1227.
N. 541. — Publ. Minotto, *Doc. Ferrariam.* etc., p. 37.
N. 546, lin. 10. — invece di 350 leggasi 325.
N. 569. — Aggiungasi in fine: Le spese di viaggio restano a carico dello Stato.
N. 589. — Publ. Minotto, loc. cit., p. 37, con data Settembre.
N. 605 e 626. — Publ. ibld., p. 38.
N. 650 e 652. — Publ. ibid., p. 39.
N. 661. — 666. — Publ. ibibd. pp., 39 e 40.
N. 670. — Publ. ibid.. p. 40.
N. 687. — Publ. Gliubich. op. cit., vol. I, p. 45.
N. 690. — Publ. Minotto, loc. cit.,
N. 691. — Ecco il documento per intiero come fu promesso in nota.

Die XI. Intrante Decembre, Indictione secunda. Recordationem facimus cum nostro consilio. de istis litteris seu factis nobis significatis sub litteris viri nobilis. Io. Quirini in constantinopoli potestatis. Quarum tenor sic est. § Narzotus de tuciaco cesar(eus) potestas et ordinator et baiulus imperij constantinopolis et ceteri barones Iuramus ad S. dei euangelia et ad honorem et uiuicam crucem ut habeamus treuguam tecr (tecum?) altissimo imperatore grecorum domino Teodero imperatore comiano duca. et conuenimus per presens nostrum sacrementale scriptum hec ut teneatur treugua inter imperium tuum et nos per annum. I. computatum a festo. S. crucis. videlicet a XIIII die presentis mensis septembris. secunde indictionis. et ut taceant cursus et cursa. et quicquid aliud malum mercatores nostri qui sunt de omnibus terris nostris et de ipsa constantinopoli ut debeant ambulare sine timore et sine periculo et sine dampno. et debeat intrare et extrahere in omnibus terris imperij tui et comparent et uendent merces que eis placebunt. et similiter mercatores tui imperij de omnibus terris tui imperij debeant intrare et extrahere in constantinopoli et in aliis terris nostris et uendant et comparent merces que nostris placebunt sine lite sine impedimento sine dampno. saluis iuribus consuetudinis publici legati de ambabus transmissi. debeant transire per nostras partes sine impedimento et cum tota libertate et uadant ubicumque uoluerint. homines terrarum de uizoi de brixi de genua si voluerint reuerti ad casas eorum non inuenient impedimentum ex parte tui imperij. alij autem homines debeant re-

manere sicut hodie sunt inuenti in terris ambarum partium tui imperij et nostris. et non reccipiemus nos vel pars tui imperij alios homines qui erunt de alia dominatione usque ad complementum treugue. conuentum est et hoc inter nos quod si dominus iufredus de uillarduino et sua pars et alii omnes homines imperij constantinopolis voluerint tenere hanc treuguam Greci de peloponisso sicut hodie inueniuntur tenentes quod libet ius et redentes hoc ad dominum Iufredum de uillarduino ita teneant et redant et item hoc ius ad eum usque ad conuentum tempus de treugua. et si noluerint hanc treuguam sit extra eandam (sic) treuguam ipse et pars sua. si latro abstulerit aliquid et uadit ad aliam partem furtum restituatur integre. latro autem patiatur sicut latro.

N. 692 -- Ed ecco pure l' altro:

In nomine domini amen. In primis fiet contractus matrimonialis de balduino. cum filia regis Ioannis. et consumabitur matrimonium cum uenerit ad etatem et dominus rex. Ioannes habebit imperium et coronabitur imperator et erit imperator ad totam uitam suam et plenariam habebit potestatem et plenarium dominium tamquam imperator ad totam uitam suam et quicquid faciet tam in acquisitis quam in acquirendis firmum et stabile in perpetuum permanebit saluis iustis tenentis quas moderni latini uel antecessores sui tenuerunt a tempore latinorum. et post decessum regis futurus imperator habebit et tenebit dominium imperij plene et integre saluis donationibus quas rex fecerit tam in feudis quam in aliis videlicet in acquisitis et in acquirendis et salua hereditate assignata uel assignanda heredibus regis. Sane dominus Rex tanebit balduinum et prouidebit ei honorifice ad honorem suum et ad honorem balduini donec balduinus ad etatem XX. annorum deuenerit. et cum balduinus uenerit ad etatem XX. annorum. idem balduinus inuestietur de regno niceno. cum omnibus pertinentiis suis et de omni terra quam ultra brachium tenuerunt unquam latini adiuncto adhuc ducatu noui castri salua tenuta hominum latinorum quam habuerunt de iure a tempore imperatoris henrici. et eius heredum usque ad amissionem terre. excepto Ducatu nycodimiensi qui remanebit in manu imperatoris. et sciendum est quod in uoluntate regis erit capere quod maluerit pro heredibus suis vel totam terram que ultra brachium sicut tenent vel unquam tenuerunt greci et latini. vel totam terram quam tenent comiano usque ad pertinentias de dimos et de adrinopoli et

totum ducatum de filopople. quisque eum teneat et totam terram de sclaue et illa que fuit de straces excepto illo quod assanus inde tenet et excepto regno thesaloniceno. tali modo quod heres faciet homagium ligium domino imperatori post decessum regis et faciet seruicium debitum pro terra sua sine periculo terre sue hoc excepto quod non tenebitur ire in exercitu in quo persona imperatoris propria non erit. et si forte aliquis habebit feudum in terra ultra brachium et citra brachium in terris heredum regis et imperatoris faciet ligietatem Illi domino in cuius terra maior pars feudi fuerit. donec habeat heredem de carne propria quibus possit percipi feudum post decessum et hoc sic ne possit perdi feudum ab aliqua parte. Item quicumque tenebit feudum vel dominium ab imperio immediate. faciet regi. Ioanni. homagium ligium ad vitam suam et fidelitatem contra omnes homines qui possunt uiuere atque mori. excepto balduino qui cum venerit ad etatem XX. annorum regi tenebitur iuramento ad seruandum ipsum et suas conuentiones superius annotatas et ipse balduinus tenebitur facere seruicium debitum imperio de hominibus suis pro terra sibi assignata. et homines balduini istius terre quam habebit facient homagium ligium regi. Ioanni. et iurabunt ad seruandum conuentiones supradictas adhuc in terra que acquiretur vel reacquiretur. barones secundum valorem terre milites se feudabunt. Item filie regi que erit uxor balduini. assignabuntur pro dotalio XX. milia yperpera terre ad considerationem domini patriarche et quatuor baronum imperij. Porro Regine uidelicet uxori regis assignabitur dotalivm. in terra quam rex eliget pro heredibus suis. et Si forte contigeret regem decedere prius quam terra heredum suorum fuerit acquisita prouidebitur regine de dotalicio in terra que prius acquiretur de consilio domini patriarce et quatuor. baronum istud condictionis interposito quod tam cito terra heredum regis erit acquisita ipsa capiet dotalicium suum in eadem. si inueniatur tantum quod possit fieri ad arbitrium predictorum et tunc terra illa ad imperatorem futurum reuertetur absolute. Sane omnes feudati in imperio iurabunt se tenere et servare omnes istas conuentiones et recipere regem in dominum et imperatorem quando ad terram veniet deo dante. Rex uero quando coronabitur. iurabit super sancta se seruare manutenere et deffendere imperium iura imperij et honores et approbatas consuetudines imperij bona fide. saluis iuribus et honoribus venetorum et ecclesiarum ista fiant.

N. 694 e 695. — Publ. Minotto, loc. cit.,

N. 706 e 707. — Publ. ibid , p. 41.
N. 712. — Publ. ibid., p. 38 con data 1228, e p. 41 con data 1230.
N. 714 e 716. — Publ. ibid., p. 41.
N. 719. — Publ. ibid., p. 42.

Giunto al termine del suo lavoro, il compilatore mancherebbe ad uno stretto dovere se non offrisse un publico attestato di gratitudine alla onorevole Direzione del R. Archivio generale che gli permise di valersi in casa d'una copia del *Liber plegiorum*, da lui eseguita per uso d'ufficio.

INDICE DELLE MATERIE.

INDICE GEOGRAFICO.

(*) Paesi sudditi dei Comneni indicati nel *Liber plegiorum* sotto il nome di *Comiano*.

INDICE DEI NOMI.

Per ottenere la maggior brevità, si omisero tutte le persone che s' incontrano nel libro col solo nome di battesimo, o con questo e quello di patria, nel qual caso serve l'indice geografico, fatta eccezione per individui insigni per rango od ufficio; quando occorrono più persone dello stesso casato si usò il *diversi*, facendo speciale menzione di quelle ch' ebbero publiche cariche. Si credette ben fatto di ritenere quali cognomi certi aggettivi indicanti professioni, come Beccario, Murario ecc. quando non si potè dedurre con certezza che fossero tali, ciò pure si dica dei nomi che potrebbero essere patronimici.

(1) Ove non trovasi indicata la patria s' intenda essere le persone da Venezia, o da luogo non accennato nel libro.

INDICE.





